

MARCO MARSILI

# LIBERTÀ DI PENSIERO

GENESI ED EVOLUZIONE DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE  
DEL PENSIERO NEGLI ORDINAMENTI POLITICI DAL V SECOLO A.C.



**MIMESIS**  
FILOSOFIE



# MIMESIS FILOSOFIE

N. 133

*Collana diretta* da Pierre Dalla Vigna (Università "Insubria", Varese)  
e Luca Taddio (Università degli Studi di Udine)

## COMITATO SCIENTIFICO

Paolo Bellini (Università "Insubria", Varese)

Claudio Bonvecchio (Università "Insubria", Varese)

Mauro Carbone (Université Jean-Moulin, Lyon 3)

Morris L. Ghezzi (Università degli Studi di Milano)


Antonio Panaino (Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna)

Paolo Peticari (Università degli Studi di Bergamo)

Susan Petrilli (Università degli Studi di Bari)

Augusto Ponzio (Università degli Studi di Bari)

I testi pubblicati sono sottoposti a un processo di *peer-review*



MARCO MARSILI

# LIBERTÀ DI PENSIERO

Genesi ed evoluzione della  
libertà di manifestazione del pensiero  
negli ordinamenti politici dal V sec. A.C.



MIMESIS  
*Filosofie*

© 2011 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)  
Collana: Filosofie n. 133  
[www.mimesisedizioni.it](http://www.mimesisedizioni.it) / [www.mimesisbookshop.com](http://www.mimesisbookshop.com)  
Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
*Telefono:* +39 0224861657 / 0224416383  
*Fax:* +39 02 89403935  
Via Chiamparis, 94 – 33013 Gemona del Friuli (UD)  
*E-mail:* [mimesis@mimesisedizioni.it](mailto:mimesis@mimesisedizioni.it)

# INDICE

INTRODUZIONE	p. 9
ORIGINI FILOSOFICHE DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO	p. 11
LIBERTÀ E COSTITUZIONALISMO	p. 21
LA TUTELA DELLA LIBERTÀ COME DIRITTO FONDAMENTALE RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE	p. 59
LIBERTÀ DI STAMPA	p. 69
L'INQUISIZIONE E L'INDICE DEI LIBRI PROIBITI	p. 73
GENESI STORICA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA	p. 123
LA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA	p. 141
L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	p. 161
LIMITI ALLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO	p. 169
TUTELA INTERNAZIONALE DELLA LIBERTÀ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE COME DIRITTI FONDAMENTALI	p. 171
LA PRIVACY	p. 185
L'AFFERMAZIONE DELLA TUTELA DELLA PRIVACY IN ITALIA	p. 193
CONCLUSIONI	p. 211
BIBLIOGRAFIA	p. 215

*A Roberta e Marialetizia*

*Ho sempre preferito la libertà a qualunque altra cosa*

Voltaire





## INTRODUZIONE

L'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 afferma: «*Una società, nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata e la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione*». Non per questo la Rivoluzione francese riuscì a garantirli, essendo priva di un organismo, indipendente dalle maggioranze temporanee e provvisorie, che potesse impedire abusi e oppressione da parte di tali maggioranze. Secondo i giacobini, che seguivano le teorie illuministiche di Jean-Jacques Rousseau sulla «volontà generale», essa non poteva che manifestarsi attraverso l'Assemblea nazionale, intesa come corpo rappresentativo dell'intera cittadinanza.

I principi della Rivoluzione francese continuarono a diffondersi con Napoleone, seppure il condottiero corso sia stato autore di una svolta autoritaria, e la Restaurazione non riuscì ad impedirne la rivendicazione popolare, fino alla concessione di Costituzioni otriate ed al definitivo avvento delle democrazie parlamentari, che pongono la libertà di espressione tra i diritti fondamentali che lo Stato ha l'obbligo di garantire.

Risalendo il fiume della storia ritroviamo sempre una contrapposizione tra diritto e forza o tra legge positiva (*nomos*) e legge della natura (*physis*), ma constatiamo che entrambe le prospettive e le pratiche del diritto sono efficaci, se è vero che gli esseri umani non hanno sino ad ora abbandonato né l'una né l'altra prospettiva argomentativa sull'origine e sul fondamento della legge. Ma da dove viene il diritto?

È possibile tentare di giustificare i diritti umani a partire da Dio, dalla Natura, dallo Stato, persino dalla Storia o dalle consuetudini. Forse una più modesta argomentazione potrebbe individuare nei diritti costituzionalmente garantiti e protetti un rimedio, uno strumento di difesa nei confronti di abusi che si sono storicamente realizzati. Nulla di sacro o naturale, dunque, bensì una debole, ma

imprescindibile, forma di difesa, la quale andrà a sua volta difesa contro i tentativi di utilizzarla per fini contrari a quelli per cui è stata codificata (come le più recenti dichiarazioni dei diritti non mancano di constatare).

## ORIGINI FILOSOFICHE DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

La libertà di parola è, nel mondo moderno, considerata un concetto basilare nelle democrazie liberali. Il diritto alla libertà di parola non è tuttavia da considerarsi illimitato: i governi possono, sotto l'aiuto delle Nazioni Unite e dei paesi che vi prendono parte, decidere di limitare particolari forme di espressione, come per esempio l'incitamento all'odio razziale, nazionale o religioso, oppure l'appello alla violenza contro un individuo o una comunità, che anche nel diritto italiano costituiscono reato<sup>1</sup>.

Secondo il diritto internazionale, le limitazioni alla libertà di parola devono seguire tre condizioni: devono essere specificate dalla legge, devono seguire un ordine riconosciuto come legittimo, ed essere necessarie (ovvero proporzionate) al raggiungimento di quello scopo.

L'origine del concetto e della pratica della libertà di parola risale all'antica Grecia, in particolare nelle polis con regime democratico, dove veniva chiamata col termine *παρρησία* (*parresia*), la facoltà che i cittadini (di condizione libera) avevano di esprimere la loro opinione liberamente durante le assemblee pubbliche che si svolgevano nell'agorà. Gli antichi greci avevano stabilito che per dire la verità occorreva «dire tutto» ciò che si aveva in mente. La stessa etimologia

---

1 Il concetto è magistralmente espresso nella locuzione latina «*Absit injuria verbis*» (trad. it.: sia lontana l'ingiuria dalle parole), versione alterata di una frase di Tito Livio (Patavium, 59 a.C. – 17 d.C.), che risulta originariamente «*Absit invidia verbo*» (trad. it.: Sia lontana l'ostilità dalla [mia] parola), *Ab Urbe condita*, IX, 19, 15. La frase è traducibile anche come «Non vi sia offesa nelle parole». Il senso, in realtà, non muta di molto. In entrambi i casi, si sottolinea che il pensiero di chi parla esprime (o vorrebbe esprimere) un concetto obiettivo, non fraintendibile o interpretabile da chi ascolta, e soprattutto non offensivo nei suoi confronti. Ovvero, un'espressione attenuativa con la quale, normalmente, si accompagnano dichiarazioni che potrebbero apparire offensive, ma dette con franchezza e per amore di verità, o per riferire un giudizio dato da altri.

della parola *parresia* è quello attribuito a *pan* (tutto) e *rhema* (ciò che viene detto). Nella *parresia* si supponeva che non ci fosse differenza tra ciò che uno pensava e ciò che diceva<sup>2</sup>.

Il termine *parresia* compare per la prima volta nel tragediografo greco Euripide<sup>3</sup> (Salamina, 23 settembre 480 a.C. – Pella, 406 a.C.) e ricorre in tutto il mondo letterario greco fin nei testi patristici del V secolo d.C., e per l'ultima volta in Giovanni Crisostomo (Antiochia, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), che fu il secondo Patriarca di Costantinopoli, e uno dei 33 dottori della Chiesa. La sua eloquenza è all'origine del suo epiteto Crisostomo (in greco antico χρυσόστομος, letteralmente «Bocca d'oro»). Crisostomo apparteneva a quel movimento filosofico-letterario definito da Flavio Filostrato<sup>4</sup> (Lemno 170 d.C. – 247 circa) «seconda sofistica» (detta anche «nuova sofistica» o «neosofistica», per differenziarla da quella antica), che si sviluppa, in piena età imperiale, a partire dall'inizio del II secolo d.C. Diversamente dalla sofistica del V secolo, però, la seconda sofistica abbandona i temi di interesse politico, filosofico, etico e culturale (come gli dèi e la virtù), per occuparsi esclusivamente di oratoria e retorica (dal greco ῥητορικὴ τέχνη, «arte del dire»).

Quello ateniese era un sistema di democrazia diretta e partecipativa, in cui, a differenza di oggi, non vi era un apparato statale, mentre un ruolo di primo piano avevano il confronto degli argomenti e la discussione pubblica, al punto che Solone (Atene, 638 a.C. – 558 a.C.), ottenuto l'arcontato nel 594-593 con l'incarico di riordinare la costituzione e di eliminare i contrasti tra le classi in lotta (possidenti e indigenti), aveva introdotto una legge – l'*atimia* – per la quale erano colpiti i cittadini che non si occupavano degli affari dello Stato, privandoli dei diritti politici e civili. Proprio nel contesto della *polis* e di tali dibattiti si manifestarono le prime forme di pensiero politico:

- 
- 2 «*Nil est dictu facilius*» (trad. it.: Niente è più facile che parlare), Publio Terenzio Afro (195 a.C. – 159 a.C.), *Phormio*, 300; «*Rem tene, verba sequentur*» (trad. it.: Concentrati sul concetto, le parole seguiranno), Marco Porcio Catone «il Censore» (Tusculum, 234 a.C. – 149 a.C.).
- 3 «*È vera libertà quando un uomo libero, volendo proporre in pubblico qualsiasi cosa, può parlare liberamente. Colui che può e vuole merita grande ammirazione, colui che non può o non vuole può restare in silenzio. Che ci può essere di più giusto in uno Stato?*», Euripide, *Le supplici*. Questo esergo è riportato sul frontespizio del discorso *Areopagitica* pronunciato nel 1644 da John Milton al Parlamento d'Inghilterra a difesa della libertà di stampa.
- 4 *Vite dei sofisti*, a cura di Civiletti M., Bompiani, 2002.

i sofisti sottolineavano la rottura con la tradizione giuridica, sociale, culturale, religiosa, fatta di regole basate sulla forza dell'autorità e del mito (e per questo motivo sono talvolta guardati come precursori dell'Illuminismo), a cui veniva contrapposta una morale flessibile, basata sulla retorica. D'altra parte, la stessa retorica che essi insegnavano aveva un'enorme importanza per la vita civile nel regime democratico dell'epoca, il quale riconosceva a tutti i cittadini l'uguaglianza giuridica (*isonomia*) e la libertà di parola durante l'assemblea pubblica (*parresia*). Argomento centrale del loro insegnamento è la retorica: mediante il potere persuasivo della parola essi insegnavano la morale, le leggi, le costituzioni politiche; il loro intento era di educare i giovani a diventare cittadini attivi, cioè avvocati o militanti politici, e per essere tali, oltre ad una buona preparazione, bisognava anche essere convincenti e saper padroneggiare le tecniche retoriche<sup>5</sup>.

La retorica è l'arte di parlar bene<sup>6</sup>, la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale ad una proposizione segua una conclusione. Lo scopo della retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di un uditorio. Entrando più nello specifico, si deve dire che la retorica si occupa dei discorsi in prosa scritti con un linguaggio «ornato» (quindi in certa misura «artificiosi»)<sup>7</sup> allo scopo di persuadere qualcuno, cioè convincere o far mutare d'opinione chi ascolta<sup>8</sup>. Secondo il linguista e semiologo francese Roland Barthes (Cherbourg, 12 novembre 1915 – Parigi, 26 marzo 1980) la retorica è anche una pratica sociale, poiché nell'antichità differenziava i potenti (chi ha accesso all'arte della persuasione) dai sudditi (coloro che soccombono al potere ammaliante della parola)<sup>9</sup>. Come ha sottolineato Euripide<sup>10</sup>: «*Ai più deboli è concesso rispondere ai potenti, e ha la meglio chi è realmente nel giusto. Questo vuol dire essere liberi*».

Per i sofisti (in particolare Gorgia di Leontini e Trasimaco di Calcedonia) l'arte di persuadere era da intendersi soprattutto come una forma di suggestione, totalmente avulsa da ogni esigenza di giungere

5 Kerferd G.B., *I sofisti*, trad. it., Bologna 1988, pp. 103 ss.

6 Quintiliano M.F., *Institutio oratoria II*, 15, 34.

7 Lotman J.M., *Voce: Retorica*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino 1980, vol. XI, p. 1047.

8 Reboul O., *La retorica*, trad. it., Milano 2004, p. 6.

9 Barthes R., *La retorica antica*, trad. it., Milano 2006, p. 7-8.

10 Op. cit.

a una conoscenza o un convincimento basati su argomenti razionali e sulla produzione di prove e argomenti a favore. Il retore doveva possedere una persuasività tale da convincere chiunque di qualsiasi cosa, a prescindere dall'argomento trattato<sup>11</sup>: il *logos*, la parola, afferma Gorgia (Leontini, 485 a.C. oppure 483 a.C. – Larissa, circa 375 a.C.) nell'*Encomio di Elena*, «è onnipotente sia sugli uomini che sugli dèi, e la sua potenza consiste appunto nell'indurre a ritenere giusto e vero ciò che si afferma».

Per i sofisti era importante il metodo di comunicazione: le tecniche dialettiche dell'argomentare (cioè dimostrare, attraverso passaggi logici rigorosi, la verità di una tesi) e del confutare (cioè dimostrare logicamente la falsità dell'antitesi, l'affermazione contraria alla tesi) erano già state utilizzate dal fondatore dello stoicismo Zenone (Cizio, 333 a.C. – 263 a.C.) all'interno della scuola eleatica, ma fu soprattutto con i sofisti che esse si affermarono e si affinarono. Mentre per gli stoici, la retorica significa dire la verità, la dialettica divenne una disciplina filosofica essenziale e influenzò profondamente la retorica stessa, ponendo l'accento sull'aspetto persuasivo dei discorsi, fino a scadere nell'eristica<sup>12</sup>. I cosiddetti «eristi» (Eutidemo e Dionisodoro, Eubulide di Mileto) portano all'exasperazione il metodo dialettico.

Il filosofo greco Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.) distingue due forme di *parresia*: una *parresia* falsa, da un lato; dall'altro, una *parresia* veritiera, sapiente e costruttiva.

Per Isocrate (Atene, 436 a.C. – 338 a.C.) – contemporaneo di Platone e allievo di Gorgia – la parola è l'arte umana per eccellenza, quella che distingue gli uomini dagli animali e fa sì che possa esserci la civiltà<sup>13</sup>.

Aristotele definì la retorica «la facoltà di scoprire il possibile mezzo di persuasione riguardo a ciascun soggetto»<sup>14</sup>. Egli distolse l'attenzione dal considerare la retorica una mera arte della persuasione, incentrando invece l'analisi sullo studio dei mezzi di persuasione, strumenti indipendenti dall'oggetto dell'argomentare<sup>15</sup>. La retorica riacquista così una funzione propria, autonoma dalla filosofia e in

11 Rebol O., op. cit., pp. 11-13.

12 Kerferd G.B., op. cit., pp. 110-111.

13 Isocrate, *Antidosis* 254-5.

14 Aristotele, *Retorica I*, 2, 1355b.

15 Plebe A., *Breve storia della retorica antica*, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 62-63.

stretta relazione con la dialettica, della quale è da considerare la controparte. Il merito di Aristotele è quello di aver raccolto in un sistema organico tutte le scoperte fatte fino ad allora dai retori, sottolineando come la retorica debba essere una tecnica rigorosa strettamente legata alla logica<sup>16</sup>. Aristotele dedica particolare attenzione a classificare i generi del discorso in base al tipo di uditorio e al tempo: giudiziario (γένος συμβουλευτικόν, *genus giudiciale*), deliberativo (γένος δικανικόν, *genus deliberativum*), che si usa quando si deve parlare davanti a un'assemblea politica, quando cioè si deve consigliare i membri della comunità secondo il criterio dell'utile ed epidittico), ed epidittico (γένος ἐπιδεικτικόν, *genus demonstrativum*), il genere inventato, secondo Aristotele, da Gorgia, che viene usato quando si deve tenere un elogio di qualcuno o comunque si deve parlare davanti a un pubblico. È con Ermagora di Temno che nella classificazione dei discorsi viene introdotto il genere legale, che riguarda la legislazione, e può essere ulteriormente suddiviso nei sottogeneri riguardanti la lettera, le leggi contrarie, l'ambiguità e il sillogismo<sup>17</sup>.

Cicerone<sup>18</sup> intendeva ribadire la nobiltà e l'utilità dell'eloquenza<sup>19</sup>, sottolineandone l'importanza civile e politica<sup>20</sup>. Nel *De oratore*, opera in tre libri sotto forma di dialogo completata attorno al 55 a.C., egli affronta il tema del rapporto tra filosofia e retorica, affermando, sulla scorta di Platone, che senza la filosofia la retorica è vuota, ma che d'altro canto la retorica non può essere screditata dai filosofi, poiché proprio l'eloquenza è il fondamento della società civile<sup>21</sup>, anche se Catone invitava a «Non credere sempre a chi ti dà notizie: bisogna avere poca fiducia in chi parla molto»<sup>22</sup>. Come ha scritto un contemporanea, il poeta lirico e scrittore satirico latino Quinto Orazio Flacco

16 Reboul O., op. cit., p. 15.

17 Plebe A., op. cit., pp. 81-85; Mortara Garavelli B., *Manuale di retorica*, Milano 2002, p. 31.

18 «Niente è così temerario e così indegno della serietà del sapiente e della sua fermezza, quanto il difendere senza alcun dubbio ciò che non sia stato appreso con accurata indagine», M.T. Cicerone, *Sulla natura degli dèi (De natura deorum)*, 45 a.C.

19 «Dicendo homines ut dicant efficere solere» (Trad. it. Di solito, parlando, si impara a parlare), Cicerone M.T., *De oratore*, 1, 33, 149.

20 Cipriani G., *Storia della letteratura latina*, Torino 1999, vol. I, p. 237.

21 Plebe A., op. cit., p. 93-4.

22 «Noli tu quaedam referenti credere semper: exigua est tribuenda fides, qui multa locuntur», distico 2,20.



(Venosa 65 a. C. – Roma 8 a. C.), sottolineando l'importanza della parola «*Nescit vox missa reverti*»<sup>23</sup>.

Nell'ultimo libro della *De doctrina Christiana* Agostino d'Ippona (Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) descrive quella che doveva essere la «retorica cristiana», posta al servizio della predicazione: in essa vengono riprese le norme della retorica classica, come la distinzione dei tre stili (sublime, umile, medio) e la necessità che il retore sia animato da rettitudine e sia – quindi – un buon cristiano<sup>24</sup>.

Lucio Anneo Seneca (Cordova, 21 maggio 4 a.C. – Roma, 65) rifiuta la compatta architettura classica del periodo ciceroniano, che, nella sua disposizione ipotattica, organizza anche la gerarchia logica interna, e sviluppa uno stile eminentemente paratattico, che, nell'intento di riprodurre la lingua parlata, frantuma l'impianto del pensiero in un susseguirsi di frasi penetranti e sentenziose, il cui collegamento è affidato soprattutto all'antitesi e alla ripetizione. Lo stile di Seneca – ispirato alla corrente filosofica dell'epicureismo (non estremo) e da quella dello stoicismo – fu definito da Caligola *arena sine calce* (sabbia senza calce). Il filosofo deve badare alla sostanza, non alle parole<sup>25</sup> ricercate ed elaborate, che sono giustificate solo se, in virtù della loro efficacia espressiva<sup>26</sup>, contribuiscono a fissare nella memoria e nello spirito un precetto o una norma morale. La prosa filosofica di Seneca è elaborata e complessa ma in particolare nei dialoghi l'autore si serve di un linguaggio colloquiale, caratterizzato dalla ricerca dell'effetto e dell'espressione concisamente epigrammatica. Tale prosa antitetica all'armonioso periodare ciceroniano, rivoluzionaria sul piano del gusto e destinata a esercitare grande influsso sulla prosa d'arte europea, affonda le sue radici nella retorica asiatica procedendo con un ricercato gioco di parallelismi, opposizioni, ripetizioni, in un succedersi di brevi frasi nervose e staccate, realizzando uno stile penetrante, drammatico, ma che non sa evitare una certa teatralità.

L'impostazione di derivazione stoica portò Seneca ad accettare con straordinaria nobiltà d'animo la condanna a morte ordinata da Nerone in seguito al fallimento della congiura dei Pisoni (aprile 65). Il suicidio

23 Trad. it. La voce [qui nel senso di parola], una volta emessa, non può più tornare indietro, Orazio, *Ars poetica*, 390.

24 Cipriani G., op. cit., pp. 363-5.

25 «*Alium silere quod voles, primus sile*» (trad. it.: Ciò che vuoi che un altro taccia, tacilo tu per primo), Seneca, *Fedra*, 876.

26 «*Multum...viva vox facit*» (trad. it.: Grande è l'efficacia della viva voce), Seneca, *Epistulae*, 33,9.

dio, raccontato da Publio Cornelio Tacito, (55 – 117 d.C) negli *Annales* (LXII), accomuna Seneca ad altri filosofi che hanno segnato la classicità: la morte di Socrate narrata nel Fedone di Platone, ma anche quella di Trasea Peto, morto proprio per il taglio delle vene.

In una serie di conferenze tenute all'Università californiana di Berkeley nel 1983<sup>27</sup>, un anno prima di morire, il filosofo francese Michel Foucault (Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984) affronta il problema della libertà di parola. Un grande frammento, in sé compiuto, di un vasto e ambizioso progetto a cui Foucault ha dedicato i suoi ultimi anni di vita affrontando, contestualmente, il problema del sorgere dell'attitudine critica nelle filosofie dell'Occidente e quello di un'etica della verità. Verità è la parola chiave della filosofia, è il problema intorno a cui tutta la ricerca filosofica si affaccenda dal giorno in cui nacque prendendo congedo dal mito e dalla religione. Anche la religione, infatti, ritiene di dire la verità, ma il fondamento della sua verità risiede nell'autorità di chi la enuncia, mentre la filosofia cerca una verità capace di stare in piedi da sola, senza il conforto di alcuna autorità.

I filosofi greci chiamarono questa loro verità *episteme*, una parola che viene resa in latino con *scientia* e in italiano con «scienza». Ma, così tradotta, la parola perde il suo significato originario che è poi quello che risulta dal verbo *istemi* che vuol dire «sto» e da *epi* che vuol dire «su». *Episteme* vuol dire allora «ciò che sta su», ciò che si impone da sé, e che quindi non ha bisogno di appoggiarsi all'autorità di chi parla come accade nel linguaggio religioso, né alla persuasione seduttiva a cui ricorre il dire retorico, né alla mozione degli affetti come accade al linguaggio poetico. Ma intorno alla verità sorgono subito due problemi: il primo è quello di stabilire i criteri che presiedono alle affermazioni vere e ai giudizi corretti e a ciò provvede la logica, il secondo è quello di dire la verità, dove in gioco non è la correttezza formale del discorso, ma il diritto o il dovere di dirlo. Qui sorgono subito questioni del tipo: chi è in grado di dire la verità? Quali requisiti deve avere chi se ne sente abilitato?<sup>28</sup> Su quali argomenti è importante dire la verità? Sulla natura? Sulla città? Sui costumi? Sull'uomo? Qua-

27 Foucault M., *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 1996, 2005.

28 «*Orator est vir bonus, dicendi peritus*» (trad. it.: L'oratore è un uomo onesto, esperto nel parlare), Marco Porcio Catone "il Censore" (Tusculum, 234 a.C. circa – 149 a.C.).

li sono gli effetti positivi o negativi per i governanti o per i governati? Che rapporto c'è tra dire la verità e l'esercizio del potere?

Il problema qui non è di stabilire come essere sicuri che una determinata proposizione sia vera (su ciò ha insistito la tradizione filosofica occidentale, producendosi in quella che Foucault chiama «analitica della verità»), ma di sapere chi è capace di dire la verità. Che importanza ha per il singolo e per la società avere individui capaci di dire la verità? Come fare per riconoscerli? Dove in gioco non è la struttura logica della verità, ma la capacità e la forza di dirla. In tutto questo Foucault vede l'origine di ciò che in Occidente si chiama critica e che ha in Socrate (Atene, 469 a.C. – Atene, 399 a.C.) il suo primo grande esempio.

Qui la filosofia si salda subito con la politica, l'una e l'altra nate insieme in quella Grecia del V secolo avanti Cristo, quando si contrappone alla parola autoritaria il dialogo filosofico in cui si confrontano le opinioni dei partecipanti, e alla tirannide la democrazia dove nell'agorà si confrontano le opinioni dei cittadini. La democrazia ateniese fu definita in modo del tutto esplicito come una costituzione (*politeia*) che garantisce: l'*isegoria* che è il diritto di parola, l'*isonomia* che è il diritto per tutti di partecipare all'esercizio del potere, e la *parresia* che è il diritto-dovere di dire la verità.

Nella *parresia* si suppone che non ci sia differenza tra ciò che uno pensa e ciò che dice. L'esatto contrario della virtù di Ulisse che i greci chiamavano *phronesis* e noi, scorrettamente, ma forse coerentemente con la nostra indole, traduciamo con «astuzia».

D'altra parte, proprio nella legge, che è consuetudine, tradizione, si manifesta l'esercizio della ragione pratica come «saggezza» (*phronesis*) distinta dalla «scienza», ovvero come sapere legato all'esperienza, che opera sul contingente, cioè su quelle cose che «possono essere in modo diverso», distinto dalla «scienza» che studia invece ciò che «non può essere in altro modo». Tutte le regole di convivenza entro la comunità vanno dunque tratte non dal sapere incontrovertibile, come pensava Platone, ma dal sapere pratico o fronetico, poiché la convivenza stessa non è un oggetto immutabile ma dinamico, e lo statuto epistemologico di una scienza dipende dall'oggetto di cui si occupa. Aristotele distingue dunque tra ragione pratica, in grado di raggiungere una «saggezza» in un campo ben delimitato, e ragione teoretica, che è legata al raggiungimento della «scienza». Solo la «saggezza» è in grado di deliberare sui «beni umani» nella loro mutevolezza e

variabilità, insomma, sulle faccende della politica, per le quali non si ha certezza.

Ma dire tutto non sempre è un pregio. Platone ad esempio ritiene pericoloso per una buona democrazia rivolgersi ai propri concittadini e dir loro qualunque cosa anche la più stupida o la più offensiva che viene in mente. Questo cattivo uso della *parresia* è menzionato di frequente nella letteratura cristiana dove si indica, come rimedio, il silenzio.<sup>29</sup>

Un esempio dell'impostazione cristiana viene dall'Epistola di san Paolo ai Corinzi, nella quale ricorda il dovere di obbedienza e contro la ribellione politica («*che ognuno continui a vivere nella condizione che gli ha assegnato il Signore [...]; eri schiavo, quando hai avuto la chiamata, ebbene non preoccupartene*»), e in quella indirizzata ai Colossesi («*schiavi, ubbidite in tutto ai vostri padroni [...] con semplicità di cuore, per timore del Signore*»), agli Efesini e ai Romani.

Il dovere di ubbidire e non resistere all'autorità è sottolineato anche dall'apostolo Pietro, che nella Prima Epistola raccomanda la sottomissione ad ogni istituzione umana in quanto riconosce ad esse un valore morale, chiedendo poi ai cristiani dell'Asia Minore, destinatari della sua lettera, di agire da uomini liberi, ma di non fare della libertà «*un velo posto sopra la malizia*»: «*domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili*».

Per un corretto impiego della *parresia* è necessario che chi vi ricorre abbia delle qualità morali e soprattutto il coraggio di correre un rischio o un pericolo conseguente a ciò che dice<sup>30</sup>. Buoni saranno allora quei consiglieri del sovrano se, dicendo la verità, corrono il rischio di essere puniti, esiliati o uccisi, così buono sarà quel governante che, dicendo ciò che ha davvero in mente, rischia di perdere la popolarità, la maggioranza, il consenso.

Usare la *parresia*, dire la verità, quando non diventa un gioco di vita e di morte come nel caso di Socrate, resta pur sempre una sfida al potere in cui Foucault vede l'origine dell'esercizio della critica.

29 «*Sapiens, ut loquatur, multo prius consideret*» (trad. it.: Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare), san Girolamo.

30 «*Rumores fuge, ne incipias novus auctor haberi: nam nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum*» (trad. it.: Fuggi le chiacchiere, per non essere reputato un loro fomentatore: a nessuno nuoce aver taciuto, nuoce aver parlato), Marco Porcio Catone.

Per il greco antico questo esercizio è autentico solo quando chi lo esercita corre qualche rischio, in caso contrario è cattiva *parresia*, un facile gioco in cui ciò che si esprime non è tanto la verità quanto la propria irritazione che, non prevedendo costi, può essere detta gratuita.

Ma ognuno sa, che oltre agli interlocutori esterni, ciascuno ha un interlocutore interno a cui dire la verità. Qui la critica diventa auto-critica, capacità di dire la verità a se stessi, di scandagliare la propria ombra, le cantine della propria anima, in linea con il messaggio dell'oracolo di Delfi, Γνώθι σεαυτόν (trad. it. Conosci te stesso), che ci conduce al buon uso della *parresia*: dire a se stessi, almeno a se stessi, la verità.

Si concentrano così in una parola semplice una serie di virtù morali e civili a cui dovrebbero attenersi gli abitanti della città e soprattutto chi li governa. Chi pratica la *parresia* dimostra infatti di avere uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la vita attraverso il rischio e il pericolo, una comunicazione autentica con gli altri e con se stessi attraverso la critica e l'autocritica, un significativo rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere di dire la verità. Nasce allora quel cittadino che è libero perché sceglie di parlar franco invece di irretire l'interlocutore con gli inganni della persuasione, sceglie la verità invece della falsità o del silenzio<sup>31</sup>, il rischio della vita invece della sicurezza, la critica invece dell'adulazione, il dovere morale invece del proprio tornaconto o dell'apatia morale, anche se Plinio il Giovane (61 – 113) afferma che «*Talora è meno eloquente il tacere che il parlare*»<sup>32</sup>.

Ma da noi vincono le mille astuzie di Odisseo. Chissà se abbiamo perso queste virtù perché abbiamo perso la parola *parresia*, o se abbiamo perso la parola perché non si riferiva più a nulla o a nessuno. Nel gioco intrecciato tra «le parole e le cose», a cui Foucault ci ha abituato, *parresia* segnala un nodo. Provare a scioglierlo potrebbe migliorare la relazione tra gli uomini e la loro condizione civile. Ma non abbiamo la minima speranza. Da noi ha fatto scuola l'Odissea con il resoconto delle mille astuzie del suo eroe, non *L'apologia di Socrate* con la *parresia* del suo nobile testimone.

31 «*Taciturnitas stulto homini pro sapientia est*» (trad. It.: Lo stare zitti è la saggezza dello sciocco), Publilio Siro (I secolo a.C.).

32 «*Non minus interdum oratorium esse tacere quam dicere*», Epistulae 7,6,7.

## LIBERTÀ E COSTITUZIONALISMO

Cercare di definire la costituzione significa indagare non solo il significato del termine in esame, ma metterlo in relazione ad un altro, lo Stato. Infatti, dire che per costituzione si intende il complesso delle regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale non è sufficiente, in quanto ci si potrebbe riferire anche ad una organizzazione di altro tipo, ad esempio un sindacato, una cooperativa agricola; e nel linguaggio comune, così come in quello giuridico, si parla allora in questi casi non di Costituzione, ma di statuti, di atti costitutivi, di atti di fondazione. E allora, cosa si intende per Costituzione?

Il termine costituzione si impiega con riguardo alle regole fondamentali della organizzazione originaria e sovrana, vale a dire lo Stato: è la legge fondamentale dello Stato, che costituisce quel determinato tipo di Stato, dettandone le regole fondamentali sia di esercizio dei poteri pubblici che di convivenza.

La Costituzione indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona, ne riassume i tratti somatici, il modo in cui è organizzato il potere, la sua distribuzione tra organi diversi o tra centro e periferia, i rapporti tra il potere e i cittadini, il ruolo e le garanzie a questi assicurati, i modi in cui si producono regole vincolanti l'intera comunità. Tale definizione risulterà però non del tutto esaustiva se non si terrà conto del particolare excursus storico di una Costituzione, che esaminerà anche il suo significato storico, sociologico, politico, filosofico e ideologico e se non si prendano in esame tutti quei principi che accompagnano e contraddistinguono il significato stesso di Costituzione, come il sistema di garanzia dei diritti fondamentali ed il controllo di costituzionalità.

La Costituzione è guardata dai sociologi e dai politologi come l'insieme delle regole fondamentali di un sistema politico, mentre storici e filosofi, interessati a comprendere la genesi di un documento così significativo per la storia e il pensiero politico, la considerano come

un manifesto politico, e per i giuristi si tratta solo di un testo normativo. È quindi fuori dubbio che a definire la Costituzione non basta una semplice formula linguistica, seppure a prima vista esatta.

Per i moderni la Costituzione non è solo un sistema di regole – la principale e più autorevole fonte del diritto – ma anche un manifesto politico. Negli ultimi due secoli essa è stata assai spesso lanciata come grido di battaglia, una parola d'ordine carica di valori politici e implicazioni rivoluzionarie. Le Costituzioni venivano richieste e concesse a furor di popolo, negate e ritratte dalle baionette dei gendarmi, riaffermate e nuovamente imposte dalla sommossa della folla inferocita. La Costituzione così intesa non è un dato, non è lo scheletro politico della società: è un documento, il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione tutta politica della organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. È un documento solenne proiettato al futuro, pieno di promesse di cambiamento, di programmi e di speranze, con l'indicazione delle soluzioni istituzionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi voluti. Gli obiettivi cambiano, è ovvio, ma ogni Costituzione moderna, da quella americana in poi, è tutta rivolta al perseguimento di grandi obiettivi. Anche la nostra Costituzione, che non contiene preamboli, è piena di programmi ed enunciazioni di valore.

La Costituzione come documento scritto è un fenomeno relativamente recente, frutto di un movimento filosofico e politico, il costituzionalismo appunto, che fece della Costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà. La Costituzione come manifesto politico e la Costituzione come testo normativo nascono quindi insieme: il testo è la traduzione in regole giuridiche del manifesto. Mentre la Costituzione in senso descrittivo è lo scheletro di un sistema politico, ne riassume i dati fisiologici, la Costituzione come documento è frutto di un consapevole atto di volontà. È un atto di volontà che segna un momento cruciale nella vita di un paese, se è vero che tutte le Costituzioni moderne nascono da profondi sconvolgimenti politici, spesso da vere e proprie rivoluzioni. Attraverso la Costituzione il potere politico tende a consolidarsi, strutturarsi, dotarsi di un insieme di regole fondamentali cui dovrà soggiacere e come si sia instaurato il potere politico è qualcosa che sta prima del diritto costituzionale e al giurista positivo che si occupa proprio del diritto posto, dell'ordinamento costituito la fase storica preliminare alla posizione del diritto, cioè alla Costituzione, importa relativamente, in quanto in quel momento si tratta di un sistema politico non ancora consolidato, un

ordinamento provvisorio che vuole uscire da questa situazione di incertezza proprio mediante la Costituzione, la cui emanazione segna dunque il passaggio tra due fasi e due situazioni giuridiche diverse. Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente (inteso come libero) e inizia il potere costituito (vincolato dalla regola).

Sebbene molti studiosi abbiano ravvisato la nascita della nozione di Costituzione come fonte sovraordinata già nella *politeia* di Aristotele (Stagira, 384 a.C. – Calcide, 322 a.C.) e nella *res publica* di Marco Tullio Cicerone (Arpinum, 3 gennaio 106 a.C. – Formiae, 7 dicembre 43 a.C.), si deve invece arrivare all'epoca medievale per trovare il significato di Costituzione così come noi oggi la intendiamo, vale a dire come legge superiore. E all'idea di legge fondamentale contribuisce un duplice ma non sempre concorrente ordine di ragioni: da un lato la convinzione, sia di derivazione filosofica sia religiosa, della superiorità delle leggi che trovano fondamento in principi non transeunti e inviolabili, in quanto espressione della coincidenza tra legge degli uomini e leggi di Dio; dall'altro la superiorità di leggi che rappresentano il risultato di lunghi e complessi assestamenti tra i vari poteri e i vari ceti e che molto spesso trovano espressione in consuetudini e in documenti formali (si pensi alla *Magna Charta* concessa da Giovanni Senzaterra nel 1215). La superiorità di queste leggi nasce quindi dal principio teocratico (del rispetto delle leggi divine). Controverso è il momento esatto della nascita dell'idea di *lex fundamentalis* sia nel pensiero politico che nella pratica istituzionale: sotto il primo profilo molti la ravvisano nella *Summa theologica* di Tommaso d'Aquino (al quale si deve l'elaborazione dell'idea di una forma di governo istituzionale); e sotto il secondo, alcuni la ravvisano nella Francia di Enrico IV e altri nell'Inghilterra di Giacomo I. Cominciarono allora ad essere considerate superiori quelle leggi ritenute opera della storia e che quindi si impongono anche al re, perché il tempo ha dimostrato la loro necessità e sono quindi divenute patrimonio di quella stirpe, di quella gente, di quella terra. Non bisogna scordare che nell'ottica medievale la consuetudine è la prima e fondamentale *lex* (legge non scritta), cui segue semmai l'opera del principe nella sistemazione di questa (attraverso la legge scritta), pertanto la consuetudine è considerata immutabile se non attraverso un lungo processo storico che porterà con sé un'altra consuetudine.

Nel Medioevo il principale fra gli *iura* del re, quello che lo rendeva tale, consisteva nel dire la giustizia in base alle leggi consuetudinarie del paese. Il re era non solo *sub Deo* ma anche *sub lege*. Con l'av-



vento della moderna teoria della sovranità il capovolgimento è totale: il nuovo re è sovrano in quanto fa la legge e, di conseguenza, non è limitato da essa, è quindi *supra legem*. Né è limitato dalle consuetudini in base alle quali prima diceva la giustizia poiché, come afferma il filosofo e giurista francese Jean Bodin (Angers, 1529 – Laon, 1596), una legge può abrogare una consuetudine, mentre questa non può abrogare una legge. Il diritto si riduce così alla legge del sovrano, la quale è superiore a tutte le altre fonti; ma, mentre il diritto ha come sua base l'equità e si fonda su un tacito consenso, la legge è un mero e semplice comando del sovrano. Il grande cambiamento consiste così nel fatto che prima il diritto era dato ora è creato; prima era cercato ora è fabbricato in base ad una razionalità tecnica, in base alla sua adeguatezza allo scopo. Questa riduzione di tutto il diritto a un semplice comando del sovrano, questa legittimazione dello *ius* non nello *iustum*, ma nello *iussum*, corrisponde ad una profonda rivoluzione spirituale e culturale che dalla Riforma del XVI secolo investe anche l'organizzazione laica della società, la quale ha come elemento centrale la volontà e non la ragione: come in cielo Dio è a tal punto onnipotente per cui tutto ciò che vuole è giusto, così in terra il nuovo sovrano crea il diritto: è l'*auctoritas* e non la *veritas* a legittimare la legge, come dirà Thomas Hobbes<sup>1</sup> (Malmesbury, 5 aprile 1588 – Hardwick Hall, 4 dicembre 1679). È in questo processo che si inseriscono le riflessioni di Bodin e Hobbes, i grandi teorici dello Stato moderno e della sovranità.

Pur scomparendo quella serie di mediazioni politiche esistente nella società feudale tra il re e il suddito che, come abbiamo detto, serviva a frenare il potere sovrano (nella società feudale una lunga catena di mediazioni politiche legava in un ordine verticale i diversi ceti e le varie classi, e si frapponeva in particolare fra il re e il suddito), non scomparirà l'esigenza di quelle mediazioni. L'esigenza di giustizia e protezione dei diritti degli individui ricomparirà infatti all'interno stesso dello Stato sovrano con le grandi dottrine giusnaturalistiche che, difendendo un diritto pre-statale o naturale, porranno di nuovo l'esigenza della razionalità contro la volontà del sovrano, porranno di nuovo la *veritas* contro l'*auctoritas* come fonte di legittimazione della legge. Verranno poi le grandi Costituzioni scritte dell'età della

1 *The Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*, (trad. it. *Il Leviatano, Trattato della materia, della forma e del potere della Repubblica ecclesiastica e civile*), 1651.

rivoluzione democratica a porre un freno giuridico alla sovranità proclamando i diritti inviolabili del cittadino.

Tra le prime leggi fondamentali si ricordano quelle inerenti alla investitura del sovrano, cioè le consuetudini che regolano la devoluzione della corona, sottratte al potere normativo del re in quanto attingono al fondamento del regno, quindi alla sua costituzione (Bodin nel 1576 elabora il concetto di sovranità quale potere assoluto, perpetuo e indivisibile, la cui titolarità spetta alla Corona, organo dello Stato impersonale e dotato di continuità attraverso rigide leggi di successione che garantiscono la vacanza del trono; dette leggi, assieme a quelle naturali e di origine divina si impongono al sovrano, il quale per il resto è *legibus solutus* e può far valere il principio di autorità attraverso la superiorità gerarchica dell'ordinamento statale su tutti gli ordinamenti particolari presenti al suo interno)<sup>2</sup>. Ma se dette leggi che si affermeranno in tutta Europa avevano una superiorità morale e riguardavano la legittimazione del sovrano verso i propri sudditi e verso i governanti degli altri paesi, mancavano di quella superiorità formale e giuridica presente invece nelle Costituzioni attuali.

La formalizzazione, intesa quindi come giuridicizzazione, della legge fondamentale (Costituzione) passerà attraverso i grandi movimenti del pensiero politico del XVII e del XVIII secolo e attraverso l'evoluzione delle istituzioni inglesi che porterà ad una stabile combinazione tra monarchia, aristocrazia e popolo. La monarchia inglese infatti nel corso dei secoli dovette acconsentire ad una sempre maggiore limitazione delle proprie prerogative e dei propri poteri, sino alla nascita di una democrazia rappresentativa attraverso l'evoluzione e l'affermazione di un Parlamento bicamerale: si riconobbero le libertà civili e si sviluppò il principio della supremazia e della sovranità parlamentare: il *Bill of Rights* del 1689 esclude in maniera categorica il potere del re di sospendere l'esecuzione delle leggi o dispensarne la loro osservanza senza il consenso del Parlamento; e l'*Act of Settlement* del 1701 (che attribuisce ampi poteri al Parlamento in materia di successione al trono, riafferma la responsabilità giuridica dei ministri firmatari degli atti del sovrano e stabilisce l'inamovibilità dei giudici) pur ribadendo che il potere giurisdizionale è riconducibile al re, pone i presupposti per l'indipendenza dei giudici. La monarchia così veniva privata del ruolo di detentore del potere sovrano, divenendo invece

2 *Les Six Livres de la République; I sei libri dello Stato*, 3 voll., Torino, Utet, 1988-1997.

solo una delle istituzioni costituzionali non sovraordinata alle altre né loro fonte di legittimità.

Si tengano presente poi il ruolo delle teorie del contratto sociale e del diritto naturale nella definizione della nozione di Costituzione: l'ordine sociale e lo stesso Stato trovano fondamento in un patto con cui il popolo ha riconosciuto o istituito un sovrano, impegnandosi ad obbedirgli. E poiché la sovranità appartiene al popolo che la trasmette al monarca, la Costituzione rappresenta quindi proprio il contratto sociale (ha cioè una origine patrizia, di mutuo consenso tra governante e governati), collocandosi così al di sopra di tutte le autorità pubbliche che ne ricevono dunque il potere. Allo stesso tempo, la teoria del diritto naturale afferma che i diritti ritenuti fondamentali (libertà, uguaglianza e proprietà) appartengono per natura all'uomo. La teoria del contratto sociale pone dunque le basi per il riconoscimento formale di detti diritti. E poiché la Costituzione contiene le limitazioni che il popolo ha posto all'esercizio della sovranità (attraverso il patto di soggezione con il monarca) il rispetto della Costituzione è garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, insiti nella natura umana, la cui garanzia è appunto la base del contratto. Al tempo stesso è proprio la Costituzione che se esprime il fondamento dell'autorità del monarca ne pone anche i limiti (si ricordi che l'idea medievale di legge fondamentale non prevedeva il primo aspetto, essendo posto a fondamento del potere del sovrano il principio della investitura divina, o anche il principio della tradizione).

Con l'espressione libertà e diritti fondamentali si indicano infatti le situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento giuridico riconosce e si impegna a garantire. Secondo le più note ricostruzioni teoriche, si può avere di essi una nozione storicistica (sono tali i diritti consuetudinari), individualistica (sono tali i diritti che spettano, in base al diritto naturale, all'individuo), statualistica (sono tali i diritti che l'ordinamento definisce).

È di questo periodo l'opera del filosofo olandese Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aja, 21 febbraio 1677), uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo, antesignano dell'Illuminismo, è noto soprattutto per lo scandalo suscitato dal *Tractatus theologico-politicus*<sup>3</sup>, nel quale viene difesa ad oltranza la

3 1670. *Tractatus Theologico-Politicus – Additiones ad Tractatum theologico-politicum* (Trattato teologico-politico – Annotazioni al Trattato teologico-politico), a cura di Proietti O., in *Spinoza Opere*, Mondadori, Milano,

libertà di pensiero da ogni ingerenza religiosa e statale. Scomunicato il 27 luglio 1656, a soli ventiquattr'anni, dai Signori del Mahamad, con l'accordo dei rabbini, ed espulso dalla comunità ebraica<sup>4</sup>, Spinoza fu costretto a lasciare Amsterdam. Dopo la morte del padre, le sorelle cercarono di estrometterlo dalla eredità, ma Spinoza volle che i suoi diritti fossero rispettati e fece loro causa. Sebbene avesse vinto rinunciò a tutte le sue pretese e volle per sé semplicemente un letto con il baldacchino. Si stabilì infine all'Aja dove visse sino alla sua morte mantenendosi con il suo lavoro di tornitore di lenti. Aveva una piccola pensione dallo Stato e una rendita lasciategli da un amico. Respinse altre offerte di aiuto economico e rifiutò la cattedra che gli era stata proposta a Heidelberg per non rinunciare alla sua libertà di pensiero.

Nel pensiero di Spinoza converge il pensiero politico di Thomas Hobbes (la distinzione tra lo stato di natura e quello civile che origina dal contratto sociale). Nel *Trattato teologico-politico*, a differenza di Hobbes, Spinoza afferma che lo Stato ideale non è quello assoluto autoritario, quindi con un monarca con potere inscindibile e irrevocabile. Un vero Stato deve essere retto da un monarca assoluto, ma non autoritario. Se infatti lo fosse, priverebbe i cittadini della libertà di parola e quindi in pratica non saprebbe come comportarsi per il bene comune. Inoltre secondo Spinoza l'assolutismo autoritario è la più fittizia forma di governo che ci sia, dal momento che si occupa di limitare con continui sforzi la libertà, che però essendo intrinseca al cittadino, non può mai essere soffocata totalmente: dunque gli sforzi del governo sarebbero allo stesso tempo sistematici, ma vani.

Infine, il *Trattato teologico-politico* sostiene la necessità per uno Stato di garantire ai suoi cittadini libertà di pensiero, di espressione e di religione attraverso una politica di tolleranza<sup>5</sup> di tutte le confessioni e di tutti i credi (i genitori di Spinoza erano marrani, ovvero ebrei convertiti a forza, e avevano dovuto lasciare il Portogallo per rifu-

---

2007; 1675/76. *Tractatus Politicus (Trattato politico)* [incompiuto], a cura di Proietti O., in *Spinoza Opere*, Mondadori, Milano, 2007; *Tractatus politicus/Trattato politico*, edizione e traduzione di Cristofolini P., Edizioni ETS, Pisa, 1999; *Tractatus theologico-politicus, Trattato teologico-politico*, a cura di Totaro P., Bibliopolis, Napoli, 2007.

4 Giancotti Boscherini E., *Baruch Spinoza 1632-1677, Dichiarazione rabbinica autentica datata 27 luglio 1656 e firmata da Rabbi Saul Levi Morteira ed altri*, Roma, Editori Riuniti 1985, p. 13.

5 Matheron A., *Scritti su Spinoza*, Mimesis, Milano, 2009, p. 178.

giarsi in Olanda), senza interferenze in questioni che non riguardino la sicurezza e la pace della società («*Ogni diritto nel campo del sacro è di competenza dell'autorità sovrana; la pratica religiosa esteriore deve accordarsi con la pace civile, se si vuole veramente obbedire a Dio*»)⁶. In nome di questa libertà di coscienza Spinoza pretende l'assoluta laicità dello Stato. L'autorità religiosa non si deve intromettere nelle convinzioni di coscienza dei singoli cittadini; chi è credente obbedirà alla gerarchia della sua Chiesa e dovrà limitarsi a quanto la sua fede prescrive cercando di essere giusto e caritatevole verso il prossimo⁷. Nonostante l'anonimato, Spinoza venne presto riconosciuto come autore dell'opera, che venne messa al bando dalle autorità olandesi a partire dal 1674, insieme con il *Leviatano* di Thomas Hobbes. Nel *Tractatus theologico-politicus* Spinoza presentava un'accurata analisi dell'Antico Testamento, e in special modo del Pentateuco, tendente a negare l'origine divina del libro. La Scrittura viene infatti trattata come un prodotto storico – un insieme di testi redatti da uomini diversi in diverse epoche storiche – e non come il mezzo privilegiato della rivelazione di Dio all'uomo. Le profezie narrate nel testo sacro vengono spiegate ricorrendo alla facoltà della «immaginazione» di coloro che le hanno pronunciate, mentre gli eventi miracolosi, privati di qualsiasi consistenza reale, vengono definiti come accadimenti che gli uomini non riescono a spiegarsi e che per questo, per l'ignoranza delle cause che li hanno prodotti, essi finiscono per attribuire ad un intervento soprannaturale.

Sembra qui utile ricordare l'apporto dell'opera del filosofo britannico John Locke⁸ (Wrington, 29 agosto 1632 – Oates, 28 ottobre 1704) per la teorizzazione dei diritti dell'uomo e del garantismo costituzionale. Per Locke il contratto rappresenta il momento della nascita legale dello Stato e delle istituzioni civili e il potere legislativo, in quanto espressione della volontà popolare, è il potere supremo. La legge però non è espressione di una volontà onnipotente e senza limiti: essa ha il compito di positivizzare i diritti naturali preesistenti all'individuo, riconoscendoli e garantendoli contro ogni arbitraria invadenza. Di conseguenza, i cittadini, depositari della Costituzione in quanto popolo, sono titolari di un diritto di resistenza nei confronti di quella

6 Op. cit., cap. XXIX.

7 Pozzi P., *Spinoza, l'eresia della pace: Spinoza e Celan: lingua, memoria e identità*, Mimesis, Milano, 2005, pp. 55 e sgg.

8 *Due trattati sul governo*, 1690.

autorità pubblica che oltrepassi in modo arbitrario i poteri delegati con il contratto e non rispetti i diritti inviolabili dell'uomo. In altre parole per Locke nessun potere è legittimo se non rispetta il patto sociale e se non assicura il libero esplicarsi dei diritti dell'uomo (tali teorie ebbero larga diffusione: si ricordi, ad esempio, l'opera di Charles-Louis de Secondat Montesquieu<sup>9</sup> e di Jean-Jacques Rousseau<sup>10</sup>).

Secondo Emmanuel Joseph Siéyès (Fréjus, 3 maggio 1748 – Parigi, 20 giugno 1836) il potere costituente è la capacità di una nazione di trasformare il proprio diritto naturale in leggi fondamentali<sup>11</sup>, mentre Carl Schmitt (Plettenberg, 11 luglio 1888 – Plettenberg, 7 aprile 1985) lo vede come espressione della capacità ordinatrice del popolo, attraverso una decisione politica istitutiva e fondamentale in cui non si conoscono né giudici né leggi<sup>12</sup>.

Tutte queste teorie convergono sul fatto che il potere costituente esprime una situazione fattuale che si autolegittima in virtù del proprio affermarsi e che si compendia nella formula per cui non è legale (in quanto non conforme all'ordinamento vigente), ma è legittimo (perché fondato sulla legge superiore).

Intanto, la nozione di Costituzione prendeva forma, essendo impiegata per indicare l'insieme di leggi, istituzioni e consuetudini, derivate da certi immutabili principi di ragione e diretti a fini di pubblico bene che costituiscono il complesso del sistema secondo cui una data comunità ha convenuto e accetta di essere governata (in *Rights of Man* nel 1791 Thomas Paine – in risposta alle accuse rivolte dal Edmund Burke, esponente del partito Whig, con le *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* – afferma che «una Costituzione non è l'atto di un governo, ma l'atto di un popolo che crea un governo», asserendo che un popolo deve rovesciare il regime che non è in grado di salvaguardare i diritti dell'individuo e gli interessi della nazione, e giustificando così la Rivoluzione).

Nasce così l'idea di una Costituzione che nasce dal popolo, come atto di una volontà collettiva, che codifica l'organizzazione dei poteri e si pone come norma sovraordinata all'attività dei poteri previsti dalla stessa Costituzione e che al tempo stesso riconosce e garanti-

9 *L'esprit des lois*, 1748.

10 *Du contrat social: ou principes du droit politique*, 1762.

11 *Qu'est-ce que le Tiers Etat?* (trad. it. *Cos'è il Terzo Stato?*), 1789.

12 *Dottrina della costituzione* (1928), *Il custode della costituzione* (1931), *Legalità e legittimità* (1932).

sce i diritti che per natura appartengono all'uomo. Sarà poi la scuola dei fisiocratici ad affermare che i giudici, prima di applicare le leggi, dovranno accertarsi che queste siano conformi alle leggi naturali dell'ordine sociale e della giustizia, ponendo quindi le basi teoriche per il controllo di costituzionalità delle leggi e per la tutela costituzionale dei diritti fondamentali.

Accanto ai tradizionali diritti civili (libertà dallo Stato), che sono mere facoltà di fare o non fare, si affermano nuove categorie di diritti che si configurano come libertà positive (che richiedono per la loro realizzazione l'intervento dello Stato), come i diritti politici e i diritti sociali, che costituiscono capacità giuridiche specifiche. Entrambi i significati di libertà sono figli del pensiero politico dell'Illuminismo: quello di *libertà negativa* come assenza di interferenza con le scelte individuali, e quello di *libertà positiva* come superiorità della volontà collettiva rispetto a quella individuale. Isaiah Berlin, nella sua opera *Quattro saggi sulla libertà* (1969) ne ha illustrato in maniera nitida le caratteristiche, ma un'altrettanto lucida illustrazione la troviamo anche nei diversi scritti che Norberto Bobbio ha dedicato al tema della libertà (ad es. *Eguaglianza e libertà*, 1995).

Ovviamente tali teorie furono ben riprese ed accettate nelle Costituzioni degli Stati del Nord America, che con la Dichiarazione di indipendenza (1776) si erano distaccati dalla madrepatria e che ripresero le istituzioni inglesi, da essi ben conosciute. A loro volta, le Costituzioni americane, tutte redatte in brevi testi e correlate di Dichiarazioni dei diritti, furono pubblicate (in francese) in Svizzera ed ebbero larga influenza sui componenti dell'Assemblea costituente della Francia del 1789.

Il costituzionalismo contemporaneo stabilisce nella Costituzione la fonte e la garanzia dei diritti di libertà, rafforzata – sulla scorta del modello nordamericano – dalla distinzione tra potere costituente e poteri costituiti e dalla conseguente rigidità e giustizia costituzionale, come anche la base programmatica comune e sottratta alle dinamiche politiche, con particolare riguardo alle libertà così dette positive.

Le Costituzioni degli Stati del Nord America, la Costituzione degli Stati Uniti e le Costituzioni della Rivoluzione francese presentano dei principi chiaramente comuni: la separazione dei poteri, la tutela dei diritti, la sovranità popolare, la superiorità della Costituzione rispetto alla legge, la solennizzazione della Costituzione in un testo scritto. Le norme costituzionali divengono così norme positive, contenute in documenti formali (a differenza di quelle di diritto naturale, ma da cui

traggono la superiorità) e scritte (a differenza di quelle consuetudinarie, ma da cui invece traggono la derivazione popolare e il consenso). Rispetto al modello inglese è chiara la diversità dell'idea di una Costituzione di tipo tradizionalistico, cioè risultante dalla tradizione e dalla stratificazione di consuetudini e di leggi. La Costituzione non è dunque di tipo descrittivo (descrizione di regole prodottesi nel tempo e quindi coincidenti con l'ordinamento politico esistente), ma è di tipo precettivo (dunque pone obbligatoriamente un nuovo ordine politico).

Si tenga presente che solennizzazione e giuridicizzazione significavano anche acquisizione di certezze e di sicurezze, valori sentiti dalle forze politico-sociali da cui scaturirono rivoluzione e Costituzione e che portarono anche alla grande opera di codificazione delle leggi (si pensi all'attività codicistica francese).

Bisogna però precisare che la superiorità giuridica della Costituzione faticò non poco ad affermarsi, soprattutto per le resistenze ad istituire controlli sull'attività del Parlamento (e cioè sulla costituzionalità delle leggi), da parte dei sostenitori della sovranità popolare, su quello che era l'organo depositario proprio della stessa volontà popolare. E anche quando le Costituzioni erano di tipo rigido, dotate quindi di elevata forza formale, tale superiorità era in gran parte politica, in difetto di un potere di controllo neutrale. Il controllo di costituzionalità si impose negli Stati Uniti in via giurisprudenziale con la fondamentale sentenza della Corte suprema *Marbury v. Madison* (1803), con la quale si affermò che ogni giudice era tenuto a considerare nulla (quindi a non applicare) la legge che non fosse conforme a Costituzione (anche se il principio della superiorità giuridica della Costituzione era già stato affermato nel 1788 da Hamilton nel *Federalist*, brano 78).

I principi sin qui esaminati esprimono la nozione di Costituzione secondo il costituzionalismo, il cui significato sta ad indicare il complesso di istituzioni e di principi che sviluppatasi in via consuetudinaria in Inghilterra, sono stati ripresi dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America – alla nozione storicistica propria della madrepatria inglese accosta quella individualistica (dovuta a una diffidenza di fondo nei confronti dell'onnipotenza del legislatore) e quella statualistica (che si concreta soprattutto nel ruolo della Costituzione rigida così come riconosciuto dalla Corte suprema a partire dalla sentenza *Marbury vs. Madison* -, dalle Costituzioni francesi e da tutti quegli ordinamenti ad essi ispirati e che affermano in primis la separazione



dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali (P. Rossi affermava che «*la Costituzione è la legge dei paesi liberi*»). Ma per definire il costituzionalismo occorre anche un suo collegamento a quel movimento politico e ideologico che traendo spunto dalle vicende della corona inglese, aveva teorizzato la separazione dei poteri, il contratto sociale e i diritti naturali.

E il costituzionalismo è anche sinonimo di libertà costituzionali, che mirano in ogni parte del mondo alla affermazione dei valori di solidarietà, di uguaglianza e di libertà: da questo punto di vista esso è anche la teoria del dover essere della Costituzione.

E quindi la Costituzione secondo il costituzionalismo ha trovato collocazione nella storia; ha dietro di sé teorie giuridiche, politiche, filosofiche, volte a disciplinare quanto più possibile l'opera dei governanti e spezzare l'unitarietà del potere, a garantire i governati, a garantire sempre e comunque il rispetto dei valori fondamentali di dignità dell'uomo, di uguaglianza, di rispetto delle minoranze, di garanzia della libertà personale, religiosa, di stampa, di esercizio dei diritti politici; non è solo risultato della storia, ma informa di sé ai nostri giorni le Costituzioni di Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Francia, Italia, Olanda, Austria, Germania, e da queste si è diffusa in tutto il mondo.

Si ricordi però che il costituzionalismo, in particolare il principio di superiorità della Costituzione, tardò ad affermarsi in Europa, anche a causa di una visione totalizzante della sovranità del Parlamento e conobbe anzi una fase di eclissi a seguito della Restaurazione (1799-1801), mentre negli Stati Uniti continuava ad affermarsi e ad esplicarsi.

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 aveva affermato i principi della garanzia dei diritti e della separazione dei poteri; e proprio sulla separazione dei poteri è stata incentrata l'attenzione dei redattori dei testi costituzionali dell'Ottocento europeo, al fine di delimitare i poteri del Parlamento (nel caso di Costituzioni otriate) o di limitare i poteri del sovrano (se la Costituzione è frutto del lavoro di una costituente), poiché il tema delle libertà (e dei diritti) è quasi un problema secondario, risolto nell'ottica negativa di limitazioni al potere e all'azione statale.

Le Costituzioni dell'800 segnano la fine del potere assoluto: erano concesse dal sovrano che giurava solennemente di rinunciare ad esercitare il poter da solo e di sottoporsi alla legge e che la legge non sarebbe più stata la semplice e diretta espressione della sua volontà, ma il prodotto di un procedimento formale, attraverso il quale si do-

veva realizzare la convergenza della volontà del re e dei rappresentanti della società, del Parlamento. Si decreta così il passaggio della titolarità del potere, dal re al re in Parlamento (procedura di codecisione). L'unica norma davvero fondamentale in quelle Costituzioni era quella che regolava il modo in cui sarebbero state prese le decisioni future, cioè il procedimento legislativo e la Costituzione aveva esaurito così la sua funzione normativa.

Nel suo celebre discorso pronunciato nel 1819, *La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni*<sup>13</sup>, il letterato e uomo politico francese Benjamin Constant (Losanna, 25 ottobre 1767 – Parigi, 8 dicembre 1830) contrappone, sul tema della libertà e del rapporto tra Stato e individuo, tra politica e società civile, gli antichi e i moderni. La tesi di Constant, presente in tutto lo sviluppo del pensiero politico fino ai giorni nostri, è che la libertà può intendersi in due sensi fondamentalmente diversi; egli distingue così con precisione *due libertà*, una libertà liberale e una libertà democratica, chiamandole rispettivamente, con una trasposizione storica, libertà degli antichi e libertà dei moderni.

Autore di orientamento liberale, più legato alla tradizione anglosassone che a quella francese, Constant guardava più all'Inghilterra che all'antica Roma come modello pratico di libertà. Egli delineò la distinzione tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni. La prima era partecipatoria, basata sulla libertà repubblicana, e dava ai cittadini il diritto di influenzare direttamente la politica tramite dibattiti e votazioni nelle pubbliche assemblee. Allo scopo di sostenere questo grado di partecipazione diretta, la cittadinanza era un obbligo morale che richiedeva un considerevole dispendio di tempo ed energia. Generalmente ciò richiedeva una sottoclasse di schiavi per assolvere a gran parte del lavoro produttivo, lasciando così ai liberi cittadini la possibilità di deliberare sugli affari pubblici.

La libertà degli antichi era anche delimitata a società relativamente piccole ed omogenee, nelle quali la popolazione poteva radunarsi in un unico luogo per dibattere la cosa pubblica. La libertà dei moderni,

13 *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (La libertà degli Antichi e la libertà dei Moderni*, tr. di Umberto Ortolano, Roma, Atlantica, 1945; *Discorso sulla libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Lucia Nutrimento, Treviso, Canova, 1952; *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Giovanni Paoletti, Torino, Einaudi, 2001; *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Luca Arnaudo, Macerata, Liberlibri, 2001).

di contro, era basata sul godimento delle libertà civili, sul dominio della legge, e sulla libertà dall'ingerenza dello Stato. La partecipazione diretta veniva così limitata: ciò era una conseguenza necessaria all'interno degli Stati moderni, ed anche un risultato inevitabile dell'aver dato vita ad una società commerciale in cui non esistevano schiavi ma ognuno doveva guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro. Per questo motivo coloro che avevano diritto al voto dovevano eleggere dei rappresentanti che avrebbero deliberato in un Parlamento in rappresentanza del popolo liberando i cittadini dall'onere della politica.

La distinzione tra libertà antica e moderna è significativa per diversi aspetti. In primo luogo, la Francia aveva cercato di riprodurre durante la Rivoluzione francese la libertà antica, basando le sue istituzioni (come il Consolato nato dal colpo di Stato del 18 brumaio anno VIII – 9 novembre 1799, che rovesciò il regime del Direttorio e il Tribunale) sul modello della Roma repubblicana. Ciò aveva avuto come esito contrario il dominio personale di Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821) come primo console. L'opposizione liberale era formata da persone che avevano inizialmente sostenuto il condottiero corso, la maggioranza delle quali aveva approvato il colpo di Stato del 18 brumaio e il ristabilirsi dell'ordine, pur restando aderenti ai principi dell'89 e rifiutando di andare verso un regime autoritario. Constant prese la testa dell'opposizione liberale nel 1802 e ne divenne portavoce: protestò contro gli attentati alla libertà – nello stesso anno Bonaparte aveva ristabilito la schiavitù nelle colonie francesi – e venne deposto da Napoleone, fondamentalmente ostile al parlamentarismo. Constant era convinto che se la libertà fosse stata salvata dalle conseguenze della Rivoluzione, allora l'utopistica libertà antica sarebbe stata abbandonata in favore della libertà moderna. L'Inghilterra, dai tempi della Gloriosa Rivoluzione del 1688, aveva dimostrato la praticabilità della libertà moderna e l'Inghilterra era una monarchia costituzionale. Constant ne concluse che quest'ultima forma di governo fosse più adatta delle istituzioni repubblicane nel mantenere viva la libertà moderna. La sua visione contribuì alla definizione dell'*Acte Additional* del 1815, che trasformava il restaurato potere di Napoleone in una monarchia costituzionale. Questa doveva durare solo cento giorni, prima che Napoleone venisse sconfitto a Waterloo dalla settima coalizione guidata dal duca di Wellington, il 18 giugno 1815, ed esiliato sull'isola di Sant'Elena, ma il lavoro di Constant fu nondimeno utile a riconciliare

la monarchia con la libertà. Lo stesso imperatore dei francesi aveva ben compreso i limiti del suo governo precedente e aveva promulgato una Costituzione maggiormente liberale, ritornando più fedelmente ai principi del 1789 (al ritorno dall'Isola d'Elba Napoleone disse a Constant: «*Lo capisco anch'io, i giornali ci vogliono*»). Su indicazione di Constant, lo stesso Napoleone, intervenendo il 7 giugno 1815 davanti al Corpo legislativo, ribadì la necessità della libertà di stampa.

La storia della Francia rivoluzionaria è costellata di luci e ombre circa l'effettiva applicazione del diritto alla libertà di pensiero sancito dall'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. «*Che la prima delle vostre leggi – dice Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau nel suo discorso agli Stati generali – consacrì per sempre la libertà di stampa, la libertà più inviolabile, la più illimitata, la libertà senza della quale le altre non saranno giammai conquistate, perchè è per essa sola che i popoli e i re possono conoscere il loro diritto di ottenerle, il loro interesse ad accordarle; che infine il vostro esempio imprima il marchio del pubblico disprezzo sulla fronte dell'ignorante che temerà gli abusi di questa libertà*». Il 7 maggio 1789 il giornale pubblicato dal 2 maggio da Mirabeau (il *Courrier de Provence*) venne sequestrato e fu emessa un'ordinanza di divieto a pubblicare le cronache delle sessioni degli Stati generali. Mirabeau non ne tenne conto e continuò a pubblicarli, insieme ad analisi sulle questioni politiche all'ordine del giorno, prima con la testata di *Lettres du comte Mirabeau à ses commettants* dal 10 maggio al 25 luglio 1789, poi con la testata *Courrier de Provence*, che continuò le pubblicazioni anche dopo la sua morte, cessandole il 30 settembre 1791.

Presentatosi in Provenza alle elezioni degli Stati generali del 1789, e respinto dalla nobiltà, Mirabeau pubblicò un duro discorso indirizzato ai nobili provenzali. Fu quindi nominato dal Terzo Stato, a Aix-en-Provence e a Marsiglia. Rapidamente divenne uno dei più energici oratori dell'Assemblea nazionale (era soprannominato «L'oratore del popolo»), della quale venne eletto presidente poco prima della sua morte, avvenuta a Parigi il 2 aprile 1791. Il suo corpo fu trasportato in gran pompa al Pantheon, ma la scoperta di documenti segreti, nel novembre 1792, rivelò i suoi continui contatti clandestini con il re e la sua corte: con la speranza di divenire ministro di una monarchia costituzionale, aveva prodigato consigli e dato informazioni. Le sue spoglie furono quindi tolte dal Pantheon il 21 settembre 1794, la sua tomba profanata, e i suoi resti mortali gettati nelle fogne di Parigi.

Il Consolato – durante il quale le idee di Siéyès, allora console presidente del Senato, furono fondamentali nella concezione del progetto politico – conservò il Ministero della Polizia nelle mani di Joseph Fouché (Nantes, 31 maggio 1759 – Trieste, 26 dicembre 1820), il quale, con l'incarico di preservare l'ordine ed informare circa lo stato dell'opinione pubblica e della popolazione, mise in piedi un vero e proprio sistema poliziesco: per controllare gli oppositori si procedeva ad arresti preventivi, come quello del marchese de Sade, la libertà d'espressione e di riunione vennero limitate, così come la libertà di circolazione. Deputato alla Convenzione del 1792, Fouché era stato inviato l'anno seguente a sedare la rivolta di Lione, che per decreto doveva essere distrutta, dove si macchiò di crimini orrendi facendo massacrare da cannoni caricati a mitraglia migliaia di persone, guadagnandosi così il soprannome di *Le mitrailleur de Lyon* (Il mitragliatore di Lione).

Il Terrore punisce con la pena di morte gli autori di scritti *contre-révolutionnaires ou insidieux*: «*I nemici del popolo* – recita l'art. 3 del decreto della Convenzione del 28 settembre 1792 – sono coloro che avranno cercato di turbare la opinione pubblica, di alterare la energia, la purezza dei principi rivoluzionari e repubblicani o di arrestarne il progresso con scritti controrivoluzionari e sediziosi». Due giorni dopo Maximilien Robespierre dichiara alla Convenzione: «*Io elevo la mia voce contro la licenza degli scritti perniciosi e domando che si impedisca la circolazione di questi giornali che infettano tutta la Francia col loro veleno. Incrimino altamente tutti i numeri di Vieux Cordellier, organo di Camillo Desmoulins, degni di esser dati alle fiamme...*». «*Brûler n'est pas répondre...*» lo interrompe Desmoulins, che verrà ghigliottinato il 5 aprile 1794 insieme a Georges Danton.

Il regime del Terrore ebbe inizio il 5 settembre del 1793, quando la Convenzione nazionale votò in favore di ben orchestrate azioni di terrore per reprimere le attività controrivoluzionarie, e si sviluppò con la direzione del Comitato di salute pubblica, corpo collegiale di dodici membri capeggiato da Robespierre, che cadrà poi vittima della sua stessa campagna di terrore. Come ha scritto Foucault: «*Il terrore non esiste solo quando alcune persone comandano altre e le fanno tremare, ma regna quando anche coloro che comandano tremano, perché sanno di essere presi a loro volta, come quelli su cui esercitano il potere, nel sistema generale dell'obbedienza*»<sup>14</sup>.

14 Foucault M., *Sicurezza, territorio, popolazione*, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 150.

I tribunali rivoluzionari condannarono sommariamente a morte migliaia di civili (fra 35.000 a 40.000 persone), che vennero giustiziati con la ghigliottina; altri furono incolpati di turbativa, a volte per le loro opinioni o atti politici, ma spesso senza altra giustificazione che il sospetto. La maggioranza delle vittime veniva trasportata cerimoniosamente alla ghigliottina in carri che passavano fra la gente che ne faceva scherno. Questa politica obbligò numerosi cittadini all'esilio, appartenessero o meno all'antico regime; in realtà, liberali come Chateaubriand soffrirono quel destino, benché in seguito molti ritornassero alla vita pubblica durante il governo di Napoleone. Il regime del Terrore durò fino alla primavera del 1794 (soltanto nel mese precedente alla sua abolizione si ebbero 1.300 esecuzioni al patibolo), quando, per ordine della Convenzione stessa, il 27 luglio, (9 di Termidoro) Robespierre venne arrestato insieme a vari suoi seguaci, e ghigliottinato il giorno seguente.

Nemmeno il Direttorio di Paul Barras – organo posto al vertice delle istituzioni francesi nell'ultima parte della Rivoluzione, ossia nel periodo cosiddetto del Termidoro – sarà molto più liberale del Terrore in fatto di stampa: anziché ghigliottinarli, deporta i giornalisti (i direttori, redattori e collaboratori di 54 giornali vengono proscritti). Il Consiglio dei cinquecento – l'assemblea legislativa francese introdotta nel 1795 su imitazione dell'antico consiglio ateniese, la Bulè, con la nuova Costituzione voluta dalla borghesia moderata, formata dai termidoriani – proclama che i giornalisti sono dei *coquins* e ne esilia un'ottantina. Con il colpo di Stato del 18 brumaio viene abolito il Direttorio, dando vita al Consolato di Napoleone.

«*Meno si stampa e meglio è*». È una delle numerose citazioni attribuite a Napoleone, l'incarnazione della Francia migliore, l'eroe che aveva salvato il paese dagli effetti nefasti dell'anarchismo rivoluzionario, il costruttore di un nuovo ordine europeo (gli Stati Uniti d'Europa, vagheggiati durante la cattività a Sant'Elena), il propagatore – per mezzo delle sue armate – dei germi liberali e democratici, il dissolutore delle vecchie monarchie. In breve, colui che aveva saputo prendere il meglio dal secolo dei lumi, amalgamarlo alle conquiste (moderate) della rivoluzione dell'89 traendone un progetto di modernità politica e sociale basata sulla rappresentatività, la libertà e l'efficacia amministrativa. Sotto Napoleone non ci fu libertà di stampa, di riunione o di associazione. Le poche forme di libertà individuali erano frutto «di una tolleranza discrezionale, non di un diritto riconosciuto». I tribunali speciali divennero permanenti e la polizia fun-

zionava a pieno regime, con carcerazioni preventive, detenzione nei manicomi e confino<sup>15</sup>.

Le seguenti frasi, scritte in una corrispondenza dal figliastro Eugenio de Beauharnais, viceré del Regno d'Italia, rispecchiano abbastanza esattamente il pensiero politico del Buonaparte: «*Governare per il popolo, ma senza il popolo; chiedere la sua opinione, per avere appoggio, non un controllo alla propria azione; non dargli istituzioni liberali, ma solo concederne le apparenze*».

La nuova Costituzione francese, che entrò in vigore il 4 nevosio anno VIII (26 dicembre 1799), rafforzava il potere esecutivo ed il diritto rappresentativo era riservato ai soli notabili, anche se il suffragio universale non veniva ufficialmente abolito. Segnò quindi una rottura con le Costituzioni precedenti: non vi si trova nessun richiamo ai diritti dell'uomo né alla difesa delle libertà, è inoltre molto più tecnica, definendo i poteri, soprattutto quelli dell'uomo forte del regime; appare quindi ritagliata su misura per Napoleone.

La libertà di stampa era una delle conquiste della Rivoluzione (nei primi quattro anni dalla presa della Bastiglia se ne contano 1.400), ma poiché Bonaparte era convinto che i giornali fossero un focolaio di oppositori ne censurò ed eliminò un gran numero. Il 17 gennaio 1800 a Parigi fu autorizzata la pubblicazione di soli quattro giornali (contro i 73 stampati fino al 1799) e di uno solo per ogni dipartimento; fra quelli chiusi c'era il *Journal des hommes libres*. Si passò quindi ad una stampa di propaganda (*Le Moniteur universel*). Il primo console riduce i giornali a tredici col pretesto che essi sono «*des instruments dans les mains des ennemis de la République*». Questi non possono comunque occuparsi di politica, e quelli che si permettono di fare qualche allusione a Napoleone vengono arrestati, imprigionati, esiliati, come capita ai fratelli Bertin, proprietari e direttori del *Journal des Débats*, espropriato nel 1805 dall'imperatore che ne divide le azioni tra i suoi amici più intimi. Come ha scritto François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 4 settembre 1768 – Parigi, 4 luglio 1848), Napoleone dà *la glorie pour censeur à la liberté*. Conviene comunque ricordare che la lettura dei giornali all'epoca era limitata al ceto più elevato: il *Journal des Débats* aveva all'incirca 10.000 abbonati nel 1801; era quindi un'élite che partecipava alla vita politica.

La Rivoluzione francese aveva segnato una tappa fondamentale anche negli Stati italiani, dove gli eventi francesi si erano diffusi

15 Salvatorelli L., *Leggenda e realtà di Napoleone*, Utet, Torino, 2007.

ampiamente, ed era stata sancita la libertà di stampa, aumentando la diffusione e il numero dei lettori (grazie ai «gabinetti di lettura»), con la nascita del giornalismo politico e la formazione dell'opinione pubblica. Nel 1780 a Milano esce il primo numero di *Notizie politiche*, che due anni dopo si chiamerà *Gazzetta Enciclopedica di Milano* (stampatore Motta) ed in seguito verranno pubblicati il *Giornale enciclopedico di Milano* (Pirola 1780-85, poi *Corriere di Gabinetto*) e il *Giornale enciclopedico letterario di Milano* (Pogliani 1787). Questa tolleranza si perde quando nel 1790 il Consiglio di Governo dell'Impero asburgico ha la facoltà di proibire qualsiasi pubblicazione.

Quando Napoleone entra a Milano il 15 maggio 1796, sulla sua scia esplose una grande fioritura di giornali («*Di qui partiranno i giornali e gli scritti di ogni genere che infiammeranno l'Italia, dove la tensione è al massimo*»). Il 23 maggio 1796, quando il generale francese lascia la città per riprendere l'offensiva contro gli austriaci asserragliati a Mantova, esce il *Giornale della Società degli Amici della Libertà e della Eguaglianza* diretto da Giovanni Rasori, che cessa le pubblicazioni il 28 ottobre successivo. Il 25 giugno debutta il *Termometro politico della Lombardia*, il più importante giornale del primo periodo repubblicano, diretto dal milanese Carlo Salvador. In quest'anno e nel successivo sorgono molti altri periodici.

Il 29 giugno 1797, sulle ceneri della Repubblica Cispadana, viene creata la Repubblica Cisalpina, forma di governo direttoriale, che durerà fino al 26 aprile 1799. Napoleone volge le proprie preferenze per i giornali moderati, e nell'articolo 354 della Costituzione cisalpina – modellata su quella francese del 1795 – si assicura «la libertà d'espressione» salvo «i casi previsti dalla legge» (ciò consente di sopprimere i giornali più arditi). I controlli sulla stampa sono severi ma non ferrei. Tuttavia, un editto del ministro di Giustizia Luosi del 10 novembre 1797 vieta gli attacchi ai governi ed alla Costituzione, le calunnie ai cittadini, le offese alla morale; dispensa gli scrittori dal firmare, ma vuole che il loro nome sia noto agli stampatori; impone il deposito degli stampati agli uffici di polizia e la revisione preventiva per gli scrittori stranieri.

Durante il triennio rivoluzionario, in Italia nasce il giornalismo politico, con decine di giornali stampati (40 a Milano, 20 a Genova, 10 a Venezia, Roma e Napoli), e compaiono i primi fogli quotidiani. Temi dominanti sono la libertà di stampa e il movimento patriottico rivoluzionario. Il 21 dicembre 1797 inizia le pubblicazioni il giornale del *Circolo Costituzionale* (cesserà il successivo 4 marzo). Il 3 gennaio 1798 viene



pubblicato *Il Monitore Italiano* (i redattori sono Melchiorre Gioia, Giacomo Braganza, Ugo Foscolo, Carlo Lauberg e Pietro Custodi) che dal 4 maggio si chiamerà *Monitore Cisalpino*, e terminerà in agosto.

Il 1° settembre 1798 il commissario Trouvé, arrivato da Parigi per imporre un progetto di Statuto al Corpo legislativo, pubblica un nuovo editto: «*I giornali e gli altri fogli periodici ed i torchi che servono a stamparli sono posti per un anno sotto la ispezione della polizia alla quale è data facoltà di proibirli*». Vengono soppressi molti giornali (tra i quali la *Gazzetta nazionale cisalpina*), e 42 editori sono deportati, e i torchi distrutti.

Fouché, venuto il luogo di Trouvé, mitiga questi rigori, ma viene sconfessato (25 ottobre) dal Direttorio francese, che lo rimuove dal suo ufficio, sostituendolo col commissario Rivaud e col generalissimo Joubert, che li ripristina. Dopo l'invasione austro-russa l'articolo 19 del regolamento di polizia militare dice: «*Ogni giornalista è obbligato a comunicare al comandante della piazza gli articoli che vuole inserire nel suo giornale*». Rivaud giunge a Milano il 6 dicembre e subito rimise le cose nei termini in cui le aveva lasciate il Trouvé: furono chiusi ancora i circoli politici, i deputati riammessi dal Fouché furono ricacciati, furono soppressi alcuni giornali, fra cui il *Termometro*, carcerate alcune persone e ricomposto il Direttorio. Il 5 dicembre 1798 il commissario Rivaud – che era subentrato a Fouché, tornato a Parigi per venire nominato nuovamente ministro di polizia del Direttorio – sopprime tutti i giornali d'opposizione, compreso il *Termometro politico della Lombardia*.

Dopo il rientro dall'Egitto, ed il colpo di Stato del 18 brumaio contro i militari che avevano spodestato il Direttorio, il 2 giugno 1800 Napoleone torna a Milano alla guida della Legione italiana e ricostituisce la Repubblica Cisalpina. Il 26 gennaio 1802, dopo i Comizi di Lione, i deputati della Repubblica Cisalpina proclamano la trasformazione di questa in Repubblica Italiana, con presidente Napoleone. Il 21 gennaio 1803 il vicepresidente della Repubblica Cisalpina Francesco Melzi d'Eril emette un decreto sulla censura della stampa, affidandola a una commissione di tre revisori. Inizia un periodo di sempre maggiore restrizione delle libertà civili.

Il 2 gennaio 1804 esce il primo numero del *Giornale Italiano* diretto da Vincenzo Cuoco e stampato da Federico Agnelli. Fino al giugno 1805 sarà trisettimanale, poi quotidiano (cesserà le pubblicazioni il 31 dicembre 1815, dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo ed il ritorno degli austriaci a Milano).

L'8 giugno 1805 *Il Giornale Italiano* è proclamato foglio ufficiale del Governo, e da trisettimanale diventa quotidiano. Il 7 aprile 1811 inizia le pubblicazioni il *Poligrafo*, diretto da Luigi Lamberti e ispirato da Vincenzo Monti, e il mese successivo il veneziano Francesco Contarini inizia a pubblicare a Milano, per i tipi di Carlo Dova, il settimanale satirico *Antipoligrafo*, feroce rilettura satirica del *Poligrafo*. Il periodico termina nel dicembre, dopo aver suscitato persino l'allarme del Governo.

Dopo il 1806 (duplice incoronazione di Napoleone imperatore dei francesi il 2 dicembre 1804 da parte del papa Pio VII nella cattedrale di Notre-Dame, e re d'Italia con la Corona ferrea il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano) viene istituito l'Ufficio della libertà di stampa; si tratta di una realtà di facciata, poiché scompare ogni libertà. Napoleone, pur serbandone uno stretto controllo di polizia, abolisce sia la censura che la commissione di revisione, e fissa il concetto del diritto delle opinioni pubbliche di manifestarsi a mezzo della stampa, senza impacci di sorta, salvo l'intervento del pubblico potere a pubblicazione avvenuta. Tuttavia la libertà giornalistica fu assai tarpata per altre vie: pesanti i gravami fiscali (bollo, soprattassa, imposte sulla carta e sui caratteri, ecc.); obbligo del giuramento per tutti i tipografi (iscritti in apposito ruolo); eccezionale zelo della polizia, stimolato in molte guise facilmente intuibili. Pressante poi fu l'azione esclusivamente politica esercitata sui giornalisti, fino all'intervento personale dell'imperatore in taluni casi. Questo regime dura fino a quando nel 1812 Napoleone riordina la stampa instaurando un regime repressivo e introducendo la censura preventiva ad opera dei prefetti.

Con il decreto del 5 febbraio 1810 la stampa ed il commercio librario vengono sottomessi ad un severo regime di polizia. Il decreto istituisce una direzione generale di sorveglianza, ed obbliga stampatori e librai ad ottenere un brevetto, mediante un certificato di buoni costumi e di attaccamento al sovrano, al quale devono prestare giuramento di fedeltà. Gli stampatori devono, prima di stampare, farne dichiarazione al direttore generale e al prefetto; il primo può ordinare che l'opera gli venga comunicata e sospenderne la stampa, nel qual caso deve mandarla al censore per essere esaminata; sul rapporto del censore, il direttore generale può indicare all'autore i mutamenti e le soppressioni creduti convenienti e, sul suo rifiuto ad eseguirli, proibire la vendita dell'opera, far rompere le forme, sequestrare i fogli ed esemplari già stampati; il reclamo dell'autore deve essere diretto al Ministero dell'Interno che ordina l'esame del libro ad un nuovo

ensore sul rapporto del quale decide definitivamente il direttore generale assistito da altri due censori. Le pene previste per la trasgressione di queste norme sono la confisca e l'ammenda. Dopo la caduta di Napoleone il Senato si affretterà a proclamare la libertà di stampa «considerando che la libertà di stampa, stabilita e consacrata come uno dei diritti della nazione, è stata costantemente sottomessa alla censura arbitraria della sua polizia, mentre che egli si è sempre servito della stampa per riempire la Francia e l'Europa del clamore di fatti inventati, di massime false, di dottrine favorevoli al dispotismo e di oltraggi contro i governi stranieri».

Il 27 novembre 1811 un decreto di Napoleone limita a otto i giornali del Dipartimento dell'Olona che possono pubblicare notizie politiche: *Il Giornale Italiano*, *Il Corriere Milanese*, *Il Poligrafo*, *Gli Annali di Scienze e Lettere*, *Gli Annali di Agricoltura*, *Il Giornale di Giurisprudenza*, *Il Giornale d'Indizio*, *Il Corriere delle Dame*. L'anno seguente viene ridotto anche il numero delle stamperie. Dopo l'esilio dell'imperatore all'Isola d'Elba nel 1814 riprende le pubblicazioni la *I. R. Gazzetta di Milano*, quotidiano ufficiale unico della Lombardia asburgica (Sostituisce il *Giornale Italiano* e il *Corriere Milanese*), la cui direzione è temporaneamente affidata all'abate Vincenzo Butti. Con il Congresso di Vienna le grandi potenze ridisegnano i confini europei, ristabilendo l'*ancien régime*. La Restaurazione avviata con il Congresso di Vienna non è solo un processo di ristabilimento del potere dei sovrani assoluti in Europa, ma anche un tentativo teso a contrastare le idee della Rivoluzione francese, diffuse in tutta Europa dagli eserciti napoleonici, che trascende il piano puramente politico per estendersi a quello culturale. Il compito dei sovrani restaurati sarà impossibile: «*L'aratro della Rivoluzione* – scrive lo storico tedesco Franz Mehring in *Absolutisme et Révolution en Allemagne (1525–1848)* – aveva sconvolto troppo in profondità il suo terreno, fino ai campi di neve della Russia; un ritorno alle condizioni che avevano dominato in Europa fino al 1789 era impossibile». Mentre Napoleone veniva sconfitto sui campi di battaglia gli ideali di cui si era fatto portatore ispiravano, sia pure forzatamente, quei sovrani reazionari che lo combattevano. Si erano visti sovrani conservatori pressati dai tempi nuovi come il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone e Ferdinando VII di Spagna che fin dal 1812 avevano concesso ai loro sudditi addirittura la Costituzione. In Sicilia la Costituzione imposta da Lord William Bentinck (Portland, 14 settembre 1774 – Parigi, 17 giugno 1839) a Ferdinando conteneva disposizioni legali sulla stampa

(il nome dell'autore doveva essere reso noto dallo stampatore soltanto in caso di procedimento giudiziario), definiva i riti, le pene e le giurisdizioni.

Questi stessi sovrani, dopo la caduta di Napoleone, cancellarono con un tratto di penna quanto avevano concesso ma dovettero poi affrontare moti insurrezionali interni che riuscirono a fatica a controllare solo con l'intervento della Santa Alleanza. L'errore principale commesso dai monarchi del XIX secolo consiste nel non aver saputo (o meglio nel non aver voluto) conciliare le ideologie presenti con quelle passate, imponendosi prepotentemente sui governi di tutta Europa in modo assolutistico senza aver tenuto conto delle nuove idee di nazionalità, liberalismo e democrazia che, la Rivoluzione francese prima e Napoleone poi, seppur inconsciamente e involontariamente, avevano insinuato nelle menti dei popoli. L'Europa era ideologicamente cambiata dall'avvento di Napoleone ma i sovrani del tempo sembrarono non voler tener in conto questo fatto, fingendo che 26 anni di storia (1789-1815) non fossero mai esistiti. Le conseguenze di questo atteggiamento intollerante si manifesteranno sull'Europa cinquant'anni più tardi prima nel Risorgimento italiano e poi nelle rivoluzioni che scuoteranno il secolo successivo.

La Restaurazione cancella le conquiste politiche e democratiche e ristabilisce le pratiche autoritarie: il 21 aprile 1816 il conte Franz Josef Graf von Saurau (già governatore di Vienna, ambasciatore a San Pietroburgo ed a Firenze, ministro di polizia e delle finanze) viene nominato governatore di Milano, e viene istituito il nuovo Consiglio di governo, con sede nel Palazzo del Governo al Monforte (attuale sede della Prefettura), che ha la censura tra le sue competenze. Nel Lombardo Veneto, col ritorno della censura, tipografi e librai dovevano essere autorizzati e furono sottoposti a rigorosa sorveglianza. E nota la sospettosità e la severità dei funzionari austriaci, facilitata dalle disposizioni emanate, che giungevano per esempio perfino a vietare la circolazione dell'effigie di Venezia in sembianze di donna con corno dogale.

Con il ritorno degli austriaci l'appalto governativo della *Gazzetta di Milano* (che dal 1° gennaio 1830 al 1848 si chiamerà *Gazzetta Privilegiata di Milano*) viene ufficialmente assegnato a Francesco Pezzi, che ne rimarrà direttore ininterrottamente fino alla morte, nel 1831. Il 15 marzo Anton Fortunato Stella fonda la rivista quindicinale *Lo Spettatore italiano* che prosegue le pubblicazioni fino al 1818 – è in realtà la nuova serie de *Lo Spettatore* che aveva iniziato le pubblica-

zioni nel 1814 – alla quale collabora Leopardi con alcune opere e traduzioni dal 1816 al maggio 1817. Il 3 settembre 1818 esce il giornale bisettimanale *Il Conciliatore* (l'editore è Vincenzo Ferrario) espressione del primo romanticismo milanese e della lotta contro l'Austria (vi partecipano Luigi Porro Lambertenghi, Silvio Pellico, Federico Confalonieri, Giovanni Berchet, Ludovico Arborio di Gattinara duca di Breme, Giuseppe Pecchio, Giandomenico Romagnosi e Melchiorre Gioia. L'ultimo numero de *Il Conciliatore* che, dopo 118 numeri, viene soppresso dalla censura austriaca, uscirà il 17 ottobre 1819.

Tutti i moti liberali si inaugurano colla libertà di stampa. Così, la Costituzione partenopea del 1820 dice: «*la stampa è libera*». A Bologna, un decreto del 12 febbraio 1831 del governo provvisorio ordina: «*1. ogni stampa deve portare l'indicazione della tipografia, litografia o calcografia da cui fu impressa. 2. Di ogni stampa è responsabile l'autore, delle anonime l'impressore. 3. Nessuna affissione in luogo pubblico senza il permesso della polizia. 4. I periodici devono essere bollati. 5. È vietata l'esposizione od affissione di stampe contrarie alla religione ed alla pubblica morale, ingiuriose alle persone o in qualunque modo capaci di compromettere le relazioni di amicizia o di pace coi governi vicini o lontani*».

Con la Restaurazione, tra il 1815 e il 1848 in Francia si contano una quarantina di regolamenti intesi a contenere e paralizzare il potere che la stampa va sempre più acquistando, influenzando in tal modo l'opinione pubblica. L'articolo 8 della *Charte* del 1814 garantisce la libertà, ma questo viene vanificato pochi mesi dopo da una legge. Dal 1814 al 1830 si alternano misure restrittive e ritorni temporanei alla libertà. «*Io mi domando – scrive nel 1822 Chateaubriand – se il caso previsto dalla legge per rimettere la censura si è verificato. Eserciti stranieri sono dunque alle nostre porte? Si è scoperto qualche complotto interno? Il cielo ha scatenato qualcuno dei suoi flagelli sulla Francia? No, fortunatamente no. Che cosa è avvenuto allora? Che il ministero ha commesso degli errori... che si è dimostrato incapace e che ciò gli è stato detto! Ecco le gravi circostanze che lo obbligano a toglierci la libertà fondamentale delle istituzioni che noi dobbiamo alla saggezza del Re...*».

In un opuscolo del 1827 il fondatore del Romanticismo letterario francese dichiara: «*La libertà di stampa è divenuta uno dei principali interessi della mia vita pubblica: io ne ho fatto l'oggetto della mia attività parlamentare. Oso dire che la mia posizione sociale, le opinioni realistiche e religiose che io professo danno alle mie parole un*

grande credito allorquando reclamo la libertà di stampa. Non si può dire, infatti, che io sia un rivoluzionario o un empio...». «La libertà di stampa – scrive ancora Chateaubriand nel 1829 – è stata l'unica questione che ha occupato e preoccupato la mia vita politica. Io vi ho sacrificato tutto ciò che vi potevo sacrificare: tempo, lavoro, riposo. Io ho sempre considerato questa libertà come tutta una Costituzione. Le infrazioni alla Charte mi sono sembrate poca cosa fino a che noi conservammo la libertà di scrivere. Se la Charte era perduta, la libertà di stampa la ritrovava e noi la rendevamo al popolo, ma se c'era una censura, allora esisteva invano anche la Charte... È grazie alla libertà di stampa che i diritti dei cittadini sono conservati; che a ciascuno è fatta la giustizia che si merita. È la libertà di stampa, checché se ne possa dire, la quale ai tempi in cui noi viviamo costituisce il più saldo appoggio del trono e dell'altare». Chateaubriand parla venti volte, nel giro di pochi anni, alla Camera dei pari, in difesa della libertà di stampa, e scrive sull'argomento un gran numero di articoli e opuscoli che il governo non permette circolino. Invece di rimpiazzare gli articoli censurati dall'autorità con altri, i giornali preferiscono uscire con spazi bianchi; questo da fastidio al governo che introduce il reato di *crime des blancs*. «Chi sono i nemici della libertà di stampa?» si domanda lo scrittore e politico francese. «I nemici della libertà di stampa sono, anzitutto, gli uomini che hanno qualche cosa da nascondere nella loro vita; poi sono quelli che desiderano di non far conoscere al pubblico le loro azioni e le loro manovre, gli ipocriti, gli amministratori incapaci, gli autori fischiati, gli intriganti e i servitori di tutte le specie. La folla dei mediocri è in rivolta contro la libertà di stampa: come mai, un imbecille non potrà dunque vivere sicuro? Le piccole tirannie, che non possono esercitarsi comodamente, gli abusi, gli intrighi, le società segrete, la polizia, gettano alte grida contro questa maledetta libertà di stampa. restano, dopo tutti costoro, alcuni uomini assolutamente onorevoli, che le prevenzioni, le teorie, forse il ricordo di qualche oltraggio immeritato, rendono ostili alla libertà di stampa...». Avversario di Napoleone, poi sostenitore di Luigi XVIII e infine critico verso la monarchia, più volte ministro, nominato all'inizio del 1828 ambasciatore a Roma, Chateaubriand diede le dimissioni all'avvento del ministero guidato dal principe di Polignac.

Le misure restrittive in Francia si alternano ai ritorni temporanei alla libertà di stampa fino alla pubblicazione delle ordinanze di Polignac del 16 luglio 1830, che provocano la rivoluzione di luglio. Una di queste dichiara soppressa la libertà di stampa: nessun giorn-

nale si può pubblicare senza l'autorizzazione del governo, da rinnovarsi ogni tre mesi, pena il sequestro e la distruzione dei torchi e dei caratteri; nessun opuscolo può uscire senza autorizzazione. Il 27 luglio i giornali di sinistra sfidano l'ordinanza ed escono senza autorizzazione, ed il prefetto ne ordina il sequestro e la distruzione dei torchi. L'ordinanza sulla stampa viene dichiarata inefficace dal Tribunale della Senna, che osserva come «*questa ordinanza, contraria alla carta statutaria, non può essere obbligatoria, né per la persona sacra e inviolabile del Re, né per i diritti dei cittadini, ai quali reca offesa*» aggiungendo che «*le ordinanze non possono essere fatte valere che per l'esecuzione e la conservazione delle leggi e non per violare le leggi stesse*». Il 31 luglio anche il presidente del Tribunale di Douai afferma che l'ordinanza non può abrogare la legislazione esistente e non ha altra forza in giudizio che di un atto ministeriale. Carlo X è costretto ad abdicare.

Nonostante la Restaurazione, gli ideali liberali dell'89 francese, riprese da Napoleone solo nei cento giorni di ritorno al potere, si erano oramai affermate ovunque. Le idee di Constant troveranno riscontro nella Costituzione orleanista del 1830: una monarchia ereditaria convivente con una Camera dei deputati eletta e una Camera dei pari senatoriale, con il potere esecutivo attribuito a ministri responsabili (un'innovazione costituzionale di rilievo che legò la sovranità al popolo e non al monarca, il quale, secondo una felice espressione di Adolphe Thiers «regna ma non governa»). La Costituzione di Luigi Filippo d'Orléans (Parigi, 6 ottobre 1773 – Claremont House, 26 agosto 1850), salito al potere il 9 agosto 1830, dopo i moti della Rivoluzione di luglio (le «tre giornate gloriose»), era infatti stata approvata dai due rami del Parlamento e non ottrita, ovvero concessa dal re, il quale era re «dei Francesi» (e non «di Francia e di Navarra» come il suo predecessore, Carlo X, che nel suo breve regno aveva abolito e reintrodotta la censura sulla stampa per ben tre volte, e anche per questo era stato costretto ad abdicare). All'inizio del suo regno Luigi Filippo – conosciuto durante la Rivoluzione come il «cittadino Chartres» oppure *Égalité fils* – si atteggia a liberale, e la nuova *Charte* abolisce la censura. Anche la cauzione per i giornali è notevolmente ridotta, come pure la tassa di bollo. I processi di stampa sono, a seguito della legge dell'8 ottobre 1830, deferite ai giurati. Dopo l'attentato del 28 luglio 1835 ordito da Giuseppe Fieschi (Murato, 13 dicembre 1790 – Parigi, 19 febbraio 1836) in Boulevard du Temple contro Luigi Filippo e la sua famiglia, che rimasero illesi, vennero introdotte

le tre «leggi di settembre», volte ad impedire discussioni riguardo al «re cittadino», alla dinastia e alla monarchia costituzionale, poiché il governo riteneva che la stampa d'opposizione, coi suoi continui attacchi alla persona del sovrano, avesse preparato il terreno all'attentato. Malgrado una veemente opposizione, la legge fu votata il 29 agosto con 226 voti a favore e 153 contrari, e le tre leggi promulgate insieme il 9 settembre. Con le *lois de septembre* torna ad aumentare la cauzione dei giornali; i gerenti sono obbligati a inserire in testa ai loro fogli i documenti ufficiali e le rettifiche inviate dalle autorità; viene limitato il terreno della discussione politica, ed è proibita la pubblicazione dei resoconti dei processi per oltraggio, ingiuria e diffamazione. Il regno di Luigi Filippo (la «Monarchia di luglio») finirà nel 1848, quando all'Hôtel de Ville di Parigi verrà proclamata la Seconda Repubblica, che abrogherà le leggi di settembre, introducendo l'obbligo di pubblicare la firma dell'autore di ogni articolo politico, filosofico o religioso.

Presentatosi alle elezioni con un programma che prevedeva un governo forte, il consolidamento sociale e la grandezza della nazione, Carlo Luigi Napoleone Bonaparte (Parigi, 20 aprile 1808 – Chislehurst, 9 gennaio 1873), nipote del primo imperatore dei francesi, venne eletto presidente della Seconda Repubblica (20 dicembre 1848 – 2 dicembre 1852), alla quale mise fine assumendo poteri dittatoriali il 2 dicembre 1851, e facendosi proclamare imperatore un anno dopo (2 dicembre 1852 – 4 settembre 1870) con il nome di Napoleone III, dando così origine al Secondo Impero. Già con la legge del 16 luglio 1850 la libertà di stampa è ridotta a ben poca cosa, così che dopo il colpo di Stato i giornali indipendenti vengono soppressi. Poi, Luigi Napoleone, prima ancora di farsi proclamare imperatore dal Senato, provvede a mettere nuovamente il bavaglio alla stampa. La legge del 17 febbraio 1852 è la più dispotica e severa mai emanata in Francia: proibizione di fondare un giornale senza previa autorizzazione del governo; facoltà del potere esecutivo di sospendere o sopprimere un giornale; divieto di pubblicare i resoconti delle sedute di Senato, del Corpo legislativo, del Consiglio di Stato e dei processi di stampa; abbandono della giuria e deferimento dei processi ai tribunali correzionali; negazione della facoltà di prova nei processi per ingiuria e diffamazione; aumento della tassa di bollo e cauzione elevata a 50.000 franchi. L'*exposé des motifs* che precede la legge sulla stampa recita: «...L'empire, comme le consulat, impose au journal et au livre un silence alors nécessaire...». Due anni dopo il colpo di Stato, Napoleone



III andava in giro per la Francia chiedendo ai suoi sudditi: «*Libertà?! Voi non volete libertà! Volete navi, porti, ferrovie, costruzioni*». Ma il rincaro della vita crea malumore tra la popolazione, e Napoleone perde gradualmente il favore dei suoi sudditi. Durante il dibattito alla Camera nel gennaio 1868 sulla nuova legge, che sopprime l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del governo per la pubblicazione del giornale; abolisce il carcere per i giornalisti; diminuisce sensibilmente la tassa di bollo e apporta qualche altro ritocco alla normativa vigente in materia, i deputati che intervengono osservano che tutti i mali di cui soffre la Francia si devono al silenzio imposto per tanti anni alla stampa, che non aveva potuto denunciare l'affarismo, la speculazione e la corruzione.

Caduto Napoleone dopo la sconfitta di Sedan nella guerra franco-prussiana, la Comune (18 marzo – 28 maggio 1871) ridà e poi ritoglie la libertà di stampa, come farà la Terza Repubblica nei primi anni, fino a quando si arriva al 1881 e alla legge del 29 luglio, con la quale sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, ed entra in vigore un nuovo ed unico codice della stampa. La nuova legge, come ha osservato Georges Barbier<sup>16</sup>, non conserva che qualche formalità, destinata, soprattutto, ad assicurare la repressione in caso di abusi. Essa qualifica i crimini e i delitti che si possono commettere per mezzo della stampa, e ritiene tali solo gli atti che presentano tutti i caratteri dei delitti che ricadono sotto la legge comune. Fa della giuria la giurisdizione di diritto in materia di stampa e deferisce solamente ai tribunali correzionali i delitti di diffamazione e di ingiuria commessi contro i particolari. Vengono esclusi dal novero dei delitti gli attacchi alla Costituzione, al principio della sovranità popolare e del suffragio universale; le offese alle leggi, alla libertà dei culti, alla proprietà, alla famiglia; l'incitamento all'odio e al disprezzo del governo, l'oltraggio alla morale pubblica e religiosa, e perfino il vilipendio della Repubblica, della Camera e del Senato (resta punibile solo l'offesa al presidente della Repubblica). In seguito verranno apportate parecchie modificazioni per ciò che riguarda l'offesa al buon costume, gli allarmismi in materia finanziaria, ecc..., ma il principio della assoluta libertà in materia politica resterà intonso. In seguito agli attentati anarchici del 1893 e 1894 verranno approvate due leggi per punire l'apologia di omicidio, furto, incendio e saccheggio (legge 12 dicembre 1893)

16 *Code expliqué de la presse. Traité général de la police de la presse et des délits de publication*, Marchal, Parigi, 1887.

e per deferire ai tribunali correzionali i delitti di provocazione e di apologia *quando hanno per scòpo un atto di propaganda anarchica* (legge del 28 luglio 1894). Tutte le altre modificazioni introdotte nel 1895, 1898, 1902 e 1906 riguardano questioni di procedura. Come tutti i paesi belligeranti, anche la Francia sospende la libertà di stampa durante la guerra, con la legge eccezionale del 5 agosto 1914, per ripristinarla al termine della I Guerra mondiale.

Così, sebbene spesso ignorato in Francia a causa delle sue simpatie anglosassoni, Constant diede un contributo profondo (anche se indiretto) alla tradizione costituzionale francese.

La civiltà classica, scrive Constant, ha formulato un concetto di libertà consistente *«nell'esercitare collettivamente ma direttamente molti dei privilegi spettanti alla sovranità»*. Nel senso degli antichi, la libertà, così come viene praticata nella polis, consiste essenzialmente nella partecipazione diretta al potere politico: si tratta della libertà come autogoverno, come auto-nomia; una libertà collettiva che si dispiega in modo perfettamente compatibile con *«l'assoggettamento completo dell'individuo all'autorità dell'insieme»*. Ciò significa che la libertà degli antichi implica la privazione di quelli che a noi moderni sembrano diritti fondamentali ed inalienabili, come ad esempio la libertà di religione che per gli antichi non era concepibile, anzi era considerata un crimine e un sacrilegio, come d'altra parte dimostra la condanna a morte di Socrate per empietà da parte della democrazia ateniese.

La maggior gloria e virtù per gli ateniesi consisteva nella loro appartenenza alla città, per cui sacrificare averi, famiglia e addirittura la vita. Se ne deduce che famiglia, amicizie e averi devono essere goduti solo in funzione del godimento di quel bene supremo che consiste nel partecipare attivamente alla vita cittadina, la forma più alta di relazione sociale, superiore ad ogni altro valore: al di sopra di ogni fazione, di ogni gruppo, sta la città, e prendere parte alla vita e alle attività della città è il bene supremo.

Al di là dell'enfasi retorica, l'orazione funebre esprime un ideale genuino nella vita politica greca, la cui intimità l'uomo moderno può difficilmente associare alla politica. Lo Stato moderno è infatti grande, lontano, impersonale e mai potrebbe occupare nella vita di un moderno il posto che la polis occupava nella vita di un greco. Tutti gli interessi dell'ateniese gravitavano intorno ad essa: arte, religione, riti e cerimonie, mezzi di sostentamento dipendevano dalla polis, la cui Costituzione non era dunque una struttura legale, come per lo Stato

moderno, ma un «sistema di vita», secondo l'espressione di Aristotele: la città era una vita in comune.

Di conseguenza, la preoccupazione principale di tutta la filosofia politica greca non poteva che rivolgersi verso l'armonia di questa vita in comune. Le stesse istituzioni politiche (rotazione delle cariche, sorteggio, allargamento dei corpi politici) avevano l'obiettivo di far partecipare al governo il maggior numero possibile di cittadini, rendendoli così liberi ed uguali. Anche se non ricopriva cariche, l'ateniese poteva comunque partecipare dieci volte all'anno alla discussione di questioni politiche in seno all'Assemblea dei cittadini, ma la stessa discussione, formale o meno, di argomenti pubblici era uno dei principali interessi e piaceri della vita civica.

In definitiva, la grandezza di Atene consiste secondo Pericle (Atene, 495 a.C. – 429 a.C.) nel fatto che essa meglio di tutti ha scoperto il segreto per conciliare gli affari privati dei cittadini e la partecipazione alla vita pubblica:

Un cittadino ateniese non trascura lo Stato per curare il governo della sua casa [...]. Noi soltanto consideriamo un uomo che non prende interesse alla vita pubblica non una persona dappoco, ma una persona inutile.

Le attività della *polis* si svolgevano mediante la volontaria collaborazione dei cittadini, e il principale strumento di questa collaborazione consisteva nella piena e libera discussione politica. Questa fede nella discussione come lo strumento migliore per inquadrare le misure pubbliche e portarle ad attuazione fece dell'ateniese il creatore della filosofia politica, che giungeva a contrapporsi alle consuetudini.

Per i moderni, al contrario, la libertà è fondamentalmente libertà dell'individuo privato: essa significa cioè, seguendo le parole di Constant,

il diritto di non essere sottoposto che alle leggi, di non poter essere né arrestato, né detenuto, né messo a morte, né maltrattato in alcun modo a causa dell'arbitrio di uno o più individui. Il diritto di ciascuno di dire la sua opinione, di scegliere la sua industria e di esercitarla, di disporre della sua proprietà e anche di abusarne.

Dunque, libertà di essere soggetti alle sole leggi, di poter esprimere il proprio pensiero, di esercitare arti e commerci, di disporre delle proprietà, libertà di stampa, libertà personale, libertà di riunir-

si assieme agli altri per qualunque motivo, libertà di circolare senza chiedere permesso, libertà religiosa e libertà di intrapresa economica: queste sono, per Constant, le garanzie fondamentali che l'individuo deve ricevere dallo Stato e dalla politica. A queste si aggiunge, ed è fondamentale, la necessaria autonomia della sfera privata, ossia di quella parte *«dell'esistenza umana la quale resta necessariamente individuale e indipendente, ed è di diritto al di fuori di ogni competenza della società»*.

In quanto liberale critico della deriva giacobina della Rivoluzione francese che voleva restaurare, seguendo l'insegnamento di Rousseau, la libertà degli antichi, Constant si schiera nettamente a favore della libertà dei moderni. E ciò per molte ragioni: perché nello Stato moderno, di dimensioni molto più grandi rispetto alla *polis* greca, l'influenza del singolo sulle decisioni politiche è minima; inoltre, la partecipazione diretta alla politica, non essendoci più gli schiavi, costringerebbe l'individuo a trascurare gli affari e il commercio, che lo assorbono completamente e gli danno soddisfazione più visibili; gli uomini apprendono inoltre dal commercio l'amore per l'indipendenza individuale e al tempo stesso la convinzione che *«tutte le volte che i governi pretendono di fare i nostri affari li fanno peggio e con maggior dispendio di noi»*. La conclusione è netta:

Il fine degli antichi era la divisione del potere sociale fra tutti i cittadini di una stessa patria: era questo che essi chiamavano libertà. Il fine dei moderni è la sicurezza dei godimenti privati; ed essi chiamano libertà le garanzie accordate dalle istituzioni a questi godimenti.

Il motivo per cui gli uomini decidono con un contratto di convivere, di sottoporsi ad un potere e di rinunciare ad alcuni diritti è esattamente la sicurezza dei godimenti privati; la libertà dell'individuo è il fine ultimo della convivenza degli uomini nella società. Ecco perché, scrive Constant:

per libertà intendo il trionfo dell'individualità sia sull'autorità che vorrebbe governare con il dispotismo, sia sulle masse che reclamano il diritto di asservire la minoranza alla maggioranza.

Che si tratti del dispotismo di un popolo o di uno Stato, o della tirannia di un individuo, è contro di essi che Constant reclama la libertà dell'individuo. La vera libertà dei moderni, dunque, è la libertà

privata, quella che i filosofi tedeschi Georg Wilhelm Friedrich Hegel<sup>17</sup> (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) e Karl Marx<sup>18</sup> (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) – il debutto pubblico di Marx come giornalista avvenne infatti il 5 maggio 1842 con i *Dibattiti sulla libertà di stampa e sulla pubblicazione dei dibattiti alla Dieta* nel quotidiano di Colonia *Rheinische Zeitung* – chiameranno la libertà del membro della società civile, e che si distingue dalla libertà politica, che è una libertà pubblica. Anche quest'ultima è fondamentale e preziosa, ma lo è in quanto strumento per garantire la libertà più importante, quella propriamente individuale. Se infatti i cittadini non controllassero il potere politico partecipandovi (e dunque esercitando la loro libertà politica), il potere stesso potrebbe finire per privarli anche di quella libertà privata e di quei godimenti privati cui essi tanto tengono. Come ha scritto il filosofo francese Jean-Paul Sartre (Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) «*L'Uomo è condannato ad essere libero*».

Questo individualismo, nemico di ogni concezione classica e organicistica della società (per cui la società verrebbe prima e sarebbe al di sopra degli individui), non può andare senza un fondamentale principio costituzionale, ovvero l'esigenza di una limitazione della sovranità, tanto più quanto essa si avvicina al dispotismo o alla tirannia. Solo una limitazione della sovranità permette di garantire la libertà degli individui. Quando sostiene ciò, Constant ha in mente l'assolutezza della sovranità popolare come l'aveva pensata nel Settecento Rousseau, dai cui scritti morali fu fortemente influenzato. In essa egli vede l'origine delle dittature del suo tempo: quella giacobina prima e quella napoleonica poi. Constant difende i principi di libertà e di uguaglianza della Rivoluzione, ma per fare ciò non può che mettersi da una parte contro i giacobini, che hanno stravolto i principi dell'89 instaurando una dittatura arbitraria e violenta, dall'altra contro i reazionari nostalgici della monarchia, che proprio dagli eccessi del giacobinismo traggono argomenti per auspicare il ritorno al vecchio ordine. Si tratta, a suo parere, di trovare un «giusto mezzo» tra il conservatorismo dei reazionari e la radicalità dei democratici rivoluzionari, riaffermando il concetto di libertà come fondativo di ogni concezione politica e sancendo, di conseguenza, l'inderogabile necessità di limitare il potere politico affinché non si trasformi in

17 *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, 1817.

18 *Scritti politici giovanili*, a cura di Firpo L., Einaudi, Torino, 1975.

dispotismo, attraverso l'indipendenza e la distinzione dei poteri fra loro, secondo un modello che già Locke e Montesquieu avevano delineato.

Per quanto riguarda il rapporto della democrazia con la concezione liberale dello Stato, il punto di partenza è la distinzione operata da Constant tra la libertà dei moderni – la libertà individuale nei confronti dello Stato che si concretizza nelle libertà civili e nella libertà politica, anche se quest'ultima non è necessariamente estesa tutti cittadini – e la libertà degli antichi – intesa come partecipazione diretta alla formazione delle leggi attraverso il corpo politico di cui l'assemblea dei cittadini è la massima espressione. In quest'ottica la democrazia propriamente detta è la democrazia diretta, la cui teorizzazione risale a Rousseau. Constant e gli altri scrittori liberali (da Alexis de Tocqueville a Stuart Mill) sono decisamente critici rispetto alla democrazia così intesa e credono che la sola forma di democrazia compatibile con lo Stato liberale, ovvero con lo Stato che riconosce e garantisce i diritti fondamentali come la libertà di pensiero, di religione, di stampa, di riunione, ecc., sia la democrazia rappresentativa o parlamentare. Il compito di fare le leggi spetta quindi non a tutto il popolo riunito in assemblea (democrazia diretta) ma a un corpo ristretto di rappresentanti eletti da quei cittadini cui vengono riconosciuti i diritti politici (democrazia rappresentativa). In quest'ultima concezione, che si può chiamare liberale, della democrazia, la partecipazione al potere politico, che rimane l'elemento caratteristico del regime democratico, è solo una delle tante libertà individuali che il cittadino ha rivendicato e conquistato contro lo Stato assoluto: quella libertà che è implicita nella libertà di opinione, di riunione, di associazione e che viene ridefinita fino a comprendere anche il diritto di eleggere rappresentanti al Parlamento e di essere eletti, perché di quella libertà ne è una manifestazione.

Circa la libertà di manifestazione del pensiero (e la libertà di stampa) la posizione di Constant è diametralmente opposta a quella di Voltaire (Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778), che fu uno degli animatori e degli esponenti principali dell'Illuminismo: *«dobbiamo screditare gli autori; dobbiamo infangare la loro condotta, trascinarli davanti al pubblico come persone viziose; dobbiamo presentare le loro azioni come odiose [...] se ci mancano i fatti, dobbiamo farne supporre l'esistenza fingendo di tacere parte delle loro colpe. Tutti è permesso [...] deferiamoli al governo come nemici della religione e dell'autorità, incitiamo i magistrati a punirli»*. Tutto ciò

nonostante nel 1716 il filosofo francese fosse stato esiliato a Tulle e Sully-sur-Loire per alcuni scritti molto polemici, e arrestato e imprigionato l'anno seguente alla Bastiglia per alcuni versi, contro il reggente di Francia Filippo d'Orléans, per subire poi un altro periodo di confino a Chatenay. Eppure, Voltaire sembra avere un sussulto a difesa della libertà di opinione quanto, nel *Trattato sulla tolleranza* afferma: «*Non sono d'accordo con te, ma darei la vita per consentirti di esprimere le tue idee*». <sup>19</sup>

Voltaire difese sempre la diffusione del sapere tramite i libri, <sup>20</sup> collaborando anche all'*Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze delle arti e dei mestieri* (1751 – 1772), l'opera più nota dell'Illuminismo, diretta da Denis Diderot, con la collaborazione di d'Alambert. Nel 1752 il Consiglio del Re Luigi XV «il Beneamato» proibì la pubblicazione dell'*Enciclopedia* – riprese dopo un anno – in seguito all'articolo di Diderot su «L'autorità politica». Ne *L'orrenda perniciosità della lettura* (1765), Voltaire si serve della maschera del mufti del Sacro impero ottomano, Joussouf-Chéribi, per elencare tutti i luoghi comuni contro la scienza, la filosofia, o semplicemente la conoscenza corretta, accusate di impedire il potere fondato sull'ignoranza e la superstizione, promuovere lo sviluppo della società e perfino di pingere ad amare il «bene pubblico».

Per Voltaire – che era un fervido sostenitore del deismo di Locke – l'eguaglianza formale è una condizione di natura, l'uomo è schiavo a causa delle guerre e dell'ingiustizia; l'eguaglianza sostanziale non c'è perché ognuno svolga la sua funzione. Voltaire il «tollerante» non credeva che la Francia (e in generale ogni nazione) fosse pronta ad una vera democrazia: perciò, non avendo fiducia nel popolo (e questo fu una delle idee che lo dividevano profondamente da Rousseau), non sostenne mai idee repubblicane, benché, dopo la morte, sia divenuto uno dei padri nobili della Rivoluzione, nonostante non prendesse in considerazione i periodi oscuri della storia, ovvero tutto ciò che non ha costituito cultura secondo l'Illuminismo, escludendo così dalla sua storia «universale» i popoli barbari, che non hanno apportato il loro contributo al progresso della civiltà umana.

La sua posizione politica fu quella di un liberale moderato, avverso alla nobiltà ma sostenitore della monarchia assoluta nella forma illu-

19 *Traité sur la tolérance*, Cramer, Ginevra, 1760.

20 «*Ho sempre preferito la libertà a qualunque altra cosa*», *Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire*, 1759 pubblicato nel 1784.

minata (anche se ammirava molto come governo ideale la monarchia costituzionale inglese) come forma di governo: il sovrano avrebbe dovuto governare saggiamente per la felicità del popolo, proprio perché «illuminato» dai filosofi, come Platone e Hobbes.

A tredici anni dalla sua morte, in piena Rivoluzione francese, il corpo di Voltaire venne trasferito al Pantheon e qui sepolto l'11 luglio 1791 – accanto al rivale Rousseau – al termine di un funerale di Stato di proporzioni straordinarie per grandiosità e teatralità, tanto che rimase memorabile persino il catafalco – su cui venne posto un busto del filosofo – allestito per il trasporto della sua salma.

Nella Francia rivoluzionaria, pur eliminando radicalmente ogni riferimento alle nozioni storicistiche, in polemica opposizione all'*ancien régime*, sono ben presenti sia le nozioni individualistiche (laddove si affermano, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, i «*diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo*») che quelle statualistiche (valorizzate soprattutto dalla funzione attribuita alla legge), in un contesto dominato dal principio della rappresentatività politica e dalla connessa petizione di principio che nega la possibilità di contrasti tra Costituzione e legge.

La successiva evoluzione dello Stato liberale nel corso dell'800 determinerà l'accentuazione degli elementi statualistici già presenti nel modello rivoluzionario francese, giungendo a ritenere la legge non più l'espressione della sovranità popolare, ma l'esercizio di una funzione pubblica e – nelle degenerazioni dittatoriali e totalitarie – concependo lo Stato come l'evoluzione storica della nazione, che trova quindi in sé stesso la sua legittimazione, e i diritti funzionalizzati al perseguimento degli scopi dello Stato, superiori ed indipendenti rispetto a quelli dei singoli.

Attraverso la progressiva estensione del suffragio e il consolidamento della base rappresentativa del Parlamento in Europa le vecchie Costituzioni dualiste (che vedevano il potere diviso tra Corona e Parlamento) si trasformeranno in Costituzioni essenzialmente moniste, a prevalenza del Parlamento, con la conseguenza che i poteri del sovrano perdono peso e il governo di fatto sarà scelto dalla maggioranza parlamentare (anche se nel testo della Costituzione si parla ancora di monarchia costituzionale, come ad esempio nello Statuto albertino del 1848). Le successive trasformazioni degli ordinamenti liberali in ordinamenti liberaldemocratici (attraverso le successive riforme elettorali) porteranno alla crisi irreversibile dello Stato liberale, in cui le forti tensioni politiche (dominate dai conflitti di classe)



non trovarono soluzione in quella vecchia organizzazione del potere tutta ottocentesca.

Con la crisi economica e sociale dello Stato liberale, l'allargamento della rappresentanza, e la progressiva affermazione di liberalismo, democrazia e socialismo, i cui germi erano insiti nella Rivoluzione francese, viene gradualmente affermandosi l'esigenza della garanzia della libertà dell'individuo nei confronti dello Stato, con la differenza sostanziale che nello Stato liberale essa si realizza nella garanzia della libertà individuale (che a sua volta comporta una differenza circa l'esistenza dei poteri e dei compiti dello Stato), mentre in quello socialista comporta un controllo da parte dell'apparato statale (che viene a coincidere con quello burocratico del partito). Da un lato il liberalismo sostiene una visione individualistica dello Stato, e dall'altro il socialismo afferma l'esistenza dell'uguaglianza degli interessi dei singoli, che comporta il controllo da parte dell'apparato.

Il costituzionalismo repubblicano del primo dopoguerra (Cost. Weimar del 1919, Cost. Austria del 1920, Cost. Cecoslovacchia del 1920, Cost. II Repubblica spagnola del 1931) costituisce la prima vera rappresentazione costituzionale dello Stato pluriclasse, il cui compito principale è quello di integrare i gruppi sociali, ormai organizzati in partiti; e i diritti non sono più solo le classiche libertà negative, ma anche i diritti politici e sociali che assumono ora preminenza nel testo costituzionale.

Di conseguenza lo Stato ora non è più libero nei fini, ma deve raggiungere l'uguaglianza anche sostanziale dei cittadini, il loro benessere materiale e spirituale; da un punto di vista economico lo Stato non sarà più neutrale, ma interventista, intervenendo appunto per raggiungere le finalità generalizzate di benessere. E al contrario dello Stato liberale lascia libere le associazioni collettive, partiti e sindacati, strumenti di mediazione tra potere e cittadini, con la conseguenza della affermazione della democrazia di massa (questo fenomeno non sarà esente da esasperazioni, che sfoceranno ad esempio nello Stato dei partiti, che però deve considerarsi solo una delle tendenze del costituzionalismo).


Si tenga presente che il costituzionalismo sarà continuamente utile e utilizzato nell'analisi e nella interpretazione delle Costituzioni e nel moltiplicarsi delle Costituzioni, tutte nella loro diversità (che nascono dalla storia e dalla politica di ciascun paese), è in atto un processo di omogeneizzazione attorno ai principi comuni riconducibili al costituzionalismo. Ad esempio, sia in sede teorica che in sede applicativa è in atto un processo di europeizzazione delle teorie costituzionalisti-

che, tanto che si parla di diritto costituzionale europeo, la cui presenza, sancita dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, richiama «*le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario*» (fondamentale è il ruolo delle Corti europee di Strasburgo, quella dei diritti dell'uomo, e di Lussemburgo, quella di Giustizia delle Comunità europee).

Si aggiunga che il costituzionalismo, e con esso i valori di democrazia e di garanzia dei diritti dell'uomo, si trova anche in quella sorta di Costituzione internazionale che è lo Statuto delle Nazioni Unite e nell'attività della Corte di giustizia dell'Aja (che giudica in base ai *principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili*): ciò è coerente con il fatto che il costituzionalismo, così come il giusnaturalismo, ha aspirazioni universalistiche.

La presenza di queste radici comuni non serve solo per fini interpretativi dottrinali o per comprendere l'evoluzione di taluni istituti, ma identifica quei principi che ancor di più danno stabilità al modello della Costituzione secondo il costituzionalismo, attraverso studi delle Costituzioni secondo il modello comparatistico e attraverso l'uso da parte delle Corti costituzionali o delle Corti supreme di principi giurisprudenziali elaborati da altre Corti ed espressamente richiamati come tali.

Dalle origini storiche del diritto internazionale dei diritti dell'uomo si possono trarre i fondamenti ideologici e filosofici che ne sono alla base.



## LA TUTELA DELLA LIBERTÀ COME DIRITTO FONDAMENTALE RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale tradizionale dei diritti dell'uomo si presenta esclusivamente come un diritto tra Stati, che non si interessa affatto all'individuo in quanto tale, che è oggetto di esso solo nel momento in cui uno Stato concluda trattati con Stati stranieri circa obblighi che quello assumerà (d'una maniera assolutamente discrezionale) per le persone che rientrano nella sua giurisdizione. A parte qualche iniziativa priva di conseguenze giuridiche reali, come il divieto della schiavitù, proclamato con l'Atto generale del 1890, il diritto internazionale del XIX secolo, in generale, si disinteressa dell'individuo in quanto tale.

Altra strada del diritto internazionale del tempo per proteggere i diritti dell'uomo trova realizzazione nella via convenzionale, che mette in evidenza le caratteristiche della volontarietà e del consenso nel concludere trattati tra Stati che liberamente accettano limitazioni alla propria sovranità circa il trattamento degli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione: è questo il primo passo verso la non competenza esclusiva di uno Stato.

Il trattato rappresenta allora lo strumento più efficace della internazionalizzazione dei diritti dell'uomo (la cui origine è segnata dal Trattato di Westfalia del 1648, il quale conteneva alcune clausole circa la libertà di religione e di coscienza), sebbene l'individuo del XIX secolo si veda raramente riconoscere in modo diretto dei diritti attraverso trattati internazionali.

L'atto costitutivo della Società delle nazioni (anticipatrice dell'Onu) del 1919, sebbene non presenti alcuna disposizione generale consacrata ai diritti dell'uomo, getta le basi per la protezione internazionale dei diritti dell'uomo attraverso due postulati di fondamentale importanza: la protezione delle minoranze nazionali (attraverso il sistema dei mandati e dei trattati internazionali) e dei lavoratori (attraverso l'affermazione del principio di lavoro giusto e umano per uomini, donne e fanciulli).

Esiste ancora un metodo tradizionale (ma non desueto) di protezione dell'individuo, la protezione diplomatica, protezione di tipo indiretto che opera alla luce di considerazioni puramente politiche, in quanto lo Stato esercita il proprio diritto di vedere il diritto internazionale rispettato (ad esempio nel caso in cui un cittadino sia spogliato dei propri beni dallo Stato straniero).

Il diritto internazionale dei diritti dell'uomo prende corpo dalla tradizione liberale della civiltà occidentale, e in particolare si richiama alla filosofia greca, al diritto romano, alla tradizione giudaico-cristiana, all'Umanesimo della Riforma e al secolo dei lumi, segnato da pensatori come Rousseau, Montesquieu e Locke.

Il cristianesimo dal canto suo, ha esaltato il valore cardinale della persona umana e della sua dignità, che appartiene a tutti gli uomini senza distinzione di razza, lingua o religione. L'intreccio tra cristianesimo e politica è fondamentale per la storia dell'Occidente, a causa della sua portata rivoluzionaria, che si concretizza nel tema dell'uguaglianza di tutti gli uomini (tema già posto dallo stoicismo) che si trasvaluta nel tema del valore infinito di ogni singolo individuo in quanto creato da Dio. Il cristianesimo è rivoluzionario perché travolge il quadro di una società divisa in servi e signori, schiavi e padroni, poiché una tale distinzione non può più avere lo stesso valore di fronte a ciò che accomuna tutti gli uomini: il loro essere figli di Dio. «*Non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché voi non fate tutti che un solo corpo in Gesù Cristo*», scrive san Paolo nell'Epistola ai Galati. Il cristianesimo dunque rovescia i valori che avevano dominato la classicità: al posto della forza, della potenza, della ricchezza, predica la carità, la fratellanza, la povertà. Difende i poveri, gli umili, i servi, perfino i peccatori, in cui riconosce il valore assoluto dell'uomo, e in cui invece il pensiero classico aveva visto l'impossibilità di realizzare la virtù e la riuscita umana.

Altro fattore importante nello sviluppo della concezione occidentale dei diritti dell'uomo risiede nella dottrina del diritto naturale, secondo cui i diritti dell'uomo sono diritti naturali innati, precedenti all'uomo che si sottomette alla volontà del sovrano (in tale contesto la dottrina della volontà generale di Rousseau ha come corollario la preminenza della legge nella regolamentazione dei diritti e delle libertà).

È tale contesto ideologico e filosofico che ispirerà le due grandi dichiarazioni di diritti che rappresenteranno la base del diritto degli uomini: la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino

del 1789 e la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, che non concedono semplicemente diritti, ma li riconoscono in quanto innati e dunque inalienabili e imprescrittibili per l'uomo e costituiscono dunque le basi per la cosiddetta democrazia occidentale. Nella prima parte della Dichiarazione di indipendenza vi sono alcuni riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti, tra cui il riferimento alla «*legge naturale e divina*» e al principio dell'uguaglianza: «*Tutti gli uomini sono stati creati uguali*», e subito dopo il riferimento ai «*diritti inalienabili*». Si fa inoltre riferimento al diritto del popolo di ribellarsi all'autorità costituita teorizzato da Locke: «*è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo*».

E sebbene le dichiarazioni, impregnate dei principi del diritto naturale, mirino ad una applicazione universale dei diritti, esse sono ancora legate ad una funzione dello Stato intesa in senso di servizio pubblico (che serve a tutti e di cui tutti si possono servire) che sia a disposizione dell'interesse di ogni individuo in quanto tale e non della comunità in quanto insieme di individui, ma intesa invece come titolare di diritti e libertà civiche che vanno oltre l'interesse del singolo.

Il diritto internazionale tradizionale considera il trattamento da parte di uno Stato dei suoi propri cittadini come un affare puramente interno. Il diritto internazionale moderno, sviluppatosi dopo la seconda guerra mondiale, ha visto invece una internazionalizzazione dei diritti dell'uomo, riconoscendo al singolo individuo il diritto appellarsi ad istanze giurisdizionali internazionali e i diritti dell'uomo sono diventati una componente fondamentale della politica estera di ciascuno Stato e lo Stato colpevole di violazioni in questo campo è soggetto a diverse misure di pressione da parte degli altri Stati e degli organismi internazionali: pressioni diplomatiche, proteste formali, sanzioni economiche, commerciali o culturali. È importante sottolineare che il sistema attuale della protezione dei diritti dell'uomo prevede che possa essere fatta valere la responsabilità penale individuale internazionale delle persone colpevoli di violazioni gravi e massicce dei diritti dell'uomo.

In occasione del cinquantesimo anniversario della firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è tenuta a Roma il 4 novembre 2000 una Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo per discutere sulla efficacia della Convenzione e del suo sistema di protezione. Considerando minacciato il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha designato un

gruppo di valutazione, incaricato di formulare proposte sui possibili mezzi per garantire l'efficacia d'azione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Redatto il 27 settembre 2001, il rapporto, se da un lato sottolinea come la Corte sia l'organo internazionale più evoluto e più efficace nel controllo del rispetto di un trattato internazionale relativo ai diritti dell'uomo da parte degli Stati contraenti, dall'altro precisa anche che *«la missione fondamentale di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali incombe alle giurisdizioni e alle autorità nazionali ed è a questo livello che la protezione può essere garantita nel modo più efficace [...] le corti e i tribunali che esistono in tutti gli Stati contraenti possono e devono applicare la Convenzione e accordare riparo per le violazioni della stessa»*.

In generale, il problema della applicabilità dei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo in diritto interno pone il problema di delimitare la nozione stessa dei trattati in questione, considerata la connessione che esiste, in questo campo, tra diritto interno e diritto internazionale.

Risulta qui utile, allora, cercare di delimitare la nozione di trattati relativi ai diritti dell'uomo. Tale nozione sembra qualificarsi come strettamente ideologica, in quanto è proprio l'ideologia legata ai diritti dell'uomo che ne determina in larga parte l'applicabilità in diritto interno dei trattati internazionali relativi.

I diritti dell'uomo sono, in primis, principi (o ideali) cui aspira la società civile e che corrispondono a valori morali, e diritti, intesi come valori fondanti la società. E allora, parlare di diritto dei diritti dell'uomo significa che tali diritti esistono al di fuori del diritto e hanno un carattere fondamentale.

Infatti, essi sono percepiti come fondanti l'ordine giuridico: l'ideologia che essi rappresentano li pone prima della società e dello Stato, sulla base del principio che essi sono legati alla natura stessa dell'essere umano, inalienabili e universali. Proprio in quanto norme universali. I diritti dell'uomo sono la base fondante sia dell'ordine giuridico internazionale che degli ordini giuridici nazionali. Proprio in questi, molte Costituzioni proclamano che il sistema giuridico dello Stato si fonda sulla protezione dei diritti dell'uomo e/o ha come scopo la loro garanzia.

E allora, i diritti dell'uomo sono da un lato il fondamento degli ordini giuridici e dall'altro ne sono il fine. L'ideologia dei diritti dell'uomo genera sia la creazione della protezione dei diritti dell'uomo che la sua reale applicazione; rivelando tali diritti un carattere universale,

essi si prestano ad una protezione di tipo internazionale, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quando lo Stato era percepito come il principale nemico potenziale dei diritti dell'uomo: da qui la necessità di trovare uno strumento di tutela che non potesse essere modificato unilateralmente da uno Stato, così come invece il diritto interno (sebbene poi le norme internazionali siano entrate a far parte dello stesso diritto interno).

La nozione di trattati internazionali relativa ai diritti dell'uomo non è affatto controversa, al punto che risulta difficile trovarne una definizione. Questi trattati fanno parte dell'insieme delle norme internazionali che costituiscono il diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

Un trattato relativo ai diritti dell'uomo può essere descritto come un trattato contenente regole per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, dell'essere umano o della persona umana. Questi diritti fondamentali corrispondono a tutto ciò che è considerato necessario al rispetto della dignità umana.

Ma un trattato contenente una disposizione relativa ai diritti dell'uomo non è automaticamente qualificato come trattato relativo ai diritti dell'uomo: vanno considerati tali solo quei trattati il cui oggetto principale è la garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali e che contengono in tutto o in larga parte delle disposizioni che consacrino tali diritti.

La specificità della materia dei diritti dell'uomo porta ad esaminare il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno. Heinrich Triepel (12 febbraio 1868, Leipzig – 23 novembre 1946) affermava che il diritto internazionale basa i rapporti tra Stati e solo tra Stati uguali. Ma questa definizione non si addice al diritto internazionale dei diritti dell'uomo, in quanto questo si riferisce piuttosto ai rapporti che intercorrono tra gli Stati e gli individui e ai rapporti tra gli individui, aventi come scopo la protezione dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani<sup>1</sup>.

La vera garanzia dei diritti dell'uomo esige dunque l'efficacia delle norme previste per la loro applicabilità, cioè l'efficacia dei trattati in questione in diritto interno, nonostante il carattere esterno (e dunque indipendente dallo Stato) ad esso che essi presentano. E l'applicabilità in diritto interno presuppone una applicabilità di tipo giuridico (per mezzo del giudice nazionale), che si distingue per avere un carattere prevalentemente astratto e generale, trattandosi in realtà di approva-

---

1 *Diritto Internazionale e Diritto Interno*, Utet, Torino, 1913.



zione, da parte di uno Stato contraente, di misure che diano esecuzione ai trattati aventi ad oggetto i diritti dell'uomo.

Se si cerca di dare una definizione dei diritti fondamentali, alla luce delle norme delle moderne Costituzioni (rispetto a quelle ottocentesche dove vi erano regolati solo i rapporti tra Stato e cittadino), si noterà come non si parla più di questi diritti intesi come diritti pubblici soggettivi (e quindi opponibili solo nei confronti dello Stato), ma si fa strada il più ampio concetto, per i diritti di libertà, di diritti assoluti, posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, opponibili non solo nei confronti dello Stato-apparato, ma anche di tutti i consociati, e che proprio la loro previsione da parte di un determinato ordinamento giuridico è condizione della loro esistenza, senza però incidere sul significato del concetto stesso di diritti fondamentali.

Da un punto di vista strettamente teorico (formale), invece, sono diritti fondamentali tutti quei diritti soggettivi che spettano a tutti gli esseri umani poiché dotati dello status o di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire, intendendo per diritto soggettivo una aspettativa positiva (prestazione) o negativa (non lesione) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per status la condizione di un soggetto prevista anche essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio.

Si tenga anche presente che nella definizione moderna dei diritti fondamentali si prescinde dalla natura degli interessi e dei bisogni tutelati, basandosi invece sul carattere assolutamente universale della loro imputazione, nel senso proprio della quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari, in base al riconoscimento normativo della loro titolarità.

Tale universalità va considerata in senso relativo agli argomenti in riferimento ai quali è predicata, al fine di garantire l'uguaglianza per i soggetti cui la titolarità viene riconosciuta dal punto di vista normativo.

E se dalla quantità e dalla qualità degli interessi protetti come diritti fondamentali dipende l'intensità dell'uguaglianza, è allora dalla estensione delle classi dei soggetti titolari che dipende l'estendersi della uguaglianza e che permette a sua volta di giudicare il grado di democraticità in un dato ordinamento.

Le classi dei soggetti sono caratterizzate rispettivamente dai concetti di persona e/o cittadino e/o capace di agire, in quanto parametri dei diritti fondamentali, intesi come affermazione di uguaglianza e disuguaglianza.

Se da un lato il moderno costituzionalismo, nato all'indomani della seconda guerra mondiale e della sconfitta del nazifascismo, vede la luce contemporaneamente alla Carta dell'Onu del 1945, alla Dichiarazione universale dei diritti del 1948 (art. 19 «*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*»), alla Costituzione italiana del 1948 e alla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del 1949 (art. 5 «*Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura*»), è contemporaneo all'affermarsi del principio di legalità per la difesa contro gli abusi della giurisdizione e della amministrazione, dall'altro vede riscoprire invece il significato del termine «Costituzione» quale limite e vincolo ai pubblici poteri, per la difesa contro gli abusi della legislazione e l'eventuale involuzione illiberale e/o totalitaria dei supremi organi decisionali (l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti della Francia del 1789 recita: «*Ogni società nella quale non sono assicurate la garanzia dei diritti né la separazione dei poteri non ha Costituzione*»).

La garanzia offerta dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assume invece carattere particolare, essendo un atto internazionale che pone norme di tipo interstatale e non interindividuale: infatti, l'art. 1 non si rivolge ai cittadini, ma agli Stati, i quali devono adattare il proprio ordinamento al contenuto dell'atto internazionale.

Ciò significa che non si può prescindere dal fatto che l'internazionalizzazione dei diritti dell'uomo è una realtà (soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale), cui la creazione del Consiglio d'Europa ha fornito una reale garanzia internazionale, al di là delle frontiere degli Stati dell'Europa, avendo come scopo la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Il testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta una sorta di compromesso: dopo la seconda guerra mondiale l'idea di promuovere e sviluppare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è fortemente sentita, sebbene numerose furono le divergenze circa i mezzi dell'attuazione, dovendo, di fatto, però essere sempre fatto salvo il principio dell'autorità politica europea.

La libertà di espressione è sancita dall'art. 10: *«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»*. La violazione del citato articolo della Convenzione europea – ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 – legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro lo Stato inadempiente, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.

Il Consiglio d'Europa ha cercato di completare e rafforzare le garanzie offerte dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali mediante altri strumenti della stessa specie, come ad esempio la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987, che integra l'art. 3 della prima, sulla proibizione della tortura, o la Convenzione europea sulla televisione oltrefrontiera del 5 aprile 1989, che completa le garanzie dell'art. 10 sulla libertà di espressione, il quale afferma, al primo comma, che *«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.»*

Oltre alla enunciazione dei diritti garantiti, la Convenzione comprende anche un sistema di controllo giudiziario che dal 1° novembre 1998, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11, è stato reso accessibile alle persone fisiche o giuridiche che si considerino vittime di violazioni dei propri diritti da parte di uno Stato contraente: il ricorso alla Corte di Strasburgo non è ammesso contro chiunque leda un diritto riconosciuto dalla Convenzione, ma solo nei confronti di uno Stato inadempiente.

Ma occorre precisare che in nessun modo e in nessun caso le norme contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali possono eventualmente limitare la protezione dei diritti e delle libertà garantiti costituzionalmente in ciascun Stato contraente: infatti, l'art. 53 della Convenzione, intitolato *«Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti»*, afferma che *«Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'uomo e le libertà*

*fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi».*

Ciò permette senza dubbio il richiamo al sistema di tutela dei diritti multilivello, internazionale, comunitario e costituzionale, potendosi superare gli eventuali conflitti grazie al contenuto delle singole norme (mediante la applicazione del principio della norma più favorevole) e, ancora una volta, grazie all'affermazione del principio di non applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai rapporti interindividuali, ma solo ai rapporti tra Stati contraenti e consociati (risulterebbe altrimenti inutile l'enunciazione dell'art. 53, intitolato «*Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*»).

Alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si è aggiunto il Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) che all'articolo 19 afferma: «*Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica*».



## LIBERTÀ DI STAMPA

La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio, televisioni, provider Internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza della libertà di parola e della stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente ai membri delle agenzie di giornalismo, ed alle loro pubblicazioni. Si estende anche al diritto all'accesso ed alla raccolta d'informazioni, ed ai processi che servono per ottenere informazioni da distribuire al pubblico.

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'art. 21 della Costituzione. Anche come paese integrante dell'Unione europea l'Italia si impegna a rispettare la libertà di stampa come sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nell'Art. II-71 che stabilisce la «Libertà di espressione e d'informazione».

Non in tutti i paesi del mondo l'informazione è protetta da una carta dei diritti o da articoli specifici della Costituzione relativi alla libertà della stampa. Ad esempio l'Australia non ha nessun articolo nella sua Costituzione e neanche una «carta dei diritti» che tuteli il diritto alla libertà di stampa.

Rispetto all'accesso alle informazioni da esso possedute, un qualsiasi governo può decidere (in base alla Costituzione ed alle leggi ordinarie o speciali da essa emanate) che documenti in suo possesso possano essere classificati come da rendere pubblici oppure riservati (sottraendoli alla stampa ed al pubblico dei ricercatori in genere) basandosi sulla classificazione delle informazioni come sensibili, classificate oppure segrete e dunque preservandole dall'essere rivelate alla stampa adducendo validi motivi di protezione dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale. Molti governi sono obbligati dalla loro Costituzione alle leggi della luce del sole oppure alle leggi sulla libertà d'informazione che vengono utilizzate per definire i limiti e le prerogative del concetto di «interesse nazionale».

Nei paesi sviluppati, la libertà di stampa implica che tutte le persone dovrebbero avere il diritto ad esprimersi tramite i loro scritti o in qualsiasi altro modo di espressione delle opinioni personali o creatività. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo chiaramente afferma: «*Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere*».

Questa filosofia viene abitualmente accompagnata da una legislazione che assicuri vari gradi di libertà di ricerca scientifica (nota come libertà scientifica), pubblicazione, stampa ed editoria che si spingono fin dove permette l'intreccio di queste leggi con il sistema legale del paese, basato in genere sulla Costituzione come fonte primigenia del diritto. Il concetto di libertà di parola viene spesso garantito dalle stesse leggi che proteggono la libertà di stampa, dando in questo modo gli stessi diritti ai media informativi ed ai singoli individui.

Oltre all'ambito legale che tuteli questi diritti, alcune organizzazioni non governative applicano ulteriori criteri per giudicare il livello della libertà di stampa nel mondo. Ad esempio Reporter Senza Frontiere considera anche il numero di giornalisti uccisi, espulsi o molestati in qualche modo, e l'esistenza di un monopolio di Stato nella Tv e radio, e registra anche la possibile esistenza di casi di censura ed auto-censura nei media, per giungere ad una valutazione dell'indipendenza complessiva dei media nei vari paesi e delle difficoltà che i giornalisti stranieri possono affrontare. Allo stesso modo la Freedom House studia dal 1980 l'ambiente politico ed economico generale di 195 paesi per aiutare a determinare se esistono rapporti di dipendenza tra i giornalisti ed i potentati economici che limitino in pratica il livello di libertà di stampa che dovrebbe esistere in teoria (basandosi soltanto sulle leggi e sulla Costituzione). Ad ogni paese è assegnato un punteggio che va da 0 (il migliore) a 100 (il peggiore) sulla base delle risposte a un questionario di 23 domande. I paesi che ottengono da 0 a 30 punti hanno una totale libertà di stampa; in quelli che ottengono un punteggio da 31 a 60 la libertà è considerata parziale; i paesi che ottengono un punteggio da 61 a 100 non hanno libertà di stampa (nel 2009 l'Italia è stata classificata al 73° posto come «semi-libera», subito dopo in Benin, ed a pari merito con Tonga). Dunque il concetto di indipendenza della stampa è strettamente legato al concetto di libertà di stampa.

La nozione della stampa come la quarta branca del governo (il c.d. «Quarto potere») viene a volte utilizzata per paragonare i media ai tre rami del governo democratico accuratamente teorizzati da Montesquieu, in particolare una aggiunta ai rami legislativo, esecutivo e giudiziario. Si cita spesso il politico e filosofo anglo-irlandese Edmund Burke (Dublino, 12 gennaio 1729 – Beaconsfield, 9 luglio 1797), detto «il Cicerone britannico», che avrebbe detto: *«Tre Stati nel Parlamento; ma laggiù nella galleria dei giornalisti, risiede un Quarto Stato molto più importante rispetto a tutti gli altri»*.

La libertà di stampa è un concetto estremamente problematico per molti sistemi non democratici di governo in quanto, nell'era moderna, lo stretto controllo dell'accesso all'informazione è critico per l'esistenza della maggior parte dei governi non democratici e dei sistemi di controllo e degli apparati di sicurezza a loro associati. Per questo fine, molte società non democratiche impiegano agenzie di stampa a conduzione statale per promuovere la propaganda che è essenziale per mantenere la base di potere politico esistente e per sopprimere (spesso molto brutalmente, tramite l'uso di polizia, esercito o servizi segreti) qualsiasi tentativo significativo, da parte dei media o dei singoli giornalisti, di sfidare la linea governativa approvata su questioni contese. In questi paesi, i giornalisti operano ai limiti di ciò che viene ritenuto accettabile e si trovano spesso soggetti a considerevoli intimidazioni da parte di rappresentanti dello Stato. Queste possono andare dalle semplici minacce alla loro carriera professionale (licenziamento, lista di proscrizione) alle minacce di morte, rapimento, tortura e assassinio.

La libertà di stampa è una necessità per ogni società democratica. Lo sviluppo della tradizione dei media occidentali segue parallelamente lo sviluppo della democrazia in Europa e negli Stati Uniti. A livello ideologico, i primi fautori della libertà di stampa furono i pensatori liberali del XVII e XIX secolo. Essi svilupparono le loro idee in contrapposizione alla tradizione monarchica in generale ed al diritto divino dei re in particolare. Questi teorici liberali sostennero che la libertà di espressione era un diritto richiesto dagli individui e che si basava sulla legge naturale. Dunque, la libertà di stampa era parte integrale dei diritti individuali promossi dall'ideologia liberale. Nel '600 infatti c'era poca libertà per il compilatore e lo stampatore: la «gazzetta privilegiata» era sottoposta al regime di esclusiva (il privilegio concesso dal principe) e di censura preventiva, ed il compilatore era spesso un funzionario della Corte. Il sistema del «privilegio»



consisteva in sovvenzioni ed agevolazioni che stabilivano di fatto il monopolio dell'informazione politica (caso esemplare nella Francia di Luigi XIV è *La Gazette* pubblicata a Parigi nel 1631 per volere del cardinale Richelieu, allora primo ministro)<sup>1</sup>.

Altre correnti di pensiero successivamente presentarono argomentazioni a favore della libertà di stampa senza dover per forza basarsi sulla controversa questione della legge naturale; ad esempio, la libertà di espressione cominciò ad essere ritenuta come una componente essenziale del contratto sociale (l'accordo di base tra le strutture di uno Stato ed il suo popolo riguardo i diritti ed i doveri che il governo ed ogni parte della società doveva concedere ed accettare rispetto alle altre).

---

1 Murialdi P., *Storia del giornalismo italiano*, Il Mulino, Bologna, 2000.

## L'INQUISIZIONE E L'INDICE DEI LIBRI PROIBITI

«*Gutta cavat lapidem; non vi, sed saepe cadendo/huic addiscit homo: non vi, sed saepe legendo*» (trad. it.: La goccia scava la pietra, non con la forza ma col cadere spesso/così l'uomo impara: non con la forza ma leggendo spesso) recita una variazione altomedievale dell'adagio<sup>1</sup> del poeta e autore latino Publio Ovidio Nasone (43 a.C. – 18 d.C.).

La censura sul pensiero e sui libri, operata dalla Chiesa cattolica a partire dalla metà del XVI secolo, fu molto di più che un semplice strumento per limitare la circolazione di idee non gradite alle gerarchie ecclesiastiche. Coniugata con l'accusa di eresia, la censura comportava quantomeno il carcere a vita, se non addirittura la condanna a morte sul rogo. Si tratta di una delle pagine più oscure della Storia, che hanno visto gli Stati cattolici piegarsi alla volontà dei tribunali ecclesiastici, consegnando al boia alcune delle menti più anticonformiste e innovatrici del tempo.

Eppure, nell'*Ecclesiaste* è scritto che «*Dio lasciò agli uomini la discussione sul mondo*». Il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) ne *Il mondo come volontà e rappresentazione*<sup>2</sup> (1819) riporta una frase contenuta nel primo emistichio, versetto 18, del libro di *Qohèlet* o *Ecclesiaste* del Vecchio Testamento, attribuita a san Girolamo<sup>3</sup> (Sofronio Eusebio Girolamo, Stridone, 347 – Betlemme, 30 settembre 419/420), primo traduttore all'inizio del V secolo della Bibbia in latino dall'antica versione greca ed ebraica (anche se l'allocuzione in latino è di Lucio Anneo Seneca): *Qui auget scientiam, auget et dolo-*

1 Ovidio, *Epistulae ex Ponto*, libro IV, 10, 5.

2 Titolo originale in tedesco: *Die Welt als Wille und Vorstellung*.

3 «*Melius est aliquid nescire secure, quam cum periculo discere*» (Meglio ignorare qualcosa nella sicurezza, piuttosto che imparare con pericolo), san Girolamo, *Epistula ad Eustochium de custodia virginitratis*, 29 giugno 384.

rem. *Qui auget dolorem, auget et scientiam*<sup>4</sup>. Non a caso nel *Qohèlet* viene esposto, in forma dialettica, un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male.

L'Indice dei libri proibiti (in latino *Index librorum prohibitorum*) fu un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale inquisizione (o Sant'Uffizio), sotto Paolo IV, con il compito esplicito di «mantenere e difendere l'integrità della fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine». Il raggio d'azione degli inquisitori romani era tutta la Chiesa cattolica, ma la sua azione, tranne alcuni casi (come il cardinale inglese Reginald Pole), si restrinse quasi solo all'Italia. In breve tempo questo tribunale divenne il più importante all'interno della cattolicità; infatti ad esso potevano appellarsi i condannati da altri tribunali. Inoltre divenne quasi una sorta di supervisore del lavoro dei tribunali locali. In specifici casi il Sant'Uffizio si serviva della consulenza di professionisti esterni (teologi soprattutto ed esperti di diritto canonico, ma anche scienziati come nel caso di Galilei). Non tutti i processi per eresia, ateismo e altre devianze dalla fede cattolica erano gestiti dall'Inquisizione. In Francia, ad esempio, sotto l'ancien régime, atei e bestemmiatori erano processati dai tribunali civili. Tra i nomi celebri inquisiti dal Sant'Uffizio ricordiamo Francesco Patrizi, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Gerolamo Cardano, Galileo Galilei.

Per questi scòpi fu creato anche l'Indice dei libri proibiti, che ebbe diverse versioni e fu soppresso solo nel 1966 con la fine dell'Inquisizione romana sostituita dalla Congregazione per la dottrina della fede, secondo quanto sancito dal Concilio Vaticano II. Lo scòpo dell'elenco era quello di ostacolare la possibile contaminazione della fede e la corruzione morale attraverso la lettura di scritti il cui contenuto veniva considerato dall'autorità ecclesiastica non corretto sul piano strettamente teologico, se non addirittura immorale<sup>5</sup>. Secondo la legge canonica, le forme di controllo sulla letteratura dovevano essere principalmente due: una prima, di censura preventiva, che poteva con-

4 Trad. it.: Quando aumenta il sapere, aumenta il dolore. Quando aumenta il dolore, aumenta il sapere.

5 «*Littera enim occidit, spiritus autem vivificat*» (trad. it.: Le parole scritte uccidono, lo spirito rende vivi), san Paolo, *Seconda lettera ai Corinzi*, 3,6 nella Vulgata, traduzione della Bibbia in latino ad opera di san Girolamo.

cedere il classico *imprimatur* ai libri redatti da cattolici su tematiche riguardanti la morale o la fede; una seconda, di aperta condanna, per volumi considerati offensivi: quest'ultima prevedeva l'inserimento nell'index dei libri incriminati. Secondo alcune stime, dopo il 1559 la detenzione di libri divenne il capo di imputazione più frequente nei processi per eresia.

Buona parte dei documenti relativi all'istruzione dei procedimenti furono trafugati a Parigi dalle truppe napoleoniche nel periodo che va dal 1809 al 1814 e durante il pur breve periodo della Repubblica Romana (1849); tuttavia, l'archivio della Congregazione della fede fu ricostruito ed è a tutt'oggi intatto; dal 1998, dietro richiesta motivata, è consultabile pubblicamente.

Più di 5.000 libri relativi a circa 3.000 autori furono dannati dall'Indice romano con decreti della Sacra Congregazione dell'Indice – soppressa il 25 marzo 1917 da Benedetto XV (nato Giacomo Della Chiesa; Genova, 21 novembre 1854 – Roma, 22 gennaio 1922), che ne trasferì le competenze alla Suprema Santa Congregazione del Sant'Offizio (trasformata in Congregazione per la dottrina della fede da Paolo VI il 7 dicembre 1965)<sup>6</sup> – o dalla Congregazione del Sant'Offizio dell'Inquisizione, o della Congregazione delle Indulgenze, o della Congregazione dei Riti, o con bolla, enciclica, o breve pontificio, o con varie appendici all'*Index*.

Nel 1908, poichè l'appellativo di Inquisizione romana ed universale non era più rispondente alle circostanze del tempo, san Pio X con la Costituzione *Sapienti consilio* lo mutò in Congregazione del Sant'Offizio<sup>7</sup>.

L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia come Francesco Bacone, Honoré de Balzac, Henri Bergson, George Berkeley, Cartesio, Colette, D'Alembert, Daniel Defoe, Denis Diderot, Alexandre Dumas (padre) e Alexandre Dumas (figlio), Gustave Flaubert, Thomas Hobbes, Victor Hugo, David Hume, Immanuel Kant, Jean de La Fontaine, John Locke, Karl Marx, Montaigne, Montesquieu, Blaise Pascal, Pierre-Joseph Proudhon, Jean-Jacques Rousseau, George Sand, Spinoza, Stendhal, Voltaire, Émile Zola.

Tra gli italiani finiti all'indice – scienziati, filosofi, pensatori, scrittori, economisti – vi sono stati Vittorio Alfieri, Pietro Aretino,

6 Lettera apostolica *motu proprio Integrae servandae*.

7 Paolo VI, op. cit.

Cesare Beccaria, Giordano Bruno, Benedetto Croce, Gabriele D'Annunzio, Antonio Fogazzaro, Ugo Foscolo, Galileo Galilei, Giovanni Gentile, Francesco Guicciardini, Giacomo Leopardi, Ada Negri, Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II), Adeodato Ressi, Girolamo Savonarola, Luigi Settembrini, Niccolò Tommaseo, Pietro Verri e Antonio Rosmini. Tra gli ultimi ad entrare nella lista sono stati Simone de Beauvoir, André Gide, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.

Sin dalle sue origini le lotte della Chiesa contro le eresie comportarono la proibizione di leggere o conservare opere considerate eretiche: il primo concilio di Nicea (325) proibì le opere di Ario, papa Anastasio I (399-401) quelle di Origene; nel 405 Innocenzo I scrive una lista di libri apocrifi; Leone Magno proibisce i testi manichei, papa Leone I (440-461) quelle dei manichei, e Gelasio I nel 496 condanna i libri pagani. Il secondo concilio di Nicea (787) stabilì che i libri eretici dovessero essere consegnati al vescovo non tenuti di nascosto e il Concilio romano nel 868 condannò al rogo le opere di Fozio, nel 1140 quelle di Arnaldo da Brescia, nel 1239 il Talmud e nel 1327 quelle di Francesco Stabili. Il concilio di Tolosa del 1229 giunse a proibire ai laici il possesso di copie della Bibbia, e nel 1234 quello di Tarragona ordinò il rogo delle traduzioni della Bibbia in volgare. Durante il concilio di Costanza nel 1415 venne bruciato vivo l'eresiarca boemo Jan Hus (Husinec, 1371 – Costanza, 6 luglio 1415), seguace del teologo inglese John Wycliffe (1324 – 31 dicembre 1384), i cui resti avrebbero subito identica sorte.

La diffusione di idee contrarie ai dogmi della Chiesa cattolica, e in particolare della Riforma protestante, fu grandemente favorita dall'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg (1455): la Chiesa prese dunque provvedimenti nel tentativo di controllare quanto veniva stampato.

Nel 1543 nella Repubblica di Venezia il Consiglio dei dieci affidò agli Esecutori contro la bestemmia il compito di sorvegliare l'editoria, con facoltà di multare chi stampava senza permesso: nel 1549, ad opera di monsignor Giovanni della Casa, fu pubblicato un *Catalogo di diverse opere, compositioni et libri, li quali come eretici, sospetti, impii et scandalosi si dichiarano dannati et prohibiti in questa inclita città di Vinegia*; l'elenco comprendeva 149 titoli e riguardava per lo più opere acciate di eresia, ma la proibizione finì con il non essere applicata per l'opposizione dei librai e dei tipografi. In una lettera del 27 giugno 1557 diretta all'inquisitore di Genova

del commissario Michele Ghisleri esprime le sue impressioni sulle proibizioni: «*Di prohibire Orlando [Boiardo, Ariosto], Orlandino [Folengo], cento novelle [probabilmente Boccaccio] et simili altri libri più presto daressemo da ridere ch'altrimente, perché simili libri non si leggono come cose a qual si habbi da credere ma come fabule, et come si legono ancor moltri libri de gentili come Luciano Lucretio et altri simili*».

I primi cataloghi di libri proibiti furono redatti alla metà del XVI secolo dalle università della Sorbona a Parigi e di Lovanio, per ordine di Carlo V e di Filippo II. Nel 1559, ad opera del Sant'Uffizio, uscì a Roma un primo *Catalogus librorum Haereticorum*, con intenti quasi esclusivamente anti-protestanti: vi comparivano anche le opere di Luciano di Samosata, il *De Monarchia* di Dante Alighieri e perfino i commentari di papa Pio II sul Concilio di Basilea.

Tra i compiti del Sant'Uffizio, un collegio permanente di cardinali e altri prelati che dipendeva direttamente dal pontefice, istituito da papa Paolo III il 21 luglio 1542 con la bolla *Licet ab initio*, era compresa la vigilanza sui libri. Sotto Paolo IV, nato Giovanni Pietro Carafa (Capri-glia Irpinia, 28 giugno 1476 – Roma, 18 agosto 1559), che fu il primo presidente della Congregazione da cardinale, prima da salire al soglio di Pietro, venne pubblicato un indice dei libri e degli autori proibiti, detto «Indice paolino», redatto dall'Inquisizione e promulgato con un suo decreto, affisso a Roma il 30 dicembre 1558. L'elenco comprendeva l'intera opera degli scrittori non cattolici, compresi i testi non di carattere religioso, altri 126 titoli di 117 autori, di cui non veniva tuttavia condannata l'intera opera, e 332 opere anonime. Tra i libri proibiti c'erano: Dante Alighieri (*De Monarchia*), Agrippa di Nettesheim (*Opera omnia*), Talmud, Ortensio Lando (*Opera omnia*), Guglielmo di Ockham (*Opera omnia*) e Luciano di Samosata (*Opera omnia*), Niccolò Machiavelli (*Opera omnia*), Giovanni Boccaccio (*Decamerone*) e Masuccio Salernitano (*Il Novellino*). Vi erano inoltre elencate 45 edizioni proibite della Bibbia e veniva condannata l'intera produzione di 61 tipografi (prevalentemente svizzeri e tedeschi). Infine si proibivano intere categorie di libri, come quelli di astrologia o di magia, mentre le traduzioni della Bibbia in volgare potevano essere lette solo su specifica licenza, concessa solo a chi conoscesse il latino e non alle donne.

Nel 1583 Antonio Ciccarelli espurgò *Il cortegiano* eliminando i personaggi ecclesiastici (il vescovo di Potenza diventò podestà) le espressioni cattoliche (*Guardate bel becco! pare un san Paolo* diventò *Guardate bel becco! pare un Dante*), vennero eliminati passi come

questi: *Di questo modo rispose ancor Rafaello pittore a dui cardinali suoi domestici [amici], i quali, per farlo dire tassavano [criticavano] in presenza sua una tavola che egli avea fatta, dove erano san Pietro e san Paolo, dicendo che quelle due figure eran troppe rosse nel viso. Allora Rafaello subito disse: «Signori, non vi meravigliate, chè io questi ho fatto a sommo studio, perché è da credere che san Pietro e san Paolo siano, come qui gli vedete, ancor in cielo così rossi, per vergogna che la Chiesa sua governata da tali omini come siete voi»<sup>8</sup>. E ancora: «Eccovi che questa porta dice: ALEXANDER PAPA VI, che vol significare, chè è stato papa per la forza che egli ha usata [VI viene inteso come l'ablativo latino di vis cioè con la forza] e più di quella si è valuto che dalla ragione. Or veggiamo che da quest'altra potremo inteneder qualche cosa del novo pontefice; e voltatosi, come per ventura, a quell'altra porta, mostrò l'iscrizione d'un N, dui PP ed un V, che significava NICOLAUS PAPA QUINTUS, e subito disse: "Oimè, male nove; eccovi che questa dice: Nihil Papa Valet [il papa non vale nulla]"<sup>9</sup>. «Di questa sorte è ancor quello che disse Alfonso Santa Croce; il qual, avendo avuto poco prima alcuni oltraggi dal Cardinale di Pavia [ovvero Francesco Alidosi], e passeggiando fuor di Bologna con alcuni gentilomini presso al loco dove si fa la giustizia, e vedendovi un omo poco prima impiccato, se gli rivoltò con un certo aspetto cogitabundo e disse tanto forte che ognun lo sentì: "Beato tu, che non hai che fare col Cardinale di Pavia!"<sup>10</sup>.*

Furono stampati indici nel 1632, 1664 e nel 1681. Il secondo elenco («Indice tridentino» o *Index librorum prohibitorum a Summo Pontifice*) venne emanato dopo la conclusione del Concilio di Trento nel 1564 sotto papa Pio IV, nato Giovanni Angelo Medici di Marignano (Milano, 31 marzo 1499 – Roma, 9 dicembre 1565) e per impulso del cardinale Carlo Borromeo. L'elenco fu meno restrittivo del precedente; vi erano inseriti solo i libri eretici ed era prevista la possibilità di espurgare i libri che comprendessero solo brevi passaggi proibiti. Restava valida la necessità di una licenza per la lettura della Bibbia in volgare, ma questa venne concessa senza le precedenti restrizioni. A differenza dell'Indice paolino, l'Indice tridentino venne applicato in quasi tutta l'Italia e in gran parte dell'Europa fino al 1596. La Spagna applicava invece l'indice redatto dall'Inquisizione locale nel 1559. Pio V istituì

8 *Il cortegiano*, II, LXXXVI.

9 *Ibidem*, II, XLVIII.

10 *Ibidem*, II, LXXII.

nel 1571 la Congregazione dell'Indice, con lo scopo di provvedere a tenere aggiornato l'indice e ad inviarlo periodicamente alle sedi locali dell'Inquisizione, da dove veniva diffuso presso i librai.

Nel 1580 a Parma venne redatto un indice locale; alcuni autori erano: Ludovico Ariosto, Thomas Erastus, Luigi Alamanni, Pietro Bembo, Domenico Bucchiello, Matteo Bandello, Giovanni Sabadino degli Arienti, Giovanni Fiorentino, Giovanni Francesco Straparola, Agnolo Firenzuola, Francesco Sansovino, Arnaldo da Brescia, Arnaldo da Villanova, Gerolamo Cardano, Gasparo Contarini, Anton Francesco Doni, Erasmo da Rotterdam, Lattanzio Firmiano, Olimpia Fulvia Morata, Ortensio Lando, Simone Porzio.

Nuovi indici vennero redatti anche dal Santo Uffizio sotto i pontefici successivi e le due congregazioni furono spesso in conflitto in merito alla giurisdizione sulla censura dei libri. Anche i vescovi si opposero al potere dato all'Inquisizione in questo campo.

Nel 1596, sotto Clemente VIII, venne redatta una nuova versione dell'indice (Indice clementino), che aggiunse all'elenco precedente opere registrate in altri indici europei successivi al 1564. Ripeteva inoltre la proibizione di stampare opere in volgare, già promulgata da Pio V nel 1567.

La censura ecclesiastica ebbe pesanti conseguenze: le «espurgazioni», a volte neppure dichiarate, potevano arrivare a stravolgere il pensiero dell'autore originario e i testi scientifici non conformi all'interpretazione aristotelico-scolastica erano considerati eretici. Nel 1616 furono bandite le opere di Copernico. Gli scrittori si autocensuravano e l'attività dei librai diventò difficile per le richieste di permesso e i pericoli di confisca. Le «patenti di lettura», tuttavia, che in teoria avrebbero dovuto essere rilasciate solo a studiosi di provata fiducia da parte del Santo Uffizio e durare solo per tre anni, si ottenevano invece in pratica abbastanza facilmente<sup>11</sup>. Dopo la metà del XVII secolo di fatto si cessò di perseguire la semplice detenzione di libri proibiti.

Il filosofo, scrittore e frate domenicano Giordano Bruno, al secolo Filippo Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato uno dei martiri della censura ecclesiastica. Tra i punti chiave della sua concezione filosofica, che fondeva materialismo antico, averroismo, lullismo, neoplatonismo, arti mnemoniche, influssi ebraici e cabalistici, la pluralità dei mondi, l'unità della sostanza, l'infinità dell'universo ed il

11 Frannito G., *La Bibbia al Rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura*, Il Mulino, Bologna, 1997.



rifiuto della transustanziazione. Con notevoli prestiti da Nicola Cusano, Giordano Bruno elaborò una nuova teologia dove Dio è intelletto creatore e ordinatore di tutto ciò che è in natura, ma egli è nello stesso tempo Natura stessa divinizzata, in un'inscindibile unità panteistica di pensiero e materia. Per queste convinzioni, giudicate eretiche, fu condannato al rogo dall'Inquisizione della Chiesa romana.

Laureatosi in teologia, Bruno scelse di indossare l'abito domenicano solo per potersi dedicare ai suoi studi prediletti di filosofia, con il vantaggio di godere della condizione di privilegiata sicurezza che l'appartenenza a quell'Ordine potente certamente gli garantiva. L'esperienza conventuale di Bruno fu in ogni caso decisiva: vi poté fare i suoi studi, formare la sua cultura leggendo di tutto (Aristotele, Tommaso d'Aquino, san Gerolamo e di san Giovanni Crisostomo, di Marsilio Ficino, di Raimondo Lullo e di Nicola Cusano).

Nel 1576 la sua indipendenza di pensiero e la sua insofferenza verso l'osservanza dei dogmi si manifestò inequivocabilmente: Bruno, discutendo di arianesimo con un frate domenicano, Agostino da Montalcino, ospite nel convento napoletano, sostenne che le opinioni di Ario erano meno perniciose di quel che si riteneva, dichiarando che «[...] Ario diceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma medio intra il creatore et la creatura, come il verbo è mezzo intra il dicente et il detto, et però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale ma per il quale è stato creato ogni cosa, non al quale ma per il quale si refferisce et ritorna ogni cosa all'ultimo fine, che è il Padre, essagerandomi sopra questo. Per il che fui tolto in suspecto et processato, tra le altre cose, forse di questo ancora [...]»<sup>12</sup>. Così riferì nel 1592 all'inquisitore veneziano dei suoi dubbi sulla Trinità, ammettendo di aver «*dubitato circa il nome di persona del figliolo e del Spirito Santo, non intendendo queste due persone distinte dal Padre*»<sup>13</sup> ma considerando, neoplatonicamente, il Figlio l'intelletto e lo Spirito, pitagoricamente, l'amore del Padre o l'anima del mondo, non dunque persone o sostanze distinte, ma manifestazioni divine.

Denunciato da fra' Agostino al padre provinciale Domenico Vita, questi «*fece processo contro di me sopra alcuni articoli, ch'io non so realmente sopra quali articoli, né di che in particular; se non che me fu detto che si faceva processo contra di me di eresia [...] per il che,*

12 Firpo L., *Il processo di Giordano Bruno*, Salerno editore, Roma 1993, p. 171.

13 Firpo L., op. cit., p. 170.

dubitando di non esser messo in peggione, mi partii da Napoli ed andai a Roma»<sup>14</sup>, dove viene accusato di aver ammazzato e gettato nel fiume un frate; scrive il bibliotecario Guillaume Cotin, il 7 dicembre 1585, che Bruno fuggì da Roma per «un omicidio commesso da un suo frère, per il quale egli è incolpato e in pericolo di vita, sia per le calunnie dei suoi inquisitori che, ignoranti come sono, non concepiscono la sua filosofia e lo accusano di eresia». Oltre all'accusa di omicidio, Bruno ebbe infatti notizia che nel convento napoletano avevano trovato suoi libri di opere di san Giovanni Crisostomo e di san Gerolamo annotati da Erasmo da Rotterdam, e che si stava istruendo contro di lui un processo d'eresia. Abbandona allora l'abito domenicano e fugge a Genova, e da qui a Noli, allora Repubblica indipendente, quindi a Savona, Torino e Venezia, dove pubblica il suo primo scritto, andato perduto, *De' segni de' tempi*. Ma a Venezia scoppia un'epidemia di peste che farà decine di migliaia di vittime, e Bruno va a Padova, dove riprende il saio e va a Brescia, poi a Bergamo, Milano, Torino, Francia e Ginevra, dove aderisce al calvinismo e s'iscrive all'Università, accusando il professore di filosofia Antoine de la Faye di essere un cattivo insegnante e definendo «pedagoghi» i pastori calvinisti. Scomunicato e processato per diffamazione, il 27 agosto è costretto a ritrattare; lascia allora Ginevra e si trasferisce brevemente a Lione per passare a Tolosa, città cattolica, sede di un'importante università.

Nel 1581, a causa della guerra di religione fra cattolici e ugonotti, lascia Tolosa per Parigi, dove pubblica *De umbris idearum*. In quest'opera sono già espressi i principi essenziali della sua filosofia. Dello stesso anno è il *Cantus Circaeus*, opera composta da due dialoghi, e il *Candelaio*, una commedia in cinque atti in cui alla complessità del linguaggio, un insieme di latino, di toscano e di napoletano, corrisponde l'eccentricità della trama, fondata su tre storie parallele.

Nell'aprile 1583 si reca a Londra, dove pubblica l'*Ars reminiscendi* – che riproduce la parte finale del *Cantus circaeus* – il *Sigillus sigillorum* e l'*Explicatio triginta sigillorum*, nella quale inserisce una lettera indirizzata al vice cancelliere dell'Università di Oxford, nella quale scrive che a Oxford «troveranno dispostissimo e prontissimo un uomo col quale saggiare la misura delle proprie forze». È una richiesta di poter insegnare nella prestigiosa università che viene accolta, e nell'estate del 1583 Bruno vi tiene tre lezioni sulle teorie copernicane.

14 Firpo L., op. cit., p. 191.

Con gli studi di Frances Yates (da un documento scoperto da Robert McNulty) a Oxford non gradiscono quelle finte novità, come testimonierà venti anni dopo, nel 1604, l'arcivescovo di Canterbury Georg Abbot, che fu presente alle lezioni di Bruno, «*quell'omiciatolo italiano [...] intraprese il tentativo, tra moltissime altre cose, di far stare in piedi l'opinione di Copernico, per cui la terra gira e i cieli stanno fermi; mentre in realtà era la sua testa che girava e il suo cervello che non stava fermo*». Le lezioni furono interrotte quando si accorgono (quasi parola per parola) del plagio al *De vita coelitus comparanda* di Marsilio Ficino, dove la teoria eliocentrica è ridotta ad una magia; quindi sempre derivante dal *Corpus Hermeticum*.

Ritornato a Londra nel 1584, Bruno vi pubblica *La cena de le ceneri*, il *De la causa, principio et uno*, il *De l'infinito, universo e mondi* e lo *Spaccio de la bestia trionfante*, mentre l'anno successivo escono *De gli eroici furori* e la *Cabala del cavallo pegaseo*.

*La Cena de le Ceneri* è divisa in cinque dialoghi ed è la sua seconda opera in volgare, dedicata all'ambasciatore francese a Londra Michel de Castelnau. Bruno immagina che il nobile sir Fulke Greville, il giorno delle Ceneri, inviti a cena Bruno, Giovanni Florio, segretario dell'ambasciatore francese, il medico Matthew Gwinne, il cavaliere Brown e due dottori luterani di Oxford. Bruno vi difende la teoria di Copernico contro gli attacchi dei conservatori e contro chi considera solo un'ipotesi ingegnosa quella del Copernico, «*uomo*» – scrive Bruno – «*che non è inferiore a nessuno astronomo che sii stato avanti lui [...] al che è divenuto per essersi liberato da alcuni presupposti falsi de la comone e volgar filosofia, non voglio dir cecità. Ma però non se n'è molto allontanato; perché lui, più studioso della matematica che della natura, non ha possuto profundar e penetrar sintanto che potesse affatto toglier via le radici de inconvenienti e vani principi*».

I vani principi sono la finitezza dell'universo e il credere che in esso esista un centro dove ora dovrebbe trovarsi immobile il sole come prima vi si immaginava fissa la terra. Seguendo la *Docta ignorantia* del Cusano, Bruno sostiene l'infinità dell'universo, in quanto effetto di una causa infinita, e dunque l'insussistenza di un centro. Bruno è naturalmente consapevole che le Scritture sostengono tutt'altro – finitezza dell'universo e centralità della terra – ma, risponde, «*se gli dei si fossero degnati di insegnarci la teorica delle cose della natura, come ne han fatto favore di proporci la pratica di cose morali, io più tosto mi accosterei alla fede de le loro rivelazioni, che muovermi punto della certezza de mie ragioni e proprii sentimenti*». Ma la Scrit-

tura tratta le norme morali, non è già una filosofia della natura, non si occupa delle speculazioni e delle dimostrazioni delle cose naturali: la Scrittura *«parla al volgo di maniera che, secondo il suo modo di intendere e di parlare, venghi a capire quel ch'è principale»*.

Nell'ottobre 1585 l'ambasciatore Castelnau è richiamato in Francia e Giordano Bruno s'imbarca con lui; l'anno successivo a Parigi pubblica la *Figuratio Aristotelici physici auditus*, un'esposizione della fisica aristotelica (fa stampare anche l'opuscolo antiaristotelico *Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus peripateticos*, e gli attacchi che subì, uniti alle dispute religiose, lo indussero a lasciare il paese). Raggiunta la Germania, nel 1587 pubblica il *De lampade combinatoria lulliana*, un commento dell'*Ars magna* di Raimondo Lullo e il *De progressu et lampade venatoria logicorum*, commento ai *Topica* di Aristotele; altri commenti a opere aristoteliche sono i suoi *Libri physicorum Aristotelis explanati*, pubblicati nel 1591. Un suo corso privato sulla *Retorica* sarà pubblicato nel 1612 col titolo di *Artificium perorandi*; anche le *Animadversiones circa lampadem lullianam* e la *Lampas triginta statuarum* verranno pubblicate soltanto nel 1891.

Il nuovo duca Cristiano I decide di rovesciare l'indirizzo degli insegnamenti universitari che privilegiavano le dottrine di Pietro Ramo a svantaggio delle classiche teorie aristoteliche. Bruno va a Praga, dove pubblica il *De lampade combinatoria lulliana*, il *De lulliano specierum scrutinio*, gli *Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos*, che trattano di geometria, e nella dedica rileva come per guarire i mali del mondo sia necessaria la tolleranza, sia in campo strettamente religioso – *«È questa la religione che io osservo, sia per una convinzione intima sia per la consuetudine vigente nella mia patria e tra la mia gente: una religione che esclude ogni disputa e non fomenta alcuna controversia»* – che in quello filosofico, che deve rimanere libero da autorità precostituite e da tradizioni elevate a prescrizioni normative. Quanto a lui, *«alle libere are della filosofia cercai riparo dai flutti fortunosi, desiderando la sola compagnia di coloro che comandano non di chiudere gli occhi, ma di aprirli. A me non piace dissimulare la verità che vedo, né ho timore di professarla apertamente»*.

Lasciata Praga giunge a Helmstedt, sede di un'università chiamata *Accademia Julia*. Il 1° luglio 1589, per la morte del fondatore dell'Accademia, Julius von Braunschweig, vi legge l'*Oratio consolatoria*, ove presenta se stesso come forestiero ed esule: *«spregiai, abbandonai, perdetti la patria, la casa, la facoltà, gli onori, e ogni*

altra cosa amabile, appetibile, desiderabile». In Italia «esposto alla gola e alla voracità del lupo romano, qui libero. Lì costretto a culto superstizioso e insanissimo, qui esortato a riti riformati. Lì morto per violenza di tiranni, qui vivo per l'amabilità e la giustizia di un ottimo principe». Le Muse dovrebbe essere libere per diritto naturale eppure «sono invece, in Italia e in Spagna, conculcate dai piedi di vili preti, in Francia patiscono per la guerra civile rischi gravissimi, in Belgio sono sbalottate da frequenti marosi, e in alcune regioni tedesche languono infelicamente». Poche settimane dopo viene scomunicato dal sovrintendente della Chiesa luterana della città; Bruno riesce così a collezionare le scomuniche delle maggiori confessioni europee: cattolica, calvinista e luterana. Il filosofo nolano compone anche diverse opere sulla magia, tutte pubblicate solo nel 1891: il *De magia*, le *Theses de magia*, un compendio del trattato precedente, il *De magia mathematica*, il *De rerum principiis et elementis et causis* e la *Medicina lulliana*, nella quale presume di aver trovato forme di applicazione della magia nella natura.

Trasferitosi a Francoforte, nel 1591 vedono la luce tre opere: il *De triplici minimo et mensura ad trium speculativarum scientiarum et multarum activarum artium principia libri V*. Verso febbraio parte per Zurigo, dove insegna filosofia (le sue lezioni, raccolte con il titolo di *Summa terminorum metaphisicorum*, saranno in parte pubblicate 1595 e poi a nel 1609, insieme con la *Praxis descensus seu applicatio entis*).

Ritornato a Francoforte in luglio, vi pubblica il *De monade, numero et figura liber consequens quinque*, il *De imaginum, signorum et idearum compositione* e il *De innumerabilibus, immenso et infigurabili, seu De universo et mundis libri octo*. Bruno usa il verso latino nelle sue ultime opere di Francoforte, tra le quali i cinque libri del *De minimo*, il cui titolo preciso è *De triplici minimo et mensura*. Nel *De monade* Bruno si richiama alle tradizioni pitagoriche attaccando la teoria aristotelica del motore immobile, principio di ogni movimento (le cose si trasformano per la presenza di principi interni, numerici e geometrici). Negli otto libri del *De immenso* riprende la propria teoria cosmologica, appoggiando la teoria eliocentrica copernicana ma rifiutando l'esistenza delle sfere cristalline e degli epicicli e ribadendo la concezione dell'infinità e molteplicità dei mondi, criticando l'aristotelismo, col negare qualunque differenza tra la materia terrestre e celeste, la circolarità del moto planetario, l'esistenza dell'etere.

Invitato a Venezia del patrizio Giovanni Mocenigo, che aveva letto e apprezzato il *De minimo*, per insegnargli «li secreti della memoria

e li altri che egli professa, come si vede in questo suo libro», Bruno giunse nella Serenissima nell'agosto 1591, ma si trattenne per pochi giorni e poi andò a Padova, dove compose le *Praelectiones geometricae*, l'*Ars deformationum*, il *De vinculis* e il *De sigillis Hermetis et Ptolomaei et aliorum*, andato perduto.

A novembre Bruno tornò a Venezia ma per mesi non si recò dal Mocenigo: solo dalla fine del marzo 1592 si stabilì in casa del patrizio veneziano, interessato alle arti della memoria e alle discipline magiche. Il 21 maggio informò il Mocenigo di voler tornare a Francoforte per stampare delle sue opere; questi pensò che Bruno cercasse un preteosto per abbandonare le lezioni, ed il giorno dopo lo fece sequestrare in casa dai suoi servitori; il 23 maggio presentò alla Santa Inquisizione di Venezia, nella persona di Giovan Gabriele di Saluzzo, una denuncia scritta, accusando Bruno di blasfemia, di disprezzare le religioni, di non credere nella Trinità divina e nella transustanziazione, di credere nell'eternità del mondo e nell'esistenza di mondi infiniti, di praticare arti magiche, di credere nella metempsicosi, di negare la verginità di Maria e le punizioni divine<sup>15</sup>. Quella sera stessa Bruno fu arrestato e rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione di Venezia, in san Domenico a Castello.

Naturalmente Bruno sa che la sua vita è in gioco, e si difende abilmente dalle accuse dell'Inquisizione veneziana: nega quanto può, tace (conversione al calvinismo), e mente anche, su alcuni punti delicati della sua dottrina, confidando che gli inquisitori non possano essere a conoscenza di tutto quanto egli abbia fatto e scritto, e giustifica le differenze fra le concezioni da lui espresse e i dogmi cattolici con il fatto che un filosofo, ragionando secondo «il lume naturale», può giungere a conclusioni discordanti con le materie di fede, senza dover per questo essere considerato un eretico. A ogni buon conto, dopo aver chiesto perdono per gli «errori» commessi, si dichiara disposto a ritrattare quanto si trovi in contrasto con la dottrina della Chiesa.

Copia degli atti del processo vengono inviati al Tribunale di Roma, come previsto da un decreto del Sant'Uffizio del 18 settembre 1581, e l'inquisitore romano, il cardinale di Santa Severina Giulio Antonio Santorio, chiede formalmente l'extradizione di Giordano Bruno a Roma. La richiesta è respinta dal Senato veneziano il 3 ottobre, ma l'insistenza romana, l'intervento del nunzio pontificio Ludovico Taverna, il fatto che Bruno non sia cittadino veneziano e infine la relazione, favorevole all'extradizione, del procuratore Federico Conta-

15 Archivio di Stato di Venezia, Santo Uffizio. Processi.

rini, incaricato dal Collegio di Venezia di valutare il caso, inducono il Senato a concederla il 7 gennaio 1593. Bruno era il secondo cittadino di Nola ad essere consegnato dal Senato veneziano all'Inquisizione di Roma: nel 1555 fu consegnato il luterano Pomponio de Algerio, che fu bruciato vivo in una caldaia di olio, pece e trementina il 19 agosto 1556 in piazza Navona. Il 19 febbraio una nave sbarca Bruno ad Ancona, in territorio pontificio, e di qui è tradotto a Roma dove il 27 è incarcerato nel palazzo del Sant'Uffizio. Nuovi testi, per quanto poco affidabili, essendo tutti imputati di vari reati dalla stessa Inquisizione, confermano le accuse e ne aggiungono di nuove.

Bruno aveva avuto compagni di cella a Venezia, almeno dal settembre 1592, il frate cappuccino Celestino da Verona, il carmelitano fra' Giulio da Salò, il falegname napoletano Francesco Vaia, un insegnante di Udine, Francesco Graziano, e un certo Matteo de Silvestris, di Orio. Fra' Celestino, già processato per eresia a Roma dall'Inquisizione, aveva abiurato il 17 febbraio 1587; nuovamente incarcerato a Venezia nel settembre 1592, fu rilasciato l'anno dopo. Era probabilmente uno squilibrato: confinato a San Severino nelle Marche, nel 1599 si autodenunciò all'Inquisizione di Venezia e di Roma, di accuse ritenute talmente gravi, che su di esse fu mantenuto il segreto più assoluto e altrettanto segretamente fu pronunciata la sentenza di morte, finché, quasi nascostamente, di notte, fu bruciato in Campo dei fiori il 16 settembre 1599, esattamente cinque mesi prima di Giordano Bruno e nello stesso luogo. Si pensa che egli abbia denunciato il filosofo nolano perché ritenne che questi, durante gli interrogatori, lo avesse denunciato di chissà quali colpe<sup>16</sup>. Sta di fatto che egli, alla fine del 1593, presentò denuncia all'Inquisizione veneziana, elencando una serie di gravissime accuse contro il Bruno<sup>17</sup>. Oltre ai dieci capi di imputazione già accertati se ne aggiungono così altri dodici.

Alla fine del 1594 gli inquisitori concludono la raccolta delle testimonianze e passano gli atti al collegio dei cardinali incaricati di emettere la sentenza. Questi non ritengono però sufficienti gli elementi raccolti, ritenendo di dover esaminare le opere pubblicate da Bruno per penetrare al meglio le sue concezioni. Relativamente pochi sono i libri del nolano in possesso del Sant'Uffizio, il *Cantus Circaeus*, il *De*

16 Firpo L., op. cit.

17 Mercati A., *Il sommario del processo di Giordano Bruno, con appendice di documenti sull'eresia e l'inquisizione a Modena nel secolo XVI*, Città del Vaticano, 1942.

*minimo*, il *De monade* e il *De la causa, principio et uno*; il papa stesso ordinò di reperire altri libri di Bruno – fu controllata infine anche la *Cena delle Ceneri* – e in attesa che una commissione di teologi si pronunciasse sul loro contenuto, la sentenza viene rinviata sine die.

Dopo più di due anni, il 24 marzo 1597, davanti alla Congregazione dei cardinali Giulio Antonio Santorio, Pedro de Deza Manuel, Domenico Pinelli, Girolamo Bernerio, Paolo Emilio Sfondrati, Camillo Borghese e Pompeo Arrigoni, oltre ad altri commissari, fra i quali Bellarmino, che sarà nominato cardinale due anni dopo, Giordano Bruno viene interrogato sotto tortura<sup>18</sup>, e al termine gli vengono consegnate le otto *censure*, le contestazioni scritte alle sue opinioni considerate erronee. L'Inquisizione trascura le accuse più plateali, come quelle eterodosse sui personaggi biblici o sulla blasfemia del Bruno, per concentrarsi sugli elementi fondanti della sua filosofia, nella quale, trasformandosi ogni sostanza – anche l'anima – nell'infinito universo materiale, viene messa in discussione la necessità e il senso dell'esistenza della stessa Chiesa.

Egli non rinnegò i fondamenti della sua filosofia: ribadì l'infinità dell'universo, la molteplicità dei mondi, la non generazione delle sostanze – «*queste non possono essere altro che quel che sono state, né saranno altro che quel che sono, né alla loro grandezza o sostanza s'aggiunge mai, o mancherà ponto alcuno, e solamente accade separatione, e congiuntione, o compositione, o divisione, o translatione da questo luogo a quell'altro*»<sup>19</sup> – e il moto della Terra. A questo proposito spiega che «*il modo e la causa del moto della terra e della immobilità del firmamento sono da me prodotte con le sue ragioni et autorità e non pregiudicano all'autorità della divina scrittura*». All'obiezione dell'inquisitore, che gli contesta che nella Bibbia è scritto che la «*Terra stat in aeternum*» e il sole nasce e tramonta, risponde che vediamo il sole «*nascere e tramontare perché la terra se gira circa il proprio centro*»; alla contestazione che la sua posizione contrasta con «*l'autorità dei Santi Padri*», risponde che quelli «*sono meno de' filosofi pratici e meno attenti alle cose della natura*»<sup>20</sup>. Bruno sostiene che la terra è dotata di un'anima, che le stelle hanno natura angelica, che l'anima non è forma del corpo; come unica concessione, è disposto ad ammettere l'immortalità dell'anima umana.

18 Firpo L. cit., pp. 78-79.

19 Firpo L., cit., p. 301.

20 Firpo L., cit., pp. 302-303.



Il 12 gennaio 1599 è invitato ad abiurare otto proposizioni eretiche, nelle quali si comprendevano la sua negazione della creazione divina, dell'immortalità dell'anima, la sua concezione dell'infinità dell'universo e del movimento della Terra, dotata anche di anima, e di concepire gli astri come angeli. La sua disponibilità ad abiura, a condizione che le proposizioni siano riconosciute eretiche non da sempre, ma solo *ex nunc*, è respinta dalla Congregazione dei cardinali inquisitori, tra i quali il Bellarmino. Una successiva applicazione della tortura, proposta dai consultori della Congregazione il 9 settembre 1599, fu invece respinta da papa Clemente VIII («*decrevit et ordinavit quod praefigatur sibi terminus ad resipiscendum pro his quas confessus est*»)²¹. Nell'interrogatorio del 10 settembre Bruno si dice ancora pronto all'abiura, ma il 16 cambia idea e infine, dopo che il Tribunale ha ricevuto una denuncia anonima che accusa Bruno di aver avuto fama di ateo in Inghilterra e di aver scritto il suo *Spaccio della bestia trionfante* direttamente contro il papa, il 21 dicembre rifiuta recisamente ogni abiura, non avendo, dichiara, nulla di cui doversi pentire.

Bruno sapeva che il rifiuto di abiurare equivaleva alla condanna a morte, come sapeva anche che l'abiura gli avrebbe risparmiato sì la vita ma non la reclusione perpetua, e soprattutto avrebbe comportato la compromissione storica di rinnegatore di quella «nova filosofia» per la quale aveva speso l'intera vita. «*Comprese di essere stato stretto fra due opzioni estreme: da un lato l'abiura e il carcere a vita, con l'“occultamento”, la “depressione”, la “sommersione” della Verità; dall'altro la morte. Scelse la morte, ma senza esserne stato “abbacinato”, come si è scritto. Pur avendo cercato in tutti i modi di salvarsi, di vivere, si persuase che in quella situazione la morte era l'unica prospettiva rimasta aperta avanti al Mercurio, al messaggero degli dei, che ogni altra strada era stata, infine, chiusa, sbarrata. Decise di morire dopo otto anni di durissima lotta, in piena consapevolezza*»²².

L'8 febbraio 1600 è costretto ad ascoltare inginocchiato la sentenza di condanna a morte per rogo; si alza e ai giudici indirizza la storica frase: «*Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam*» (Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla). Dopo aver rifiutato i conforti religiosi e il crocefisso, il 17 febbraio, con la *lingua in giova* – serrata da una morsa perché non

21 Firpo L., cit., 1998, p. 329.

22 Ciliberto M., *Introduzione a Bruno*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

possa parlare – viene condotto in piazza Campo de' fiori, denudato, legato a un palo e arso vivo. Le sue ceneri saranno gettate nel Tevere.

Nonostante i cardinali inquisitori Madruzzo, Santorio, Dezza, Pinelli, Berberi, Sfondrati, Sasso, Borghese, Arrigoni e Bellarmino avessero sentenziato il divieto di pubblicazione dei suoi libri, ordinandone il rogo («*Di più, condanniamo, riprobamo et prohibemo tutti li sopradetti et altri tuoi libri et scritti come eretici et erronei et continenti molte eresie et errori, ordinando che tutti quelli che sin'hora si son havuti, et per l'avenire verranno in mano del Santo Offitio siano pubblicamente guasti et abbrugiati nella piazza di San Pietro, avanti le scale, et come tali che siano posti nell'Indice de' libri prohibiti, sì come ordiniamo che si facci [...]*»), le opere di Giordano Bruno continuarono a essere presenti nelle biblioteche europee, malgrado la messa all'indice decretata il 7 agosto 1603.

Gli storici che, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, hanno potuto esaminare gli atti, per quanto parziali, del processo, si sono posti il problema di valutare il comportamento di Bruno nelle diverse fasi dei due processi, veneziano e romano, dei motivi per i quali nel primo Bruno si era dichiarato pronto a rifiutare le sue dottrine, mentre nel secondo – dopo diverse incertezze – scelse alla fine l'ostinata difesa della sua filosofia. Per Giovanni Gentile<sup>23</sup>, fra gli altri, Bruno volle rivendicare il diritto alla libera ricerca filosofica di fronte alle asserzioni dogmatiche della religione: se è vero che di fronte al Tribunale di Venezia egli si mostrò disposto a piegarsi, fu perché quegli inquisitori non furono sufficientemente stringenti nel censurare le sue proposizioni: al Bruno dovette sembrare che una sua esteriore abiura avrebbe riguardato unicamente la propria figura esteriore di cristiano, lasciando intatta la sua filosofia, espressione di libera e razionale ricerca e di personale e interiore convinzione. L'Inquisizione di Roma, al contrario, avrebbe preteso di affermare l'incompatibilità dei dogmi del cattolicesimo rispetto alle libere affermazioni, espressione di un'intima convinzione intellettuale, della sua filosofia; l'abiura avrebbe significato per Bruno ben più di una formale e privata sottomissione, ma una pubblica sconfessione di tutta una vita dedicata alla libera ricerca, una pubblica rinuncia all'autonomia del pensiero.

A distanza di 400 anni, il 18 febbraio 2000 il «beato» papa Giovanni Paolo II, tramite una lettera del suo segretario di Stato Sodano inviata

23 Gentile G., *Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento*, Le Lettere, Firenze, 1920, 1991.

ad un convegno che si svolse a Napoli, esprime profondo rammarico per la morte atroce di Giordano Bruno, non riabilitandone la dottrina: la morte di Giordano Bruno «*costituisce oggi per la Chiesa un motivo di profondo rammarico*». Tuttavia, «*questo triste episodio della storia cristiana moderna*» non consente la riabilitazione dell'opera del filosofo nolano arso vivo come eretico, perché «*il cammino del suo pensiero lo condusse a scelte intellettuali che progressivamente si rivelarono, su alcuni punti decisivi, incompatibili con la dottrina cristiana*».

Nel penultimo decennio del 1800 un Comitato internazionale, costituito fra gli altri da Ernst Renan, Victor Hugo, Herbert Spencer e Silvio Spaventa, si fa promotore dell'iniziativa di erigere un monumento in memoria del filosofo. Il potere ecclesiastico si oppose fermamente a tale iniziativa, e la cosa degenerò quando, nel gennaio 1888, una manifestazione di studenti in favore del monumento fu repressa dalla polizia. A dicembre finalmente il Consiglio comunale concesse l'autorizzazione e lo spazio in piazza Campo de' fiori, dopo che anche l'allora capo del governo Francesco Crispi ebbe espresso parere favorevole. Il 9 giugno 1889 il monumento, opera dello scultore massone Ettore Ferrari, viene finalmente inaugurato. Il papa Leone XIII, nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (Carpineto Romano, 2 marzo 1810 – Roma, 20 luglio 1903) che aveva addirittura minacciato di lasciare Roma, rimase l'intero giorno inginocchiato davanti alla statua di san Pietro, pregando contro «*la lotta ad oltranza contro la religione cattolica*»<sup>24</sup>.

A Giordano Bruno è stata negata la riabilitazione concessa invece a Girolamo Savonarola (Ferrara, 21 settembre 1452 – Firenze, 23 maggio 1498). Appartenente all'ordine dei frati domenicani, nel 1497 fu scomunicato da papa Alessandro VI (nato Rodrigo Llançol Borgia o Rodrigo Borja y Borja, italianizzato in Rodrigo Borgia, Xàtiva, Spagna, 1° gennaio 1431 – Roma, 18 agosto 1503) l'anno dopo fu impiccato e bruciato sul rogo come «eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove»<sup>25</sup> («*niente di buono è nella Chiesa... dalla pianta del piede fino alla sommità non è sanità in quella*») e le sue opere furono inserite nel 1559 nell'Indice dei libri proibiti. Ora è servo di Dio. La causa della sua beatificazione è stata introdotta il 30 maggio 1997 dall'arcidiocesi di Firenze.

24 Mazzi E., *Giordano Bruno*, Manifestolibri, Roma, 2000.

25 Ridolfi F., *Vita di Girolamo Savonarola*, Sansoni, Firenze, 1974, p. 393.

Uno dei casi di censura ecclesiastica più noti è quello del fisico, filosofo, astronomo e matematico Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642), uno dei padri della scienza moderna. Il suo nome è associato ad importanti contributi in dinamica e in astronomia – fra cui il perfezionamento del telescopio, che gli permise importanti osservazioni astronomiche – e all'introduzione del metodo scientifico (detto spesso «metodo galileiano» o «metodo scientifico sperimentale»). Di primaria importanza furono il suo ruolo nella rivoluzione astronomica e il suo sostegno al sistema eliocentrico e alle teorie copernicane. Accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre scritture, Galileo fu per questo condannato come eretico dalla Chiesa cattolica e costretto, il 22 giugno 1633, all'abiura delle sue concezioni astronomiche, nonché a trascorrere il resto della sua vita in isolamento.

Convinto della correttezza della cosmologia copernicana, Galileo naturalmente era ben consapevole che questa non si accordava con diverse affermazioni della Bibbia e di Padri della Chiesa, che attestavano invece una concezione geocentrica dell'Universo. E poiché la Chiesa considerava le Sacre scritture ispirate dallo Spirito Santo, la teoria eliocentrica poteva essere accettata, al più, soltanto come un semplice modello matematico senza alcuna attinenza con la reale posizione dei corpi celesti. Ancora nel 1822 padre Filippo Anfossi pubblicava – anonimamente – in Roma un libro in cui le leggi di Keplero e di Newton erano presentate come «*cose che non meritano la menoma attenzione*» e si chiedeva come mai «*tanti uomini santi ispirati dallo Spirito Santo, «ci han detto ottanta e più volte che il Sole si muove senza dirci una volta sola che è immobile e fermo?»*»<sup>26</sup>. Proprio sotto questa condizione, il libro del Copernico – il *De revolutionibus orbium coelestium* – non era stato ancora condannato dalle autorità ecclesiastiche.

Galileo, scienziato cattolico, crede di poter risolvere il problema rovesciando la soluzione allora corrente: la teoria copernicana è vera, sono le Scritture a essere state scritte – quando era il caso – senza corrispondenza con la realtà, utilizzando un linguaggio che esprime un modello utile e comprensibile all'uomo. Il 21 dicembre 1613 scrisse infatti all'allievo e amico benedettino Benedetto Castelli – matematico copernicano allora lettore a Pisa – che «*se*

26 Timpanaro S., *Scritti di storia e critica della scienza*, Sansoni, Firenze 1952, pp. 95-96.

*bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de' suoi interpreti ed espositori, in varii modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole, perché così vi apparirebbono non solo diverse contraddizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora; poi che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi, e non meno affetti corporali e umani, come d'ira, di pentimento, d'odio, e anco talvolta l'obblivione delle cose passate e l'ignoranza delle future»*

Dev'essere allora che molte proposizioni della Bibbia sono accomodate per poter essere comprese dai semplici illetterati: tra questi accomodamenti deve rientrare anche il noto episodio della richiesta di Giosuè a Dio di fermare il Sole per prolungare il giorno: *«io dico che questo luogo ci mostra manifestamente la falsità e impossibilità del mondano sistema Aristotelico e Tolemaico, e all'incontro benissimo s'accomoda co 'l Copernicano»*. E spiega Galileo che se s'interprettasse alla lettera il passo biblico, ne verrebbe che secondo il sistema tolemaico, fermando il Sole, il giorno non si sarebbe prolungato ma, al contrario, accorciato: *«Essendo, dunque, assolutamente impossibile nella costituzion di Tolomeo e d'Aristotile fermare il moto del Sole e allungare il giorno, sì come afferma la Scrittura esser accaduto, adunque o bisogna che i movimenti non sieno ordinati come vuol Tolomeo, o bisogna alterar il senso delle parole, e dire che quando la Scrittura dice che Iddio fermò il Sole, voleva dire che fermò 'l primo mobile, ma che, per accomodarsi alla capacità di quei che sono a fatica idonei a intender il nascere e 'l tramontar del Sole, ella dicesse al contrario di quel che avrebbe detto parlando a uomini sensati»*. Al contrario, adottando l'interpretazione eliocentrica dell'Universo, per prolungare *«lo spazio e 'l tempo della diurna illuminazione, bastò che fosse fermato il Sole, com'appunto suonan le parole del sacro testo»*.

Analoghe considerazioni Galileo svolse in lettere indirizzate al monsignore fiorentino Piero Dini e alla granduchessa Cristina di Lorena, le quali destarono preoccupazione negli ambienti conservatori per le idee innovative e per il carattere polemico e l'ardimento con cui lo scienziato consigliò che alcuni passi delle Sacre scritture venissero reinterpretati alla luce del sistema copernicano. Celebre è la frase: *«intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado, l'intenzione dello Spirito Santo essere d'insegnarci come si vadia al*

*cielo, e non come vadia il cielo»*<sup>27</sup>, normalmente attribuita al cardinale Cesare Baronio<sup>28</sup>.

Nella Chiesa, due erano i maggiori Ordini tutelari della cultura scientifica e teologica: l'Ordine dei gesuiti, che vantava nelle sua fila numerosi matematici e fisici, e quello domenicano, fedele all'insegnamento dottrinario di san Tommaso, e pertanto sospettoso di ogni novità che a quella metafisica potesse in qualunque modo opporsi. Mentre i gesuiti, in un primo tempo, si mostrarono aperti di fronte alle nuove scoperte astronomiche, furono i domenicani i più decisi oppositori di Galileo, denunciando i pericoli che le teorie galileiane potevano apportare alla tradizionale dottrina della Chiesa. Tuttavia l'atteggiamento dei due Ordini nei confronti di Galileo si rovescerà due decenni dopo: nel 1633 saranno i gesuiti a denunciare il *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, coinvolgendo nelle accuse anche i domenicani che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera.

Il 1° novembre 1612 il domenicano Niccolò Lorini denunciò in una predica tenuta nel convento di san Matteo a Firenze le teorie di Copernico – del quale nemmeno conosceva bene il nome – salvo scusarsi il 5 novembre con una lettera a Galileo, nella quale scriveva di non aver voluto accusare lo scienziato – protetto dal Granduca di Toscana – ma «*per non parere uno ceppo morto, sendo da altri cominciato il ragionamento, ho detto due parole per esser vivo, e detto, come dico, che quella opinione di quell'Ipernico, o come si chiami, apparisce che osti alla Divina Scrittura*».

Due anni dopo, il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze il frate domenicano Tommaso Caccini (1574-1648) lanciava contro certi matematici moderni, e in particolare contro Galileo, l'accusa di contraddire le Sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane. La sua predica si concludeva con un indovinato gioco di parole, tratto dagli *Atti degli Apostoli*: «*Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coelum?*»<sup>29</sup>. A questa si aggiunse ancora il Lorini, con l'invio al cardinale Paolo Emilio Sfondati, prefetto della Congregazione dell'Indice a Roma, il 7 febbraio 1615, a nome di tutta la comunità del convento di san Marco di Firenze, di una copia della lettera di Galilei al Castelli. Il Lorini

27 Galilei G., *Lettere*, Einaudi, Torino 1978, pagg. 128-135.

28 Edoardo Aldo Cerrato, *Come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo*.

29 (Trad. it.: Uomini di Galilea, perché state osservando il cielo?) *Atti degli Apostoli* 1, 11.

rilevava che quella lettera, che sosteneva essergli «*capitata per caso nelle mani*» e definiva «*una scrittura, corrente qua nelle mani di tutti, fatta da questi che domandano Galileisti*», conteneva «*molte proposizioni che ci paiono o sospette o temerarie*»<sup>30</sup>.

Tommaso Caccini giunse a Roma, il 20 marzo 1615, e nel palazzo del Santo Uffizio, di fronte ai cardinali Bellarmino, Galamini, Millini, Sfrondati, Taverna, Verallo e Zapata, denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole, e anche perché il confratello Ferdinando Ximenes aveva sentito dire da alcuni discepoli di Galileo che «*Iddio non è altrimenti sostanza, ma accidente; Iddio è sensitivo, perché in lui son sensi divinali; veramente che i miracoli che si dicono esser fatti da' Santi, non sono veri miracoli*»<sup>31</sup>. Richiesto della fede cattolica di Galileo, il Caccini rispondeva maliziosamente che egli «*da molti è tenuto buon cattolico; da altri è tenuto per sospetto nelle cose della fede, perché dicono sii molto intimo di quel fra Paolo servita, tanto famoso in Venetia per le sue impietà, et dicono che anco di presente passino lettere tra di loro*»<sup>32</sup>.

Intanto a Napoli era stato pubblicato il libro del teologo carmelitano Paolo Antonio Foscarini (1565-1616), la *Lettera sopra l'opinione de' Pittagorici e del Copernico*, dedicata a Galileo, a Keplero e a tutti gli accademici dei Lincei, che intendeva accordare i passi biblici con la teoria copernicana interpretandoli «*in modo tale che non gli contradicano affatto*»<sup>33</sup>. Ma che si potesse accordare Bibbia e Copernico non credeva il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice, come lo Sfrondati e il Taverna, nel processo di Bruno, il quale il 12 aprile scriveva al Foscarini che «*Primo, dico che V. P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlare ex suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto che habbia parlato il Copernico. Perché il dire, che supposto che la Terra si muova e il Sole sia fermo si salvano tutte le apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il*

30 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, XIX, pp. 297-298.

31 *I documenti del processo di Galileo Galilei*, a cura di Pagano S. M., 1984, p. 82.

32 Ivi, p. 83.

33 Foscarini P. A., *Lettera sopra l'opinione de' Pittagorici, e del Copernico, della mobilità della Terra e stabilità del Sole, e del nuovo Pittagorico sistema del mondo*, Lazaro Scoriggio, Napoli, 1615, p. 7.

*Sole stia nel centro del mondo e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall'oriente all'occidente, e che la Terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità intorno al Sole, è cosa molto pericolosa non solo d'irritare i filosofi e theologici scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante [...]. Secondo, dico che, come lei sa, il Concilio proibisce le scritture contra il commune consenso de' Santi Padri; e se la P. V. vorrà leggere non dico solo li Santi Padri, ma li commentarii moderni sopra il Genesi, sopra li Salmi, sopra l'Ecclesiaste, sopra Giosuè, troverà che tutti convengono in esporre ad literam ch'il Sole è nel cielo e gira intorno alla Terra con somma velocità, e che la Terra è lontanissima dal cielo e sta nel centro del mondo, immobile. Consideri hora lei, con la sua prudenza, se la Chiesa possa sopportare che si dia alle Scritture un senso contrario alli Santi Padri et a tutti li espositori greci e latini [...]. Terzo, dico che quando ci fusse vera demonstratione che il sole stia nel centro del mondo e la terra nel terzo cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole allhora bisogneria andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l'intendiamo che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci sia tal dimostrazione, fin che non mi sia mostrata: né è l'istesso dimostrare che supposto ch'il sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e dimostrare che in verità il sole stia nel centro e la terra nel cielo; perché la prima dimostrazione credo che ci possa essere, ma della seconda ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee lasciare la Scrittura Santa esposta da' Santi Padri»*

E infatti il Foscarini verrà, per breve tempo, incarcerato l'anno dopo e la sua *Lettera* proibita. Intanto il Sant'Uffizio stabilì, il 25 novembre 1615, di procedere all'esame delle *Lettere sulle macchie solari* e Galileo decise di venire a Roma per difendersi personalmente, appoggiato dal granduca Cosimo: «Viene a Roma il Galileo matematico» – scriveva Cosimo II al cardinale Scipione Borghese – «et viene spontaneamente per dar conto di sé di alcune imputazioni, o più tosto calunnie, che gli sono state apposte da' suoi emuli».

L'ambasciatore della Corte medicea, Piero Guicciardini, ottimo conoscitore dell'ambiente romano, era ben consapevole dei pericoli incombenti sullo scienziato, ed in una lettera a Curzio Picchena del 5 dicembre 1615 scrive: «so bene che alcuni frati di San Domenico, che hanno gran parte nel Santo Offizio, et altri, gli hanno male animo



*addosso; e questo non è paese da venire a disputare sulla luna, né da volere, nel secolo che corre, sostenere né portarci dottrine nuove*<sup>34</sup>.

Il 24 febbraio 1616, richiesti dal Sant'Uffizio, i teologi risposero unanimemente che la proposizione «*il sole è il centro del mondo e del tutto immobile di moto locale*», era «*stolta e assurda in filosofia, e formalmente eretica*», in quanto contraddiceva molti passi delle Sacre scritture e le opinioni dei Padri della Chiesa; che la proposizione «*la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove anche di moto diurno*», era «*censurabile in filosofia; riguardo alla verità teologica, almeno erronea nella fede*». Di conseguenza, il 25 febbraio il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «*convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla*». Un documento datato 26 febbraio attesterebbe l'avvenuto precetto del Bellarmino e l'obbedienza di Galileo mentre il 5 marzo era reso pubblico il decreto della Congregazione dell'Indice che proibiva e sospendeva «*rispettivamente gli scritti di Nicola Copernico De revolutionibus orbium coelestium, di Didaco Stunica su Giobbe e di Paolo Antonio Foscarini, frate carmelitano*».

A cospetto di tale sconfitta dei seguaci delle teorie copernicane, appare ingiustificata la soddisfazione mostrata da Galilei, scrivendo al Picchena, il 6 marzo, che la denuncia del Caccini «*non ha trovato corrispondenza in S.ta Chiesa [...] onde solo restano proibiti quei libri li quali ex professo hanno voluto sostenere che ella non discordi dalla Scrittura [...]. All'opera del Copernico stesso si leveranno 10 versi della prefazione a Paolo terzo, dove accenna non gli parer che tal dottrina repugni alle Scritture; e, per quanto intendo, si potrebbe levare una parola in qua e in là, dove egli chiama, 2 o 3 volte, la terra sidus [...]. Io, come dalla natura stessa del negozio si scorge, non ci ho interesse alcuno, né punto mi ci sarei occupato, se, come ho detto, i miei nimici non mi ci havessero intromesso [...] un santo non l'haverebbe trattato né con maggior reverenza né con maggior zelo verso S.ta Chiesa: il che forse non hanno fatto i miei nimici, che non hanno perdonato a machine, a calunnie et ad ogni diabolica suggestione [...] conoscerà V. S. con quanta flemma e temperanza io mi sia governato*».

---

34 Galilei G., *Il Saggiatore*, VI, 232.

Invece l'ambasciatore Guicciardini non lo trovava né flemmatico né temperato, se già il 4 marzo scriveva a Cosimo II che Galilei «s'infuoca nelle sue opinioni, ci ha estrema passione dentro, et poca fortezza et prudenza a saperla vincere» e profeticamente comprendeva che Galileo «non scorge et non vede quello bisognerebbe, sì che, come ha fatto sin a hora, ci resterà dentro ingannato, et porterà sé in pericolo». Galilei rimase ancora a Roma per tre mesi, a discutere e a cercare di convincere delle sue opinioni, così che Guicciardini il 13 maggio scriveva al Picchena, che Galilei «ha un umore fisso di scaponire i frati et combattere con chi egli non può se non perdere [...] lo stare absente da questo paese li sarebbe di gran beneficio et servizio».

Avvenne così che si diffusero voci che Galilei avesse abiurato le sue opinioni copernicane, tanto che lo scienziato, prima di ritornare finalmente a Firenze, sentì la necessità di richiedere, il 26 maggio 1616, una dichiarazione autografa del cardinale Bellarmino così concepita: «Noi Roberto cardinale Bellarmino, havendo inteso che il sig. Galileo Galilei sia calunniato o imputato di havere abiurato in mano nostra, et anco di essere stato per ciò penitenziato di penitenzie salutari, et essendo ricercati della verità, diciamo che il suddetto sig. Galileo non ha abiurato in mano nostra né di altri qua in Roma, né meno in altro luogo che noi sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, né manco ha ricevuto penitenzie salutari né d'altra sorte, ma solo gli è stata denunziata la dichiarazione fatta da Nostro Signore [Paolo V] pubblicata dalla Sacra Congregazione dell'Indice, nella quale si contiene che la dottrina attribuita al Copernico, che la terra si muova intorno al sole e che il sole stia nel centro del mondo senza muoversi da oriente ad occidente, sia contraria alle Sacre scritture, e però non si possa difendere né tenere. Et in fede di ciò habbiamo scritta e sottoscritta la presente di nostra propria mano, questo dì 26 di maggio 1616. Il medesimo di sopra, Roberto cardinale Bellarmino».

Il cardinale ribadiva così la proibizione di sostenere le tesi copernicane; forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato: «nelle contraddizioni e distinzioni e compromessi nati durante il primo processo è l'origine delle future complicazioni del secondo processo di Galileo»<sup>35</sup>.

35 Morpurgo Tagliabue G., *I processi di Galileo e l'epistemologia*, in *Rivista di Storia della Filosofia*, II, 1947.

Tuttavia Galileo non rispose alla *De situ et quiete Terrae contra Copernici systema disputatio* che il segretario della Congregazione di Propaganda Fide Francesco Ingoli gli aveva inviato il gennaio precedente a confutazione dell'eliocentrismo, basata sul «moderno» modello di Tycho Brahe: segno che la censura del Sant'Offizio aveva avuto effetto e consigliato Galileo alla prudenza, dalla quale desisterà però otto anni dopo, quando riterrà erroneamente che il clima culturale fosse mutato.

Nel novembre del 1618 comparvero nel cielo tre comete, fatto che attirò l'attenzione e stimolò gli studi degli astronomi di tutta Europa. Fra essi il gesuita Orazio Grassi, matematico del Collegio Romano, tenne con successo una lezione che ebbe vasta eco, la *Disputatio astronomica de tribus cometis anni MDCXVIII*: con essa, sulla base di alcune osservazioni dirette e di un procedimento logico-scolastico, egli sosteneva l'ipotesi che le comete fossero corpi situati oltre al «cielo della Luna» e la utilizzava per avvalorare il modello di Tycho Brahe, secondo il quale la Terra è posta al centro dell'universo, con gli altri pianeti in orbita invece intorno al Sole, contro l'ipotesi eliocentrica.

Galilei decise di replicare per difendere la validità del modello copernicano. Rispose in modo indiretto, attraverso lo scritto *Discorso delle comete* di un suo amico e discepolo, Mario Guiducci, ma in cui la mano del maestro era certamente presente. Nella sua replica Galileo sosteneva erroneamente che le comete non erano oggetti celesti, ma puri effetti ottici prodotti dalla luce solare su vapori elevatisi dalla Terra, ma indicava anche le contraddizioni del ragionamento di Grassi e le sue erronee deduzioni dalle osservazioni delle comete con il cannocchiale. Il gesuita rispose con uno scritto intitolato *Libra astronomica ac philosophica*, firmato con lo pseudonimo anagrammatico di Lotario Sarsi, attaccava direttamente Galilei e il copernicanesimo.

Galilei si sentì così in dovere di rispondere direttamente con il trattato *Il Saggiatore*. Scritto in forma di lettera, fu inviato nell'ottobre del 1622 all'esame degli accademici dei Lincei, che lo approvarono. Dedicato da Galileo all'accademico e maestro di Camera del papa Virginio Cesarini, dopo aver avuto l'*imprimatur* dal teologo domenicano Niccolò Riccardi, fu stampato nel maggio del 1623 a Roma. Il 6 agosto, dopo la morte di papa Gregorio XV (nato Alessandro Ludovisi; Bologna, 9 gennaio 1554 – Roma, 8 luglio 1623), con il nome di Urbano VIII saliva al soglio pontificio Maffeo Barberini (Firenze, 5 aprile 1568 – Roma, 29 luglio 1644), da anni amico ed estimatore di Galileo. Sembrava che tempi nuovi e promettenti si aprissero: «risor-

ge la speranza, quella speranza che era ormai quasi del tutto sepolta. Siamo sul punto di assistere al ritorno del prezioso sapere dal lungo esilio a cui era stato costretto», scrisse Galileo al nipote del papa Francesco Barberini. Ma s'ingannava.

Contro la *Libra astronomica*, titolo mal scelto dal Grassi, perché da lui derivato dall'erronea opinione che le comete fossero apparse nella costellazione della Bilancia, quando in realtà erano state osservate in quella dello Scorpione, Galileo esercitò brillantemente la sua ironia intitolando la sua risposta, per sottolineare la propria accuratezza rispetto alla grossolanità delle argomentazioni del Grassi, *Il Saggiatore*, nel quale con bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella *Libbra*, volendo anche far intendere che le osservazioni empiriche vanno misurate con uno strumento di precisione come il saggiatore, che serve appunto per misurare il peso della polvere d'oro e non con la libbra, l'imprecisa e rozza stadera.

Nella sua opera il sedicente Lotario Sarsi argomentava le sue dimostrazioni tirando in ballo uova, fionde, babilonesi, argomenti su i quali Galilei così si esprimeva rivendicando la superiorità delle osservazioni empiriche sulle argomentazioni non dimostrate: «*Se il Sarsi vuole che io creda che i Babilonii cocesser l'uova col girarle velocemente nella fionda, io lo crederò, ma a noi questo non succede [...]. Ora a noi non mancano uova né fionde, né uomini robusti che le girino, e pur non si cuocono [...]. E poiché non ci manca altro che esser di babilonia, adunque l'esser Babilonii è causa dell'indurirsi delle uova, e non l'attrizione dell'aria*».

*Il Saggiatore* resta però un'opera sbagliata, perché sviluppa una teoria delle comete senza fondamento. In positivo, vi sono accenni a corrette soluzioni scientifiche, come la dimostrazione che il calore non è sviluppato dal puro e semplice movimento dei corpi, ma dall'attrito del mezzo, o come le considerazioni sull'aderenza dell'aria e dell'acqua sui corpi, o come la polemica sull'improprio uso del linguaggio comune – *grande, piccolo, vicino, lontano* – in un ambito che dovrebbe essere rigorosamente scientifico.

Di particolare importanza, nel libro, è l'affermazione – polemica nei confronti del Grassi che si richiamava all'autorità dei maestri del passato per l'accertamento della verità nelle questioni naturali – secondo la quale «*la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua mate-*

*matica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto»<sup>36</sup>.*

Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle sei udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso; come scrisse l'8 giugno a Federico Cesi, il cardinale Hohenzollern aveva parlato della teoria copernicana con il papa che gli aveva risposto «*come gli eretici son tutti della sua opinione e l'hanno per certissima e che perciò è da andar molto circospetto nel venire a determinazione alcuna*». In ogni caso, la Chiesa non «*l'aveva dannata né era per dannarla per eretica, ma solo per temeraria*».

Senza nessuna assicurazione ma con il vago incoraggiamento che gli veniva dall'esser stato onorato da papa Urbano – che concesse una pensione al figlio Vincenzo – Galileo ritenne di poter rispondere finalmente, nel settembre del 1624, alla *Disputatio* di Francesco Ingoli. Galileo sa di non potersi permettere, con il potente segretario della Congregazione di Propaganda Fide e per i suoi trascorsi, alcuna aperta ironia; prudentemente, premette perciò di non voler sostenere «*quella posizione che già è stata dichiarata per sospetta e repugnante*» alla dottrina della Chiesa e aggiunge che «*a confusione degli eretici, tra i quali sento quelli di maggior grido esser tutti dell'opinione di Copernico*», intende dimostrare a loro che «*noi Cattolici non per difetto di discorso naturale [...] restiamo nell'antica certezza insegnataci da' sacri autori, ma per la reverenza che portiamo alle Scritture*». Questa riverenza, secondo Galileo, non deve però impedire a un cattolico di intendere ed esporre correttamente i problemi delle scienze astronomiche e naturali così che quegli eretici copernicani «*potranno tassarci per uomini costanti nella nostra oppenione, ma non già per ciechi o per ignoranti dell'umane discipline*»<sup>37</sup>.

Reso formale omaggio all'ortodossia cattolica, nella sua risposta Galileo dovrà confutare le argomentazioni anticopernicane dell'Ingoli – Keplero nel maggio 1618 aveva fatto pervenire a Roma, tramite il fisico Tommaso Mingoni, la sua *Responsio ad Ingoli disputationem de systemate* – senza proporre quel modello astronomico, né ri-

36 Galilei G., *Il Saggiatore*, VI, 232.

37 Galilei G., *Lettera a Francesco Ingoli*, in G. Galilei, *Edizione nazionale delle opere*, VI, p. 511.

spondere alle argomentazioni teologiche. Così, all'argomento che il centro dell'universo è il luogo «più inferiore» e dev'essere occupato dalla Terra perché questa è il corpo «più crasso» di ogni altro corpo celeste, Galileo obietta che non esiste nell'universo un unico luogo inferiore, ma tanti quanti sono i centri di ogni singolo corpo: «noi aremo nell'università del mondo tanti centri e tanti luoghi inferiori e superiori, quanti sono i globi mondani e gli orbi che intorno a diversi punti si raggiano»<sup>38</sup>. Quanto poi all'idea che la Terra sia il più «crasso» dei corpi celesti, «né io né voi sappiamo, né possiamo sicuramente sapere»<sup>39</sup> poiché nessuna esperienza lo dimostra.

Le affermazioni sulla molteplicità dei centri e il noto passo: «è ancora indeciso (e credo che sarà sempre tra le scienze umane) se l'universo sia finito o pure infinito [...] la mente mia non si sa accomodare a concepirlo né finito né infinito»<sup>40</sup> ha fatto dibattere gli studiosi sulla reale opinione avuta da Galileo. È possibile che Galileo, ben conoscendo la sorte subita da Giordano Bruno pochi decenni prima e quella del *De revolutionibus* copernicano – oltre, naturalmente, la sua stessa vicenda, più tardi, nel 1633 – sia stato spinto «a praticare la virtù della prudenza. Giordano Bruno non viene da lui mai menzionato, né negli scritti né nelle lettere. È però anche possibile che questo problema, come in generale quelli di cosmologia e anche di meccanica celeste, non avesse per lui un grande interesse»<sup>41</sup>.

Nella *Lettera* Galileo enuncia per la prima volta quello che sarà chiamato il «principio della relatività galileiana»: alla comune obiezione portata dai sostenitori della immobilità della Terra, consistente nell'osservazione che i gravi cadono perpendicolarmente sulla superficie terrestre, anziché obliquamente, come apparentemente dovrebbe avvenire se la Terra si muovesse, Galileo risponde portando l'esperienza della nave nella quale, sia essa in movimento uniforme o sia ferma, i fenomeni di caduta o, in generale, dei moti dei corpi in essa contenuti, si verificano esattamente nello stesso modo, perché «il moto universale della nave, essendo comunicato all'aria ed a tutte quelle

38 Ivi, p. 536.

39 Ivi, p. 540.

40 Cit., VI, pp. 529-530.

41 Koyré A., *Dal mondo chiuso all'universo infinito*, Feltrinelli, Milano 1974, p. 78.

*cose che in essa vengono contenute, e non essendo contrario alla naturale inclinazione di quelle, in loro indelebilmente si conserva»<sup>42</sup>.*

In quello stesso 1624 Galileo iniziò il suo nuovo lavoro, un *Dialogo* che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia – e dunque anche quella copernicana – senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Era previsto che il dialogo, il cui titolo avrebbe dovuto essere *Del flusso e riflusso*, fosse pubblicato a Roma a cura dell'Accademia dei Lincei e Galileo, completata l'opera nel gennaio 1630, vi si recò in marzo per ottenere l'*imprimatur* ecclesiastico. Ripartì da Roma il 26 giugno, con le assicurazioni degli esaminatori, i domenicani Niccolò Riccardi e Raffaello Visconti, dell'autorizzazione alla stampa con poche modifiche non sostanziali.

Il 1° agosto moriva però Federico Cesi, il patrono dell'Accademia dei Lincei, e questa rinunciò a pubblicare l'opera, così che Galileo decise di pubblicarla a Firenze, dove ottenne rapidamente l'autorizzazione dal domenicano Giacinto Stefani, ma occorreva anche quella da Roma, che tardava a venire. Finalmente, nel luglio del 1631, padre Riccardi inviò all'inquisitore di Firenze l'autorizzazione alla stampa, una bozza di prefazione e l'ordine di mutare il previsto titolo *Sul flusso e riflusso*; questo titolo, che richiamava quella che Galileo considerava la prova della correttezza del sistema copernicano, fu mutato in *Dialogo di Galileo Galilei Linceo, dove ne i congressi di quattro giornate, si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano*, e l'opera poté essere pubblicata a Firenze il 21 febbraio 1632.

I due massimi sistemi sono il tolemaico e il copernicano – Galileo esclude così dalla discussione l'ipotesi recente di Tycho Brahe – e tre sono i protagonisti del *Dialogo*: due sono personaggi reali, amici di Galileo, e all'epoca già defunti, il fiorentino Filippo Salviati (1582-1614) e il veneziano Gianfrancesco Sagredo (1571-1620), nella cui casa si fingono tenute le conversazioni, mentre il terzo, Simplicio, richiama nel nome un noto, antico commentatore di Aristotele, oltre a sottintendere il suo semplicismo scientifico. Egli è il sostenitore del sistema tolemaico, mentre l'opposizione copernicana è sostenuta dal Salviati, svolgendo una funzione più neutrale il Sagredo, che finisce però per simpatizzare per l'ipotesi copernicana.

42 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, pp. 547-548.

Il *Dialogo* si svolge in quattro giornate; nella prima, vengono criticate le vecchie tesi della fisica aristotelica, non fondate o insufficientemente fondate sull'osservazione e sulla verifica sperimentale e prive di un rigoroso supporto matematico: certamente, l'intelletto umano non può lontanamente eguagliare la somma infinita delle conoscenze divine, ma le pur poche conoscenze umane di matematica e di geometria eguagliano la conoscenza divina in quanto raggiungono la «certezza obiettiva».

Nella seconda e terza giornata si confutano le obiezioni contro il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre: «*qui è forza esclamare un'altra volta ed esaltare l'ammirabil perspicuità del Copernico ed insieme compiangere la sua disavventura, poiché egli non vive nel nostro tempo quando, per tor via l'apparente assurdità del movimento in conserva della Terra e della Luna, vediamo Giove, quasi un'altra Terra, non in conserva di una Luna, ma accompagnato da quattro Lune, andar intorno al Sole in 12 anni*»<sup>43</sup>.

Nella quarta giornata si espone l'argomento delle maree, quale prova del moto terrestre (prova erronea, tanto più che nel *Dialogo* viene criticata la giusta intuizione di Keplero e di altri astronomi che fosse l'attrazione lunare la causa del fenomeno delle maree). Quasi a conclusione vengono le parole di Simplicio: «*il vostro pensiero parermi bene più ingegnoso di quanti altri io me n'abbia sentiti, ma non però lo stimo verace e concludente: anzi, ritenendo sempre avanti a gli occhi della mente una saldissima dottrina, che già da persona dottissima ed eminentissima appresi ed alla quale è forza quietarsi [...]. Iddio con la Sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento [...] in molti modi ed anco dall'intelletto nostro inescogitabili [...] soverchia arditezza sarebbe se altri volesse limitare e coartare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare*»<sup>44</sup>.

Era, questa, l'esposizione dell'«argomento del fine» o «argomento di Urbano VIII», così detto perché da lui portato, ancora cardinale, a Galileo: Dio, «*nella sua infinita potenza, può tutto ciò che non implica contraddizione [...] e se Dio poteva e sapeva disporre queste cose altrimenti da come è stato escogitato [...] non dobbiamo vincolare a questo modo la divina potenza e scienza*»<sup>45</sup>. In questo modo la scienza

43 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, VII, 367.

44 Ivi, VII, 488.

45 Agostino Oregio, *De Deo uno*, Roma 1629, pp. 194-195.



è concepita non già nel suo valore di spiegazione dei fenomeni in base a un principio assoluto, ma come descrittiva di apparenze sensibili fatte risalire a principi ipotetici, senza pretendere di conseguire l'autentica conoscenza della realtà fisica.

Certamente Galileo non condivise mai una tale posizione, ma si pensò che quelle parole fatte dire da Simplicio intendessero essere una presa in giro del papa; in realtà, Galileo ritenne necessario che, proprio a conclusione del *Dialogo*, fosse riportata la posizione di Urbano VIII e, dei tre protagonisti, logicamente solo il non-copernicano Simplicio, messo alle strette dai suoi interlocutori, poteva esporla, volendo Galileo – secondo il dettato del decreto del 1616 – smentire o almeno attenuare la sensazione che il sistema copernicano fosse da lui inteso essere l'unico fondamento di ogni corretta interpretazione cosmologica.

L'opera ricevette molti elogi, tra i quali quelli di Benedetto Castelli, di Fulgenzio Micanzio, collaboratore e biografo di Paolo Sarpi, e di Tommaso Campanella, ma già ad agosto si diffusero le voci di una proibizione del libro: il Maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del papa il libro non doveva più essere diffuso; il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle.

Da parte sua, l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini il 5 settembre riferiva a corte di aver conferito con il papa che *«proruppe in molta collera, e all'improvviso mi disse ch'anche il nostro Galilei aveva ordito d'entrar dove non dovea, e in materie le più gravi e le più pericolose che a questi tempi si potesser suscitare. Io replicai che il S.r Galilei non aveva stampato senza l'approvazione di questi suoi ministri [...]». Mi rispose con la medesima escandescenza che egli e il Ciampoli l'avevano aggirata [...] che in queste materie del S.to Uffizio non si faceva altro che censurare, e poi chiamare a disdirsi»*. Giovanni Ciampoli, monsignore fiorentino, amico di Galileo, era anche cameriere segreto di Urbano VIII.

Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina di notificare a Galileo l'ordine di *«comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al Commissario generale del Sant'Uffizio»*. Diversi furono i suoi tentativi di evitare di presentarsi a Roma: il 1° gennaio 1633 il cardinale Antonio Barberini scriveva all'inquisitore fiorentino Clemente Egidi che il Sant'Uffizio non voleva *«tolerare queste finzioni, né dissimular la sua venuta qui»*, minacciando di *«pigliarlo et condurlo alle carceri di questo supremo Tribunale, legato anche con*

ferris»<sup>46</sup>. Privo della protezione del Granduca di Toscana, che non intese mettersi in urto con la Chiesa, il 13 febbraio 1633 Galilei giunse a Roma. L'ambasciatore Niccolini ottenne il permesso di ospitare lo scienziato, in attesa che il processo iniziasse, e venne a sapere dal papa stesso che Galileo, «*se bene si dichiara di voler trattare ipoteticamente del moto della terra, nondimeno, in riferirne gli argomenti, ne parlava e ne discorreva poi assertivamente e concludentemente; e ch'anche aveva contravenuto all'ordine datoli del 1616 dal S.r. Card. Bellarmino*»<sup>47</sup>.

Per la prima volta si viene a conoscenza di un ordine – o precetto – che il Bellarmino avrebbe intimato a Galileo in quell'ormai lontano 1616. Galileo non sembrò preoccupato anzi, come scrisse a Geri Bocchineri il 5 marzo, aveva la convinzione che «*le imputazioni andarsi diminuendo, e alcune anco esser del tutto svanite per la troppo evidente loro vanità; il che si può credere che arrechi alleggerimento all'altre che sussistono ancora in piede, onde spero che queste ancora siano per terminarsi nel medesimo modo*». L'ambasciatore era di avviso contrario ed esortava Galileo a non commettere l'errore di difendere davanti al Tribunale le sue opinioni copernicane, «*a fine di finirla più presto*»<sup>48</sup>.

Il processo iniziò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, gli contestò di aver ricevuto, il 26 febbraio 1616, un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla: «*In palatio solitae habitationis dicti Ill.mi D. Card. lis Bellarminii et in mansionibus Dominationis Suae Ill.mae, idem Ill. mus D. Card.lis, vocato supradicto Galileo, ipsoque coram D. sua Ill. ma existente, in praesentia admodum R. P. Fratris Michaelis Angeli Seghitii de Lauda, ordinis Praedicatorum, Commissarii generalis S.ti Officii, praedictum Galileum monuit de errore supradictae opinionis et ut illam deserat; et successive ac incontinenti, in mei etc. et testium etc., praesente etiam adhuc eodem Ill.mo D.Card.li supradictus P. Commissarius praedicto Galileo adhuc ibidem praesenti et constituto praecepit et ordinavit S.mi D. N. Papae et totius Congregationis S.ti Officii, ut supradictam opinionem, quod sol sit centrum mundi et*

46 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, XX, p. 576.

47 Niccolini F., *Lettera ad Andrea Cioli*, 27 febbraio 1633.

48 Francesco Niccolini ad Andrea Cioli, lettera del 9 aprile 1633.

*immobilis et terra moveatur, omnino relinquat, nec eam de caetero, quovis modo, teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis; alias, cantra ipsum procedetur in S.to Officio. Cui praecepto idem Galileus acquievit et parere promisit. Actum Romae ubi supra, praesentibus ibidem R.do Badino Nores de Nicosia in regno Cyprì, et Augustino Mongardo de loco Abbatiae Rosae, dioc. Politianensis, familiaribus dicti Ill.mi D. Cardinalis, testibus».*

Quel precetto, se mai fu effettivamente mostrato a Galileo nel febbraio del 1616 e se non si tratti persino di un falso costruito ad arte, non reca alcuna firma, né del Bellarmino, né dei testimoni, né di Galileo stesso, il quale negò di averne preso conoscenza, ma di aver soltanto ricevuto a voce dal Bellarmino la notifica della Congregazione secondo la quale l'opinione del moto della Terra «esser ripugnante alle Scritture sacre e solo ammettersi ex suppositione» ed «ex suppositione si poteva pigliar e servirsen». Nel maggio successivo aveva ricevuto la nota lettera del Bellarmino nella quale «si contiene che la dottrina attribuita al Copernico, che la terra si muova intorno al sole e che il sole stia nel centro del mondo senza muoversi da oriente ad occidente, sia contraria alle Sacre scritture, e però non si possa difendere né tenere». Nella lettera non si menziona esplicitamente il divieto di insegnare la dottrina copernicana, pur nei limiti di una semplice ipotesi scientifica e, forte di questa indiretta autorizzazione, oltre che di quella esplicita, ma solo verbale, ricevuta in febbraio, egli aveva scritto il suo *Dialogo sopra i due massimi sistemi*, non a caso ottenendo dall'autorità ecclesiastica il prescritto *imprimatur*.

L'inquisitore però incalzò, chiedendogli se vi fossero stati testimoni presenti al momento della notifica del precetto e Galileo, rispondendo di non ricordare, commise l'errore di menzionare la parola «precetto», sostenendo di «non aver in modo alcuno contravenuto a quel precetto». L'inquisitore, verbalizzando, diede per avvenuta l'intimazione del presunto precetto e gli chiese se ricordava in che modo e da chi gli fosse stato intimato e Galileo: «mi ricordo che il precetto fu ch'io non potessi tenere né difendere, e può esser che vi fusse ancora né insegnare».

Per l'inquisitore si trattava ora di stabilire che Galileo, pubblicando il *Dialogo*, aveva aggirato l'ordine di non trattare l'ipotesi copernicana, ingannando i censori ecclesiastici. Alla domanda se avesse mostrato il precetto al Maestro del Sacro Palazzo prima di ottenere l'*imprimatur*, Galileo non solo ammise di non avere detto «cosa alcuna del sodetto precetto» dal momento che, arrivò a sostenere, «nel

detto libro io mostro il contrario di detta opinione del Copernico, e che le ragioni di esso Copernico sono invalide e non concludenti»<sup>49</sup>. Con questa evidente menzogna, si concluse il primo interrogatorio; Galileo fu trattenuto, «*pur sotto strettissima sorveglianza*», in tre stanze del palazzo dell'Inquisizione, «*con ampia e libera facoltà di passeggiare*»<sup>50</sup>.

La Congregazione del Santo Uffizio, riunitasi il 21 aprile, stabilì che nel *Dialogo* di Galileo «*si difenda, e s'insegni l'opinione riprouata, e dannata dalla Chiesa, et però che l'autore si renda sospetto anco di tenerla*»<sup>51</sup>. Galileo, nuovamente interrogato il 30 aprile, dichiarò di aver riletto in quei giorni il suo *Dialogo* «*quasi come scrittura nova e di altro autore*», ammettendo che un lettore che non conoscesse intimamente l'autore avrebbe avuto l'impressione che egli avesse voluto avvalorare la teoria copernicana. Scusandosi con l'inquisitore per «*un errore tanto alieno dalla mia intentione*», si offrì di «*ripigliar gli argomenti già recati a favore della detta opinione falsa e dannata, e confutargli in quel più efficace modo che da Dio benedetto mi verrà somministrato*»<sup>52</sup>.

La piena sottomissione e la cattiva salute dello scienziato gli fecero ottenere il permesso di lasciare il palazzo dell'Inquisizione e di tornare nell'ambasciata fiorentina. Nel costituito del successivo 10 maggio spiegò che la lettera del Bellarmino – dove non era prescritto il divieto di insegnare la dottrina copernicana – gli aveva fatto dimenticare il precetto dove invece quel divieto era intimato, e giustificò i «*mancamenti*» del suo *Dialogo* come dovuti unicamente alla «*vana ambizione e compiacimento di comparire arguto oltre al comune de' popolari scrittori, inavertentemente scorsomi dalla penna*», dichiarandosi nuovamente pronto a correggere il suo libro.

Per concludere il processo, l'Inquisizione doveva verificare la sincerità dell'affermazione di Galileo di «*non tenere la dannata opinione*»: a questo scopo, il 16 giugno la Congregazione stabilì che «*Galileo fosse interrogato sulla sua intenzione, anche comminandogli la tortura e se l'avesse sostenuta, previa abiura de vehementi di fronte alla*

49 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., XIX, pp. 336-342.

50 Lettera di Galilei a Geri Bocchineri, 16 aprile 1633.

51 Lettera di Vincenzo Maculano al cardinale Francesco Barberini, 22 aprile 1633, Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, S. Offizio, St. st. N 3-f, primo fascicolo.

52 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., XIX, pp. 342-343.

*Congregazione, fosse condannato al carcere ad arbitrio della Santa Congregazione, con l'ingiunzione di non trattare più, né per scritto né verbalmente, sulla mobilità della Terra e sull'immobilità del Sole»<sup>53</sup>.*

Il 21 giugno Galileo fu interrogato per l'ultima volta: alla domanda se tenesse ancora, o avesse tenuto in passato, e per quanto tempo, la teoria della centralità del Sole, Galilei rispose che un tempo aveva ritenuto le opinioni di Tolomeo e di Copernico entrambe «*disputabili, perché o l'una o l'altra poteva esser vera in natura*», ma dopo la proibizione del 1616, sostenne di tenere, da allora e tuttora, «*per verissima e indubitata l'opinione di Tolomeo*». Richiesto di spiegare perché mai avesse allora difeso l'opinione di Copernico nel suo *Dialogo*, Galileo rispose di aver voluto soltanto spiegare le ragioni delle due opinioni, convinto che nessuna avesse forza dimostrativa, così che «*per procedere con sicurezza si dovessero ricorrere alla determinazione di più sublimi dottrine*». All'insistenza dell'inquisitore di dire la verità, altrimenti si sarebbe agito «*contro di lui con gli opportuni rimedi di diritto e di fatto*», Galileo negò di aver mai sostenuto l'opinione di Copernico: «*del resto, son qua nelle loro mani; faccino quello gli piace*». All'esplicita minaccia di ricorrere alla tortura, Galileo rispose soltanto: «*Io son qua per far l'obediienza, e non ho tenuta questa opinione dopo la determinazione fatta, come ho detto*». Il verbale del costituito conclude che, «*non potendosi avere niente altro in esecuzione del decreto, avuta la sua sottoscrizione, fu rimandato al suo luogo*»<sup>54</sup>.

Il giorno dopo, 22 giugno, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali Gaspare Borgia, Felice Centini, Guido Bentivoglio, Desiderio Scaglia, Antonio e Francesco Barberini, Laudivio Zacchia, Berlinghiero Gessi, Fabrizio Verospi e Marzio Ginetti, «*inquisitori generali contro l'eretica pravità*», nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, iniziata dal 1615 con lo scritto *Delle macchie solari* e con la lettera al Castelli, alle quali i «*qualificatori teologi*» avevano opposto: «*che il Sole sia centro del mondo e immobile di moto locale, è proposizione assurda e falsa in filosofia, e formalmente eretica, per essere espressamente contraria alla Sacra scrittura; che la Terra non sia centro del mondo né immobile, ma che si muova eziandio*

53 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., XIX, p. 283.

54 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., p. 361.

di moto diurno, è parimenti proposizione assurda e falsa nella filosofia, e considerata in teologia ad minus erronea in fide».

Nella sentenza si dava poi la versione dell'ammonimento ricevuto nel febbraio 1616: dopo essere stato dal Bellarmino «benignamente avvisato e ammonito, ti fu dal Padre Commissario del Santo Offizio di quel tempo [Michelangelo Seghizzi] fatto precetto, con notaro e testimoni, che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione, e che per l'avvenire tu non la potessi tenere, né difendere, né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in scritto: e avendo tu promesso d'obedire, fosti licenziato».

Ricordato che egli scrisse poi il suo *Dialogo* «senza però significare a quelli che ti diedero simile facoltà, che tu avevi precetto di non tenere, difendere né insegnare in qualsivoglia modo tale dottrina», nella sentenza si sottolinea che il libro insegna la dottrina copernicana; quanto alle personali convinzioni di Galileo, nel processo fu ritenuto «necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale [...] rispondesti cattolicamente». Essendosi reso pertanto «veementemente sospetto d'eresia», Galileo era incorso nelle censure e pene previste «contro simili delinquenti».

Imposta l'abiura «con cuor sincero e fede non finta» e proibito il *Dialogo*, Galilei venne condannato al «carcere formale ad arbitrio nostro» e alla «pena salutare» della recita settimanale dei sette salmi penitenziali per tre anni, riservandosi l'Inquisizione di «moderare, mutare o levar in tutto o parte» le pene e le penitenze. Salmi che la figlia di Galileo, suor Maria Celeste, s'incaricò di recitare, con il consenso della Chiesa<sup>55</sup>.

Se la leggenda della frase di Galileo, «*eppur si muove*», pronunciata appena dopo l'abiura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano, la conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale – contro la vecchia scienza che produce «esperienze come fatte e rispondenti al suo bisogno senza averle mai né fatte né osservate»<sup>56</sup> – e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza; un programma di rinnovamento scientifico, che insegnava «a non aver

55 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., p. 402.

56 *Dialogo sopra i due massimi sistemi*, VI, 545.

più fiducia nell'autorità, nella tradizione e nel senso comune», che voleva «insegnare a pensare»<sup>57</sup>.

La sentenza di condanna prevedeva un periodo di carcere a discrezione del Sant'Uffizio e l'obbligo di recitare per tre anni, una volta alla settimana, i salmi penitenziali. Il rigore letterale fu mitigato nei fatti: la prigionia consistette nel soggiorno coatto per cinque mesi presso la residenza romana del Granduca di Toscana, Francesco Niccolini, a Trinità dei Monti e di qui, nella casa dell'arcivescovo Ascanio Piccolomini a Siena, su richiesta di questi. Quanto ai salmi penitenziali, Galileo incaricò di recitarli, con il consenso della Chiesa, la figlia Maria Celeste<sup>58</sup>. A Siena il Piccolomini favorì Galileo permettendogli di incontrare personalità della città e di dibattere questioni scientifiche. A seguito di una lettera anonima che denunciò l'operato dell'arcivescovo e dello stesso Galileo<sup>59</sup>, il Sant'Uffizio provvide, accogliendo una stessa richiesta avanzata in precedenza da Galilei, a confinarlo nell'isolata villa «Il Gioiello» che lo scienziato possedeva nella campagna di Arceteri.

Nell'ordine del 1° dicembre 1633 si intimava a Galileo di «*stare da solo, di non chiamare né di ricevere alcuno, per il tempo ad arbitrio di Sua Santità*» («*Conceditur habitatio in eius rure, modo tamen ibi in solitudine stet, nec evocet eo aut venientes illuc recipiat ad colloquutiones, et hoc per tempus arbitrio Suae Sanctitatis*»)<sup>60</sup>. Solo i familiari potevano fargli visita, dietro preventiva autorizzazione (anche per questo motivo gli fu particolarmente dolorosa la perdita della figlia suor Maria Celeste, l'unica con cui avesse mantenuto legami, avvenuta il 2 aprile 1634). Poté tuttavia mantenere corrispondenza con amici ed estimatori, anche fuori d'Italia.

Poichè a Galileo era proibito stampare qualunque opera in un paese cattolico, nel 1635 il *Dialogo* venne pubblicato in Olanda, dove verrà data alle stampe anche la nuova opera, che sarà anche l'ultima e la sua migliore, i *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*. È ancora un dialogo che si svolge fra i tre medesimi

57 Koyré A., *Etudes galiléennes*, Hermann, Parigi, 1939, p. 203.

58 Bergamaschini M.E., Gargantini M., Mangiarotti G., Mazzoni L., Tornaghi F. (a cura di), *Galileo Galilei. Mito e realtà*, Itacalibri, Castel Bolognese, 2000, p. 56.

59 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, XIX, 393.

60 Galilei G., *Edizione nazionale delle opere*, cit., XIX, 389.

protagonisti del precedente *Dialogo dei massimi sistemi* – Sagredo, Salviati e Simplicio – ancora in quattro giornate.

Nella prima giornata, Galileo tratta della resistenza dei materiali; la diversa resistenza deve essere legata alla struttura della particolare materia e Galileo, pur senza pretendere di pervenire a una spiegazione del problema, affronta l'interpretazione atomistica di Democrito, considerandola un'ipotesi capace di rendere conto di fenomeni fisici. In particolare, la possibilità dell'esistenza del vuoto – prevista da Democrito – viene ritenuta una seria ipotesi scientifica e nel vuoto – ossia nell'inesistenza di un qualunque mezzo in grado di opporre resistenza – Galileo sostiene giustamente che tutti i corpi «*discenderebbero con eguale velocità*», in opposizione con la scienza contemporanea che riteneva “impossibilità del moto nel vuoto.

Dopo aver trattato della statica e della leva nella seconda giornata, nelle due ultime si occupa della dinamica, stabilendo le leggi del moto uniforme, del moto naturalmente accelerato e del moto uniformemente accelerato.

È del 1640 l'apporto decisivo di Galilei che incoraggiò il suo allievo Bonaventura Cavalieri a sviluppare le idee del maestro e di altri sugli indivisibili incorporandole in un metodo geometrico (metodo degli indivisibili), per determinare aree e volumi: questo metodo rappresentò una tappa fondamentale per la futura elaborazione del calcolo infinitesimale.

Galileo Galilei si spense la notte dell'8 gennaio 1642 ad Arcetri, assistito da Vincenzo Viviani ed Evangelista Torricelli, e venne tumulato nella Basilica di Santa Croce a Firenze insieme agli altri grandi fiorentini come Machiavelli e Michelangelo, ma non fu possibile innalzargli l'«*augusto e sontuoso deposito*» desiderato dai discepoli, perché il 25 gennaio il nipote di Urbano VIII, il cardinale Francesco Barberini, scrisse all'inquisitore di Firenze Giovanni Muzzarelli di «*far passare all'orecchie del Gran Duca che non è bene frabricare mausolei al cadavero di colui che è stato penitentiato nel Tribunale della Santa Inquisitione, ed è morto mentre durava la penitenza [...] nell'epitaffio o iscrizione che si porrà nel sepolcro, non si leggano parole tali che possano offendere la reputatione di questo Tribunale. La medesima avvertenza dovrà pur ella avere con chi reciterà l'oratione funebre [...]*». La Chiesa mantenne la sorveglianza anche nei confronti degli allievi di Galileo: quando questi diedero vita all'Ac-



cademia del Cimento, essa intervenne presso il Granduca e l'Accademia fu sciolta nel 1667<sup>61</sup>.

Nel corso dei secoli che seguirono la Chiesa modificò la propria posizione nei confronti di Galilei: nel 1734 il Sant'Uffizio concesse l'erezione di un mausoleo in suo onore nella chiesa di Santa Croce in Firenze; Benedetto XIV nel 1757 tolse dall'Indice i libri che insegnavano il moto della Terra, con ciò ufficializzando quanto già di fatto aveva fatto papa Alessandro VII, nato Fabio Chigi (Siena, 13 febbraio 1599 – Roma, 22 maggio 1667) nel 1664 con il ritiro del Decreto del 1616. La definitiva autorizzazione all'insegnamento del moto della Terra e dell'immobilità del Sole arrivò con un decreto della Sacra Congregazione dell'inquisizione approvato da papa Pio VII, nato Barnaba Niccolò Maria Luigi (in religione Gregorio) Chiaramonti (Cesena, 14 agosto 1742 – Roma, 20 agosto 1823) il 25 settembre 1822. Nel 1968 papa Paolo VI (nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; Concesio, 26 settembre, 1897 – Castel Gandolfo, 6 agosto 1978) fece avviare la revisione del processo.

Al di là del giudizio storico, giuridico e morale sulla condanna a Galileo, le questioni di carattere epistemologico e di ermeneutica biblica che furono al centro del processo sono state oggetto di riflessione da parte di innumerevoli pensatori moderni, che spesso hanno citato la vicenda di Galileo per esemplificare – talora in termini volutamente paradossali – il loro pensiero in merito a tali questioni. Ad esempio, il filosofo austriaco Paul Feyerabend, sostenitore di una *teoria anarchica della conoscenza*, ha scritto: «*La Chiesa dell'epoca di Galilei si attenne alla ragione più che lo stesso Galilei, e prese in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina galileiana. La sua sentenza contro Galilei fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportunità politica se ne può legittimare la revisione*»<sup>62</sup>.

In senso opposto si è espresso Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła (Wadowice, Polonia, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze il 31 ottobre 1992: «*Come la maggior parte dei suoi avversari, Galileo non fa distinzione tra quello che è l'approccio scientifico ai fenomeni naturali e la riflessione sulla natura, di ordine filosofico, che esso generalmente richiama. È per questo*

61 Geymonat L., *Galileo Galilei*, Einaudi, Torino 1983, p. 255.

62 Feyerabend P., *Wider den Methodenzwang*, FrankfurtM/Main, 1976/1983, p. 206.

che egli rifiutò il suggerimento che gli era stato dato di presentare come un'ipotesi il sistema di Copernico, fin tanto che esso non fosse confermato da prove irrefutabili. Era quella, peraltro, un'esigenza del metodo sperimentale di cui egli fu il geniale iniziatore. [...] Il problema che si posero dunque i teologi dell'epoca era quello della compatibilità dell'eliocentrismo e della Scrittura. Così la scienza nuova, con i suoi metodi e la libertà di ricerca che essi suppongono, obbligava i teologi a interrogarsi sui loro criteri di interpretazione della Scrittura. La maggior parte non seppe farlo. Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò su questo punto più perspicace dei suoi avversari teologi».

Nel 1758, sotto papa Benedetto XIV (nato Prospero Lorenzo Lambertini; Bologna, 31 marzo 1675 – Roma, 3 maggio 1758), le norme furono riviste e l'indice venne corretto e reso più comodo<sup>63</sup>. Fu inoltre eliminato il divieto di lettura della Bibbia tradotta dal latino. Le competenze per la compilazione e l'aggiornamento dell'indice passarono a partire dal 1917 al Sant'Uffizio.

L'indice nei suoi quattro secoli di vita venne aggiornato almeno venti volte (l'ultima nel 1948) e fu definitivamente abolito solo dopo il Concilio Vaticano II nel 1966, sotto papa Paolo VI. A seguito della pubblicazione della lettera apostolica *motu proprio Integrae servandae*, emanata da Paolo VI il 7 dicembre 1965, «non poche richieste sono pervenute alla Santa Sede per conoscere la sorte dell'*Index Librorum Prohibitorum*»<sup>64</sup>. Il prefetto della Congregazione, cardinale Ottaviani, «dopo aver consultato il Beatissimo Padre, comunica che l'*Index* conserva la sua autorità morale in quanto ammonisce la coscienza dei fedeli in Cristo a guardarsi, per una esigenza che sorge dal dettato dello stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e la morale; e che tuttavia esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le connesse censure». Ora l'ex temutissima Inquisizione si limita a confidare «nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici», esortando il clero a esaminare e «prevenire la pubblicazione di libri nocivi, e, se necessario, di biasimare gli autori e confutarli», ed invitando a «vagliare le opere pubblicate» e a «promuovere la sana cultura contro quella insidiosa, unendo le proprie forze con gli Istituti e le Universi-

63 Costituzione *Sollicita ac provida*

64 Notificazione della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, 14 giugno 1966.

*tà degli studi». L'unica sanzione nei confronti di «dottrine e opinioni in qualunque modo pubblicate, che si oppongano ai pincipi della fede e della morale» è quella di «riprovare tali scritti anche pubblicamente». Il giorno seguente alla pubblicazione della notificazione, il cardinale Ottaviani emette un decreto con il quale chiarisce che «coloro che poi fossero stati irretiti da censure di cui al can. 2318<sup>65</sup> sono da intendersi da esse assolti ipso facto per l'abrogazione del medesimo canone». Anche il canone 1399, con cui alcuni libri venivano proibiti ipso iure, è abrogato. L'indice dei libri proibiti è stato mantenuto in vigore ed aggiornato al 2003, sotto forma di guida bibliografica, da parte dell'Opus Dei, prelatura personale del papa.*

Clemente XIII, nato Carlo della Torre di Rezzonico (Venezia, 7 marzo 1693 – Roma, 2 febbraio 1769), eletto papa nel 1758, avversò con ostinazione il pensiero illuminista. Nell'enciclica *Christianae reipublicae* pubblicata il 25 novembre 1766, il pontefice invita a «esser vigili affinché la insolente e orribilissima licenziosità de' libri, emersa da segreti nascondigli per provocare la perdizione e la rovina, non diventi tanto più pernicioso quanto più espandersi di giorno in giorno». La soluzione proposta è di «gettarli nel fuoco». Secondo Clemente XIII il «pestifero contagio dei libri» rischia di provocare la «rovina del popolo cristiano», di corrompere «le pure sorgenti della fede» e di sradicare «le fondamenta della Religione». Il papa si scaglia contro la «licenza di pensiero assolutamente sconcia e folle», che permette di sostenere la mortalità dell'anima, e contro «l'impudente ingegno dell'investigatore» che «cerca di penetrare tutto» e che «tutto vuol indagare, nulla riservando alla fede, alla quale nega il valore, di contro cercando la conferma nella ragione umana». Il pontefice esorta i vescovi a «lottare strenuamente» per «estirpare il mortifero flagello dei libri», che dovranno perire «abbruciati tra le fiamme», ed a invocare «l'antica pietà dei Principi cattolici», i quali «non senza causa portan la spada, dopo aver congiunte l'autorità del Sacerdozio e quella dell'Impero». Clemente XIII indica infine che sono da detestare «i libri nei quali si trovi cosa che offenda il lettore o contrasti con la Fede, la Religione, i buoni costumi e non olezzi d'onestà cristiana».

Sulla stessa scia Pio VI, nato Giovanni Angelico o Giannangelo Braschi (Cesena, 27 dicembre 1717 – Valence, 29 agosto 1799), il

65 Il canone stabiliva determinate pene contro coloro che violavano le leggi sulla censura e sulla proibizione dei libri.

quale nel primo anno del suo pontificato emanò un'enciclica contro i libri «avvelenati».

La «libertà di coscienza» viene definita «delirio» da papa Gregorio XVI, nato Bartolomeo Alberto (in religione Mauro) Cappellari (Belluno, 18 settembre 1765 – Roma, 1° giugno 1846), secondo il quale la «piena e stemperata libertà di opinioni» che «largamente serpeggia» è «la rovina delle sagre e delle civili bisogne»<sup>66</sup>. Gregorio XVI, eletto al Soglio di Pietro nel 1831, condannò nella sua prima enciclica la libertà di pensiero e di stampa, il liberalismo, il razionalismo, l'indifferentismo. «Qual peggior morte dell'anima, che la libertà dell'errore?» domanda e risponde il pontefice, citando sant'Agostino<sup>67</sup>. Secondo il pontefice «quella pessima e non mai abbastanza detestata ed esecrata libertà dell'arte libraria, di divulgare qualsivis maniera di scritture; libertà che taluni sospirano e ardiscono con tanto schiamazzo di promuovere» è la causa della rovina di fiorenti città, crollate a causa della «sfrenatezza delle opinioni, della licenza dei ragionamenti, dalla vaghezza delle innovazioni». Il papa richiama alla memoria «il pozzo dell'abisso»<sup>68</sup> dal qual vide Giovanni salire il fumo che ottennebrò il sole, ed uscir le locuste a devastar la terra». «Inorridiamo, venerabili fratelli, all'osservare da quali mostri di dottrine siam sopraffatti, od anzi da quali potenti errori, ampiamente e largamente disseminati in ogni lato da riboccante copia di volumi, e di libricciattoli e scrittarelli, piccoli sì di mole, ma di malizia stragrandi, onde deploriamo uscita la maledizione sulla faccia della terra», ammonisce il vicario di Cristo. La soluzione è il rogo: «Se non che, a sterminare la peste de' mali libri, ben diversa fu la disciplina della Chiesa fino da' tempi degli Apostoli, da' quali leggiamo arsi pubblicamente volumi in gran numero».<sup>69</sup> Così viene richiamato Leone X (Firenze, 11 dicembre 1475 – Roma, 1° dicembre 1521), la sessione X del Concilio lateranense V<sup>70</sup>, ed le sessioni XVIII e XXV del Concilio

66 Enciclica *Mirari vos*, 15 agosto 1832, in *Tutte le encicliche dei sommi pontefici*, a cura di Momigliano E., Corbaccio, 1940/Dall'Oglio, 1963; *Tutte le encicliche e i principali documenti papali dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa Sede*, a cura di Bellocchi U., Libreria editrice vaticana, 1994.

67 Sant'Agostino, Ep. CLXVI.

68 *Apocalisse*, IX, 3.

69 *Atti degli Apostoli*, XIX.

70 Convocato da papa Giulio II (nato Giuliano Della Rovere; Albisola, 5 dicembre 1443 – Roma, 21 febbraio 1513), si tenne nella Basilica di San Giovanni in Laterano dal 3 maggio 1512.

di Trento<sup>71</sup>, che hanno apportato «rimedio a sì grande male, salutarmente decretando, si compilasse l'indice de' libri contenenti impura dottrina», ovvero l'Indice dei libri proibiti. La linea è quella tracciata da Clemente XIII (Venezia, 7 marzo 1693 – Roma, 2 febbraio 1769), che avversò con ostinazione il pensiero illuminista: «Uopo è combattere di forza, quanto la gravità della cosa ricerca, e spegnere con ogni sforzo il mortale contagio di tanti libri; ché mai non verrà sottratta la materia all'errore, per infino a che i malvagi principj della perversità non perano tra le fiamme». <sup>72</sup> Gregorio XVI si scaglia quindi contro i difensori della libertà di stampa: «Da questa costante premura, adunque, con che questa Santa Sede Apostolica fe' opera in ogni tempo di condannare i libri sospetti e nocivi, e di strappargli di mano alle genti, chiarissimamente si pare quanto falsa, temeraria e ad essa Apostolica sedia ingiuriosa, e feconda madre di mali della cristianità, sia la dottrina di coloro, i quali non pur riprovano, come troppo grave ed onerosa, la censura de' libri; ma giungono ben anche a tanto di protervità, che gridanla aborrente dai sani principj del giure, ed alla Chiesa negano il diritto di prescriverla ed esercitarla». Il pericolo invocato è che «certe dottrine, colle quali si annienta la fede e sommissione dovuta a' principj» accendano «in ogni lato le faci della ribellione», traviando i popoli «dal retto sentiero». Citando san Paolo<sup>73</sup>, sant'Agostino<sup>74</sup>, sant'Eucherio<sup>75</sup> e Tertulliano<sup>76</sup>, Gregorio XVI sostiene l'autorità della Chiesa a condannare «la detestabile perversità ed oltracotanza di coloro, che infiammatamente agognando libertà procace, insolente, scapestrata, tutti sono ad abbattere e sbarbicare ogni qualsivoglia diritto del principato, per così a' popoli, con questo zimbello di libertà, porre il giogo». Il timore del papa

71 Fu il XIX Concilio ecumenico della Chiesa cattolica, aperto da papa Paolo III (nato Alessandro Farnese; Canino, 29 febbraio 1468 – Roma, 10 novembre 1549) nel 1545 e chiuso, dopo numerose interruzioni, nel 1563, con il quale venne definita la riforma della Chiesa (Controriforma) e la reazione alle dottrine del calvinismo e luteranesimo (Riforma protestante).

72 Clemente XIII (nato Carlo della Torre di Rezzonico; Venezia, 7 marzo 1693 – Roma, 2 febbraio 1769), Lettera *Christianae*, 25 novembre 1766.

73 *Lettera ai romani*, XIII, 2.

74 Ep. CXXIV, n. 7.

75 *Atti sul martirio della Legione tebea guidata da san Maurizio*, n. 4.

76 *Apologeticum*, c. XXXVII, 197 d.C. L'opera è una impetuosa difesa in nome della libertà di coscienza, sia contro i delitti manifesti imputati ai cristiani, sia contro i cosiddetti *crimina occulta*, come incesti, infanticidi e altre depravazioni morali pagane.

è che i principi di libertà, anche religiosa, di coloro, come Lutero, che sostengono la necessità della separazione del potere temporale dall'autorità spirituale, portino a «*turbolenze*» che possano minare la stabilità dello Stato pontificio.

Nella *Lettera pastorale sui libri malvagi*, pubblicata dal vescovo di Macerata e Tolentino Amadio Zangari (Rimini, 1° giugno 1806 – Macerata 1864) il 1° marzo 1862, in occasione dell'indulto per la Quaresima, il frontespizio indica la stampa e la «*diffusione dei libri malvagi*» come «*la più possente*» delle «*arti di nuocerle che usano gli empii*» per muovere guerra alla Chiesa. Il vescovo accusa la libertà di stampa che viene dalla Francia di produrre una «*piaga profonda e mortale*», che causa «*un diluvio di questi perniciosissimi libri*» la cui diffusione è «*vera maledizione della Terra*». La paura di Zangari, che accusa gli scrittori di ordire «*una cospirazione generale*», è che i libri possano distruggere il sentimento religioso legato alla Chiesa cattolica («*da prima infra i libri cattivi pongo quelli capaci di pervertire l'intelletto*»). Il timore è che si facciano strada i principi protestanti di «*spogliare del suo Temporale Dominio*» il papa, di negare la divinità di Cristo, e di contrastare la confessione, la dottrina della Chiesa e la sua autorità. Il vescovo di Macerata bolla come eretici e bestemmiatori gli autori di questi libri, accusandoli di sostenere il deismo, il preteostantesimo, il razionalismo, il paganesimo, il panteismo e l'ateismo. Giornali, catechismi, opuscoli, fogli, riviste, musei, strenne, almanacchi, sono considerati contenere «*assurdi, falsi e stravolti argomenti*», ma non quanto la Bibbia tradotta dal teologo calvinista Giovanni Diodati l'apostata (Ginevra 1576 – 1649), definita «*falsata con inganno il più maligno nella verità del concetto, o scema di quelle parti, che costituiscono la sua inviolabile integrità, e in tutto accomodata alle dottrine de' protestanti, della Propaganda de' quali in questi ultimi giorni nefasti si è disseminata fra noi in moltissime copie, ed a vilissimo prezzo*». Zangari si domanda: «*E chi mai legge questi libri?*». Secondo il vescovo «*Li leggono quelli che per età, o per condizione, non hanno alcun corredo di necessaria scienza, non hanno discernimento, non hanno fermezza ne' più sani principii, e quindi ne avviene che sorgono dubbii, si pongono in problema le verità, prende parte l'orgoglio, e a poco a poco s'indebolisce e si perde la Fede*». «*Si stampano, e si propagano laidi romanzi, drammi scandalosi, erotiche novelle, lubriche poesie, e libri pieni a ribocco di licenza, e di oscenità*» solo per «*pervertire l'intelletto, e peredere il sentimento cattolico, la Religione*», scrive ancora il titale

della diocesi di Macerata. Queste pubblicazioni sono accusate di corrompere in particolar modo la «*Gioventù incauta e inesperta*», come si evince da una citazione di san Giovanni Crisostomo che descrive «*un giovane e prima e dopo la nefanda lettura di libri siffatti*»: «*Nella sua fronte vedeasi splendere il suggello dell'adozione divina, ed ora è posto il misterioso suggello della bestia. La sua lingua era condita del sale della saggezza, ed ora balbetta i segreti dell'inferno. Il suo capo e il suo petto portavano impresso il carattere di figliuolo di Dio, e ora non vi si scorge che il carattere della donna di Babilonia. Il suo cuore era il santuario dello Spirito Santo, ed ora vi ha preso stanza l'infame Belia<sup>77</sup>. Nell'anima sua si scorgeva il germe di tutte le virtù, ed ora non vi sono che piante di vizii. Finalmente Iddio a custodia di questo suo campo vi aveva posti gli Angeli, che dì e notte li guardavano, ed ora i Demonii vi menano strage miseranda*». Secondo Zangari questi sono «*i funestissimi effetti, che si deploravano dal santo, effetti prodotti da questi libri infami, vera maledizione della terra*». Queste «*impurissime fonti*» sono la causa di una «*Gioventù immersa nel lezzo della voluttà, rotta ad ogni più vituperevole azione, senza affetto ai Parenti, senza soggezione all'Autorità, profanatrice del sacro Tempio e delle sante cose, beffarda, proterva, insultante, addivenuta ruina delle famiglie, peste dei Governi, e disonore della Chiesa*». Nella sua invettiva, il vescovo si scaglia contro «*l'istruzione, che tanto oggi si decanta, e vorrebbero universale*» definita «*funesta*» se arriva «*colla libera stampa a far perdere la Fede ed il costume*»: meglio, quindi, lasciare il popolo nell'ignoranza. L'alto prelato ammonisce a guardarsi da questi libri «*ove tutto cospira alla più pericolosa e più violenta di tutte le passioni*» e invita genitori ed insegnanti a far sì che i giovani «*non trovinsi fra le loro mani questi istrumenti della loro tempo-*

77 Cacciato dal paradiso insieme a Lucifero, apparteneva in origine per metà all'ordine delle virtù e per metà all'ordine degli angeli. Nelle gerarchie medievali Belial era un Re dell'inferno al comando di ottanta legioni di demoni. E' il demone dell'Antico Testamento, comunemente usato come sinonimo di Satana, ma in alcuni casi identificato come il serpente che tentò Eva. John Milton, nel poema epico *Paradiso perduto* (1867), distingue Belial da Satana, dipingendolo come il demone dell'impurità. Spesso è identificato come fratello di Baphomet. Nella Bibbia ebraica, la parola belial non è un nome proprio, bensì un nome comune il cui significato è «uomo dissoluto» o «uomo privo di valori». Presso alcune sette però si identifica come il capo di tutti i diavoli. In uno dei manoscritti del Mar Morto intitolato *La guerra dei figli della luce e dell'oscurità*, Belial è il capo dei figli dell'oscurità.

rale ed eterna perdizione», paventando, in difetto, il giudizio innanzi al Tribunale di Dio. Esorta il clero a combattere con «*tutte le armi di Dio, lo scudo della fede, l'elmo della salute, la spada della santa parola; ed invocando in ispirito il suo santo Nome con fervide e continue orazioni*<sup>78</sup> [...] per rovesciare le falangi dell'inferno radunate nei libri malvagi contro la morale e la nostra santissima Religione». Infine, il vescovo si rivolge direttamente ai giovani, mettendoli in guardia contro «*quelle figure, quei rami, litografie, incisioni, fotografie, lavori scandalosi ed irreligiosi di nobile arte prostituita*» dei riformatori, che vengono «*siccome già il Serpente nell'Eden*» per ingannare e sedurre, i quali, se acquistati, cagionerebbero un «*incalcolabile danno*». Zangari sprona i giovani a «*rinnovare il bell'esempio dei cittadini di Efeso, che portarono all'Apostolo Paolo i libri malvagi, che pur valevano cinquanta mila denari di argento, e li gittarono nelle fiamme: Multi autem ex eis, qui fuerant curiosa sectati, contulerunt Libros, et combusserunt coram omnibus*<sup>79</sup>». Prosegue poi citando altri autori dati alle fiamme nei secoli precedenti: «*Vedete gl'istes Ateniesi, gittano nelle fiamme i libro di Protagora, perchè mettono dubbieze sull'esistenza della Divinità; alle fiamme furon dannati dai Messeni, e dai Romani quei di Epicuro; alle fiamme duemila e più volumi per ordine di Cesare Augusto, perchè altre altri veri negavano l'immortalità dell'anima, l'esistenza delle pene e dei premi nella vita futura*». Il vescovo conclude invitando al rogo: «*Ah! sì, al fuoco, al fuoco li danniamo ancor Noi, e ripetiamo con cristiano coraggio: Uro vos, ne urar a vobis*<sup>80</sup>».

L'indice nei suoi quattro secoli di vita venne aggiornato almeno venti volte (l'ultima nel 1948) e fu definitivamente abolito solo dopo il Concilio Vaticano II nel 1966, sotto papa Paolo VI. L'indice dei libri proibiti è stato mantenuto in vigore ed aggiornato al 2003, sotto forma di guida bibliografica, da parte dell'Opus Dei, prelatura personale del papa.<sup>81</sup>

La pratica condannare a morte gli autori di libri, e di ordinare il rogo non era sconosciuta nell'antica Roma, e sarà praticata nei secoli successivi nell'Inghilterra degli Stuart. Anche il regime fascista e quello

78 *Lettera di san Paolo apostolo agli efesini*, capitolo 6.13 e ss.

79 *Atti degli Apostoli*, capitolo 19, versetto 19.

80 Trad. it.: Io metto sul fuoco voi, perchè voi non mandate nel fuoco me.

81 del Carmen Tapia M., *Beyond the threshold: a life in Opus Dei*, Continuum International Publishing Group, Londra/New York, 1998, p. 221



nazista ricorreranno al fuoco (il 10 maggio 1933, sull'Opernplatz di Berlino, avvenne il più grande rogo di libri considerati contrari allo «spirito tedesco»), nel vano tentativo di impedire la diffusione delle idee non gradite al potere. I governi deboli e corrotti accusano pretestuosamente coloro che chiedono libertà di voler sovvertire lo Stato e tradire il paese. Vi è una frase di Tacito che riassume lapidariamente ciò: «*Abbiamo letto che Aruleno Rustico e Erennio Senecione, per aver lodato l'uno Tràsea Peto e l'altro Elvidio Prisco, hanno subito la condanna alla pena capitale. Né si infierì solo sugli autori, ma perfino contro i loro libri: i triumviri ebbero infatti l'ordine di bruciare nel comizio e nel foro gli scritti esemplari di quei chiarissimi ingegni. Evidentemente con quel fuoco si pensava di cancellare la voce del popolo romano, la libertà del senato, la coscienza del genere umano, dopo aver cacciato in esilio i maestri di sapienza e bandito ogni forma onorevole di cultura, perché in nessun luogo si presentasse più davanti agli occhi qualche traccia di dignità morale. Abbiamo dato davvero grande prova di tolleranza e, come tempi ormai passati hanno espresso nelle forme più piene cos'è la libertà, così noi cos'è la servitù, dato che per mezzo dei delatori ci è stata tolta la possibilità di parlare e di ascoltare. La memoria stessa avremmo perso con la voce, se fosse in nostro potere dimenticare come tacere*»<sup>82</sup>. «*Il castigo del fuoco*» è ricordato anche da Miguel de Cervantes (1547–1616) in *Don Chisciotte della Manca*<sup>83</sup> (1606), vol. I, cap. VI.

Il passo di Tacito è tratto dal secondo paragrafo dell' *Agricola*, opera scritta nel 98 circa, dopo l'assassinio dell'imperatore Domiziano avvenuto nel 96. Tacito utilizzò la libertà assicurata da Nerva e da Traiano per pubblicare questa sua prima fatica, infarcita di critiche al regime precedente che si era retto su sospetti e delazioni. Proprio durante il regno di Domiziano, Gneo Giulio Agricola, illustre generale romano e suocero di Tacito, aveva governato in Britannia, pacificando e conquistando gran parte dell'isola.

Al di là degli intenti elogiativi – lo storico esalta il carattere del suocero, mostrandoci come svolse con scrupolo tutti i propri compiti di governatore, anche i più sgraditi – la monografia contiene una breve digressione sulla geografia dell'antica Britannia, mettendo a confronto la libertà dei Bretoni con la corruzione e soprattutto con la

82 *Vita di Agricola*, par. 2.

83 Titolo originale in lingua spagnola: *El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha*.

tirannia dell'Impero. Il tono pieno di orgoglio con cui Tacito scrive la sua opera richiama quello di un discorso funebre.


Il brano prende spunto dalle figure di Aruleno Rustico ed Erennio Senecione, messi a morte dall'imperatore Domiziano per aver scritto elogi di personaggi a lui sgraditi, quali Trasea Peto, senatore contrario al principato, ed Elvidio Prisco, nipote di Peto e filosofo di sentimenti repubblicani. Dal testo veniamo a sapere che le vittime dell'esecuzione sono state anche oggetto di un grave episodio di censura: i loro libri sono stati bruciati pubblicamente.

Tacito racconta i dettagli della vicenda in un rigurgito di rimpianto, dignità<sup>84</sup> e indignazione, sentimenti affiorati in lui tutti insieme. Troppo a lungo, sotto Domiziano, ha soffocato il proprio malcontento e adesso è finalmente libero di manifestarlo. Il rimpianto è rivolto ai giorni luminosi della repubblica, definita «la forma estrema di libertà». La dignità è rafforzata dalla consapevole sopportazione di cui tutti si sono fatti scudo nei momenti peggiori. Il rimpianto non è stato svilto dagli atti di repressione.

Una cosa sola è sopravvissuta, più forte della coercizione, ed ha resistito agli attacchi del tiranno: la memoria, che mai può esserci sottratta. Possiamo tacere, se denunciare un sopruso ci espone a troppi rischi, ma non imporci di dimenticare il sopruso stesso. E' un fatto naturale. Un uomo dimentica inconsapevolmente, non può imparare come si fa. Ecco perché la memoria dei vinti riaffiora, prima o poi, e nessuno può imporre l'amnesia come fatto permanente.

---

84 «*Honesta mors turpi vita potior*» (trad. it.: Una morte onorevole è migliore di una vita vergognosa), Tacito, Op. cit., 33.



## GENESI STORICA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA

La Gloriosa rivoluzione inglese del 1688 diede come conseguenza la supremazia del Parlamento sulla corona e, soprattutto, il diritto a «fare una rivoluzione». Il maggiore ispiratore teorico del liberalismo occidentale è stato Locke, il quale, nel suo libro *Due trattati sul governo* (1690), afferma: «avendo deciso di garantire alcune delle sue libertà basiche, proprie dello stato naturale (*natural rights*) al popolino in generale, l'individuo consegna alcuni dei suoi diritti in affidamento (*trusteeship*) al governo. Un contratto sociale viene stipulato dalle persone, e la Sovranità (il governo) riceve istruzioni per proteggere questi diritti individuali nell'interesse della gente».

Discepolo e amico di John Locke, che ne ammirava il pensiero aperto e libero da superstizioni, e anche conosciuto come bibliofilo, avendo raccolto una delle biblioteche private più fornite del suo tempo, il filosofo inglese Anthony Collins (Heston, 21 giugno 1676 – Londra, 13 dicembre 1729) ha segnato il pensiero europeo per le sue considerazioni radicali contro fanatismi e conformismi. Nonostante i suoi scritti da libero pensatore, pubblicati spesso in forma anonima, fossero garbati di modi e impeccabili nello stile, così come riteneva, secondo il magistero ricevuto, dovesse essere il comportamento d'un filosofo, alla sua cortesia imperturbabile si opponeva spesso polemica violenta e attacchi alla persona, tali da rendere la sua figura, anche a distanza di anni, piuttosto difficile da ricostruire. L'accusa principale fu quella di ateismo, ma egli riteneva lo stesso ateismo una forma di ignoranza, mentre sosteneva la necessità di sottomettere ogni pensiero religioso all'esame della ragione, soprattutto quando venisse usato per costruire autorità e consenso attraverso la superstizione, riducendo comodamente il pensiero all'incapacità di comprendere. Sulla linea di Thomas Hobbes e Baruch Spinoza propose d'intendere i miracoli, le profezie e altre manifestazioni soprannaturali solo come allegorie. Considerato il suo capolavoro e il testo centrale del suo pensiero, *A Discourse of Free-Thinking, Occasion'd by The Rise and*

*Growth of a Sect call'd Free-Thinkers*<sup>1</sup> (Londra, 1713), promuove l'emancipazione intellettuale come forma di riscatto da ogni possibile tirannia della morale, della religione o della ragion di Stato. È stato considerato uno degli attacchi più sottili a ogni potere clericale di qualsiasi religione. Il *freethinking* è un diritto inalienabile e non limitabile, segno di grande fiducia nell'uomo e nelle sue opportunità di legarsi in società seguendo la propria inclinazione al pensiero e allo studio non dogmatico. Quando uscì il trattato fece grande sensazione e generò diverse repliche, tra le quali quelle di William Whiston, del vescovo Benjamin Hoadly e di Richard Bentley, oltre che, in chiave satirica, di Jonathan Swift, che ne fece una caricatura.

Fino al 1694, l'Inghilterra aveva un elaborato sistema per la concessione delle licenze di stampa. Nessuna pubblicazione veniva consentita senza la bolla di una licenza rilasciata dal governo. Il *Licensing Act*, approvato dagli Stuart durante la Restaurazione, era spirato nel 1679, cosicché chiunque poteva stampare a suo rischio e pericolo ciò che voleva, senza bisogno dell'autorizzazione di un funzionario governativo. I giudici, tuttavia, erano unanimemente del parere che questa libertà non si potesse estendere alle gazzette e che per la *common law* nessuno avesse il diritto di pubblicare notizie politiche senza l'autorizzazione della Corona. Le notizie politiche erano infatti riservate alla *London Gazette*, il bollettino ufficiale del governo. Solo il 3 maggio 1695 la Camera dei Comuni abolirà la censura per i periodici, che non verrà più ripristinata, nemmeno sotto le pressioni di Napoleone che, dopo la pace di Amiens stipulata il 25 marzo 1802, avrebbe voluto che anche l'Inghilterra, come tutti gli altri paesi europei, avesse introdotto misure restrittive della libertà di stampa. Cinquant'anni prima, ai tempi della guerra civile, John Milton (Londra, 9 dicembre 1608 – Londra, 8 novembre 1674) scriveva il suo manifesto *Areopagitica*<sup>2</sup> a sostegno della libertà di stampa: «[...] Io di certo non nego assolutamente che sia di grande importanza per la Chiesa e per lo Stato tenere l'occhio vigile su come i libri, così come gli uomini, si comportino; e perciò metterli al confino, imprigionarli e applicar

1 Trad. it. *Discorso sul libero pensiero*.

2 *Areopagitica. A speech of Mr. John Milton, For the Liberty of Unlicenc'd Printing, To the Parliament of England (Areopagitica. Discorso del sig. John Milton per la libertà di stampare senza licenza. Al Parlamento d'Inghilterra)*, Londra, 1644. Il frontespizio riporta un esergo da *Le supplici* di Euripide.

loro la giustizia più affilata come ai malfattori: perchè i libri non sono assolutamente cose morte ma contengono una forza vitale pari a quello spirito di cui sono il frutto; e anzi, essi conservano come in una fiala la purissima efficacia e l'estratto di quell'intelletto vitale che li generò. Io so che essi sono altrettanto vitali e vigorosamente fecondi come quei favolosi Denti di drago; e che, seminati qua e là, può accadere che generino uomini in armi. E tuttavia, ove non si usa prudenza, è quasi la stessa cosa uccidere un uomo che uccidere un buon libro; chi uccide un uomo uccide una creatura dotata di ragione, fatta a immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l'immagine di Dio vera e propria [...]». In questo foglio del 1644 Milton argomentava energicamente contro questa forma di censura governativa e si faceva beffe dell'idea, scrivendo: «mentre sia debitori che delinquenti possono camminare liberamente senza essere vigilati, dei libri inoffensivi non possono essere stampati senza un bollo-secondino ben visibile sotto il loro titolo».

Anche se a quell'epoca *Areopagitica* non suscitò reazioni tali da fermare la pratica della licenza governativa, il manifesto sarebbe stato visto nei secoli posteriori come una pietra miliare nel cammino verso la libertà di stampa. L'argomento centrale proposto da Milton era che l'individuo è capace di utilizzare la ragione per saper distinguere il bene dal male, il corretto dall'incorretto. Per poter sviluppare la capacità di esercitare questa abilità razionale nel modo giusto, l'individuo deve avere un accesso illimitato alle idee degli altri suoi concittadini in un «libero ed aperto incontro». Negli scritti di Milton si sviluppa il concetto della «piazza del mercato aperto delle idee»: «quando le persone espongono argomenti discordanti oppure opposti, i buoni argomenti prevalgono». Una forma di discorso che era ampiamente limitata in Inghilterra era quella che si basava sulla legge del «libello sedizioso» che rendeva il criticare il governo un crimine.

Secondo la *Star chamber*, una corte di giustizia inglese stabilita al palazzo reale di Westminster al tempo dei Tudor e degli Stuart (XV sec.) fino al 1641, il re era da considerarsi al di sopra di qualsiasi critica pubblica, ed ogni affermazione che criticasse il governo era proibita. Le sessioni di questo tribunale speciale erano segrete, senza rinvio a giudizio, senza diritto d'appello, senza giurati e senza la possibilità di ascoltare testimoni (le prove dovevano venire presentate in forma scritta). Inizialmente alla *Star chamber* si potevano appellare, sia per materie civili, sia penali, coloro che non ritenessero di aver ricevuto giustizia tramite l'applicazione della common law e dei tribunali.

Common law nel suo significato più puntale e tecnicamente attendibile designa quella parte del diritto giudiziario che si è sviluppata nelle corti londinesi a Westminster. L'espressione common law si riferisce però alle tre distinte strutture giudiziarie che si articolarono nella Curia regis: banco del re, Scacchiere e istanze comuni, mentre l'equity è la giurisprudenza posta in essere dalla Corte del Cancelliere.

L'equity nasce da una inadeguatezza della common law, e in particolare dei giudici che di fronte ad uno spropositato aumento dei *writs* decisero di rinunciare a prenderne in esame alcuni delegando tutto al Cancelliere, il quale nella sua qualità di funzionario più importante del regno e di consigliere del sovrano giudicava quali petizioni fosse opportuno sottoporre al re. Per questa via, egli cominciò sempre più spesso a risolvere da solo le controversie sia pure in nome del re. La corte della Cancelleria diviene così una sorta di organo giudiziario a sé stante il quale però non era legittimato a disconoscere i diritti tutelati dalla common law (*equity follows the law*) ma soltanto ad agire coattivamente sulla persona del convenuto. Equità era quindi quel settore del diritto in cui si pensava che l'*aequitas* prevalesse sulla rigidità degli schemi della common law. Sotto tale profilo essa si presentava come un diritto supplementare, una specie di appendice della common law ma non un ordinamento autosufficiente ed armonico. L'unificazione dell'organizzazione giudiziaria (*Judicature Acts 1873-1875*) pose solo formalmente fine alla dicotomia fra giurisdizione di common law e di equità. Ancora oggi, infatti, la dicotomia tra common law ed equità continua ad essere sentita dai giudici anglosassoni tanto che vi sono interessi che ricevono tutela soltanto in via equitativa come il trust.

La common law, lungi dall'essere un diritto consuetudinario si andò via via affermando proprio in antitesi agli usi locali, ad opera dei giudici che agivano inizialmente nella Curia regis, e poi, sul territorio del regno, mediante procedure altamente sofisticate.

Il procedimento civile iniziava con la presentazione di un *writ*: cioè di un comando scritto del re indirizzato a uno *sheriff* con il quale si ingiungeva di rendere giustizia (nel presupposto che la parte richiedente non avesse ottenuto soddisfazione presso le corti locali) così già verso la fine del regno di Enrico II (Le Mans 1133 – Chinon 1189, incoronato re d'Inghilterra il 19 dicembre 1154), ne esistevano ben 74 tipi, ciascuno con un titolo proprio indicante la rispettiva pretesa sostanziale (*writ of debt*, *writ of wright*, ecc.). Questi rappresentavano il presupposto per l'esercizio delle *real actions* e delle *personal actions*. Il *modus procedendi* attribuiva quindi alla parte lesa alcuni diritti di

azione e rispettivamente al convenuto una tutela che contribuivano a conferire al processo il carattere di un rito officiato dal giudice il quale era generalmente un gran signore potente e dotto depositario delle formule giuridiche (Adams definisce il giudice anglosassone un arbitro, il quale garantisce che tutto si svolga secondo le regole del gioco: la sua terzietà è garantita dall'istituto della giuria, chiamata a pronunciarsi in via definitiva sulle questioni di fatto).

La common law è dunque diritto giurisprudenziale costituito fondamentalmente dall'insieme delle sentenze sistematicamente collegate fra loro grazie all'istituto del precedente: l'obbligo tendenziale del giudice di conformarsi alle decisioni anteriori che presentavano elementi di analogia con quella sottoposta al suo esame. Il giudice quindi, per risolvere una controversia accerta l'esistenza di un diritto anteriore sulla base del ragionamento per cui casi uguali devono ricevere soluzioni identiche. Il precedente non crea solo giurisprudenza per la singola controversia da esso risolta, ma anche diritto obiettivo (*stare decisis e non quieta movere*). L'uso del precedente divenne, da spontaneo, obbligatorio nella causa *Mirehouse V. Renel* nel 1833, ove Parker affermò l'obbligo di applicare il precedente alle nuove fattispecie per garantire l'uniformità e la certezza del diritto.

Il precedente è vincolante ma non tutti i precedenti possiedono forza vincolante bensì solo quelli verticali posti in essere dalle *superior courts*. Talvolta però le corti si discostano dal precedente per *incuriam* (errore manifesto), per inapplicabilità al caso concreto in ragione del passare del tempo e delle mutate condizioni (*distinguishing*), per superamento (*overruling*) del precedente divenuto *plainly unreasonable and inconvenient* (il precedente è eliminato dal diritto con effetto retroattivo in favore di una nuova *legal rule*).

La common law non è soltanto un complesso di regole giurisprudenziali o un modo per risolvere i problemi legali: è anche soprattutto un modo per intendere il rapporto tra lo Stato e il diritto. Ben presto si affermò infatti il primato della common law e del Parlamento sul sovrano in nome della *rule of law* e prima non lo era. Il diritto legislativo (la produzione dalla House of Commons) ha invece un ruolo suppletivo nella

Tra il 1515 e il 1529, durante la leadership del cardinale Wolsey, arcivescovo di York e Lord cancelliere, e dell'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer, la Camera stellata si trasformò in un'arma politica e nel simbolo dell'abuso del potere della monarchia inglese contro gli avversari di Enrico VIII, dei suoi ministri, e del Parlamen-



to. Il potere della Camera stellata crebbe considerevolmente sotto il regno personale di Carlo I Stuart, che la usò per punire i casi di sedizione e gli oppositori della sua politica, compresi i puritani, come ha ricordato anche il poeta e drammaturgo americano Edgar Lee Masters (1868-1950)<sup>3</sup>. L'aver affermato la verità non costituiva un fatto disculpante nell'accusa di libello sedizioso, dal momento che l'obiettivo della Camera stellata era semplicemente il prevenire e punire qualsiasi forma di condanna dell'opera di governo. Il 17 ottobre 1632 la *Star chamber*, in seguito alle lamentele dei diplomatici spagnoli e austriaci, mise all'indice tutti i libri che sostenevano che l'interpretazione della Guerra dei Trent'anni in Inghilterra non fosse corretta. Per questo le nuove opere relative a questo argomento vennero stampate ad Amsterdam e da lì contrabbandate in Inghilterra, fino a quando il divieto venne abolito sei anni dopo.

La vicenda più nota è quella di William Prynne (1600 – 24 ottobre 1669), il più intransigente e vivace dei libellisti puritani, nonchè feroce avversario della politica dell'arcivescovo di Canterbury William Laud, che, dopo un anno di reclusione nella Torre di Londra, venne cancellato dall'albo degli avvocati, privato del titolo accademico conseguito a Oxford, condannato ad una multa di 5.000 sterline e al carcere a vita. La Camera stellata il 7 maggio 1634 lo mise alla berlina e gli fece mozzare le orecchie fino alle radici. La colpa di Prynne era di aver dato alle stampe un volume<sup>4</sup> nel quale condannava le commedie come immorali e contrarie alla dottrina cristiana. Casualmente, due mesi dopo la pubblicazione del libro, la regina prese parte ad una commedia messa in scena a Corte, e questo venne messo in collegamento con un passaggio del volume sulle attici, nel quale Prynne attacca gli spettatori e i magistrati che non vietano le commedie, con riferimenti a Nerone e altri tiranni, che vennero interpretati come attacchi al re Carlo I. Prynne, che non era uomo da sottomettersi, continuava ad

3 *In the Star Chamber the council could inflict any punishment short of death, and frequently sentenced objects of its wrath to the pillory, to whipping and to the cutting off of ears... With each embarrassment to arbitrary power the Star Chamber became emboldened to undertake further usurpation... The Star Chamber finally summoned juries before it for verdicts disagreeable to the government, and fined and imprisoned them. It spread terrorism among those who were called to do constitutional acts. It imposed ruinous fines. It became the chief defense of Charles against assaults upon those usurpations which cost him his life...*

4 *Histriomastix*, 1632.

attaccare i vescovi. Ritenuto responsabile di essere l'autore di un attacco anonimo al vescovo di Norwich, Matthew Wren, il 14 giugno 1637 venne nuovamente condannato a 5.000 sterline di multa dalla *Star chamber*, che confermava il carcere a vita, e lo metteva nuovamente alla berlina, facendogli tagliare anche le radici delle orecchie. Su proposta del ministro della Giustizia John Finch, a Prynne vennero impresse sulle guance le lettere S.L. *seditionis libeller*. Nel 1640 il Parlamento lungo (del quale diverrà prima consulente e poi membro) scarcerò Prynne, dichiarando illegali le due sentenze emesse nei suoi confronti dalla Camera stellata, restituendogli il titolo accademico e attribuendogli un risarcimento. Prynne sostenne la causa parlamentare durante la Guerra civile inglese, ed ebbe la soddisfazione di assistere al processo del suo persecutore Loud, che si concluse con la condanna a morte dell'arcivescovo. Perseguitato e arrestato da Oliver Cromwell, dopo la morte di questi e la caduta del figlio Richard, venne prima escluso e poi riammesso dal Parlamento lungo, e si impegnò per la restaurazione della monarchia e l'ascesa di Carlo II al trono.

Il trattamento riservato agli autori dei libelli sediziosi è ricordato da William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, battezzato il 26 aprile 1564 – Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1616) nel terzo atto, scena seconda, della sua penultima opera, *La tempesta* (*The Tempest*, rappresentata per la prima volta il 1° novembre 1611 al Whitehall Palace di Londra):

*[...] È allora che puoi ammazzarlo.  
Ma prima prendi i suoi libri;  
Fracassagli il cranio con un ceppo  
O sbudellalo con una picca.,  
O tagliagli la gola col tuo coltello.  
Ma ricordati per prima cosa di prendergli i libri;  
perchè senza quelli  
egli non è che uno sciocco come me,  
non avrebbe un'anima cui comandare:  
tutti lo odiano profondamente come lo odio io.  
Però brucia solo i suoi libri [...]*

Nel 1641 il Parlamento lungo guidato da John Pym, disgustato dal trattamento riservato molti dissidenti religiosi come a John Lilburne, William Prynne, Alexander Leighton, John Bastwick ed Henry Burton, abolì la Camera stellata con l'*Habeas Corpus Act 1640*.

I soprusi della *Star chamber* sono considerati uno dei motivi primari che hanno portato a portare ad approvare le misure contro le accuse verso se stessi contenute nel quinto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.<sup>5</sup> Come ha scritto la Corte suprema, nella sentenza con la quale ha stabilito che un imputato ha il diritto costituzionale di rifiutare di avvalersi di un avvocato, e di difendersi da solo nei procedimenti penali: «*La Camera stellata ha simboleggiato, per secoli, la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. La Camera stellata non permetteva solamente, ma richiedeva, che i gli imputati avessero un difensore. La risposta di un convenuto in stato d'accusa non era ammessa se non fosse stata presentata da un difensore. Quando il difensore rifiutava di firmare la risposta, per qualsiasi motivo, l'imputato veniva considerato come se avesse confessato*».<sup>6</sup>

Eppure, dopo aver combattuto per la libertà di stampa contro la Camera stellata, il Parlamento lungo e la Restaurazione, la libertà di stampa dovette scontrarsi contro l'antico privilegio della Camera dei Comuni che pretendeva di contestarne e limitarne i poteri. Il Parlamento aveva infatti diritto di vietare che si pubblicassero in qualsiasi modo i resoconti delle proprie sedute, in spregio allo sviluppo del regime costituzionale che è la pubblicità. Fino dal '500, inoltre, prevaleva la dottrina che i giurati non dovessero entrare nella materia della diffamazione a mezzo stampa, ma limitarsi ad affermare il fatto puro e semplice della avvenuta pubblicazione dell'articolo incriminato. Il magistrato doveva poi giudicare se la materia costituisse diffamazione.

Come ha scritto il riformista Anthony Ashley Cooper, III conte di Shaftesbury (Londra, 26 febbraio 1671 – Napoli, 4 febbraio 1713): «*È arduo per un governo imbrigliare l'intelligenza. Volentieri confondono la licenziosità morale con la libertà di pensiero e dipingono il libertino simile al suo diretto antagonista*»<sup>7</sup>.

Solamente nel 1792 la legge Fox, approvata dopo un tentativo di linciaggio da parte dei Lords, stabilì che era la giuria a dover emettere il verdetto, e che il giudice – all'epoca ancora dipendente dal governo – non poteva chiederle di dichiarare colpevole l'accusato sulla semplice prova dello scritto incriminato. Secondo Secondo E.P. Thomson il *Libel Act*, è stato «*Il più grande servizio reso da Fox alla gente*

5 Stato della Pennsylvania v. Muniz, 496 U.S. 582, 595-98 (1990).

6 Anthony Faretta v. Stato della California, 422 U.S. 806, 821-22 (1975).

7 Shaftesbury, *Caratteristiche di uomini, maniere, opinioni, tempi*, 1711.

comune, approvato l'undicesima ora prima che la marea si trasformi in repressione». <sup>8</sup> Lo stesso giorno, il 21 maggio, veniva emanato un editto reale contro gli scritti sediziosi, che nei successivi due anni avrebbe visto il governo intentare un numero di processi maggiore rispetto a tutti quelli svolti nell'intero secolo. <sup>9</sup> Acerrimo oppositore del governo reazionario di Giorgio III, che considerava un tiranno, Charles James Fox (24 gennaio 1749 – 13 settembre 1806), era un seguace di Burke, ed un fiero sostenitore della Rivoluzione francese, dei diritti dei coloni americani e delle libertà individuali. Il 9 febbraio 1790, durante il discorso sul bilancio preventivo militare (*Speech on the Army Estimates Bill*) alla Camera dei Comuni, Burke manifestò per primo pubblicamente la propria riprovazione per i fatti che si stavano verificando in Francia. Durissima fu la replica di Burke alle parole di Fox, inneggianti agli avvenimenti di Parigi ed alle delibere dell'Assemblea nazionale: «[...] se i miei amici davvero ardissero approvare tali eventi ed azioni [i tumulti parigini e le delibere dell'Assemblea Nazionale] (ma io sono lontano, molto lontano dal crederlo), sarei obbligato ad abbandonare quegli stessi amici e ad unirmi ai miei peggiori nemici per oppormi con ogni mia forza sia ai mezzi che ai fini di quelle azioni e resistere a tutte le violenze perpetrate da questo nuovo spirito d'innovazione, così distante da ogni principio di vera e sana riforma: uno spirito ben adatto a sovvertire gli Stati, ma perfettamente incapace di migliorarli». Replicando il 6 maggio a Fox, che il mese precedente aveva dichiarato ai Comuni di «ammirare la nuova Costituzione francese, considerata oltretutto il più stupendo e glorioso monumento alla Libertà che sia mai stato eretto sulle fondamenta dei diritti dell'uomo», Burke ammonisce sui pericoli della Rivoluzione: «Guardo alla Costituzione francese, non con approvazione ma con orrore, giacché contiene in sé tutti quei principi da avversare, gravidi di pericolose conseguenze che dovrebbero essere grandemente temute ed aborrite». Seguirono dei disordini in aula, per lo più fomentati da Fox ed il suo giovane pupillo Richard Sheridan, e Burke fu costretto ad interrompere il proprio discorso. Tra le grida dei deputati, Burke riuscì a stento a riprendere la parola, apostrofando il suo collega: «Un atto deplorabile è stato compiuto da chi un tempo confidai che fosse il mio migliore amico; quello di scagliare su di me

8 Thompson E.P., *The Making of the English Working Class* (1963), p. 135.

9 Powell J., *Charles James Fox, Valiant Voice for Liberty in The Freeman: Ideas on Liberty*, vol. 46 n. 9 (settembre 1996).

*il biasimo dell'intera assemblea. Nel corso della nostra lunga conoscenza, non è mai sorta alcuna divergenza d'opinioni, fino a questo preciso momento che ha di fatto messo fine alla nostra antica amicizia». A distanza di pochi mesi, Burke dava alle stampe le *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, nate da un carteggio con il gentiluomo parigino Charles-Jean-François Dupont, e pubblicate a Londra il 1° novembre 1790.*

Secondo Burke la Rivoluzione francese era un evento sconnesso dalla realtà, di inaudita violenza, che non mirava a ripristinare, nel solco della legge, le antiche libertà, ma che aveva piuttosto, come deliberato intento, la completa distruzione del passato, della tradizione, dell'autorità e della religione, mirando a riorganizzare lo Stato su principi del tutto astratti e non consolidati dalla storia, che hanno la pretesa di essere razionalmente fondate, che avrebbero condotto all'anarchia e ad una eventuale involuzione dittatoriale<sup>10</sup>. Il ragionamento è lo stesso di Platone, che aveva detto: «*Da nessun altro reggimento politico la tirannide sorge e prende piede se non dalla democrazia, e cioè dall'estrema libertà la servitù più piena ed aspra*».<sup>11</sup> «*Per quattrocento anni [noi inglesi] siamo andati avanti, ma non posso credere che non siamo materialmente cambiati. Grazie alla nostra diffidenza verso le innovazioni, grazie alla neghittosità del nostro carattere nazionale, ancora possediamo la tempra dei nostri padri. Noi non abbiamo perduto – come io credo – la liberalità e la dignità di pensiero del quattordicesimo secolo, né però abbiamo fatto di noi stessi dei selvaggi. Noi non siamo i proseliti di Rousseau né i discepoli di Voltaire; Helvétius non ha attecchito tra noi. Gli atei non sono i nostri predicatori, né i folli i nostri legislatori*».<sup>12</sup> Così Burke, che si era formato sugli scritti di Cicerone, Aristotele, Platone, sant'Agostino e Montesquieu, considerava la politica da un punto di vista pragmatico, e rigettava le idee ed il razionalismo astratto dei filosofi dell'illuminismo, come il marchese di Condorcet, secondo i quali la politica poteva essere ridotta ad un mero sistema basato sulla matematica e su di un rigida logica deduttiva. Burke insiste sul fatto che una dottrina politica fondata su nozioni astratte come la libertà, l'uguaglianza e i diritti dell'uomo può essere facilmente utilizzata da coloro che detengono o concorrono al potere per giustificare delle

10 Burke E., *Reflections on the Revolution in France*, Londra, 1790.

11 *La Repubblica*, 564 a.

12 Burke E., op. cit.

azioni tiranniche ed oppressive. In tal modo egli sembra profeticamente preannunciare i disastri e le atrocità che avverranno in Francia di lì a poco sotto la dittatura di Robespierre durante il Terrore (1793-1794): «*Io credo che se Rousseau fosse ancora in vita, in uno dei suoi momenti di lucidità, rimarrebbe attonito alla vista dell'effettiva follia dei suoi discepoli, che nei loro paradossi appaiono come suoi servili imitatori...*».<sup>13</sup>

Tale fu la fama di questo libro, che divenne subito un best-seller. In soli sei mesi ne furono vendute 19.000 copie; nel settembre 1791 solo in Gran Bretagna vi furono undici ristampe, mentre l'opera già correva per l'Europa, tradotta nelle maggiori lingue.<sup>14</sup> Fox definì l'opuscolo del suo mentore «di cattivo gusto», ma non interruppe i rapporti (in punto di morte, Burke chiederà alla moglie di allontanare Fox dal suo capezzale, pur di evitare un ultimo tentativo di riconciliazione), come faranno invece Sheridan e i whig più radicali.

Entrato in Parlamento come alleato di Fox, Richard Sheridan (Dublino, 30 ottobre 1751 – Londra, 7 luglio 1816) era, al pari del suo compagno di partito, uno strenuo difensore della libertà di stampa. «*Datemi solamente la libertà di stampa – diceva Sheridan ai Comuni – ed io lascerò che il ministro abbia una venale Camera dei pari. Io gli lascerò una Camera dei Comuni corrotta e servile. Lascero che egli usi ed abusi del patronato del suo ufficio. Gli lascerò tutte le sue influenze ministeriali. Gli lascerò tutti i poteri conferitigli dalla sua posizione per comprarsi la sottomissione e fiaccare colla intimidazione ogni resistenza. Con tutto ciò, armato della libertà di stampa, io mi farò innanzi solo e senza paura e attaccherò il potente edificio che egli ha alzato con quell'arma ben più potente. Io abatterò dalla sua altezza la corruzione e la seppellirò sotto la ruina degli abusi che voleva coprire*». Governi deboli e corrotti cercano sempre di intralciare la stampa, affinché, senza una pubblica opinione informata, possano condurre indisturbati i loro affari e le loro losche speculazioni, come osserva Tacito nella *Vita di Agricola* a proposito delle persecuzioni, delle repressioni e dei bandi di quei tempi: «*Ne quid usquam honestum occurreret!*»<sup>15</sup>.

Quando, nel 1794 il primo ministro William Pitt sospese l'*habeas*

13 Burke E., op. cit.

14 Burke E., *Reflections on the Revolution in France*, a cura di Mitchell L.G., Oxford University Press, Usa, 1999, introduzione, VII-XIX.

15 Trad. it. Affinché in nessun luogo emergesse un briciolo di onestà.

corpus, Fox dichiarò: «Non abbiamo da temere alcuna invasione, se non quella della Costituzione». <sup>16</sup> Il terrore era tale che i giurati difficilmente assolvevano chiunque fosse stato accusato di sedizione, per quanto incerta fosse la sua colpevolezza. L'assalto alla carrozza del re, avvenuto l'anno seguente, fu il pretesto per Pitt di introdurre il *Seditious Meetings Act*, che proibiva riunioni non autorizzate di oltre 50 persone, e il *Treasonable Practices Act*, che puniva ogni attacco alla Costituzione con sette anni di confino (dal 1808 al 1821 furono intentati 101 processi di stampa e condannati 94 giornalisti, dei quali 12 alla deportazione). Intervenendo ai Comuni, Fox affermò che «la miglior garanzia per una corretta difesa della Costituzione risiede nella stretta ed incessante vigilanza del popolo sul Parlamento. Oltretutto, le riunioni per la discussione su materie di interesse pubblico, non solo sono legali, ma anche lodevoli». <sup>17</sup> Dopo la Pace di Amiens, Fox si recò in Francia, ed ebbe tre colloqui con Napoleone, che si dimostro più interessato alla libertà di stampa piuttosto che alle questioni militari. <sup>18</sup>

«La libertà inglese – diceva Fox – non dipende tanto dal governo esecutivo né dalla amministrazione della giustizia, quanto dal fatto che è libera da noi la parola scritta e parlata. Libera deve essere la parola: libera completamente deve essere la stampa, ed ognuno deve poter scrivere e pubblicare ciò che vuole, pur essendo soggetto a certe sanzioni in caso di abuso. Questa è la perfetta libertà. Né io ho mai udito che alcun pericolo sia venuto a un libero Stato dalla libertà di stampa e di parola: al contrario io sono convinto che nessuno Stato può esistere senza questa libertà. Non è la legge chiusa nei libri che costituisce, che ha costituito il vero principio della libertà nei vari paesi e nei vari secoli. No, è l'energia, è il coraggio del cittadino che osa esprimere apertamente il suo pensiero, non solo in privato, ma davanti a larghe assemblee popolari, ciò che crea in uno Stato lo spirito della libertà. Come un albero colpito alle radici che può vivere ancora per un po' e per un po' può ancora conservarsi verde, ma finisce coll'avvizzire, decadere e morire, così se gli togliete la libertà di parola e di stampa ogni vostro libero regime perirà ed allora voi decadrete e sarete disistimati e sprezzati da tutto il mondo per la vostra debolezza e per la vostra follia

16 Mitchell L., *Charles James Fox* (1992), p. 133.

17 Powell J., op. cit.

18 Mitchell. L., *Fox, Charles James (1749–1806)* in *Oxford Dictionary of National Biography* (2004); edizione online, ottobre 2007.

*per non aver saputo far tesoro di ciò che aveva creato la vostra forza, la vostra grandezza, la vostra opulenza, la vostra prosperità».*

Dopo il massacro di Peterloo – undici morti nello scontro avvenuto a Manchester il 16 agosto 1819, in località St. Peter Fields, tra la cavalleria e 60.000 persone che assistevano ad un comizio pacifico convocato per chiedere al Parlamento la riforma elettorale – il 30 dicembre Lord Castlereagh, che aveva rappresentato l’Inghilterra al Congresso di Vienna, fece approvare dal Parlamento i famosi *Six Acts* che colpivano la stampa, stendendo tra l’altro l’imposta di bollo anche ai *pamphlets*, obbligando gli editori dei giornali a dare, come in Francia, una cauzione, ed introducendo la deportazione per i giornalisti condannati due volte per diffamazione. Queste leggi avevano lo scopo di limitare i giornali radicali, impedire manifestazioni a larga partecipazione e di ridurre la possibilità di insurrezioni armate. Il *Blasphemous and Seditious Libels Act* (detto anche *Criminal Libel Act*) inaspriva le leggi sulla stampa, introducendo misure più punitive per gli autori, fino a 14 anni di deportazione. Il *Newspaper and Stamp Duties Act* estendeva e aumentava gli oneri fiscali per colpire quelle pubblicazioni che non rispettavano l’obbligo di pubblicare opinioni e non fatti. Agli editori era inoltre fatto obbligo di depositare una cauzione.

La libertà di stampa in Inghilterra, diversamente da quanto è detto esplicitamente nelle Costituzioni liberaldemocratiche, è assicurata ancora oggi dal fatto che non vi sono leggi che la proibiscano, e dall’altro fatto conseguente che il governo deriva il suo potere solo dalle leggi.

L’approccio cambia con il filosofo ed economista britannico John Stuart Mill (Pentonville, 20 maggio 1806 – Avignone, 8 maggio 1873), che si avvicinò al problema dell’autorità contro la libertà dal punto di vista di un utilitarista del XIX secolo: l’individuo ha il diritto di esprimersi fintanto che non danneggi gli altri individui. La società giusta è quella nella quale il più grande numero di persone godono della più grande quantità possibile di felicità. Applicando questi principi generali di libertà alla libertà di stampa, Mill afferma che se noi riduciamo al silenzio un’opinione, potremmo ridurre al silenzio la verità. La libertà individuale di espressione è dunque essenziale per la salute della società.

L’applicazione di Mill dei principi generali di libertà è espressa nel suo libro *Sulla Libertà*, pubblicato nel 1859, quando aveva appena lasciato la Compagnia delle Indie e si era stabilito in Francia, ad Avignone: «*Se tutti gli uomini tranne uno, fossero di un parere, e quello, solo una persona fosse del parere opposto, tutti gli altri uomini non sarebbero*



*giustificati a ridurre al silenzio quell'unico uomo, quanto lui, se ne avesse il potere, non sarebbe giustificato a ridurre al silenzio tutti gli altri».*

Il magnate John Hancock (Braintree, Massachusetts, 23 gennaio 1737 – Quincy, Massachusetts, 8 ottobre 1793) fu il primo editore di giornali nelle colonie britanniche del Nord America. La legge stabiliva che giornali venissero pubblicati «per autorità», cioè sotto licenza dei governatori coloniali (erano praticamente «organi di stampa» dell'autorità coloniale).

Il primo giornale che ebbe regolari pubblicazioni fu il *Boston News-Letter* di John Campbell, che uscì settimanalmente sin dal 1704. I primi stampatori coloniali erano soggetti ad un doppio regime: quello di tenutari dei servizi postali e di funzionari delle presse governative, e dunque era molto improbabile che criticassero le politiche dei governatori delle colonie.

Probabilmente il primo giornale indipendente delle colonie inglesi in America fu il *New-England Courant*, pubblicato a Boston da James Franklin a partire dal 1721. Pochi anni dopo, suo fratello minore, Benjamin Franklin, acquistò la *Pennsylvania Gazette* di Filadelfia, che fu il giornale più letto dell'era coloniale.

Durante l'era coloniale i giornali non avevano bisogno di licenza, ed erano liberi di sostenere punti di vista contrari a quello del governatore, ma potevano essere denunciati dalla pubblica autorità per la pubblicazione non autorizzata di libelli anti-governativi o addirittura per sedizione, se le loro opinioni minacciassero la posizione ufficiale del governo.

La nascita della nozione di «libertà di stampa» (successivamente fissata dalla Costituzione degli Stati Uniti), viene generalmente fatta risalire alla sentenza emanata il 5 agosto 1735 per il caso «Zenger contro governatore coloniale di New York». John Peter Zenger, editore del *New York Weekly*, era stato denunciato dal governatore Cosby, che voleva conoscere a tutti i costi il nome del collaboratore che scriveva pezzi satirici contro di lui. Zenger venne messo in carcere, ma non fece nomi. Dopo otto mesi di carcere si celebrò il processo. Il suo avvocato difensore, Andrew Hamilton, convinse la giuria argomentando che pubblicare la «verità» non costituisce un atto di sedizione (concetto contrastante con la legislazione inglese di quei tempi). I dodici giurati non si fecero intimorire dal governatore ed assolsero Zenger, sancendo così il diritto di critica da parte della stampa. Nonostante fosse stato creato un precedente (fondamentale per le cause successive, nei sistemi di *common law* come quelli anglosassoni), negli anni successivi i governatori coloniali e le assemblee elettive con-

tinuarono ad esercitare il potere di denunciare ed anche imprigionare gli stampatori per aver pubblicato opinioni dissenzienti.

Nel 1765 il governo britannico di re Giorgio III promulgò lo *Stamp Act*, che imponeva una tassa su qualsiasi materiale stampato (imposta di bollo su ogni foglio, sugli annunci e sulla carta), inasprendo gli oneri fiscali introdotti nel 1710 della regina Anna. Le leggi sulla tassazione delle colonie tra il 1765 ed il 1767 accrebbero l'astio dei coloni verso il parlamento britannico relativamente ad una disparità tra le tasse pagate e la rappresentanza a Westminster, e furono la scintilla che fece iniziare la rivoluzione americana. L'imposta sugli annunci verrà abolita nel 1853, nel 1855 quella del bollo, e nel 1861 quella sulla carta, mentre la cauzione fu abolita il 12 luglio 1869.

Durante la Rivoluzione americana, la stampa libera venne identificata dai leader rivoluzionari come uno degli elementi della libertà che essi desideravano preservare. Il *Bill of rights* (la Dichiarazione dei diritti) della Virginia del 1776 proclamò che «*la libertà di stampa è uno dei più grandi bastioni della libertà e non potrà mai essere ristretta se non da governi dispotici*». Allo stesso modo, la Costituzione del Massachusetts (1780) dichiarava: «*La libertà non dovrebbe essere ristretta in questo commonwealth*». Prendendo spunto da questi esempi, il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti del 1787 pose misure restrittive al Congresso che impedirono di porre dei limiti alla libertà di stampa e al diritto di libertà di parola, molto strettamente associato.

La rivoluzione americana, così come quella francese, fu ispirata dalle idee di Locke. Thomas Jefferson (Shadwell, 13 aprile 1743 – Charlottesville, 4 luglio 1826) voleva unire le due grosse correnti del liberalismo, le scuole di pensiero sia inglese che francese. Jefferson auspicava il recepimento del modello giuridico francese, che solo per difficoltà linguistiche e ignoranza del sistema codicistico non fu adottato, a vantaggio di quello inglese, sebbene il fondamento del riconoscimento dei diritti dell'uomo della Dichiarazione di indipendenza del 1776 sia tutto francese.

L'obiettivo di Jefferson era di creare un governo che provvedesse sicurezze individuali ma anche opportunità per gli individui. Una stampa attiva ed allerta era essenziale come mezzo per educare la popolazione. Per poter lavorare liberamente, la stampa deve essere libera dal controllo o supervisione statale. Jefferson aveva subito personalmente grosse calunnie da parte della stampa, ma nonostante questo, nel suo secondo discorso inaugurale, proclamò che un gover-

no che non fosse in grado di reggersi in piedi sotto il peso della critica meritasse di cadere. Jefferson affermò: «*Nessun esperimento può essere più interessante rispetto a quello che noi ora stiamo provando, e che noi confidiamo possa concludersi stabilendo una volta per tutte, il fatto che l'uomo può essere governato dalla ragione e dalla verità. Il nostro primo obiettivo dovrebbe essere dunque, di lasciare aperte all'essere umano tutte le vie che portano alla verità*». La sua posizione non era distante da quella di Constant.

Jefferson, che era all'estero durante la stesura della Costituzione Usa, fu uno dei più accesi sostenitori della necessità di garantire i cittadini dai rischi di tirannia di un forte governo centrale, se lasciato senza vincoli. Le obiezioni mosse durante i dibattiti sulla ratifica della Costituzione negli Stati e basate sulle critiche del nuovo documento portarono il Congresso ad approvare in blocco nel settembre 1789 i primi dieci emendamenti, noti come «Dichiarazione dei diritti», che vennero ratificati da un numero sufficiente di Stati entro il dicembre 1791, diventando così parte del principale documento giuridico degli Stati Uniti. Il primo emendamento garantisce la libertà di culto, parola e stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Esso inoltre proibisce al Congresso di «*fare alcuna legge per limitare la libertà di parola o di stampa*» oltre che «*per il riconoscimento di qualsiasi religione*» — rendendo questo emendamento un campo di battaglia delle guerre culturali della fine del XX secolo.

La sola eccezione risale al 1798, quando, per terrore della Rivoluzione francese e per la propaganda rivoluzionaria che elementi stranieri facevano in America, fu votata la legge *Alien and Sedition* che autorizzava il presidente ad espellere gli stranieri giudicati pericolosi; a processare i giornali che avessero pubblicato articoli falsi, scandalistici o maliziosi contro il Congresso o contro il presidente stesso, o avessero incitato alla sedizione, alla resistenza alle leggi, ai poteri costituiti, ecc.. Il massimo della pena prevista era duemila dollari di multa e due anni di carcere. Il Partito federalista cercava così di soffocare le critiche con una legge che considerava come crimini le critiche al Congresso ed al presidente. Il reato non veniva esteso alle critiche al vicepresidente, che al tempo in cui questa legge venne approvata era Jefferson, un non federalista. Queste restrizioni alla libertà di stampa, dichiarate incostituzionali dai tribunali, divennero molto impopolari e alla lunga danneggiarono l'immagine dei federalisti americani.

Jefferson era tra coloro che si opposero a quella legge, e quando venne eletto presidente nel 1800, si impegnò per abolirla, concedendo l'indulto a coloro che erano stati condannati in base alla legge sulla sedizione. Non veniva chiesto agli imputati cosa avessero fatto, ma soltanto se erano stati accusati per via della legge *Alien and Sedition*.

Nel suo primo discorso inaugurale al Congresso nel 1801, Jefferson sottolineò il suo lungo impegno in difesa della libertà di parola e di stampa: «*Se c'è qualcuno tra di noi che voglia sciogliere questa Unione oppure cambiare la sua forma repubblicana, lasciamoli stare in piedi indisturbati come monumenti della sicurezza con la quale le opinioni errate possono essere tollerate laddove la ragione sia lasciata libera di combatterle*».

Nel 1931, la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti nella causa *Near* contro Stato del Minnesota utilizzò il XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per applicare la libertà di stampa ai vari singoli Stati dell'Unione. Altre cause di rilevanza riguardo la stampa libera sono state: *New York Times Co.* contro gli Stati Uniti (la Corte suprema difese il diritto a pubblicare i *Quaderni del Pentagono*) e *New York Times Co.* contro Sullivan (la Corte decise che per dichiarare che parole scritte siano da considerare un libello, esse devono prima di tutto, dimostrarsi false; deve anche essere pubblicato con un intento deliberato di rovinare la reputazione di qualcuno). Nel procedimento *Branzburg* contro Hayes (1972), la corte stabilì dei limiti nel diritto della stampa a rifiutare un'ingiunzione da una Alta corte appellandosi alla libertà di stampa. L'oggetto in questione deciso nel caso era se un giornalista potesse rifiutarsi di «*apparire e testimoniare davanti alle corti degli Stati e della Alta corte federale*» dichiarando per sottrarsi all'ingiunzione «*che tale comparsa e testimonianza coinvolge la libertà di parola e di stampa garantita dal primo emendamento*». La decisione 5-4 era che un tale tipo di protezione non veniva affatto fornito dal primo emendamento.

Nel 1971, la Corte suprema, nella sentenza relativa al Watergate<sup>19</sup>, stabilì un livello molto alto di protezione della libertà di stampa: «*In the First Amendment the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors. The Government's power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The press was*

19 *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713, 714 (1971).

*protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government»* (trad. it. Nel Primo Emendamento i Padri Fondatori hanno dato alla libera stampa la protezione che essa deve avere per realizzare il suo essenziale ruolo nella nostra democrazia. La stampa doveva servire i governati, non i governanti. Il potere del Governo di censurare la stampa fu abolito affinché la stampa rimanesse per sempre libera di censurare il Governo. La stampa fu protetta affinché potesse rivelare i segreti del governo ed informare il popolo. Solo una stampa libera ed indomita può effettivamente svelare gli inganni del governo).

## LA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA

Fra tutti più mite era il controllo delle stampe ed in genere di ogni altra manifestazione delle opinioni pubbliche esercitato nel Granducato di Toscana, dove continuarono ad avere vigore i mota proprio del 28 marzo 1743 (preventivo controllo degli scritti da stampare, da parte del consiglio di reggenza, a Firenze; da parte degli uffici del governo in provincia) e del 30 gennaio 1793 (autorizzazione vescovile in materia teologica, oltre il preventivo controllo).

Il governo del granduca Leopoldo II d'Asburgo-Lorena fu in quegli anni il più mite e tollerante negli Stati italiani: la censura, affidata al dotto e mite padre Mauro Bernardini da Cutigliano, non ebbe molte occasioni di operare e molti esponenti della cultura italiana del tempo, perseguitati o che non trovavano l'ambiente ideale in patria, poterono trovare asilo in Toscana, come accadde a Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Guglielmo Pepe, Niccolò Tommaseo. Alcuni scrittori ed intellettuali toscani come Guerrazzi, Giovan Pietro Vieusseux e Giuseppe Giusti, che in altri Stati italiani avrebbero sicuramente passato dei guai, poterono operare in tranquillità. È rimasta celebre la risposta del granduca all'ambasciatore austriaco che si lamentava che «*in Toscana la censura non fa il suo dovere*», al quale ribatté con stizza «*ma il suo dovere è quello di non farlo!*». Gli unici atti repressivi furono nel 1830 la soppressione del giornale *L'Indicatore Livornese* e la condanna del Guerrazzi a sei mesi di confino a Montepulciano per aver pronunciato un'orazione in memoria di Cosimo Del Fante, tant'è che i moti del 1831, che sconvolsero i due ducati emiliani e le legazioni dello Stato pontificio, non ebbero seguito in Toscana.

La tranquillità del Granducato era sottolineata anche da intellettuali come Niccolò Tommaseo e Giuseppe Giusti, che dedicò una simpatica satira al granduca (*Il re travicello*) che fece in un primo tempo infuriare il destinatario, ma che poi fu presa simpaticamente dallo stesso interessato. Unico neo in tanta tolleranza e mitezza fu la soppressione della rivista fiorentina *L'Antologia* di Vieusseux, avvenuta

nel 1833 per le pressioni austriache, e comunque senza ulteriori esiti civili o penali per il fondatore.

Fino dal 6 maggio 1847, una prima riforma di Leopoldo II consente la pubblicazione dei giornali con la triplice garanzia dell'approvazione sovrana, di una cauzione in denaro e del diritto di revisione. L'art. 5 dello Statuto fondamentale del 15 febbraio 1848 abolisce (salvo in materia religiosa) ogni forma di censura preventiva, e stabilisce che «*La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva*» che verrà varata il 17 maggio. Il granduca aveva concesso, fin dal 31 gennaio 1848, uno statuto che aboliva (salvo in materia religiosa) ogni forma preventiva di censura. Con Legge 17 maggio successivo fu disciplinata l'intera materia, richiedendo fra l'altro la richiesta delle assemblee politiche per poter procedere a causa di offese alle medesime. *Il popolano*, *Il corriere livornese* e molti altri fogli iniziarono lunghe discussioni sul problema della libertà di stampa, finché il granduca fuggì e l'Austria invase il territorio.

Dopo la fuga del granduca (il 30 gennaio 1849) e l'invasione austriaca del tenente-feldmaresciallo d'Aspre, il 22 settembre 1850, appena restaurato il governo dei Lorena, le leggi sulla stampa vengono ristrette. Il decreto 22 settembre 1850 sottopose al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a pubblicare giornali o periodici in genere limitatamente a quei luoghi dove risiedesse un governatore o prefetto, ai quali era data facoltà di sequestro; la concessione poteva essere sospesa fino ad un mese dal ministro, revocata dal Consiglio dei ministri. Infine il 6 maggio 1852 lo Statuto viene abolito (in quella occasione un decreto recita: «*Le leggi sulla stampa saranno riprese in esame*»).

Il regolamento 29 settembre 1814 impose nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla l'obbligo per i tipografi di una speciale licenza e del giuramento. La censura dei manoscritti, per la stampa fu affidata all'università o, trattandosi di fogli volanti, al governatore; dopo il decreto 7 aprile 1840 passò integralmente al direttore di polizia, assistito da due censori. Con la restaurazione, a Parma e Piacenza fu pure ripristinata, con decreto 25 giugno 1852, una commissione di censura di 17 membri, fra i quali furono distribuite le zone di giurisdizione del piccolo Stato. A Modena riebbe vigore un ordinamento analogo, applicato con quel rigore caratteristico dei governanti di quel ducato.

In Sicilia la rivoluzione del '48 riscuote la Costituzione del 1812; ai Comuni tre deputati proposero nuove leggi regolatrici della libertà di stampa: Errante, preoccupato solo di reprimere il libellismo; D'On-

des Reggio, che domandò una libertà non limitata; Francesco Ferrara (il grande economista), che concluse non potervi essere libello se la libertà è illimitata (sono sue parole: «*Bisogna saper affrontare la calunnia di un popolo libero, come sapevamo affrontare le persecuzioni della tirannide*»). Il 25 aprile fu votato il più largo riconoscimento della libertà di opinione (dopo una riserva dell'Amari, un'attenuazione del Perez ed una perorazione del presidente Torrearesa per non porre limiti alla libertà): «*La parola e la stampa sono libere. Gli abusi di questa libertà, se costituiscono reato, saranno puniti a termini di leggi*». Solo durante lo stato di guerra una legge del 30 dicembre 1848 vietò tuttavia le stampe anonime e le diffusioni non autorizzate.

A Napoli, già dal 1° febbraio 1848 il Borbone aveva concesso lo statuto, che all'art. 30 riconosceva la stampa libera, ma sottoposta ad una legge repressiva. Contro tale restrizione Silvio Spaventa presentò un'ampia protesta e cominciarono delle discussioni minuziosissime intorno alla prevista legge repressiva, dalla quale in sostanza sarebbe dipeso tutto il valore dell'enunciazione. Un anno dopo, il 27 febbraio 1849, la discussione era ancora aperta e l'8 marzo successivo P. E. Imbriani sollecitava a concludere. Successero invece i nuovi avvenimenti, che chiusero questa parentesi di indipendenza e le Due Sicilie furono di nuovo sottoposte ad un controllo assai rigido in materia di opinioni pubbliche. Ogni scritto, in base alla Legge 17 agosto 1850, doveva essere sottoposto, se destinato alla stampa, al consiglio generale della pubblica istruzione per Napoli ed alla commissione di pubblica istruzione per la Sicilia. L'obbligo si estendeva anche alle allegazioni forensi. Per stampe inferiori ai dieci fogli il controllo era effettuato dall'autorità politica e, nelle province, dagli intendenti. Si ammetteva un unico ricorso al ministero degli affari ecclesiastici o dell'istruzione pubblica (a seconda della materia) per Napoli ed al ministro presso il luogotenente per la Sicilia.

A Napoli il 1° febbraio 1848 il Borbone promulga lo Statuto, che all'art. 30 recita: «*La stampa sarà libera e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi, per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l'ordine pubblico, il re, la famiglia reale, i sovrani esteri e le loro famiglie, nonché l'onore e l'interesse dei particolari*».

Nello Stato pontificio vigevano le norme comuni di polizia, rincrudite dopo i moti del 1831. S'incoraggiò in pari tempo la formazione di un'opinione pubblica conformista, giovandosi della propaganda del clero e di alcuni fogli; tra questi *La voce della ragione*, un foglio quasi personale di Monaldo Leopardi, padre di Giacomo, che cessò



tuttavia le pubblicazioni in seguito alle reiterate proteste del re dei francesi Luigi Filippo. Per avere un'idea delle difficoltà in cui dovevano dibattersi i giornali basterà accennare che prima di pubblicarsi dovettero, in qualche periodo, passare il vaglio di ben sette uffici: del censore letterario, del censore politico, del censore ecclesiastico, del vescovo, della polizia, infine del Sant'Uffizio. E Gregorio XVI, papa dal 1831 al 1846, così si esprimeva sulla libertà di stampa: «*Deterrima illa ac numquam satis execrata et detestabilis libertas artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus*». Finalmente una lieve moderazione si ebbe nel 1847, con disposizioni 15 marzo e 31 dicembre. Fu disciplinata la censura con l'istituzione di appositi consigli di censura di 7 membri, addetti ai vari giornali, con l'obbligo di riunirsi quotidianamente, sebbene nella prassi non dimostrassero zelo eccessivo. Lo statuto elargito da Pio IX il 14 marzo 1848 sostituiva la censura preventiva con una misura repressiva (art. 11): «*L'attuale censura preventiva governativa o politica per la stampa è abolita e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge*». Ma intorno all'innovazione furono imposte interminabili discussioni da parte del Consiglio dei deputati e dell'Alto consiglio. Dopo la fuga del papa la nuova Costituzione proclamata dalla Repubblica romana tagliava corto ai molti cavilli, con l'art. 7 approvato il 28 giugno 1849 senza emendamenti: «*La manifestazione del pensiero è libera; la legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva*». Ma già il cannone faceva udire il suo rombo.

Dopo lo scoppio delle Cinque giornate di Milano, il governo imperiale di Vienna si era affrettato ad abolire la censura, annunciando una legge sulla stampa, nel vano tentativo di far rientrare la rivolta. A Venezia, dove il 20 marzo 1848 era stato pubblicato il manifesto imperiale che, troppo tardi, aboliva la censura sulla stampa; questa – come ogni altra espressione di opinioni pubbliche – fu praticamente libera, in quella meravigliosa Repubblica di S. Marco, che riallacciandosi al suo glorioso passato, s'era rinnovata negli istituti e nei fini decisamente nazionali, fino a costituire il più luminoso faro che indicasse agli italiani la via dell'indipendenza e dell'unità nazionale. Quando, il 29 marzo 1849 – dittatore Manin – Niccolò Priuli raccomandò all'Assemblea una legge sulla stampa, con 39 voti contro 36 non fu accettata la proposta, ritenendosi superflua un'apposita legge e sufficiente la legislazione penale e di polizia.

Intanto, da Vienna, era giunta in Lombardia notizia dell'insurrezione ed i milanesi avevano fatto le famose barricate. Il re s'apprestava

ad entrare in campo. Nell'affrettare la propria fusione col Piemonte, Milano – che appena allora aveva avuto garantiti dall'imperatore libertà di stampa, diritto d'associazione e guardia nazionale – chiede di godere delle stesse guarentigie, troppo restrittivo sembrandole lo statuto. E Torino, deliberando la fusione (voti del 19 luglio al senato e del giorno seguente alla camera) acconsentì. Le stesse guarentigie furono poi chieste da Venezia, Modena, Reggio, Parma e Piacenza quando, data la piega presa dagli avvenimenti, decisero la fusione. Il Parlamento subalpino acconsentì anche in questi casi.

La legge con la quale il 19 luglio il Senato piemontese approva la fusione con la Lombardia, che lo imita il giorno seguente con analoga deliberazione della Camera subalpina, prevede all'art. 2 che *«al popolo lombardo sono conservate e garantite nella forma attuale di diritto la libertà di stampa...omissis»*.

Dopo il ritorno dell'Austria, il codice di polizia e l'ordinanza imperiale del 6 luglio 1851 dettero, insieme alla ripristinata legge del 1815, una nuova disciplina alla materia interessante la stampa periodica. E naturalmente tali norme ebbero vigore anche in Lombardia. Fu pertanto accordata al luogotenente la facoltà di sospendere fino a 3 mesi, dopo due avvertenze scritte, quei periodici che si fossero espressi in modo da ledere la religione e l'ordine pubblico. Al Consiglio dei ministri era data facoltà di prorogare la sospensione.

Nel Regno di Sardegna il 25 giugno 1816 Vittorio Emanuele I impose una severa istruzione per i revisori. Ogni incrostazione rivoluzionaria ed illuministica residua dalla legislazione napoleonica doveva essere cancellata dai Savoia, preoccupati di ripristinare le tradizioni paesane del loro Stato. Senonché tanto la monarchia quanto i rivoluzionari coincidevano in quell'atteggiamento antiaustriaco, che fu poi determinante per la fusione delle forze e per la funzione nazionale svolta dal Piemonte. Solo nel 1847, nell'ambito di questo clima e per il maturare dei tempi, le disposizioni sulla stampa furono mitigate con le patenti del 30 ottobre, autorizzandosi, previo controllo, la pubblicazione di giornali politici e di articoli critici in materia d'amministrazione pubblica.

Il principale contenitore dei principi giuridici fondamentali e delle leggi ordinarie del Regno d'Italia era lo Statuto albertino del Regno di Sardegna (in vigore dal 4 marzo 1848), legge fondante dell'Italia unitaria, dove giuristi e storici osservano una pesante influenza del dispotismo illuminato di derivazione francese.

Lo Stato italiano nasce da un punto di vista istituzionale, con la legge del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, re di Sar-

degnà, e ai suoi successori, il titolo di re d'Italia. È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri Stati avevano già portato tale nome nel passato, dal regno longobardo per finire al regno napoleonico). La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione dell'applicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia a tutti i territori del Regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudò nel corso delle guerre d'indipendenza. Lo statuto albertino rimase in vigore, quindi, quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1° gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana.

Lo Statuto albertino fu simile alle altre Costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Era una tipica Costituzione otriata, ossia concessa dal sovrano (anche se dichiarato «perpetuo» ed «immutabile») e, da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura flessibile, ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario da parte del Parlamento, che così assume le funzioni di una costituente perpetua.

Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, proprio a causa della sua flessibilità, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).

Per ciò che concerne i diritti di libertà, posta l'enunciazione del principio di eguaglianza formale, essi sono codificati, con una tecnica normativa che, dopo l'affermazione del diritto, rinvia al legislatore la determinazione dei limiti del suo esercizio (con una riserva di legge che, oltre a prestarsi a facili abusi da parte del legislatore, rapidamente involge tendendo a coincidere con il principio di legalità formale). In alcuni casi, viene stabilita, a maggior garanzia delle libertà individuali, anche una riserva di giurisdizione, la cui portata è però drasticamente limitata dalla scarsa indipendenza dei giudici nei confronti dell'esecutivo.

L'art. 28 dello Statuto albertino recitava: «*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo*». Con il regio editto n. 695 del 26 marzo 1848 controfirmato dal ministro Sclopis, emanato in conformi-

tà all'art. 28 dello Statuto, Carlo Alberto regola ogni e manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi (art. 1), stabilendo le disposizioni che riguardano il regime amministrativo e quelle che si riferiscono al regime penale (in vigore fino all'approvazione del Codice di procedura penale). L'editto, composto di 91 articoli (compresi gli ultimi tre di disposizioni transitorie), è esteso con lievi modificazioni alle varie province, man mano che vengono annesse al Regno, e rimane fondamentalmente in vigore in Italia sino alla vigente Costituzione repubblicana. E con la legge 22 novembre 1888 si stabilì che le disposizioni del Codice penale dovessero estendersi espressamente dai delitti commessi con la stampa che intaccano l'onore e la reputazione delle persone, a quelli di offesa e di oltraggio al buon costume ed a quelli di provocazione a commettere qualcuno dei delitti previsti nel nuovo Codice penale e non contemplati nell'Editto albertino, ovvero quelle che prevedono delitti comuni e non politici.

Il regio editto stabiliva che ogni pubblicazione per non essere clandestina dovesse indicare qualora non fosse periodica luogo, data e nome della tipografia (artt. 2-3); altrimenti incorrevano nelle sanzioni penali l'autore od in mancanza l'editore e, successivamente, lo stampatore (art. 4), che era tenuto a munirsi di particolare autorizzazione per l'esercizio della sua arte ed a consegnare 3 copie d'ogni pubblicazione rispettivamente all'avvocato fiscale, agli archivi di corte ed alla biblioteca universitaria viciniore (artt. 68). Trattandosi di stampa periodica era preventivamente obbligatorio presentare alla Segreteria di Stato per gli Interni una dichiarazione sulla natura del periodico, sulle generalità del tipografo e del gerente responsabile; quest'ultimo doveva essere maggiorenni, godere dei diritti civili e non era sostituibile che in casi eccezionali e per non oltre 2 mesi da un redattore responsabile (artt. 35-37 e 39). Inoltre lo stampatore era tenuto a munirsi di particolare autorizzazione per l'esercizio della sua arte ed a consegnare tre copie d'ogni pubblicazione rispettivamente all'avvocato fiscale, agli archivi di corte ed alla biblioteca universitaria viciniore (artt. 68). Al gerente spettava di sottoscrivere la prima copia (le successive bastava che ne riproducessero il nome) (art. 41), destinata all'avvocato fiscale od all'autorità giudiziaria competente (art. 42); aveva inoltre l'obbligo d'inserire nel periodico i comunicati che riceveva dalle autorità (art. 45) e, nel termine di due numeri successivi, le eventuali dichiarazioni pervenute dalle persone che fossero state nominate nella pubblicazione (art. 43).

I gerenti erano sempre considerati responsabili di fronte alla legge, anche quando fosse perseguito l'autore di uno scritto (art. 47) ed il regio editto prevedeva le sanzioni di varia natura in caso d'inosservanza o di recidività (artt. 35-50: passim). Questa è l'interpretazione prevalente, dato che l'editto si esprime letteralmente con queste parole, riferite al e gerente: «...*sempre considerato corno complice dei delitti e contravvenzioni commessi con pubblicazioni fatte sul suo giornale*». Tuttavia la finzione giuridica di questa responsabilità *par cascades*, introdotta nell'editto sull'esempio francese, fu da qualcuno ritenuta una posizione processuale del gerente stesso, da giudicarsi sempre come complice quando sia in lui provata l'esistenza del dolo. E noi siamo di quest'ultimo parere, al dolo aggiungendo magari la colpa, ripugnando alla nostra coscienza anche in questo caso – che debba essere punito oltre il reo provato anche colui che non sia nemmeno indirettamente colpevole, solo per una presunzione assoluta – *juris et de jure*, causata da motivi politico-criminali. Il gerente sotto un certo aspetto può considerarsi un censore decentrato dello Stato; ora se il censore direttamente nominato da un governo non è punibile con il criterio della presunzione legale, considerare punibile per tale motivo il gerente significherebbe avallare una retrocessione e non un progresso sulla via del diritto.

I reati, previsti dal codice penale, di diffamazione, pubblica ingiuria e calunnia (libelli famosi) era previsto che fossero più gravemente puniti qualora commessi a mezzo della stampa. Con adeguata pene detentive o pecuniarie il R. Editto puniva ancora e specificatamente chi, a mezzo della stampa od a questa dando pubblicità, provocasse a commettere crimini (art. 14) od impugnasse la regia inviolabilità, l'ordine di successione al trono, l'autorità costituzionale del re e delle camere (art. 15) od offendesse i buoni costumi (art. 17), una delle religioni o culti permeali (art. 18), il re od altezze reali (artt. 19-20), il senato o la camera dei deputati, i sovrani ed i capi di governo di Stati esteri ed i membri del corpo diplomatico (artt. 21-26). La cognizione dei reati previsti dagli artt. 14 e 25 era attribuita al magistrato d'appello coll'aggiunta dei giudici del fatto; per gli altri casi si seguivano le norme delle leggi ordinarie. L'azione penale per i reati che avessero leso il senato, la camera, i sovrani e diplomatici esteri, i magistrati, ecc. era esercitata su richiesta dei medesimi; riguardando privati cittadini, su querela della parte offesa; nei rimanenti casi, d'ufficio. Dopo l'istanza o querela poteva ordinarsi il sequestro di tutte le copie da parte dell'autorità giudiziaria (artt. 54-77; sui giudici del fatto – tratti a sorte fra gli elettori politici – v. artt. 78-88).

Questa speciale legislazione sulla stampa, ispirata a quella francese del 28 luglio 1828, presentava diverse manchevolezze e mise non poche volte in imbarazzo il governo, che si trovò di fronte a quello che un uomo di Stato francese definì, per la prima volta, «Quarto potere».

Osservò Salvatore Barzilai che, cresciuta sempre più l'importanza del giornale per la sua diffusione e la sua industrializzazione, cresceva in proporzione la sua capacità di giovare e di nuocere, l'attitudine a sollevare e a diffondere nell'atmosfera germi fecondi e germi malsani. Lo stesso Cavour fu costretto nel 1851 a sopprimere *La maga ed il fischiotto*, in seguito alle sollecitazioni di Napoleone III, che non poteva soffrire le caricature che su di lui pubblicavano quei giornali. In quell'occasione furono predisposti due progettini di legge: con uno si esentò l'offeso dalla querela, con l'altro si deferì la cognizione del reato al tribunale ordinario anziché alla giuria. Evidente causalità affatto politica di una innovazione giuridica. Fin da allora il Cavour dovette tenere testa all'estrema sinistra (rappresentata da Tecchio, Brofferio, ecc.), pur ricusando di aderire alle restrizioni reclamate dall'estrema destra (Menabrea, Miglietti, ecc.). «*Il conciliare l'esercizio della stampa con la repressione degli abusi che ne possono nascere* – disse il primo ministro piemontese – *è impresa non difficile, ma oso dire impossibile*».

A breve scadenza, e numerose, seguirono modifiche ed aggiunte all'editto albertino. Ricordiamo la Legge 26 febbraio 1852 n. 1337 circa l'azione penale, poi la Legge 28 giugno 1858 n. 2876 che rincarò le pene per il reato di apologia dell'assassinio a mezzo della stampa «*sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo*». Anche qui il provvedimento era stato determinato direttamente dagli eventi politici; il 14 gennaio 1858 s'era infatti avuto l'attentato fallito di Felice Orsini contro Luigi Bonaparte – colpevole d'aver affossato la neonata Repubblica Romana e, non ultimo, d'aver rotto il giuramento che lo legava alla Carboneria – ed i rapporti francosardi (già Cavour stava vagheggiando quell'alleanza stipulata nel luglio successivo a Plombières) erano apparsi compromessi. In quei giorni *La ragione*, giornale torinese diretto da Antonio Franchi, aveva pubblicato una corrispondenza da Parigi, laudativa del gesto criminale (dal carcere, senza chiedere la grazia, Orsini – verrà ghigliottinato il 13 marzo – scrisse una lettera al sovrano francese, che ne fu favorevolmente colpito, tanto da autorizzarne la pubblicazione). Processato, il Franchi non fu ritenuto colpevole dalla giustizia così che, il 4 febbraio 1858, l'ambasciatore

di Francia fece pressioni perché Cavour prendesse adeguati provvedimenti. L'astuto diplomatico italiano non si lasciò piegare, ma l'ambasciatore tornò alla carica e, molto esplicitamente, chiese la soppressione de *L'Italia del popolo* per inibire i conati mazziniani, lo sfratto di Aurelio Bianchi Giovini e di altri turbolenti fuorusciti dal Piemonte il divieto a tutti costoro di scrivere nelle effemeridi politiche, infine norme precise le quali consentissero i procedimenti senza querela di parte e concorso dei giudici del fatto, per offese a sovrani e capi di governo esteri. Il Cavour si destreggiò abilmente, ma non poté dimostrarsi del tutto contrario, per non perdere l'appoggio della Francia. Si ebbe così il progetto De Foresta del 17 febbraio 1858, contro il quale parlarono Brofferio, Gastaldetti, Valerio, Mellana, Casaretto, Pareto, Depretis; il 16 aprile Cavour, Mamiani e Farmi misero tuttavia in evidenza la nefandezza dei delitti politici; dopo di che il progetto fu approvato con 128 voti su 157. La giuria fu riformata (mediante la scelta, in luogo del sorteggio, dei giurati) ed al governo fu accordata la facoltà del preventivo sequestro degli stampati.

Dopo il 1860 la censura preventiva fu mantenuta; in pratica però fatta eccezione delle province non ancora annesse al regno d'Italia essa fu esercitata con una certa larghezza, soprattutto colpendogli spettacoli ritenuti immorali od, in qualche caso, pericolosi politicamente, specie per idee anarchiche.

Il governo liberale si giovò più volte di questa facoltà: per esempio *L'Italia del popolo* sostenne 150 sequestri in otto anni, di cui oltre 50 solo dal febbraio all'agosto 1858, finché il giornale, che giunse ad avere quattro gerenti successivamente nominati e successivamente imprigionati, con il giudizio della causa sottratto alla giuria e dato ai tribunali di nomina ministeriale, fu costretto al silenzio<sup>1</sup>. Ne questa severità di provvedimenti si esaurì nei primi decenni: basti citare la nuova *Italia del popolo* che Dario Papa intraprese a pubblicare a Milano: ebbene, fra il 1901 ed il 1904, essa subì ben 29 sequestri.

Nel rilevare l'impossibilità di conciliare soddisfacentemente la libertà di stampa con la repressione degli abusi, Cavour individuava la chiave di volta del problema affermando che libertà e responsabilità sono due cose che non possono andare disgiunte l'una dall'altra. Non era certo, questa, una trovata, ma era una verità tanto antica quanto caduta nel dimenticatoio. È significativa una lettera che quel santo padre del liberalismo che fu il Cobden scrisse il 4 dicembre 1867 da Midhurst

1 Sarfatti A., Proemio al X vol. degli *Scritti di Giuseppe Mazzini*.

al suo amico Mowatt (la cita Luigi Federzoni in un discorso al senato): «*Quello che voi dite intorno alla stampa è purtroppo vero. Taluni scrivono senza il minimo senso di responsabilità. Questo è un sistema estremamente demoralizzante. Ti riferirò un aneddoto in prova di quello che dite. Il compianto Lord Aberdeen visitava spesso il vescovo di Oxford in queste vicinanze. In due occasioni m'incontrai con lui ed ebbi una lunga e confidenziale conversazione. Tutte o due le volte egli mi dichiarò enfaticamente che la stampa lo aveva spinto alla guerra contro la Russia, che egli caratterizzava come la meno necessaria e la più inutile delle guerre di tutta la nostra storia. Non fu il popolo egli diceva, buonissimo finché non è eccitato, non il parlamento o l'aristocrazia o la corte, ma la stampa che mi costrinse a fare la guerra*».

Mancanza di responsabilità effettiva fu attribuita al gerente responsabile, contro il quale, fin dallo scorso secolo si scagliarono gli strali di giornalisti, uomini politici ed altre eminenti personalità d'ogni colore. In realtà la questione era lievemente diversa, riguardando non tanto una responsabilità di fatto che corrispondesse a quella giuridica del gerente o dei singoli giornalisti, quanto la scelta del gerente e la dignità che pure è responsabilità dei giornalisti qualificati tali. È ovvio che Camillo Benso di Cavour, che si firmava direttore estensore in capo e gerente del *Risorgimento* era un gerente ideale; mentre si lasciava la possibilità a fogli diffamatori e tendenziosi di rendere responsabile di quanto pubblicavano soltanto il gerente, scelto magari fra miseri uomini, anche semianalfabeti, disposti per lucro di finire pure in galera.

Quando, diversi anni più tardi, l'istituto del gerente fu riformato, l'on. Ciccotti, che pure si dichiarò contrario alla legge fascista sulla stampa, dichiarò al senato: «*Il gerente? Io ricordo una volta a Milano. C'era un giornale soggetto a frequenti sequestri: fu preso allora per gerente un tubercolotico avanzato, il quale si trovava all'ospedale Maggiore. Ogni sabato, quando il giornale settimanale si pubblicava, uno dei due redattori portava il giornale a firmare all'infermo, facendogli qualche lieve gratificazione. Il giornale era sequestrato, era anche processato, ma evidentemente alla trattazione del giudizio non si poteva venire mai. Successivamente ci fu il caso di un altro giornale – e ne invalse quindi l'uso – di cui divenne gerente responsabile un deputato, il quale spesso non era nemmeno in Italia per firmarlo. Il giornale diceva e faceva quel che voleva. Il sequestro non c'era più; a processi non c'era nemmeno da pensare perché la camera, specialmente in quei momenti, non avrebbe accordato l'autorizzazione*».



Sta di fatto però che i sostenitori dell'istituto della gerenza ed i suoi denigratori sono quasi sempre partiti non da considerazioni giuridiche, che equivarrebbero a motivi etici, bensì da opportunità politiche contingenti, dalle quali ultime comunque ha costantemente dipeso il diritto positivo in materia.

La partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea non fu, com'è noto, accettata alla maggioranza degli uomini politici e tampoco della popolazione; i giornali vi scrivevano contro, fogli volanti si affiggevano per le strade, biasimando l'avventura nella quale il Cavour cacciava il piccolo Stato sabauda, ed i commenti e le recriminazioni per le strade, nei caffè e nei ritrovi d'ogni genere si facevano sempre più aspri. A questa situazione è connesso il decreto 28 aprile 1859 che apportava un'altra deroga al regio editto; esso comminava severe sanzioni a chi avesse diffuso notizie intorno agli eserciti in tempo di guerra, salvo quelle ufficialmente pubblicate dal governo, vietava il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze e per qualunque luogo pubblico e l'affissione di ogni genere di scritti senza uno speciale permesso, come pure per mezzo di stampe, scritti o con discorsi tenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, eccitare le passioni e la diffidenza tra i vari ordini sociali, seminare la discordia e turbare la pubblica tranquillità.

Altre modifiche all'editto, degne di menzione, furono quelle apportate in correlazione col codice penale approvato il 20 novembre 1859. Nel 1877 poi (Legge 6 maggio n. 3814) s'introdussero delle varianti nei riguardi dei giurati.

Certo che le innumerevoli difficoltà nelle quali si dibatteva il nuovo regno, ancora sconnesso e debole per ogni verso, rendevano oltremodo difficile una politica liberale, che impedisse tuttavia l'incitamento a compiere reati i quali potevano irrimediabilmente minare la scarsa compagine del giovane Stato. L'Italia era inoltre agli albori della sua politica coloniale, le forze armate non avevano raggiunto la necessaria coesione ed erano minate da ideologie morte ingenua; correnti anarchiche favorivano gli attentati dinamitardi.

In tale clima si ebbe la Legge 19 luglio 1894 n. 315 che aumentò di una metà le pene previste dal codice penale per i reati concernenti le materie esplosive, anche se limitati ad incitamenti a mezzo della stampa; prevedeva inoltre una recrudescenza di pene detentive e di multe per l'istigazione di «*militari a disubbidire alle leggi od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina*» e per discorsi o pubblicazioni che esponessero «*l'esercizio o l'armata all'odio o al*

*disprezzo della cittadinanza». «Intento del progetto – diceva la relazione che lo aveva presentato – è di provvedere alla tutela dell'ordine, di porre un freno alla scuola del delitto, d'impedire che a mezzo della pubblicità della stampa si possa più facilmente e più sicuramente raggiungere il criminoso fine di armare la mano dei sicari, e d'incitare i tristi agli incendi ed alle stragi sarebbe davvero specioso il sostenere che chi a parole eccita taluno ad armarsi di pugnale, ad assalire ed a spogliare il viandante che passa, commetta un reato comune, e che se lo stesso eccitamento egli faccia a mezzo della stampa, commetta un reato d'opinione... Donde ne verrebbe la conseguenza che l'apologia ben più grave e pericolosa, fatta a mezzo della stampa, sarebbe colpita da una pena inferiore nel suo minimo, a quella stabilita per l'apologia fatta con un semplice discorso».*

Modifiche od integrazioni di rilievo al R. Editto furono ancora la Legge 28 giugno 1906 n. 278 che abolì il sequestro di qualsiasi pubblicazione se prima non vi fosse stata una sentenza definitiva della magistratura – si derogava alla nuova disposizione nel caso d'offesa al buon costarne o pudore e limitatamente a 3 esemplari della pubblicazione nel caso di omesso deposito, secondo la prescrizione degli artt. 7 e 42 dell'editto sulla stampa -, e la Legge 7 luglio 1910 n. 432 che dette una nuova regolamentazione all'obbligo della consegna di alcuni esemplari di ciascuna opera. Le tre copie da consegnare furono destinate alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, al Ministero di grazia e giustizia (affinché tenesse per sé le pubblicazioni giuridiche, inviando le altre alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma), alla Biblioteca universitaria della provincia od, in mancanza, alla Biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo (l'elenco di tali biblioteche fu successivamente stabilito con R. D. L. 13 febbraio 1911 n. 184). Inoltre, secondo il regolamento di disciplina militare del 25 luglio 1907), i militari d'ogni grado possono pubblicare qualsiasi scritto senza preventiva autorizzazione gerarchica, purché non si tratti di notizie riservate o che interessino anche indirettamente la difesa dello Stato, purché gli autori firmino quanto pubblicano e purché siano consci dei loro doveri disciplinari oltre che penali. Tale obbligo incombeva in solido allo stampatore ed all'editore.

Materia legislativa interessante la stampa era intanto stata accolta nei codici penale e processuale penale. Il 30 giugno 1889 fu approvato con apposito decreto un nuovo codice penale (G. U. 26 novembre stesso anno), di cui interessavano la stampa e la propaganda i seguenti articoli: dei delitti contro gli Stati esteri o i loro capi e rappresentanti

(artt. 122-130); della istigazione a delinquere (artt. 246-7); dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (art. 339); della diffamazione e dell'ingiuria (artt. 339-401); delle contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni (artt. 442-446). Analogamente, con R. D. 27 febbraio 1913 (G. U. 27 febbraio 1913 n. 48) fu promulgato il codice di procedura penale, che interessa la stampa e la pubblicità al (competenza per materia; rinnovazione e pubblicazione e copio degli atti; sentenza e spese nel giudizio di cognizione; spese di esecuzione). Disposizioni interessanti la stampa, le associazioni, le riunioni in pubblico, gli spettacoli ecc. si trovano inoltre nelle leggi di pubblica sicurezza. Così pure, a mano a mano che si era andato attuando il processo d'unificazione territoriale italiano, la legislazione albertina sulla stampa fu estesa alle province annesse. Basterà citare gli estremi dei decreti: R. D. 31 luglio 1859 n. 79 per la Lombardia; D. Comm. (Farini) 13 gennaio 1860 n. 7 per l'Emilia e la Romagna; L. 30 giugno 1860 n. 4139 per la Toscana; D. Comm. 5 novembre 1860 per l'Umbria; D. Comm. (Valerio) 12 novembre 1860 n. 465 per le Marche; D. Lgt. 1 dicembre 1860 n. 64 e D. Dittat. 17 dicembre 1860 n. 12 per il Napoletano e la Sicilia; R. D. 22 agosto 1866 n. 3163 per le Province Venete e Mantova; R. D. 19 ottobre 1870 n. 5940 per la prov. di Roma (seguito dal R. D. 19 ottobre 1870 n. 5961 che esentò la tipografia pontificia e le sue pubblicazioni – o quelle di enti e uffizi dipendenti dalle disposizioni contenute negli artt. 51 e 63 della L. di P. S. e nella L. sulla stampa; dalla L. 13 maggio 1871 n. 214 che parificò ai reati commessi contro il re o contro diplomatici esteri presso il regno d'Italia quelli commessi contro il sommo pontefice o contro diplomatici esteri presso il Vaticano). Successivamente si sono avuti il R. D. 19 giugno 1921 n. 917 per la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia, Zara e Lagosta; il R. D. 2 ottobre 1924 n. 1656 per Fiume; i provvedimenti che avevano esteso tale giurisdizione ai territori di Nizza, della Corsica e della Dalmazia durante la guerra 1940-43. Oltre la legislazione sulla stampa introdotta nelle colonie italiane, nell'Africa orientale italiana, in Albania.

I progetti di riforma della legge sulla stampa – più o meno organici, più o meno opportuni – furono diversi: per esempio i progetti Villa (1871), Crispi (1875), Nicotera (1877), Bonacci (1898), Pelloux (1899); ma nessuno fu tradotto in legge.

In queste condizioni si giunse alla prima guerra mondiale, che provocò provvedimenti di secondaria importanza nel campo della stampa e della propaganda, salvo la censura preventiva, temporaneamente

imposta dalle circostanze e che fu estesa del resto sebbene per scopi in gran parte differenti anche alla corrispondenza privata.

Nel dopoguerra lo sbrigliarsi delle varie correnti politiche, le difficoltà economiche e la disoccupazione furono cause favorevoli alla più sfrenata licenza di opinioni, che si espressero in ogni forma ed in ogni tono, determinando esigenze che furono interpretate dalla legislazione successiva, informata ad una nuova concezione politica.

Una delle pagine più nere del Regno è costituita dalle leggi eccezionali sulla stampa emanate dal governo ultrareazionario del generale Luigi Gerolamo Pelloux (La Roche-sur-Foron, 1° marzo 1839 – Bordighera, 26 ottobre 1924) nel 1899. Già generale di corpo d'armata, Pelloux – che aveva però militato nella sinistra ed era stato ministro della Guerra nel primo governo Giolitti – era vicino alla famiglia regnante. Il primo ministero Pelloux si insedia alla fine del giugno del 1898, quando si tratta di rientrare dall'emergenza degli stati d'assedio proclamati in varie zone della penisola contro i movimenti politici socialisti ed anarchici. Occorre scegliere se ritornare alla situazione legislativa precedente, o se introdurre definitivamente nella legislazione ordinaria misure restrittive delle libertà associative e di stampa. Pelloux era stato scelto da Umberto I come presidente del Consiglio proprio per garantire un governo forte, al contempo allineato sulla legalità statutaria e disponibile a promuovere una generale pacificazione. Il 4 febbraio 1899 Pelloux presenta alla Camera dei deputati un disegno di legge che prevede una limitazione della libertà di associazione, di riunione e di stampa, e reintroduce il divieto di sciopero per alcune figure professionali. Seppure il provvedimento riesce a superare l'approvazione in prima lettura, incontra serie resistenze e perplessità nel Parlamento, a causa della manifesta volontà di attuare la repressione politica. Non a caso il progetto riprende le linee di un simile disegno di legge presentato dal precedente governo Rudini. Di fronte ad un sistematico ostruzionismo nella Camera, Pelloux intese superare l'impasse emanando il regio decreto-legge 22 giugno n. 227, con cui si riprendono le disposizioni essenziali e più rilevanti del disegno di legge. Al provvedimento si attribuisce forza di legge, seppure in assenza di reali esigenze di urgenza. Si prevede (art. 10) la presentazione immediata del decreto in Parlamento per la conversione in legge, ed un termine differito (il 20 luglio) per la sua entrata in vigore. Il decreto, tuttavia, non verrà mai convertito, e le norme ivi contenute saranno dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte di cassazione di Roma I Sezione del 20 febbraio 1900 (presidente Canonico, relatore Scalfaro,

pm Garofano)<sup>2</sup>, che si pronunciava sul ricorso presentato da Antonio Cavallazzi contro la sentenza di Appello del Tribunale di Ravenna del 9 dicembre 1899, che aveva aveva confermato la condanna a 35 giorni di arresto e ad un anno di vigilanza speciale inflittagli dal pretore di Lugo di Romagna il 14 novembre 1899. Cavallazzi era stato riconosciuto colpevole di aver contravvenuto all'art. 2 del r.d. 22 giugno 1899 n. 227 e agli articoli 105 e 110 della legge di pubblica sicurezza. La Corte, contrariamente a quanto deciso in Appello, accoglieva l'istanza del ricorrente e perciò cassava senza rinvio parte della sentenza. In particolare la Cassazione accertava l'illegittimità del regio decreto, in quanto mancava «*allo stato delle cose ogni base giuridica per l'applicazione*». Il decreto veniva in sostanza considerato inesistente. Il 5 aprile 1900 Pelloux si risolse ad emanare il Regio decreto n. 113, con cui revocava il decreto 20 giugno 1899 n. 227, ed il successivo 24 giugno rassegnò le dimissioni.

Diceva Cavour, che in condizioni normali gli eccessi della stampa non possono portare gravi inconvenienti; «*relativamente alla politica interna poi, la repressione, quando oltrepassa un certo limite, invece di portare utili effetti ne produce dei pessimi, ed invece di raggiungere lo scòpo che il legislatore si prefigge, conduce a conseguenze affatto contrarie*».

Durante il periodo di *fin de siècle* nel Regno d'Italia, la diffusione di notizie e di ogni tipo di informazione e nozione culturale diretta alle masse, si trova fortemente limitata dalla stessa arretratezza tecnologica del sistema italiano. Mancano presse rotative, e manca la struttura distributiva per stampare, trasportare e vendere i giornali (che a 5 centesimi risultano abbastanza costosi per l'individuo medio), la radio e la televisione non sono ancora state inventate, l'analfabetismo è dilagante (78% nel 1861, 73 % nel 1871, 46% nel 1911, 36% nel 1921, 21% nel 1931).

Dal momento che la maggior parte della popolazione era analfabeta, doveva lavorare nei campi 6 giorni su 7, dall'alba al tramonto ed era profondamente immersa nei valori tradizionali di tipo religioso e monarchico, era assai difficile che potessero entrare in contatto con qualsiasi tipo di messaggio rivoluzionario, ad eccezione di moti spon-

2 *Il Foro italiano*, XXV, 1900, parte II, col. 100, o anche in *La legge*, 1900, to. I, Giur. pen. p. 350, *Giurisprudenza penale*, XX, 1900, p. 91, *Il Circolo giuridico*, XXXI, 1900, parte III, p. 43.

tanei che sorgevano nella massa del proletariato contadino, soprattutto in Emilia-Romagna.

Nel Regno d'Italia non esisteva il suffragio universale per l'elezione del Parlamento. Venne introdotto dallo statista liberale Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928) soltanto nel 1912, e limitatamente al sesso maschile. Precedentemente il diritto al voto veniva concesso a nobili, a notabili, a ricchi possidenti ed a funzionari dello Stato come professori, podestà, ambasciatori, militari, oltre a quelle persone, maggiori ai 25 anni, capaci di pagare un censo di 40 lire e di dimostrare di saper leggere e scrivere. Nel periodo anteriore dal 1870 al 1912, la percentuale di votanti aventi diritto, in successive elezioni passa dal 2% al 7% della popolazione maschile. I pochi elettori-lettori, potenziali vittime di ogni manipolazione della stampa, hanno spesso un'idea politica ben sviluppata, quasi sempre frutto dei propri interessi.

Il fascismo non considera la libertà un valore, e dunque non concede alcun diritto all'esistenza di una libera stampa. In effetti si può parlare soltanto di «censura fascista», a causa della forte limitazione o totale restrizione delle libertà di stampa, radiodiffusione, assemblea, di formazione di partiti politici e della semplice libertà di espressione in pubblico, durante tutto il periodo del ventennio (1922-1943). Molte personalità, anche cattoliche, come don Giovanni Minzoni (Ravenna, 1° luglio 1885 – Argenta, 23 agosto 1923), pagano con la vita l'aver osato esprimere opinioni soltanto lievemente diverse a quelle propugnate dal fascismo.

Le pratiche di censura non vennero create dal regime fascista, e non terminano con la fine di questo, ma ovviamente il periodo storico del regime fascista si distingue per la virulenza nella persecuzione del libero pensiero, che arriva a mettere al rogo libri, giornali o riviste di ispirazione comunista, massonica, liberale, libertina, socialista o che semplicemente considerava «anti-patriottici» o «disfattisti». Tra quelli puniti dal fascismo come «disfattisti», possiamo annoverare il giornalista liberale Indro Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001).

La censura nelle comunicazioni pubbliche veniva principalmente condotta dal Ministero della Cultura popolare, comunemente abbreviato come Min.Cul.Pop. Questo dicastero aveva competenza su tutti i contenuti che potessero apparire in giornali, radio, letteratura, teatro, cinema, ed in genere qualsiasi altra forma di comunicazione o arte.

Le prime limitazioni e restrizioni alla libertà di stampa vengono introdotte con i decreti del 12 luglio 1923 e del 10 luglio 1924, in se-

guito al clamore suscitato dal processo a Italo Balbo per l'assassinio di don Minzoni, e a quello per l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924. Nonostante le pronunce della magistratura che ne hanno rilevato l'incostituzionalità (Tribunale di Trieste, 21 luglio 1924), sottolineando l'impossibilità di modificare il codice per decreto legge, si contarono centinaia di sequestri. Il solo *Avanti!* venne sequestrato nei primi sei mesi di applicazione del decreto 35 volte.

La legge sulla stampa del 31 dicembre 1925 riconosce come illegali tutti i giornali privi di un gerente autorizzato dal prefetto, nominato dal governo fascista.

L'8 novembre 1925 la distribuzione de *L'Unità* è sospesa dal prefetto di Milano assieme all'organo del Partito socialista italiano, *L'Avanti*, fondato a Roma nel 1896. Il giorno dopo il fallito attentato a Mussolini (31 ottobre 1926) il giornale viene soppresso da parte del Prefetto di Milano, e pubblicato come settimanale a Parigi e a Zurigo.

Nel 1925, dopo una serie di intimidazioni, il regime ottenne le dimissioni di Luigi Albertini (Ancona, 19 ottobre 1871 – Roma, 29 dicembre 1941) dalla direzione e dalla società editrice del *Corriere della Sera*. Tramite cavilli giuridici la proprietà passò interamente ai fratelli Mario, Aldo e Vittorio Crespi, noti industriali tessili milanesi.

Nell'ottobre del 1926 dopo l'attentato a Mussolini a Bologna, vennero promulgate le leggi fascistissime: vengono sciolti i partiti politici e chiusi d'autorità tutti i giornali e le pubblicazioni non in linea con il regime. *L'Ora* di Palermo venne chiuso, insieme al periodico liberaldemocratico *Il Mondo* di Roma, diretto da Giovanni Amendola (Sarno, 15 aprile 1882 – Cannes, 7 aprile 1926) e finanziato dalla famiglia Pecoraino, che subirà la confisca di tutti i capitali e beni immobili.

I giornalisti possono ora riportare solo le notizie che arrivavano alle redazioni tramite le disposizioni del Ministero della Cultura popolare – fino al 1937 denominato Ministero della Stampa e propaganda – che si preoccupano anche della forma ritenuta la più conforme agli ideali e ai modi fascisti. Sono queste le «veline», così chiamate per la carta-velina che si impiegava per farne molteplici copie nella macchina per scrivere. A causa dell'organizzazione della direzione dei giornali in mano a persone nominate direttamente dal regime si è scritto che la stampa italiana provvide spesso ad autocensurarsi<sup>3</sup>.

3 AA.VV., *Pensare e costruire la democrazia*, Morlacchi Editore, Perugia, 2009, p. 104.

Ben presto, a causa delle gravi difficoltà a divulgare notizie ed opinioni che non fossero completamente allineate all'ideologia di regime, ebbe un notevole sviluppo la stampa clandestina. Già nel gennaio del 1925 per opera di alcuni giornalisti fra i quali Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, i Fratelli Rosselli, Piero Calamandrei, Nello Traquandi, Dino Vannucci nacque il primo quotidiano clandestino il *Non mollare*.

Il controllo sulle pubblicazioni lecite era condotto in pratica, alle rotative, da fedeli funzionari civili, e ciò diede vita alla comune battuta secondo cui qualsiasi testo che poteva raggiungere un lettore era stato «scritto dal Duce e approvato dal caporeparto».

Con l'approvazione del R.D. 26/2/28 n. 384 si creano i presupposti per il controllo della stampa con lo stabilire la norma per cui può essere iscritto all'ordine dei giornalisti solo chi non abbia svolto attività in contraddizione con gli interessi della nazione. Le domande di iscrizione all'albo sono controllate da una apposita commissione di nomina ministeriale che le approva base alle informazioni delle varie prefetture sulla condotta politica dei richiedenti. La funzione della stampa è chiaramente delineata dal discorso di Mussolini del 10 ottobre 1928: «*Il giornalismo italiano è libero perché serve soltanto una causa un regime: è libero perché, nell'ambito delle leggi del regime, può esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione*».

Nel 1931 il fascismo promulga il codice penale elaborato dal ministro di Grazia e giustizia Alfredo Rocco (Napoli, 9 settembre 1875 – Roma, 28 agosto 1935), conosciuto come «Codice Rocco». Questo codice è stato modificato parzialmente in diverse occasioni, come nel 1945, nel 1951, nel 1892 e nel 1989, fino all'approvazione nel 1988 del nuovo Codice di procedura penale che abolisce la sua filosofia persecutoria di base e molti articoli (ma non tutti) e introduce un sistema tendenzialmente accusatorio. Nonostante questo, molti articoli di questo codice di stampo fascista, che regolano questioni «minori» come la necessità di autorizzazione per la stampa (si pensi agli artt. 57 c.p., 303 c.p., 662 c.p., alcune delle quali abrogate solo di recente), sono ancora in vigore.

Nell'industria libraria, gli editori avevano i loro propri controllori, che solitamente prestavano opera nella stessa struttura privata, ma spesso poteva capitare che alcuni testi raggiungessero le librerie ed in questo caso un'organizzazione capillare riusciva spesso a sequestrare tutte le copie dell'opera bandita in un tempo molto breve. Nel 1930



venne proibita la distribuzione di libri che contenevano ideologia marxista o simili, ma questi libri potevano essere raccolti nelle biblioteche pubbliche in sezioni speciali non aperte al vasto pubblico. Lo stesso capitava per i libri che venivano sottoposti a sequestro. Tutti questi testi potevano essere letti abbastanza facilmente dietro autorizzazione governativa ricevuta in seguito alla manifestazione di validi e chiari propositi scientifici o culturali. Dal 1938<sup>4</sup> si verificarono grandi falò di libri: le opere contenenti temi sulla cultura ebraica la massoneria, l'ideologia comunista, vennero rimosse dagli occulti scaffali delle sezioni riservate delle librerie (ma si dice che in effetti l'ordine non sia stato eseguito con grande zelo, dal momento che questa politica rese molto impopolare il regime). Per poter evitare le ispezioni e i sequestri fatti dalla polizia fascista, molti bibliotecari preferirono nascondere le opere incriminate, che in effetti in molti casi vennero ritrovate alla fine della guerra.

La libertà di stampa è stata progressivamente ripristinata dopo la caduta del regime fascista di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943, anche se per tutta la durata della seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra venne sottoposta a vari limiti e condizioni, in parte derivate dalla legislazione che regolava la libertà di stampa nel Regno d'Italia. La libertà di stampa non esisteva, se non nei limiti di un ridotto frondismo fascista, nelle zone sottoposte al governo della Repubblica sociale italiana.

---

4 Rose J., *Il libro nella Shoah*, ed. Sylvestre Bonnard, Milano, 2003.

## L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il principio che ogni persona abbia il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il «diritto alla libertà di espressione» sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, mutuato dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è stato ampliato successivamente dall'articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici. Queste enunciazioni formano un intreccio di rango costituzionale. Non sfugga la rilevanza dell'inserimento, attraverso leggi ordinarie, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell'ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «*cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso la stampa*» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «*diritto di manifestare il pensiero*» tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne dichiarazione dell'articolo 21 della nostra Costituzione, passando attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell'uomo) di ogni ordine e grado, tornano all'articolo 21 citato disegnandone con estrema chiarezza i contenuti.

La libertà di informazione – libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di critica, valori di tutti i cittadini di una nazione – è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla Costituzione. Tale dottrina trova il suo retroterra storico nell'articolo 11 nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. L'articolo 11 di quella prima Carta riconosce che «*la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla*

legge». Ed è noto il peso che ha avuto la norma rivoluzionaria francese nella nascita di una informazione politica anche nel nostro Paese.

Dispone l'art. 2 della Costituzione che *«la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*. Questa norma, insieme a quella contenuta nell'art. 1 (*«l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»*) definisce l'attuale forma di Stato, e presenta una particolare importanza a livello sistematico.

Il soggetto dell'enunciato (Repubblica) vale a indicare sia lo Stato-apparato sia lo Stato-comunità. Il termine «uomo» ivi impiegato si presta, invece, a due possibili interpretazioni. Parte della dottrina sostiene che esso valga come sinonimo di «cittadino», essendo una Costituzione un atto politico che presuppone lo status di cittadinanza, e perdendo altrimenti di significato la disposizione di cui all'art. 10 comma 2 (*«la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»*).

A questa tesi si ribatte soprattutto considerando i principi individualisti ed universalisti presenti nel testo costituzionale, ed espressi nello stesso articolo 10, al terzo comma (*«lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*). Con un approccio maggiormente pragmatico, si può comunque considerare irrilevante la soluzione di questo problema interpretativo, posta la quantità e qualità delle norme internazionali che disciplinano i diritti dell'uomo (tra le quali assumono particolare rilevanza la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950).

L'art. 3 della Costituzione, invece, enuncia i due principi di eguaglianza formale (*«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»*) e sostanziale (*«è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*).

Il principio dell'uguaglianza formale è stato molto approfondito ed ha assunto il valore di criterio al cui controllo sono sottoposte tutte le volontà del sistema giuridico. Il destinatario dell'art. 3 è in prima istanza il legislatore, che deve considerare eguali tutti i cittadini. Il legislatore deve parificare le situazioni giuridiche eguali e distinguere le situazioni giuridiche diverse, senza mai assumere come criterio di diversificazione quelli enunciati nell'art. 3 comma I.

Possiamo classificare i diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana in base alla loro struttura: assoluti (quando possono essere fatti valere nei confronti di qualsiasi soggetto), relativi (quando possono essere fatti valere nei confronti solo di soggetti particolari; nei casi in esame, principalmente lo Stato) o funzionali (quando il loro esercizio è strumento e non già conseguimento del bene della vita).

Tra i diritti assoluti, vanno annoverati i classici diritti di libertà (libertà personale, libertà e inviolabilità del domicilio, libertà di circolazione e soggiorno, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di manifestazione del pensiero), oltre al diritto alla vita e all'integrità psicofisica, il diritto al mantenimento della cittadinanza e della capacità giuridica, il diritto al nome e all'immagine, i diritti matrimoniali e le potestà familiari, la proprietà, i diritti reali e quelli successori. Tra i diritti relativi (o diritti di prestazione), vi sono i diritti sociali, i diritti a comportamenti omissivi e il diritto al pari trattamento. Tra i diritti funzionali, infine, sono da ricordarsi i diritti politici, i diritti di autotutela (tra questi, l'unico che gode di un espresso riconoscimento costituzionale è il diritto di sciopero) e il diritto alla tutela giurisdizionale.

In tema di diritti assoluti, quello inerente la libertà di manifestazione del pensiero, la Costituzione del 1948 – approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 – supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto albertino, che all'art. 28 prevedeva che «*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi*». Erano state proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista. Nell'evoluzione storica, successivamente ad una prima fase in cui, pur in presenza di interpretazioni spesso restrittive delle libertà, si era registrato un sostanziale equilibrio tra principi garantisti e statualisti, si era affermata, con la dittatura fascista, una concezione funzionale dei diritti che, senza procedere alla loro negazione, ne aveva limitato profondamente la portata.

Il particolare momento in cui ha operato la Costituente, all'uscita da un ventennio in cui la libertà era stata posposta, aveva spinto una lar-

ga maggioranza dei costituenti, con ampia intesa tra forze progressiste e moderate, ad individuare nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo Stato democratico. Le uniche riserve erano state quelle di un controllo delle manifestazioni contrarie al buon costume. La tendenza, però, prevalente era quella di considerare l'espressione solo in senso stretto come libertà di produrre, senza censura preventiva, solo testi a stampa.

Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una «*atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana*» ed una «*statalista, di tipo hegeliano*». Secondo i costituenti, riferì La Pira, si pensò di differenziarla nel principio che per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale.

L'art. 21 della Costituzione – che si trova nella parte I che regola i «Diritti e doveri dei cittadini», al Titolo I sotto la voce «Rapporti civili» – stabilisce che: *«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro<sup>1</sup> soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

1 Il Regio decreto n. 561 del 1946 stabilisce che si possono sequestrare giornali cartacei in forza di una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria. La V sezione penale della Cassazione (sentenza n. 7155 del 24 febbraio 2010) ha stabilito che tale garanzia non si applica al blog ma il giudice, su istanza della parte lesa, può imporre la rimozione di un articolo ritenuto diffamatorio.

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».*

La Corte Costituzionale, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi: la natura «coessenziale» dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di «cardine» che tale norma riveste rispetto alla forma di «Repubblica democratica» fissata dalla Carta costituzionale<sup>2</sup>; l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'informazione», come risvolto passivo della libertà di espressione<sup>3</sup>; la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica<sup>4</sup>.

Le linee-cardine fissate dalle sentenze della Consulta emesse dal 1960 in poi hanno trovato un'ampia conferma in nella fondamentale sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice: «.....la libertà di manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21 .... colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo di carattere assoluto. Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale».

Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, ver-

2 Sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/1977.

3 Sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993.

4 Sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/1977.

rebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino<sup>5</sup>. Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria<sup>6</sup>.

La Corte di Cassazione ha stabilito<sup>7</sup> una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona.

Pur dovendosi riconoscere «*il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non può dirsi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale*»<sup>8</sup> e inviolabile della dignità della persona (tutelato dall'articolo 2 Cost.). Anche l'articolo 2 della legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963) afferma che la dignità della persona («cuore della Costituzione»)<sup>9</sup> è un limite all'esercizio del diritto «insopprimibile» di cronaca e di critica. Secondo la Corte costituzionale<sup>10</sup> l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, «*in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana*».

Oggi la libertà di manifestazione del pensiero viaggia sulla stessa lunghezza d'onda di altri valori alti della Costituzione repubblicana (l'onore e l'identità della persona, l'obbligo per il giornalista di informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti, che «*perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità*

5 Cass. pen., Sez. V, n. 19509/2006.

6 Cass. pen., Sez. VII, n. 11928/1998; n. 3473/1984.

7 Sentenza Corte cass. Sez. I civile 18 ottobre 1984, n. 5259.

8 Sentenza Corte costituzionale 1/1981.

9 Sentenza Corte costituzionale 293/2000.

10 Sentenza n. 86/1974.

civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta»<sup>11</sup>. Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale chiede inoltre «la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della verità della notizia e il controllo dell'attendibilità della fonte». Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». «Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa»<sup>12</sup>.

Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente modificata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione<sup>13</sup>. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996<sup>14</sup>.

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

- 
- 11 Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984.
  - 12 App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: *Foro Padano*, 1996, I, 330, n. Brovelli; *Foro It.*, 1997, I, 938.
  - 13 Legge 675/96; legge 16 dicembre 1999 n. 479 che modifica l'articolo 114 del Codice di procedura penale; art. 8.2 Dlgs. 196/2003; Sentenza Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., 27.05.2008, n. 24.
  - 14 Art. 13 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita con legge 27 maggio 1991 n. 176; Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica previsto dall'articolo 25 della legge n. 675/1996; articolo 139 e art. 50 del D.lgs 196/2003, richiamato l'articolo 13 del d.P.R. n. 448/1988; art. 3 legge 112/2004 («Gasparri») e art. 3 D.lgs 177/2005 («Testo unico della radiotelevisione»).



- i soggetti titolari del diritto sono «tutti», cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali<sup>15</sup>.
- i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità);
- il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali;
- diritto «negativo»: è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico;
- libertà di informare, o libertà «attiva» di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero);
- diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare;
- libertà di essere informati, o libertà «passiva» di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi;
- diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati;
- per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. «diritto all'informazione».

La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell'antico Stato liberale, nel quale si afferma lo Stato di diritto inteso come sottoposizione dei pubblici poteri ad un insieme di regole astratte e predeterminate e come Stato fondato sul riconoscimento di un corpo di principi (supremazia della legge, legalità formale, separazione dei poteri) e sulla garanzia giurisdizionale dei diritti di libertà.

---

15 Sent. Corte costituzionale n. 126/1985.

## LIMITI ALLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono il buon costume – l'unico limite esplicito – ed il diritto alla riservatezza. Per buon costume si intende il concetto di «pudore sessuale», accogliendo la definizione di «Atti e oggetti osceni» data dall'art. 529 del Codice penale: «*si considerano "osceci" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore*» (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).

Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale: «*(...) il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale (...)*».

Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Il diritto alla riservatezza è da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti social network o social media e su forum privati, dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.

Il diritto alla riservatezza è applicabile anche ai segreti, come il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati.

L'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazio-

ne). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico.

## TUTELA INTERNAZIONALE DELLA LIBERTÀ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE COME DIRITTI FONDAMENTALI

L'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che *«Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche».*

Il successivo art. 29 ne stabilisce i limiti: *«Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico, e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite».*

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma: *«I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione europea si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua*

azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici».

La Carta «riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi» di seguito enunciati.

L'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione di frontiera». L'articolo «non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione», pur dichiarando che «L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario».

Sembra il caso ora di ricordare che lo Stato costituzionale che i giuristi pubblicisti tedeschi del XIX secolo posero a fondamento del diritto pubblico ha subito, negli ultimi decenni del secolo scorso, una vera e propria integrazione verso l'esterno ad opera del diritto comunitario e del diritto internazionale-transnazionale, ponendo in relazione, per confrontarli l'uno con l'altro gli ordinamenti dei vari Stati sovrani, autonomi e indipendenti.

Per quel che riguarda il diritto comunitario, sin dall'immediato dopoguerra, la nascita delle prime Comunità europee (Trattato di Parigi del 18 aprile 1951) ha dato vita ad un apparato organizzativo produttore norme con efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, prevalendo, almeno in linea di principio, sulle fonti interne contrastanti.

La qualità e la quantità di questo diritto, che agli inizi era circoscritto soltanto ad alcune materie, hanno conosciuto un notevole aumento con la nascita dell'Unione europea (Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che erigeva i cosiddetti tre pilastri fondanti il processo di integrazione europea: le tre Comunità previste dai Trattati precedenti, una politica estera e di difesa comune, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni). Tale evoluzione non poteva non interessare l'evoluzione della forma-Stato, base del diritto pubblico interno. Se da un lato gli Stati membri perdono il loro tradizionale monopolio sulla creazione del diritto, dall'altro, in modo lento e quasi inavvertibile, un flusso di norme di produzione esterna penetra al loro interno con forza inarrestabile, sino al punto che gli Stati membri (nazionali) si trovano invasi da un *diritto non statale*, vale a dire il diritto comunitario, inteso qui come una legge superiore europea.

Allo stesso tempo nascono facoltà ed obblighi per i cittadini degli Stati membri, ora anche cittadini europei: uno degli obiettivi del Trattato di Maastricht era proprio quello di realizzare non solo una più stretta collaborazione e integrazione tra gli Stati membri, ma anche e soprattutto di creare una unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa (art. 1, c. 2).

La portata di questo fenomeno giuridico ha creato diversi problemi di coordinamento normativo e la dottrina ha allora prestato grande interesse all'impatto del diritto comunitario sugli ordinamenti nazionali, in particolare sul sistema di produzione delle norme che ciascuno Stato ha nel proprio ordinamento, soprattutto in relazione al principio della gerarchia delle fonti, in quanto le istituzioni delle Comunità e dell'Unione si aggiungono agli organi costituzionali interni nella produzione del diritto.

E l'integrazione europea si trova anche di fronte al principio del decentramento dei poteri legislativi, che ormai caratterizza il diritto costituzionale dei paesi europei e che ha come risultato il fatto che ormai sia in uno Stato decentrato che federato la produzione di norme viene affidata anche (e spesso in larga parte) alle unità locali. Ai legislatori nazionali spetta allora il difficile compito di conciliare il diritto comunitario e il diritto nazionale, che in molti settori non sono corpi normativi distinti, ma interagiscono sino a formare un sistema unitario: proprio qui allora viene in aiuto il metodo del diritto comparato per lo studio della legislazione e della giurisprudenza dei vari ordinamenti statali.

Le Comunità e l'Unione europea hanno quindi prodotto, accanto agli Stati nazionali, una struttura sovrastatale che si affianca ad essi, divenuti Stati comunitari dualistici.

Ma si tiene qui a precisare che però non si tratta della forma classica dello Stato federale (in quanto non è stato seguito il classico principio della ripartizione delle competenze tra Stato centrale e Stati membri), piuttosto il diritto comunitario assume veste funzionale visto che il diritto comunitario non riguarda materie tassativamente indicate e il legislatore dell'Unione deve perseguire precisi obiettivi politici ed economici.

Il ruolo degli organi costituzionali interni a ciascuno Stato membro se da un lato sono lo strumento di esecuzione del diritto comunitario, dall'altro concorrono alla sua formazione, in particolare per l'adattamento degli ordinamenti nazionali all'ordine economico dell'Unione. In particolare si sottolinea il ruolo dei giudici e delle Corti costituzionali degli Stati membri, che hanno l'importante e delicata funzione di coordinare le fonti interne con quelle comunitarie, operando in un sistema giudiziario sovrastatale, quali organi locali della giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice comunitario, dal canto suo controlla l'esercizio dei poteri spettanti alle istituzioni comunitarie e tutela gli individui contro le violazioni degli Stati membri; nell'esercizio di questo ruolo la Corte (tesa alla ricerca dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri) è divenuta autentica protagonista del diritto comunitario nei suoi rapporti con gli ordinamenti statali e la sua attività giurisprudenziale ha consentito di avviare un processo di uniformazione giuridica che si serve anche dell'ausilio del diritto comparato. Si noti quindi che il diritto comunitario è in gran parte un diritto giurisprudenziale, insieme di sentenze che spesso precedono la legificazione stessa dell'Unione.

Il diritto comunitario è il prodotto di una organizzazione comune e che non ha fondamenti costituzionali: è una anomala unione di Costituzioni, un nuovo ordinamento che si colloca tra il diritto interno e il diritto internazionale. È stato proprio il processo di integrazione economica europea che ha trasferito molte importanti funzioni tipicamente nazionali alla competenza esclusiva o concorrente degli ordinamenti comunitari, tanto che le decisioni politiche in tali ambiti non spettano più agli Stati membri, il cui potere in materie chiave si è in piano indebolito (si pensi alla tutela dell'ambiente o alle limitazioni della fiscalità). Ma dal canto suo l'Unione europea non riproduce nella sua forma di governo i modelli democratici nazionali, all'interno dei quali l'Esecutivo è sempre soggetto al controllo del Parlamento, sede pubblica del dibattito politico. Infatti Comunità ed Unione attribuiscono al Consiglio potere normativo ed esecutivo, il cui deliberare sfugge in gran parte al debole sindacato del Parlamento europeo, unica sede rappresentativa, ma politicamente inefficace e lontana dai cittadini. L'evoluzione dell'assetto comunitario ha prodotto un rafforzamento indiretto dei governi statali agenti in sede comunitaria, con la conseguenza di una anomala sovrarappresentazione del potere esecutivo, riducendo assai il tasso di democraticità delle istituzioni comunitarie. La conseguenza è che il costituzionalismo sembra divenire recessivo, la realizzazione di una autentica integrazione istituzionale continua a provocare la resistenza di alcuni Stati membri e l'ordinamento comunitario continua a basarsi sulla procedura negoziale tra gli Stati membri. Sembra però esatto affermare in questa sede che *non è giuridicamente ipotizzabile né un processo costituente, né una Costituzione senza un popolo* (D. Grimm, 1999), sebbene sia fuori discussione che è in atto un processo di costituzionalizzazione del diritto europeo (si pensi alla Conferenza di Laeken del 15 dicembre 2001, che aveva affidato ad una apposita Convenzione, rappresentativa degli organi comunitari e dei Parlamenti nazionali, il compito di redigere i lineamenti di una vera e propria Costituzione europea; il metodo scelto era a metà strada tra l'attività costituente e la via negoziale. Tuttavia la bozza della Costituzione europea (presentata il 20 giugno 2003 a Salonicco) non era un vero atto di autodeterminazione del popolo europeo, ma si presentava come un Trattato con sentore di Costituzione. A Roma il 29 ottobre 2004 i capi di Stato e di governo dei paesi membri hanno così sottoscritto un atto la cui autoqualificazione recita Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. E i referendum svoltisi in Francia e in Olanda (29 maggio e 30 giugno 2005) hanno visto il prevalere dei



voti contrari. Nonostante 18 membri abbiano invece risposto in modo positivo il vertice europeo del 15 giugno 2005 ha optato per una *pausa di riflessione* nel processo di ratifica.

Il Trattato-Costituzione appariva da un lato come un mero testo unico che raccoglieva e razionalizzava tutta la normativa contenuta nei precedenti Trattati comunitari e dall'altro invece può notarsi un carattere costituzionale del contesto in cui veniva inserita la normativa *funzionale*, presentando essa normative prettamente pubblicistiche, che disciplinavano gli obiettivi dell'Unione, i suoi organi e le loro competenze; soprattutto, va notato che la Parte II (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) coincideva con la Carta dei diritti fondamentali (Nizza, 7 dicembre 2000). E il Preambolo, con le sue magniloquenti dichiarazioni e principi, non occultava i diverbi degli Stati membri in sede costituente, soprattutto per quel che riguardava *le modalità di voto degli organi comunitari*, e che avevano avuto la conseguenza di un compromesso tra elementi federali e confederali, nella specie di una federazione di Stati nazionali, che avrebbe operato in alcuni campi secondo le modalità federali.

Al Consiglio europeo di Bruxelles del 21-22 giugno 2007 si è raggiunto un compromesso che, abbandonando la Costituzione, avrebbe portato alla sua sostituzione con un Trattato privo di carattere costituzionale (si ricorda, in particolare, la previsione della scomparsa dell'importantissimo principio del primato del diritto comunitario).

È poi utile allo studio del diritto comparato precisare che nel corso degli ultimi tempi i Paesi del pianeta sono venuti sempre più a stretto contatto tra di loro, anche e soprattutto per effetto di quel processo di globalizzazione dei fattori e degli interessi economici di ciascuno Stato, con la nascita del mercato mondiale, dove soggetti e capitali circolano liberamente grazie all'azione di importanti soggetti multinazionali (si pensi ad esempio alla Banca mondiale, alla Organizzazione mondiale per il commercio o al Fondo monetario internazionale), che ciascuno nel proprio ambito, relegano in secondo piano il ruolo degli Stati.

Nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali l'idea del giurista austriaco Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) di creare un ordinamento superiore a quello degli Stati per la *tutela dei diritti fondamentali* ha prodotto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (proclamata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948), proprio all'indomani della seconda guerra mondiale e che rappresenta un manifesto di straordinario valore storico ed etico, anche se giuridicamente debole.

Da quel momento i diritti fondamentali si sono lentamente radicati nel diritto internazionale prima ancora che nel diritto interno, con la conseguente internazionalizzazione dell'uomo come tale, del quale la sfera dell'autonomia individuale trova riconoscimento ad un livello che trascende il singolo Stato (nazionale) quale parte di quel diritto internazionale generale e pattizio, comprendendo in questa materia trattati, accordi e convenzioni: si pensi ad esempio *alla Convenzione sullo status dei rifugiati, alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, alla Convenzione sui diritti del fanciullo.*

E la teoria giusnaturalistica sulla giustizia si spinge sino a considerare, in maniera utopistica, una specifica disposizione normativa, l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come la norma base per la costituzione di una società mondiale, che regola un sistema di rapporti in cui *l'uomo e la sua dignità vengono prima del diritto costituzionale e delle stesse Costituzioni statali*: le loro norme risulteranno valide se e in quanto legittimate da un nucleo duro di principi precostituzionali, distinti e per certi versi superiori alle stesse garanzie proprie della democrazia liberale.

E dopo la caduta del muro di Berlino che ha portato alla fine dei blocchi, l'esplosione dei diritti ha inferto un duro colpo alla sovranità degli Stati, sollecitando una integrazione interordinamentale: il diritto internazionale, attraverso il superamento del principio di non ingerenza ha cessato di essere il diritto che regola i rapporti tra gli Stati e gli altri enti soggetti, divenendo anche diritto dei popoli, in quanto appartenenti alla comunità mondiale degli Stati costituzionali.

*La difesa della persona umana e della sua dignità ha portato ad una generale tendenza di universalizzazione del diritto e della teoria costituzionale, favorendo la nascita di un modello garantista applicabile in via generale e a tutti gli uomini, grazie anche alla predisposizione di un costituzionalismo giurisdizionale (mediante procedimenti applicati da organi giudiziari permanenti, quali, ad esempio, la Corte internazionale di giustizia, che in particolare, in base all'art. 38 lett. c del suo Statuto, è chiamata a decidere le controversie ad essa sottoposte applicando i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili, i quali non possono essere individuati se non con il metodo comparativo, attraverso il ricorso alle decisioni giudiziarie e alla dottrina degli autori più qualificati dei vari Paesi, secondo quanto detto dall'art. 38 lett. d dello stesso Statuto).*

Nasce quindi quello che viene definito diritto costituzionale internazionale (costantinesco), cioè un diritto transnazionale, composto

da principi giuridici fondamentali coerenti con una concezione del diritto fondata sulla ragione.

In particolare, il costituzionalismo transnazionale si rileva incidente nel particolare contesto degli ordinamenti europei, in cui è ormai evidente la presenza di uno *ius publicum (libertatum) europaeum*. Da questo punto di vista va considerata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) il cui Preambolo è un chiaro richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; tale corpo normativo ha creato in capo agli Stati aderenti veri e propri obblighi al rispetto dei diritti umani elencati nel suo Titolo I (anzi, in alcuni ordinamenti degli Stati aderenti le norme della Convenzione sono state addirittura inserite nella Costituzione o sono state oggetto di incorporazione nella carta costituzionale).

E con il Protocollo 11 dell'11 maggio 1994 è stato inserito un meccanismo di controllo su eventuali violazioni da parte degli Stati e che apre la porta ai ricorsi individuali: attraverso questa procedura la Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita con la stessa Convenzione, *ha iniziato a svolgere un ruolo fondamentale per l'unificazione del diritto europeo*. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell'uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione sono di *immediata* operatività nel nostro Paese.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche<sup>1</sup>.

La Corte costituzionale ha emesso tre sentenze (348 e 349/2007; 39/2008) che vincolano la Repubblica Italiana ed i suoi magistrati

1 Corte europea di Strasburgo, caso Lingens, 8 luglio 1986; Corte Europea di Strasburgo, caso Oberschick, 1.07.1997,

ad uniformarsi alle sentenze di Strasburgo. Si legge nella sentenza 39/2008 (presidente Bile; relatore Amorante): «*Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della Cedu devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi*». Le norme Cedu si collocano, quindi, come norme interposte, tra la Costituzione e le leggi di rango ordinario. Si può dire che sono norme sub-costituzionali.

Nella sentenza 348/2007<sup>2</sup>, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: «*La Cedu presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: "La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47". Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della Cedu vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia*».

Con la sentenza 349/2007<sup>3</sup>, la Corte costituzionale, invece, ha puntato il dito su chi (Presidenza del Consiglio dei Ministri) debba

2 Sentenza n. 348 (presidente Bile, relatore Silvestri), pubblicata in G. U. 31/10/2007.

3 Sentenza n. 349 (presidente Bile, relatore Tesauro) pubblicata in G. U. 31/10/2007.

provvedere ad attivare i «meccanismi» e gli «adempimenti» diretti al recepimento nel nostro ordinamento delle pronunce di Strasburgo: *«Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla Cedu e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare. La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a "ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione" (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire che l'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine, anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1° febbraio 2007 – Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)».*

È indubbio che le tre sentenze della Corte costituzionale costituiscono una pietra miliare nella storia del diritto convenzionale. Lo Stato da una parte, i pm e i giudici dall'altra sono tenuti ad attenersi alle norme e alle interpretazioni delle norme della Convenzione elaborate dalla Corte di Strasburgo. Le sentenze della Consulta sono vincolanti ed ineludibili. Anche la Cassazione, negli ultimi 20 anni, ha offerto interpretazioni (che pur non avendo la forza di quelle della Consulta) sono eloquenti nell'orientamento dei tribunali nazionali: *«Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente pun-*

tualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano; la "preceitività" in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato»<sup>4</sup>.

Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con gli enunciati delle Sezioni unite penali del 1988: «Le norme della Convenzione europea, in quanto principi generali dell'ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore»<sup>5</sup>. La suprema magistratura civile è dello stesso avviso: «Le norme della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione – introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria»<sup>6</sup>. Anche

4 Cass., Sezioni unite penali., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv. Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell'uomo, 1990, 419.

5 Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; Rif. legislativi L. 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, art. 86.

6 Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi

la giustizia amministrativa ritiene che «la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente applicabile nel processo amministrativo»<sup>7</sup>.

La Convenzione deve il suo successo al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – sia da parte degli Stati contraenti sia da parte degli individui – in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La Corte europea dei diritti dell'Uomo è in sostanza un tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati contraenti e sia dai cittadini dei singoli Stati.

Non solo gli articoli della Convenzione quant'anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli Stati contraenti. «*Le Alte Parti contraenti – dice l'articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti*». Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi: «*La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione... i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati*»<sup>8</sup>. D'altra parte, dice l'articolo 53 della Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti

---

L. 4 agosto 1955 n. 848.

7 Tar Lombardia, sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc. Florenzia c. Iacp Milano e altro; *Riviste Foro Amm.*, 1997, 1275, 2804, n. Perfetti; Colzi; Rif. legislativi L. 4 agosto 1955 n. 848, artt. 6 e 13 L. 4 agosto 1955 n. 848.

8 Bultrini A., *La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo: considerazioni introduttive*, in *Il Corriere giuridico*, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650.

in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l'interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo: «I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo»<sup>9</sup>.

E così la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000) tende a divenire un documento supercostituzionale; nel preambolo si richiamano tre ordini di fonti: le tradizioni costituzionali comuni, la Convenzione europea e la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo; si tratta però di un documento giuridicamente *spurio*, le cui disposizioni si applicano solamente, per ora, *alle istituzioni e agli organi dell'Unione, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51 c.1)*; ma ne è stata sottolineata l'importanza nella veste di atto costitutivo o di strumento di interpretazione dei diritti interni di cui dispongono i giudici: cominciano infatti a vedersi riferimenti alla Carta nella giurisprudenza delle Corti costituzionali europee, che ormai la considerano parte di un patrimonio costituzionale comune<sup>10</sup>.

E anche se il testo della Carta non sarà incluso nel futuro Trattato di riforma, si prevede un rinvio ad essa, al fine di conferirle valore giuridicamente vincolante come Costituzione europea in materia di libertà (Ergec), e parallelamente la Corte di Giustizia avrà gli strumenti per divenire una giurisdizione delle libertà.

L'articolo 6, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea (TUE) elenca i principi comuni agli Stati membri: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto. Tale lista pone la persona al centro della costruzione europea e qualsiasi persona può riconoscersi in essa, indipendentemente dalla propria origine nazionale o socioculturale. Il rispetto di detti principi comuni è una condizione di appartenenza all'Unione, e gli articoli 7 TUE (introdotto dal Trattato di Amsterdam, modificato poi a Nizza) e 309 TCE (trattato che istituisce la Comunità europea)

9 In *Fisco*, 2001, 4684.

10 Pizzorusso A., *Il patrimonio costituzionale europeo*, Il Mulino, Bologna, 2002.



danno alle istituzioni gli strumenti atti a garantire il rispetto dei valori comuni da parte di ogni Stato membro. A differenza del Trattato di Amsterdam, che prevedeva una possibilità d'intervento dell'Unione soltanto a posteriori, nell'eventualità di violazione grave e persistente dei valori comuni, il Trattato di Nizza ha previsto all'articolo 7 TUE un meccanismo preventivo in caso di evidente rischio di violazione grave, rendendo in tal modo molto più operativi gli strumenti di cui l'Unione già disponeva.

L'art. 11 della Carta di Nizza specifica che *«Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»* e che *«La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»*.

## LA PRIVACY

Gli antichi greci e romani – ai quali non era noto nemmeno concetto di libertà di manifestazione del pensiero – non conoscevano alcun diritto alla privacy o meglio privatezza (il privato era colui che era «privo di qualcosa», ovvero lo schiavo, privo di cittadinanza e diritti politici, o il barbaro, privo di *logos*, di discorso, incapace dunque di fondare una polis o partecipare al potere), e non conoscevano nemmeno la libertà individuale, per cui la vita privata era subordinata a quella pubblica, alla partecipazione politica: il cittadino apparteneva fisicamente e spiritualmente allo Stato.

L'individualismo, il guardare ai soli interessi privati era considerato nell'Atene dell'età di Pericle un disvalore, e ciò andava di pari passo con l'ideale secondo cui nessuno doveva essere escluso dagli affari della città per differenze di rango o di censo. La sola discriminazione era il merito, per cui ognuno veniva scelto per la posizione che gli competeva rispetto alle sue doti naturali.

La sconfitta di Cheronea, subita da Atene nel 338 ad opera di Filippo II di Macedonia, segnò la fine imminente della *polis* e l'affermazione dell'idea panellenica. La costruzione dell'impero di Alessandro Magno e l'aspirazione, anche se ancora vaga, alla *cosmopolis*, alla *polis* universale, tendevano a prendere il posto della limitata comunità della *polis* autonoma, andando a costituire un orizzonte politico molto più universalistico, all'interno del quale diventa impensabile quella partecipazione diretta del cittadino, quel governare ed essere governati a turno, in cui Aristotele aveva visto la pienezza della vita politica.

L'autosufficienza che Platone e Aristotele consideravano un attributo dello Stato diventò a partire dalla fine del IV secolo a.C. un attributo dell'individuo singolo, per cui si giunse a pensare che per vivere una buona vita un uomo debba vivere al di fuori della *polis*. Il bene non era cioè più concepibile entro i confini della *polis*, ma diventava privato, segreto. Il progressivo affermarsi di questo indirizzo etico

segnò il vero crepuscolo della *polis*: si diffuse infatti una filosofia politica molto più negativa nel suo atteggiamento di fronte ai valori insiti nella *polis*, che avrebbe portato ad un desiderio di ritirarsi e di crearsi una vita privata (epicurei e scettici).

Solo con il cristianesimo, che «inventa» l'interiorità come valore, si fa strada l'idea e poi la pratica dell'appartamento dalla vita pubblica, della riflessione e contemplazione solitaria, della solitudine dell'io nella preghiera.

Per privacy si intende comunemente il diritto della persona di impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio consenso. Il termine *privacy*, concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali. La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della *privacy*, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.

La *privacy*, termine inglese traducibile all'incirca con «riservatezza», è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: *the right to be let alone* (trad. it. «il diritto di essere lasciati in pace»), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis (Louisville, 13 novembre 1856 – Washington D.C., 15 ottobre 1941) che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890). Brandeis – che fu membro della Corte suprema degli Stati Uniti dal 1916 al 1939 – è ricordato per aver perseguito gratuitamente tematiche di grande rilevanza sociale, promuovendo l'avanzamento del diritto in vari campi e la tutela delle libertà civili, fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson (Boston, 25 maggio 1803 – Concord, 27 aprile 1882), il grande filosofo statunitense, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.

Emerson è stato tra i primi a proporre un'etica individuale basata sulla fiducia in se stessi e sulla discussione dei valori tradizionali, e uno dei pochi ad averlo fatto mantenendo il rispetto per la vita e l'esistenza, contrariamente, ad esempio, ad alcuni pensatori del nichilismo europeo. Nell'etica di Emerson si trova una singolare combinazione di relativismo (che lo avvicina al filosofo e politico francese del XVI secolo Michel de Montaigne) e perfezionismo (che lo avvicina alla

tradizione stoica e alle radici puritane della cultura americana). Non a caso fu definito dai suoi contemporanei «Plotino-Montaigne». L'asse portante del suo pensiero fu la definizione di «Superanima», descritta come una forza superiore che vigila e interviene sulla realtà, sul genio degli uomini, sulla filosofia e sulla poesia, come una porta d'accesso alla verità, costituente la base della comunicazione tra gli uomini. La libertà degli uomini non è più, secondo Emerson, sfuggire o ribellarsi alla necessità e al senso del mondo, ma comprenderlo e accettarlo.

Questo tema viene sviluppato nei *Saggi* da Michel Eyquem de Montaigne (Bordeaux, 28 febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592), nei quali il filosofo francese dà al lettore l'impressione che l'attività pubblica lo abbia impegnato esclusivamente nel tempo libero: la sola cosa essenziale per Montaigne rimane la conoscenza di sé e la ricerca della saggezza. Nei *Saggi* viene raffigurato un uomo in tutta la sua complessità, consapevole delle sue contraddizioni, animato da due sole passioni: la verità e la libertà: «[...] sono così assetato di libertà che mi sentirei a disagio anche se mi venisse vietato l'accesso ad un qualsiasi angolo sperduto dell'India [...]».

Nella seconda metà del XVIII secolo Constant, eletto parlamentare durante la Restaurazione – eletto deputato nel 1819 per il collegio della Sarthe esordisce alla Camera con un discorso sulla libertà di stampa – proprio mentre è in atto il dibattito sulle leggi della stampa, pur essendo un convinto sostenitore dei diritti individuali, si scontra con l'esigenza di bilanciare due principi fondamentali («*ho sempre lottato per la libertà di stampa, ma ho sempre detestato gli attacchi personali*») denunciando il ricorso alla diffamazione come strumento di battaglia politica. Pur difendendo il diritto dell'individuo («*le inchieste sulla vita privata sono sempre un errore*»), Constant non rinuncia alla pubblicità (partecipò alla vita politica come pubblicista e politico durante l'ultima metà della Rivoluzione fra il 1815 e il 1830, e durante quest'ultimo periodo fu membro della Assemblea nazionale e come tale fu uno dei suoi più eloquenti oratori e capo dell'opposizione liberale nota come *independentants*), credendola indispensabile per un governo rappresentativo. Egli crede che i due principi – segretezza (privacy) e pubblicità – non siano incompatibili, e che possano addirittura sostenersi a vicenda, non solo nell'ambito della stampa.

Anche l'ultimo discorso alla Camera, due mesi prima di morire, è in sostegno della causa alla quale ha consacrato la sua vita. «*Signori, spiegare a uomini così illuminati, l'influenza salutare della stampa,*

sarebbe inutile. La stampa è stata dopo sedici anni la nostra unica garanzia contro un governo oppressore, quando poteva esserlo, ipocrita quando non osava. Quando in una Camera, triste prodotto di elezioni falsificate, un'impercettibile minoranza difendeva i diritti della nazione, la stampa, lasciata libera per non so quale fatua inconseguenza di un ministro presuntuoso, è stata l'unica nostra salvaguardia; essa ha trasmesso le sue dottrine fino a quando la Francia ha profittato d'una imprudenza inesplicabile per spezzare le sue catene con delle nuove elezioni. Infine, dopo l'oltraggio dell'8 agosto, la stampa ha sostenuto da sola un combattimento a morte contro un potere armato della frode e mediante l'assassinio; e quando i giorni del pericolo si sono levati è stata ancora la stampa che ci ha preceduti nel campo di battaglia. Questi vantaggi portano degli inconvenienti. Bisogna senza dubbio diminuire questi inconvenienti con buone leggi; ma non bisogna giammai sacrificare la stampa, senza la quale una nazione è un gregge di schiavi. Con la stampa vi sarà qualche volta del disordine; senza la stampa vi è sempre la servitù e vi è anche del disordine perché il potere illimitato diviene folle».

I giacobini vogliono ristabilire le libertà e il civismo degli antichi e restituire l'individuo alla patria in cui l'io si fonde nell'autorità collettiva, senza concedere alcun diritto alla privatezza. È allora che nasce la libertà di stampa, codificata con l'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: «La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

Oggi, con la nascita del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei dati personali, la privacy viene anche intesa come «sovranità su di sé», in un'accezione del tutto nuova, non più limitata, come in passato, ad un diritto alla «non intromissione nella propria sfera privata», ma ponendosi come indiscutibile strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazione della persona.

Il concetto di privacy è strettamente legato al giornalismo, ovvero alla libertà di informazione. Meglio ancora: dignità della persona e diritto di cronaca. Materia delicatissima, che contempera l'esigenza di bilanciare due diritti costituzionalmente garantiti.

Oltre agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, dalla Cassazione e dai tribunali, in questi anni hanno assunto importanza anche le decisioni via, via assunte dal Garante per la protezione dei

dati personali a partire dal 1997 in ordine al contrastato rapporto tra libertà di informazione e garanzie dei cittadini.

Nel frattempo l'attività del Garante in questo campo è proseguita con decisioni innovative, mentre si sono imposte nuove sensibilità e nuove tematiche. Basti pensare alle questioni create dall'avvento di Internet, del giornalismo online, dei cellulari, dei videotelefonini e delle nuove forme di televisione. Per non parlare della pubblicazione integrale di ogni genere di intercettazioni telefoniche. Novità sono giunte anche da recenti sentenze delle Corti internazionali.

La questione di fondo è sempre la stessa: come trovare nelle situazioni concrete il punto di equilibrio tra valori costituzionalmente e socialmente assai rilevanti. L'accento forte posto sulla tutela della privacy non deriva da forzature spiegabili con lo specifico ruolo affidato al Garante. Se si riflette sui casi analizzati, ci si avvede che siamo di fronte a situazioni che toccano nel profondo la persona e la sua dignità, dunque un valore che non può essere impunemente sacrificato a nessun altro.

Storicamente il rapporto tra conoscenza e riservatezza si manifesta proprio nel sistema dell'informazione, e qui si scorge nitidamente la radice di una tensione forte, se si vuole la possibilità di un vero e proprio conflitto. Il più evidente polo dialettico si trova proprio nel diritto di cronaca, appunto quel diritto che, nella Boston di fine Ottocento, infastidiva il marito di una «regina dei salotti», l'avvocato Samuel Warren, e lo induceva a reagire a un eccesso di notizie mondane scrivendo con il futuro giudice della Corte suprema Louis Brandeis il saggio capostipite in questa materia, *The Right to Privacy*, apparso nel 1890 sulla *Harvard Law Review* e pubblicato in Italia dal Garante nel dicembre 2005.

Non è il diritto di informazione l'unico valore costituzionalmente rilevante da confrontare e bilanciare con il diritto alla protezione dei dati personali, poiché la divulgazione delle informazioni può rispondere a esigenze di sicurezza o di tutela della salute, al rispetto della libertà di ricerca, a ragioni di giustizia. Ma è certamente la cronaca, nel senso più ampio del termine, che mette ciascuno di noi davanti «all'occhio del pubblico», con effetti che non si limitano ad una occasionale violazione dell'intimità, ma possono determinare l'immagine stessa che di noi viene proiettata.

Il diritto di informazione ha il suo fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero, nella libertà di comunicazione, e non può, quindi, essere considerato come se si trattasse di un interesse preva-

lentamente del giornalista. La sua ragione si trova piuttosto nel diritto di sapere dei cittadini, nella trasparenza che deve caratterizzare ogni sistema democratico. Ma libertà di comunicazione, diritto di sapere, trasparenza non possono mai cancellare il bisogno di intimità, l'esigenza di «ritirarsi dietro le quinte», soprattutto il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, di sviluppare liberamente la personalità, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Parlare di dignità non è un fuor d'opera. Proprio nel riferimento a questo principio, contenuto prima nell'art. 1 della legge n. 675 del 1996 (la legge sulla protezione dei dati personali) e ora nell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), sta il più significativo arricchimento che la legislazione italiana ha dato alla tutela della privacy rispetto alla direttiva europea 95/46.

Il Garante ha sempre rifiutato ogni tentazione censoria e, anzi, ha favorito l'accesso alle informazioni che potevano rendere più agevole il controllo dei cittadini sull'uso del pubblico denaro e su chi è investito di responsabilità rilevanti. Ha respinto pure le sollecitazioni di chi voleva trasformarlo in un custode del buon gusto. Ma rimane fermissimo nell'adempiere alla propria funzione di tutela, dal cui rigore dipende un aspetto essenziale della libertà di ciascuno.

In Europa i primi a tutelare la privacy sono stati i Länder tedeschi dell'Assia e della Baviera, che si sono dotati, già nel 1970, di una legge sulla protezione dei dati personali. Pochi anni dopo numerosi Stati europei fecero altrettanto: Svezia, Germania federale, Danimarca, Norvegia, Francia, Austria. L'Italia è arrivata al traguardo dopo un quarto di secolo e dopo essere stata richiamata all'ordine dall'Unione europea. La nostra legge è del dicembre 1996. Tardi, tremendamente tardi, mentre l'innovazione tecnologica galoppava anche per quanto riguarda la capacità di raccogliere, detenere, incrociare, usare, commerciare i nostri dati personali.

Due interruzioni anticipate del Parlamento, nel '94 e nel '96, lasciarono il compito a metà, con l'approvazione del testo da parte di una sola Camera. Il nostro paese venne temporaneamente escluso dall'Accordo di Schengen e ciò determinò un allarme generalizzato. Sono testimone del modo accorato con cui l'allora ministro dell'Interno Giorgio Napolitano raccomandò ai capigruppo prima di maggioranza e poi anche di opposizione di approvare a tambur battente la legge, consentendo il nostro pieno ingresso nell'area Schengen.

La legge venne approvata in tempi rapidissimi: il primo ottobre la votò all'unanimità la Camera, il Senato fece la sua parte il 20

novembre, la Camera giunse con la terza e definitiva lettura il 18 dicembre. La legge porta significativamente la data del 31 dicembre 1996 (n. 675). Particolarmente solenne è l'articolo 1, che rappresenta una sorta di norma-manifesto: «*La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione*».

Un'approvazione in extremis, dicevamo. E la fretta fornì un testo in più parti imperfetto, in particolare proprio riguardo alle norme sull'attività giornalistica. Il Parlamento ne era consapevole tanto che contestualmente alla legge vera e propria approvò una leggina che delegava il governo a emanare decreti legislativi per modificare il testo appena votato. Decisione provvidenziale, non solo per il mondo del giornalismo. Furono così rese possibili negli anni successivi varie indispensabili modifiche.

Recependo la direttiva europea 95/46/Ce del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, la legge italiana accoglieva quanto lì era previsto: la possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni e deroghe rispetto alle regole generali per il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici; non è un caso che a questo proposito sia stata utilizzata l'espressione *media privilege*. L'Italia recepì anche tale indicazione, tanto che si può parlare di una normativa di favore prevista per chi fa informazione. Questo è più vero per il testo risultato delle diverse modifiche apportate da successivi interventi legislativi, che non per quello originario che era interpretabile in chiave vincolistica rispetto al diritto di cronaca. E la versione più favorevole all'attività giornalistica è stata confermata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, una sorta di testo unico che ha raccolto l'intera normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003). Resta però il fatto che mentre la maggioranza dei paesi europei, approvando le discipline nazionali di protezione dei dati, non sono intervenuti (o sono intervenuti solo marginalmente) in materia di libertà di informazione, ciò non è successo in Italia. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico. E il Garante svolge un «ruolo forte» all'interno del complesso incontro-scontro tra libertà di informazione e diritti della persona.



Il Titolo XII del Codice privacy è dedicato a «giornalismo ed espressione letteraria ed artistica». Con una delle prime modifiche alla originaria legge sulla riservatezza (legge n. 675 del 1996) il legislatore ha esteso l'applicabilità delle disposizioni dettate in materia di giornalismo dalla attività dei soli giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti anche a quella dei pubblicisti e praticanti o di chiunque anche occasionalmente pubblica articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. Inoltre, da un lato sono stati rimossi alcuni adempimenti previsti in via generale dalla legge, in particolare l'acquisizione del consenso della persona sulla quale si scrive, circostanza, questa, che avrebbe potuto incidere significativamente sulla libertà di manifestazione del pensiero (sollevando dunque anche qualche dubbio di legittimità costituzionale). Dall'altro sono state introdotte forme semplificate di adempimento, in particolare per quanto riguarda l'informativa: il giornalista deve rendere nota identità e professione, a meno che ciò non metta in pericolo la propria incolumità o renda impossibile l'esercizio della funzione informativa<sup>1</sup>. Gli articoli del Codice privacy che interessano lo svolgimento di attività esercitate per finalità giornalistiche – nel senso ampio appena visto – sono il 136 che definisce l'ambito di applicazione della disciplina; il 137 che oltre ad indicare le norme non applicabili alla materia giornalistica, specifica che la diffusione di dati deve avvenire nel limite dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Possono anche essere diffuse le informazioni rese note direttamente dagli interessati o attraverso comportamenti manifestati pubblicamente. L'art. 138 richiama le norme sul segreto professionale, che il giornalista può opporre sulla fonte della notizia, mentre l'art. 139 disciplina il procedimento per l'adozione del Codice deontologico relativo alle attività giornalistiche e per eventuali, successive, modifiche.

---

1 Art. 2 Codice deontologico del 1998.

## L'AFFERMAZIONE DELLA TUTELA DELLA PRIVACY IN ITALIA

Già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8, che recita: *«Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».*

Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE, pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p. 31).

Nel febbraio 1997 in Italia era stata approvata da appena due mesi la legge sulla protezione dei dati personali, la cosiddetta «legge privacy», e il Garante non era stato ancora costituito (nascerà qualche settimana dopo). A Bruxelles, invece, era già in funzione il Gruppo europeo dei Garanti<sup>1</sup>. Ebbene, la prima risoluzione approvata da tale

1 Il Gruppo europeo dei Garanti («Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali – Articolo 29») o più brevemente «Gruppo art. 29») è l'organo consultivo indipendente dell'Unione europea in tema di tutela dei dati e della vita privata. È stato istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46/Ce.

gruppo europeo aveva per titolo «Libertà di espressione e tutela della vita privata». Come dire: la questione del rapporto tra diritto di cronaca e diritti della persona è stato il tema d'avvio della assai più ampia tematica della tutela dei dati personali.

È un po' quello che poco dopo sarebbe successo nel nostro Paese. Anche da noi il Garante tra i suoi primi campi di intervento individuò quello del giornalismo. La legge gli imponeva di promuovere l'adozione da parte dell'Ordine dei giornalisti di un Codice deontologico, di curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e poi di vigilare sul suo rispetto.

Libertà d'informazione da una parte e, dall'altra, rispetto della dignità e degli altri diritti fondamentali di ogni cittadino: il rapporto tra giornalismo e privacy si situa sull'ostico crinale del bilanciamento tra valori e diritti diversi. La normativa europea e nazionale in materia si fonda sulla compatibilità tra libertà di cronaca e diritti del cittadino (del cittadino oggetto della notizia e del cittadino lettore, telespettatore o ascoltatore). Costanti sono però le frizioni.

La tensione tra queste due dimensioni talvolta sfocia in conflitto. Ma l'esperienza di questi anni, dal '97 in poi (legge privacy in vigore e Garante all'opera), non ha certo visto quella strage di libertà, quelle censure, quelle amputazioni al diritto di cronaca paventate all'inizio da gruppi di giornalisti e da alcuni opinionisti. Non si è verificato alcun cataclisma. Anzi, si nota qualche maggior tutela per i cittadini e qualche nuovo stimolo per un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico.

Cominciamo con lo sgombrare il campo da un equivoco: la legge sulla privacy ha innovato ma non sconvolto il panorama normativo sull'attività giornalistica. L'impatto è stato ed è tuttora forte, ma senza alcuna rottura. Anche grazie alle consistenti modifiche quasi subito apportate al testo originario della legge, possiamo dire che sul piano del diritto vivente non vi sono stati mutamenti cruenti di indirizzo rispetto al rapporto libertà di informazione/diritti della persona. E ancor meno cruenta, per scelta di chi ha guidato il Garante in quel primo periodo, è stata la fase di introduzione della nuova normativa.

Parechie sono le novità che si sono affermate in questi anni. La prima riguarda la maggiore sensibilità via via maturata nella categoria dei giornalisti rispetto al rapporto privacy/dignità personale e libertà d'informazione. La legge 675 del 1996, l'istituzione del Garante (detto anche Autorità garante o Authority per la privacy) nel 1997 e la stesura del Codice deontologico nel 1998 rappresentano tappe di un processo

di maturazione allora già in corso e, per molti versi, tuttora in evoluzione. Nelle redazioni capitava sempre più spesso che si discutesse sulla pubblicazione di certe fotografie, di certi nomi, di certi dettagli. Scelte che prima erano considerate scontate («la notizia è una notizia») venivano invece valutate anche in base al criterio del rispetto della dignità della persona protagonista del fatto di cronaca. Nel corso degli anni, non a caso, diverse sono state le carte e i codici in cui i settori più avvertiti del giornalismo hanno voluto fissare alcune regole di autodisciplina rispetto ai diritti dei cittadini: che si tratti della tutela dei minori (Carta di Treviso, 1990 e 2006), o più in generale dei doveri dei giornalisti (Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio radiotelevisivo pubblico, 1990 e Carta dei doveri del giornalista, 1993) o dei particolari obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo (Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori Rai, 1995). Anche la Commissione parlamentare di vigilanza intervenne con un documento sugli imperativi di pluralismo politico, sociale, culturale, etnico, religioso, sessuale, di età (1997). Una ricchezza di dibattito e di sensibilizzazione deontologica che si è poi in parte trasfusa, pur con contraddizioni, nel documento più ufficiale, più formale, più vincolante: il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (1998), frutto della collaborazione tra Ordine nazionale dei giornalisti e Garante<sup>2</sup>.

La seconda novità, anch'essa già presente ma di certo rafforzata dall'entrata in vigore della legge e dall'attività del Garante, è la sempre più marcata sensibilità riscontrabile a livello diffuso nella società riguardo alla tutela della riservatezza e al rispetto della dignità della persona nei mezzi di informazione. Frequenti sono gli appelli, le richieste, le segnalazioni, i ricorsi al Garante perché intervenga su (spesso, contro) un articolo, un tg, una trasmissione, per reali o presunte violazioni dei diritti della persona. E non rare sono le richieste di vera e propria attività censoria, peraltro mai accolte. Più forte è la reattività da parte dell'opinione pubblica. I cittadini sono più gelosi di se stessi, più consapevoli dei propri diritti fondamentali.

Tale nuova sensibilità ha contribuito – e non è fenomeno da sottovalutare – a rimettere in vita, a riportare d'attualità leggi precedenti a

---

2 D'ora in poi, per Codice si intende qui il Codice deontologico del 1998, mentre quando si farà riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) si parlerà di Codice privacy.

quella sulla privacy, che pongono anch'esse alcune limitazioni al diritto di cronaca proprio in relazione al trattamento di determinati dati personali. Alcuni esempi: riservatezza assicurata ai minori coinvolti in procedimenti penali, alle vittime di violenze sessuali, alle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza, ai malati di Aids, alle persone adottate, ai cittadini ritratti in foto segnaletiche. Ora che il termine privacy ha corso legale nell'opinione pubblica (siamo al limite dell'effetto inflattivo), anche queste norme sono come tornate appieno in vigore, cioè a dispiegare i propri effetti.

Altro fattore di novità – viene indicato per ultimo per una forma di pudore da conflitto di interessi – risale proprio all'introduzione di un soggetto nuovo nel rapporto tra informatori, informati e soggetti coinvolti dall'informazione: il Garante per la protezione dei dati personali (un Collegio di 4 componenti, eletti 2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica), una delle autorità di garanzia. In questi primi anni di applicazione della disciplina il suo ruolo si è significativamente accresciuto, assumendo multiformi aspetti. Ad un ruolo più tradizionale (e che potrebbe essere svolto a pari titolo dall'autorità giudiziaria ordinaria) che potremmo definire paragiurisdizionale, questa Autorità indipendente ha affiancato altre, meno usuali, modalità di azione, intervenendo con comunicati e con una continua attività di *education* nonché collaborando alla redazione del Codice di deontologia curato dall'Ordine nazionale dei giornalisti. La medesima scelta di collaborazione ha portato, il 6 maggio 2004, al documento *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*.

Il Garante – prescrive l'articolo 139 del Codice sulla privacy – promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati effettuato nell'esercizio della professione giornalistica. E se l'Ordine non lo adotta, ci penserà in via sostitutiva il Garante. Spetta comunque a quest'ultimo approvare il testo e curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Uno strumento del tutto originale, assai diverso dagli ordinari codici deontologici, cioè tutti interni alla categoria professionale e dunque spesso inefficaci sul piano dell'effettività delle prescrizioni. Il Codice di cui stiamo parlando viene non a caso qualificato come una fonte secondaria, sia pure atipica, dell'ordinamento.

Esso, infatti, non solo si rivolge anche a tutti coloro che, professionalmente o in via episodica, operano in settori riconducibili alla

manifestazione del pensiero (non limitandosi dunque ai soli iscritti all'Ordine), ma – secondo quanto espressamente prescritto dalla normativa sulla privacy – il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce «*condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento*».

Già ai primi di luglio del '97 si tenne un primo incontro tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al fine di individuare le linee-guida e i tempi di preparazione del Codice. Tanta sollecitudine non ha comportato tuttavia un'agevole adozione del testo. Anzi, ad esso si è pervenuti «*dopo una fase di confronto aperto, vivo e talora polemico*», termini eufemistici usati dall'Autorità nella Relazione 1998 al Parlamento per definire una dialettica talvolta aspra che ha visto un ripetuto scambio di note e di proposte tra i due organismi. E tuttavia si è realizzata, per la prima volta nel nostro ordinamento, quella che è stata definita «una strana alchimia», che stando ai risultati dei primi anni di applicazione sembra aver prodotto buoni frutti: recependo l'esplicita indicazione fornita dalla direttiva comunitaria, il legislatore ha gettato le basi per affidare, pur in un quadro di massima già definito da regole di fonte primaria, la definizione di principi in tema di diritto all'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l'Autorità garante).

Il procedimento di adozione del Codice si è intrecciato con la modifica in senso favorevole all'attività giornalistica dell'allora legge 675 del 1996, il che ha comportato un ritardo nell'adozione del Codice stesso, che altrimenti sarebbe stato superato subito dal nuovo intervento legislativo.

Da parte del Garante, l'orientamento fin dall'inizio volto ad arricchire il contenuto del Codice e a rafforzarne la posizione nel sistema delle fonti del diritto si è sviluppato parallelamente all'altro, teso ad alleggerire la disciplina legislativa allora in vigore nella parte concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai giornalisti, ritenuta eccessivamente restrittiva. Nella redazione del testo da parte dell'Ordine invece si tendeva, com'era forse da aspettarsi, a evitare quegli impegni che una parte della categoria interpretava come limitativi della libertà di cronaca, mentre da parte del Garante si privilegiavano i diritti delle persone oggetto dell'attività giornalistica.

L'Autorità non ha condiviso una prima impostazione da parte dell'Ordine, che sembrava limitarsi a porre mere norme deontologi-

che interne, la cui violazione sarebbe stata sanzionabile solo sul piano disciplinare, mentre la novità da valorizzare era proprio il codice inteso come sostanziale fonte del diritto, di rango secondario, che entra a far parte dell'ordinamento giuridico generale e deve essere rispettata da tutti coloro che esercitano attività d'informazione attraverso mezzi di comunicazione.

Ciò significa che la violazione del Codice deontologico costituisce un trattamento illecito di dati personali per il quale si può essere condannati dal giudice ordinario al risarcimento del danno. In caso di violazione di disposizioni del Codice deontologico oltre che, ovviamente, del Codice privacy, il Garante può disporre, in via cautelare, il blocco dei dati trattati dal giornalista e, quando adotta il provvedimento definitivo, solo nei casi più gravi, il divieto di ulteriore diffusione di dati (ad esempio perché inessenziali rispetto a fatti di interesse pubblico) o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande cautela; solitamente i provvedimenti adottati dal Garante consistono nell'ordine di comunicare determinate informazioni, ad esempio l'origine dei dati (in questo caso il giornalista può avvalersi del segreto professionale ma deve comunque dare un riscontro all'interessato<sup>3</sup>) o gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Oppure nell'ordine di disporre l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti. Astrattamente è anche configurabile l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito dell'omessa informativa all'interessato oppure a carico di chi omette di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante.

Il dibattito sul Codice deontologico è durato mesi, coinvolgendo non solo gli organismi di categoria e il Garante ma anche l'opinione pubblica, investita dalla polemica innescata da alcuni opinionisti contro le presunte «censure» e limitazioni della libertà. Forte è stata per una fase la tentazione da parte di alcuni dirigenti dell'Ordine di «farsi imporre» il Codice e di non collaborare a redigerlo. E anche quando si è entrati nel merito, sono emersi tentativi di predisporre un testo che il Garante riteneva elusivo, mentre da parte dell'Ordine si vantava un'azione a tutela del diritto costituzionale alla libertà di stampa.

La prima versione del Codice, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nel dicembre '97, veniva in pratica respinta dal Garante, con tutta una

---

3 Nel provvedimento 1 giugno 2005, il Garante ha riconosciuto che il giornalista può opporre il segreto professionale se gli viene richiesto di rivelare la fonte della notizia.

serie di osservazioni. Nella primavera successiva, dopo la modifica della legge sul punto dell'attività giornalistica, l'Ordine approntava una seconda versione del testo, al quale il Garante faceva solo alcuni rilievi. Apportate alcune parziali correzioni, alla fine si è giunti a concordare il testo finale, la cui pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta il 3 agosto 1998, con entrata in vigore 15 giorni dopo.

Il Codice prende avvio da alcune affermazioni di carattere generale sulla finalità di «*contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa*» e sulla specificità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato da banche dati o da altri soggetti. Questo per motivare il «trattamento di favore», rispetto alle regole generali, riservato a chi fa informazione.

Ecco i principali contenuti dei 13 articoli, un insieme di regole per il «buon giornalista».

Il Codice stabilisce che «*la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti*» (articolo 6, significativamente titolato «Essenzialità dell'informazione»). Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (articolo 9).

Molto ampia è la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice. Un aspetto, questo, poco conosciuto. Il Codice deontologico si applica non solo nei riguardi di chi esercita la professione di giornalista ma anche ai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Ne consegue che è ricompresa, fra le altre, l'attività di chi svolge anche occasionalmente la professione di fotografo, quando questa sia riconducibile ad una manifestazione del pensiero. Ciò in considerazione del fatto che le fotografie – quando ritraggano persone o siano comunque in grado di rivelare informazioni relative ad una persona identificabile – devono essere considerate alla stregua di dati personali tutelati dalla legge.

«*Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni*



*politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista è tenuto a garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti»* (articolo 5). Insomma, qui serve un particolare rigore.

Così come un giornalista non può irrompere in una casa di abitazione, o riprendere immagini di un giardino privato, così non può senza consenso girare con una telecamera in un ospedale o in un carcere. Infatti, *«la tutela accordata al domicilio ed agli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive»* (articolo 3).

I giornalisti non devono fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si devono soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisino la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine (articolo 8).

E a proposito, ad esempio, del malvezzo di pubblicare sui giornali o diffondere per televisione le foto segnaletiche degli arrestati (foto che sempre trasmettono delle persone un'immagine negativa), lo stesso articolo 8 del Codice detta chiare limitazioni: *«Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, i giornalisti non possono riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione, senza il consenso dell'interessato. Inoltre, le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi»*.

I personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e in genere le persone note godono di una tutela ovviamente ridotta. Si deve adottare un criterio di valutazione individuato con precisione dal Codice: la loro sfera privata *«deve essere in ogni caso rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica»* (articolo 6). Se una pattuglia di vigili urbani ferma un'auto con un viado accompagnato a un esponente politico in piena campagna contro la prostituzione extracomunitaria, può essere lecito pubblicare il nome del politico, non perché sia lecito investigare sulla vita sessuale delle persone note ma perché quel fatto ha a che vedere direttamente con il ruolo pubblico del personaggio. Invece, le frequentazioni sessuali di qualche giornalista sportivo coinvolto in un'inchiesta sulla

prostituzione, non possono essere oggetto di informazione, mancando proprio il requisito del legame tra fatto e ruolo pubblico.

*«I giornalisti, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne devono rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si devono astenere dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica»* (articolo 10).

*«I giornalisti devono astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa solo nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica»* (articolo 11).

Facendo tesoro dei risultati raggiunti grazie all'elaborazione degli anni precedenti in ambito deontologico, specialmente con la Carta di Treviso, il Codice detta disposizioni specifiche a tutela dei minori. Ciò nella consapevolezza che tali soggetti sono particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati personali che li riguardano. Diffusione che in molti casi può segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

In particolare il Codice all'articolo 7 prevede che i giornalisti si astengano dal pubblicare i nomi – o altri particolari che ne consentano l'identificazione – dei minori coinvolti in fatti di cronaca. Tutela, questa, che si estende anche a fatti che non siano specificamente reati. La protezione non riguarda solamente i dati direttamente riferibili al minore (il nome), ma anche quelli che lo rendono in qualunque modo identificabile, secondo l'impostazione propria della disciplina sulla privacy, che considera dati personali tutte le informazioni riferite a un soggetto identificato o identificabile. Viene poi riconosciuta una protezione che supera quella legata alla sola commissione di reati e impone al giornalista di valutare, tenuto conto di tutti gli elementi della notizia nonché del contesto e delle modalità di diffusione, le lesioni che possono derivare alla personalità del minore e al suo armonico sviluppo.

Inoltre il Codice, sempre facendo tesoro degli insegnamenti della Carta di Treviso e anzi facendo loro superare la pura dimensione

deontologica, impone di considerare sempre il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Tale regola generale può essere derogata solamente nel caso in cui la pubblicazione sia davvero nell'interesse del minore. In questo caso spetta al giornalista assumersi in proprio la responsabilità di valutare tale interesse, senza farsi schermo nemmeno dell'eventuale parere dei genitori. E comunque la pubblicazione deve avvenire secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso (tale ultimo richiamo fa assurgere la Carta a parametro generale di liceità dei trattamenti in ambito giornalistico dei dati relativi ai minori).

Il giornalista che raccoglie notizie – afferma l'articolo 2 – è tenuto a rendere note *«la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa»*. Egli deve evitare artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa dettagliata cui sono tenuti tutti gli altri soggetti che trattano dati personali.

Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy. Le imprese editoriali devono indicare altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare tali diritti.

Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 sull'Ordinamento della professione giornalistica e dell'articolo 138 del Codice privacy (*«restano ferme le norme sul segreto professionale»*). Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

«Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge» (articolo 4).

Il Codice per il giornalismo è stato il primo di una serie che il Garante ha approvato e fatto pubblicare in *Gazzetta ufficiale* o che sono in fase di adozione dopo le decisioni dell'Autorità che ne hanno promosso l'adozione. Quello per i giornalisti è da considerarsi un codice

battistrada sia dal punto di vista cronologico sia per il suo contenuto. La legge lo definisce come un «Codice di deontologia», mentre per i codici negli altri settori parla di «codici di deontologia e di buona condotta». Si tratta tuttavia di una differenza sostanzialmente solo terminologica, perché in tutti questi casi lo strumento-codice contiene importanti regole sostanziali redatte con il prevalente apporto della categoria o del settore interessato e che devono essere rispettate – pena l'illiceità del trattamento effettuato – da chiunque operi in quella determinata area.

Dopo quello per i giornalisti sono stati adottati, e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, i codici per la ricerca storica e le attività archivistiche, per la statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per le altre attività statistiche e la ricerca scientifica, per le «centrali rischi» dei cosiddetti «cattivi pagatori». In via di stesura sono quelli concernenti l'investigazione privata e l'attività forense, i servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso Internet.

Il Codice in materia di dati personali prevede inoltre altri codici che riguarderanno: la gestione del rapporto di lavoro e l'attività previdenziale, il direct marketing, l'informazione commerciale, la utilizzazione di informazioni provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico, la videosorveglianza.

Numerose sono ormai le decisioni, i provvedimenti, le prese di posizione adottate dal Garante, in questi primi anni di attività, riguardo al rapporto tra informazione e tutela della persona. La materia non consente mai decisioni fotocopia.

Si tratta di volta in volta di valutare i vari aspetti della singola attività di comunicazione (notizia, articolo, servizio televisivo o radiofonico, fotografia pubblicata) e di esaminarlo alla luce della normativa e dei valori da essa affermati. Il Garante si è così trovato talvolta a sanzionare un servizio giornalistico, talaltra ad affermare la piena legittimità dell'opera redazionale. La casistica è ormai considerevole.

Parametro fondamentale adottato dal Garante per effettuare il bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca (articolo 21 della Costituzione) e tutela dei dati personali è il principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico. Ecco come tale principio è stato attuato in alcune decisioni del Garante.

In occasione di fatti di cronaca, anche gravi, si è assistito alla diffusione dell'indirizzo dell'interessato (in un caso della persona che in passato aveva convissuto con la vittima di un delitto), un compor-

tamento che è stato censurato<sup>4</sup>. Lesiva del principio di essenzialità è stata ritenuta anche la prassi adottata da un quotidiano di pubblicare – all'interno di una sezione dedicata alle informazioni sul traffico cittadino e sul sistema dei trasporti pubblici – i numeri delle targhe ed altre informazioni relative alle automobili parcheggiate irregolarmente<sup>5</sup>.

In altri casi il Garante ha ritenuto lecita, senza che la testata giornalistica dovesse dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione, la pubblicazione di dati assoggettati per legge ad un regime di pubblicità. Ad esempio ha dichiarato infondato il ricorso presentato da un imprenditore che aveva chiesto il blocco dei dati relativi al proprio reddito diffusi da un quotidiano locale sulla base di quanto pubblicato dall'amministrazione finanziaria<sup>6</sup>. Il Garante ha infatti affermato che, essendo tali informazioni rese accessibili dall'amministrazione finanziaria e destinate ad un'ampia pubblicità in base a norme di legge o di regolamento, la successiva pubblicazione è da ritenersi lecita.

Anche il principio, generalissimo e non esclusivo dell'attività giornalistica, della correttezza e lealtà nella fase della raccolta dei dati (contenuto nell'articolo 11 del Codice privacy) è stato costantemente applicato nella «giurisprudenza» della Autorità.

Il 22 luglio 1998 l'Autorità, con una decisione molto discussa<sup>7</sup>, si è pronunciata sulla trasmissione da parte di un programma televisivo satirico e all'insaputa dell'interessato di alcune dichiarazioni di un parlamentare pronunciate fuori onda subito prima di un'intervista nello studio di un telegiornale. In quell'occasione è stato ribadito che i dati e le informazioni devono essere raccolti dal giornalista con lealtà e correttezza, «senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza», come evidenziato anche nel Codice deontologico, che prevede l'obbligo di informativa, seppure semplificata, e il dovere di evitare «artifici e pressioni indebite».

Nel caso specifico era evidente la convinzione dell'interessato di non essere oggetto di registrazione in quel determinato momento. Dunque, ha sostenuto il Garante, i responsabili della trasmissione avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, malgrado lo sfondo satirico nel quale essa veniva inserita, e quantomeno

---

4 Provvedimento del 12 ottobre 1998.

5 Nota dell'11 marzo 2002.

6 Provvedimento del 17 gennaio 2001.

7 Provvedimento del 22 luglio 1998.

avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all'interessato ponendolo in grado di esprimere il proprio punto di vista ed, eventualmente, di opporsi all'ulteriore trattamento. Un pronunciamento, questo, che ricevette le polemiche giornalistiche contro le censure operate in nome della privacy.

I minori sono i soggetti più esposti e indifesi rispetto al rischio di lesione dei propri diritti fondamentali (ed in particolare del diritto alla riservatezza) da parte dei mezzi di informazione. Forte è la tendenza a spettacolarizzare vicende che meriterebbero invece maggiori cautele da parte dei media. Il Garante si è così visto in più occasioni obbligato a richiamare al rispetto dei precisi limiti alla diffusione dei dati personali sui minori.

L'Autorità si è più volte pronunciata sul delicato caso dell'omicidio, nel centro valdostano di Cogne, di un bambino di tre anni<sup>8</sup>. Il fatto ha destato forte emozione nell'opinione pubblica ed ampio risalto sugli organi di informazione che hanno seguito lo sviluppo delle indagini fornendo informazioni dettagliate ed immagini della famiglia del bimbo e di altre persone coinvolte nella vicenda. In particolare hanno suscitato molta preoccupazione le informazioni e le immagini del fratellino di sette anni della vittima, del quale sono state diffuse immagini scattate con il teleobiettivo, frasi, stati d'animo, dichiarazioni rese al magistrato; il tutto anche attraverso un sito Web dedicato al piccolo assassinato.

Gli organi di informazione sono stati invitati ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, ricordando che anche in relazione a fatti di rilevanza pubblica la tutela della riservatezza dei minori è fortemente tutelata, in particolare dall'articolo 7 del Codice deontologico, che espressamente richiama la Carta di Treviso. Il minore è tutelato anche da altre norme dell'ordinamento, in particolare da quelle del codice di procedura penale e sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato.

Il Garante ha inoltre richiamato con grande fermezza la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle sue peculiari responsabilità in ordine al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza ed in particolare delle norme poste a tutela dei minori. Le responsabilità del

---

8 Provvedimento del 10 aprile 2002.

servizio pubblico trovano espressione in numerosi documenti, tra i quali la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico Rai, che impegna il giornalista ad astenersi «dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore» e a rispettare la riservatezza delle persone, soprattutto quando siano coinvolti minori.

L'identità di minori coinvolti in episodi di violenza sessuale è protetta anche da norme penali specifiche: l'articolo 13 del codice di procedura penale per i minorenni (la cui applicazione è stata estesa dal Codice privacy anche al caso in cui il minore sia coinvolto in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale), l'articolo 734 bis del codice penale e la legge n. 269 del 1998 sulla pedofilia. Il Garante ha più volte ricordato agli organi di informazione che è illecita, anche sotto questi profili, la pubblicazione dei dati identificativi dei minori coinvolti in tale tipo di vicende.

In applicazione di questi principi, l'Autorità ha disposto, nei confronti di una serie di testate giornalistiche, il blocco dei dati relativi a una minore vittima di molestie da parte dei suoi rapitori.

Esaminando un articolo di cronaca segnalato alla sua attenzione, il Garante ha ritenuto non conforme alle norme sulla privacy la pubblicazione da parte di un quotidiano di un articolo riguardante la fuga da casa di una minore della quale sono stati riportati (oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata) anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica<sup>9</sup>.

Eguale mente il Garante ha preso posizione contro la definizione di «bambino adottato» di un minore, senza il consenso dei genitori<sup>10</sup>.

Ma ci sono anche parecchie decisioni del Garante di segno diverso, favorevoli ai mezzi di informazione. Ad esempio, non sono state ritenute violate le norme sulla riservatezza e le disposizioni del Codice deontologico in occasione di una trasmissione televisiva durante la quale le fotografie di un minore sono state mostrate da uno dei genitori in relazione ad una vicenda che aveva destato pubblico interesse. È stato pertanto respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della propria figlia da parte della rete televisiva a seguito del rimpatrio della minore da un paese straniero. Le immagini erano state mostrate dal padre della bambina.

---

9 Comunicato del 28 novembre 2001.

10 Comunicato del 5 maggio 2005.

Tuttavia non sempre le informazioni fornite dai genitori di un minore possono essere diffuse dal giornalista, dato che è sempre sua responsabilità valutare se la pubblicazione corrisponda all'interesse del minore, inteso come salvaguardia della personalità e di uno sviluppo armonico. In questo senso l'Autorità si è pronunciata per l'illegittimità della pubblicazione da parte di un quotidiano di informazioni molto delicate riguardanti una minore affidata ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni, che ne aveva previamente disposto l'allontanamento dalla famiglia. In un'intervista rilasciata dalla madre sulle presunte molestie sessuali che il marito avrebbe usato nei confronti della figlia, venivano anche pubblicati i dati identificativi della madre e l'indirizzo della famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre intervistata che esponeva, a sua volta, una fotografia della figlia, resa in tal modo immediatamente identificabile<sup>11</sup>.

Pur prendendo atto del consenso espresso dai genitori, il Garante ha espresso un motivato parere negativo nei confronti della partecipazione di un bambino a una trasmissione televisiva di RaiDue durante la quale è stato chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata. Quella presenza nello studio tv non è stata ritenuta conforme alle norme<sup>12</sup>.

Un caso grave di violazione dei diritti di minori si è avuto riguardo a una vicenda di violenze e abusi da parte di una babysitter nei confronti di due bambini. I giornali, nel raccontare il fatto, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato: l'attività professionale dei genitori, il fatto che il padre aveva uno studio a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, infine la foto segnaletica, le generalità e lo stato civile della babysitter che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e di altri genitori). Il tutto senza fare nomi. Un grande esercizio di ipocrisia, oltre che di irresponsabilità verso quei bambini, che il Garante non ha potuto non sanzionare con la misura più pesante: il blocco delle informazioni<sup>13</sup>.

Il Garante trasmise il proprio provvedimento all'Ordine lombardo dei giornalisti, che aprì un procedimento disciplinare contro i cronisti

---

11 Provvedimento del 15 novembre 2001.

12 Provvedimento dell'11 dicembre 2002.

13 Provvedimento del 10 marzo 2004.



implicati. L'Ordine lombardo è solitamente tra i più attenti ai temi della deontologia e ai diritti dei cittadini. Perciò colpisce in questa occasione non tanto (o non solo) la decisione di «assolvere» i giornalisti, ma la motivazione di quella conclusione: *«I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del “lettore medio” dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada»*<sup>14</sup>. Viene qui affermato un principio non condivisibile: sulla base di quegli articoli quei due bambini possono, magari, essere stati individuati nell'ambito scolastico o in un contesto sociale più ristretto (quello frequentato dalla famiglia), ma non dal generico «uomo della strada». Il danno denunciato dai genitori di quei bambini, però, consisteva proprio nella loro riconoscibilità nell'ambiente frequentato. Non può essere, insomma, il numero dei lettori in grado di riconoscere direttamente le persone il criterio per valutare l'invasività di un'informazione.

Se il servizio giornalistico presenta l'immagine del minore in chiave positiva, in linea generale non c'è rischio di segnare negativamente la sua personalità. Il Garante, nel documento *Privacy e giornalismo* del maggio 2004, ha ritenuto lecita la diffusione di questo tipo di immagini. Purché l'acquisizione delle stesse avvenga nel rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza e nell'attenta considerazione delle eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

In linea generale i dati sensibili, ossia i dati personali *«idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»* possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Ma l'articolo 137 del Codice privacy prevede una deroga a favore dei giornalisti che trattano questa tipologia di dati nello svolgimento della loro attività. Qui non è necessario il consenso dell'interessato (né l'autorizzazione) purché siano comunque rispettati i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione

---

14 Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, delibera disciplinare del 14 febbraio 2005.

riguardo a fatti di interesse pubblico e ferme restando le cautele stabilite dal Codice deontologico.

Vediamo come questi principi e queste norme sono state fatte vivere dal Garante nel corso dell'esame di alcune concrete vicende che riguardano i dati più delicati, quelli sanitari e quelli sessuali.

Per quanto attiene alla legislazione italiana, i fondamentali costituzionali sono ravvisabili negli artt. 13 (la libertà personale), 14 (il domicilio), 15 (libertà e segretezza corrispondenza), 24 (diritto di difesa) e 21 Cost., ma si può fare anche riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo («*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*»).

I diritti della persona vengono riconosciuti nella Dichiarazione universale dell'uomo, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo in maniera internazionale e nel Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici e nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Prima della legge sulla privacy, la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla Corte di Cassazione. Questa, con la sent. n. 4487 del 1956, nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel 1975, con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col diritto di cronaca.

La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di Roma, nella sent. del 13 febbraio 1992, aveva notato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica.

La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.

Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989<sup>15</sup>,

15 Legge 21 febbraio 1989, n. 98 – Convenzione di Strasburgo n. 108/1981.

è infatti ratificata la Convenzione di Strasburgo (adottata nel 1981), sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che ha abrogato la legge sulla privacy del 1996.

Privacy non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il «nostro mondo» preconstituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

In questo senso si parla di privacy come «*autodeterminazione e sovranità su di sé*» (Stefano Rodotà) e «*diritto a essere io*» (Giuseppe Fortunato), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno dell'esserci, l'imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.

## CONCLUSIONI

La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta da tutte le moderne Costituzioni adottate degli Stati democratici, sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Onu del 1948 e tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici del 1966. L'affermazione di questo diritto è frutto di un percorso durato duemila e cinquecento anni, a partire dalla Grecia del V secolo a.C. (contrapposizione *nomos* e *physis*), passando per la Rivoluzione francese ed il periodo napoleonico, che hanno segnato la conquista definitiva della libertà di opinione, divenuta nel frattempo libertà di stampa.

Fondamentali per la teorizzazione dei diritti dell'uomo e del garantismo costituzionale (positivizzazione dei diritti naturali preesistenti all'individuo, riconoscendoli e garantendoli contro ogni arbitraria invadenza) sono state le opere di Locke. I cittadini, depositari della Costituzione in quanto popolo, diventano titolari di un diritto di resistenza nei confronti di quella autorità pubblica che oltrepassi in modo arbitrario i poteri delegati con il contratto e non rispetti i diritti inviolabili dell'uomo. Nessun potere è legittimo se non rispetta il patto sociale e se non assicura il libero esplicarsi dei diritti dell'uomo. Le idee di Locke ispirarono sia la rivoluzione francese che quella americana. Un fulgido esempio di ciò è il primo emendamento alla Costituzione americana.

Altro fattore importante nello sviluppo della concezione occidentale dei diritti dell'uomo risiede nella dottrina del diritto naturale, secondo cui i diritti dell'uomo sono diritti naturali innati, precedenti all'uomo che si sottomette alla volontà del sovrano (in tale contesto la dottrina della volontà generale di Rousseau ha come corollario la preminenza della legge nella regolamentazione dei diritti e delle libertà).

L'evoluzione millenaria del pensiero filosofico, politico e del diritto, ha portato a considerare il diritto a manifestare liberamente il pen-

siero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21 Cost.), tra i diritti naturali (e per questo fondamentali). Non si tratta di un diritto riconosciuto ai soli cittadini di uno Stato, ma a tutti gli uomini.

Gli antichi non conoscevano il diritto alla riservatezza, poiché l'idea della *polis* coincideva con «una vita in comune». Con il tramonto della *polis*, e l'affermazione di realtà universali, come l'Impero e la Chiesa, l'uomo ha abbandonato la partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica, e si è curato solo dei propri affari. Inizia così a svilupparsi il desiderio che lo Stato non interferisca con la vita privata degli individui (famiglia, religione), che sfocerà nelle teorie liberali alla base della Rivoluzione francese – influenzata a sua volta da quella americana – e al progressivo allargamento della base democratica, fino all'avvento dei partiti di massa e del suffragio universale nel XX secolo.

L'esigenza di tutelare la propria sfera personale da ogni ingerenza esterna non è da intendersi solo nei confronti dello Stato, ma anche della stampa (il «Quarto potere»), che, tuttavia, in democrazia svolge una funzione pubblicistica fondamentale. Una prima esigenza di contemperare questi due diritti fondamentali, entrambi frutto di lunghe battaglie politiche, viene segnalata da Constant alla fine del Settecento. Si tratta di effettuare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all'informazione (a fare informazione e a riceverla). La grande novità portata dal costituzionalismo del secolo scorso, è che questo diritto (come tutti i diritti fondamentali riconosciuti come «naturali») non è riconosciuto solo ai cittadini di uno Stato, definito come tale da Max Weber, ma a tutti gli uomini. Nasce così l'esigenza di garantire e tutelare a livello internazionale il diritto alla libertà di opinione tra i diritti civili e politici fondamentali. Nel contempo gli Stati moderni subiscono un'autolimitazione del proprio potere e delle proprie competenze, con la nascita di organizzazioni politiche sovranazionali come l'Unione europea, che, attraverso le proprie Corti di giustizia (Lussemburgo e Strasburgo) costituiscono un limite contro gli abusi e le violazioni degli Stati membri. Una paura, quella dello Stato invasivo della sfera dei diritti degli individui (libertà negativa) che ha origine proprio nelle teorie liberali che hanno dato vita alla Rivoluzione francese, e che sono il cardine della Costituzione – così come allungata con il primo emendamento – degli Stati Uniti d'America, promotori dell'Onu e della Dichiarazione universale dei diritti del 1948.

Mentre avanziamo nel XXI secolo, il progresso tecnologico offre molte opportunità nell'ambito della comunicazione, ma pone nuove sfide nel campo della tutela della riservatezza degli individui; una sfida sconosciuta agli antichi, ma che ha origini antiche.



## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Spinoza nel 350° anniversario della nascita*, Bibliopolis, Napoli, 1985
- ALMOND G.A. & VERBA S., *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton, Princeton University Press, 1963
- ALMOND G.A. & POWELL B.G., *Politica comparata*, Il Mulino, Bologna, 1988
- BERGAMASCHINI M.E., GARGANTINI M., MANGIAROTTI G., MAZZONI L., TORNAGLI F. (a cura di), *Galileo Galilei. Mito e realtà*, Itacalibri, Castel Bolognese, 2000
- BOBBIO N., *Politica*, in *Dizionario di politica*, a cura di Bobbio N. Matteucci e Pasquino G., Utet, Torino, 1983/2004
- BOBBIO N., *Thomas Hobbes e altri scritti*, Einaudi, Torino, 1992
- BORSA M., *Libertà di stampa*, Libri Scheiwiller, Milano, 2005
- BRYCE J., *Modern Democracies*, Macmillan, London, 1921
- CANOVARI A. (a cura di), *Sui libri malvagi, Liberilibri*, Macerata, 2011
- CERRINA FERONI G., FROSINI T. E., TORRE A., *Codice delle Costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2009
- CHEVALLIER J.J., *Histoire de la pensée politique: Tome 1 - De la Cité-État à l'apogée de l'État-Nation monarchique; Tome 2 - L'État-nation monarchique: vers le déclin*, Payot, Paris, 1979; trad. it. di Nino Tonna: *Storia del pensiero politico*, vol. I: *Antichità e Medioevo*; vol. II: *L'età moderna*, Bologna, 1989
- CANDELORO G., *Storia dell'Italia moderna*, Feltrinelli, Milano, 1974
- CHÂLET F., DUHAMEL O. e PISIER È. (a cura di), *Dictionnaire des œuvres politiques*, PUF, Paris, 2001
- COLLINS A., *Discorso sul libero pensiero*, Liberilibri, Macerata, 1990
- COTTA M., DELLA PORTA D. e MORLINO L., *Scienza politica*, Il Mulino, Bologna, 2001
- DAHL R., *Poliarchia, partecipazione e opposizione*, Angeli, Milano, 1980
- DEFOE D., *Inno alla gogna*, Liberilibri, Macerata, 1993
- EASTON D., *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York, Knopf 1963; trad. it. *Il sistema politico*, Comunità, Milano, 1963
- EASTON D., *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1965, (trad. it. *L'analisi sistemica della politica*, Marietti, Casale Monferrato, 1984)



- EASTON D., *A System Analysis of Political Life*, Wiley, New York, 1965
- EASTON D. & DENNIS J., *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*, McGraw-Hill, New York, 1969
- FIRPO L., *Il processo di Giordano Bruno*, Salerno editore, Roma, 1993
- FIRPO L., *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*. Sesta giornata, atti del convegno, 5 marzo 1999, a cura di Cristina Stango, Firenze, L. S. Olschki, 2001. *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, a cura di Gigliola Fragnito; traduzione di by Adrian Belton, Cambridge University Press, 2001
- FRAJESE V., *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Morcelliana, Brescia, 2006
- FRAGNITO G., *La Bibbia al Rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura*, Il Mulino, Bologna, 1997
- GATTI R., *Filosofia politica*, La Scuola, Brescia, 2007
- GEYMONAT L., *Galileo Galilei*, Einaudi, Torino 1957, 1962, 1969, 1983
- GIACOMANTONIO F., *Introduzione al pensiero politico di Habermas*, Mimesis, Milano, 2010
- GOZZINI G., *Storia del giornalismo*, Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2000
- GUENIFELLY P., *La Politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794*, Fayard, Parigi, 2003
- HABERMAS J., *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962), Laterza, Roma-Bari, 1988
- HALL J. A., *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, Blackwell, Oxford, 1985
- HELD D., *Models of Democracy*, Polity Press, Cambridge, 1996; trad. it., *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1997
- HUNTINGTON S. P., *Political order in changing societies*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1968; trad. it. *Ordinamento politico e mutamento sociale*, Franco Angeli, Milano, 1975
- LANE J. E. Lane & ERRSON S., *Politics and Society in Western Europe*, Sage, London, 1999
- LÉVY P., *Cyberdémocratie*, Editions Odile Jacob, Paris, 2002, trad. it. *Cyberdemocrazia*, Mimesis, Milano, 2008
- MARSILI M., *La rivoluzione dell'informazione digitale in Rete*, Odoya, Bologna, 2009
- MATTEUCCI N., *Lo Stato moderno: Lessico e percorsi*, Il Mulino, Bologna, 1993
- MARX K. e ENGELS F., *Manifesto del Partito Comunista*, Einaudi, Torino, 1962
- MARX K., *Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon*, in *Werke*, vol. IV, Berlino 1957, trad. it. *Miseria della Filosofia*, Editori Riuniti, Roma, 1986
- MATHERON A., *Il Trattato teologico-politico visto dal giovane Marx*, in *Marx, K., Quaderno Spinoza (1841)*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987

- MERCATI A., *Il sommario del processo di Giordano Bruno, con appendice di documenti sull'eresia e l'inquisizione a Modena nel secolo XVI*, Città del Vaticano, 1942
- MITCHELL L., *Charles James Fox* (1992)
- MURIALDI P., *La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972*, Laterza, Roma-Bari, 1973
- MURIALDI P., *Storia del giornalismo italiano*, Il Mulino, Bologna, 2000
- NICOLA G., *Modelli comunicativi e ragioni di Stato. La politica culturale sabauda tra censura e libertà di stampa (1720-1852)*, Editore Polistampa, Firenze, 2009
- NOZICK R., *Anarchy, state and utopia*, Basil Blackwell, Oxford, 1974; trad. it. *Anarchia, Stato e utopia*, Le Monnier, Firenze, 1981
- PERINI BEMBO F. A., *Opinione pubblica e pubblici poteri nel Risorgimento italiano*, Atti del XXII Congresso su *La circolazione delle idee e l'emigrazione*, Firenze, 1953
- PETRUCCIANI S., *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino, 2003
- POGGI G., *The State. Its Nature, Development, and Prospects*, Stanford, Stanford University Press 1991, trad. it. *Lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1992
- POWELL J., *Charles James Fox, Valiant Voice for Liberty in The Freeman: Ideas on Liberty*, vol. 46 n. 9 (settembre 1996)
- PREDIREI A., *Il parlamento nel sistema politico italiano*, Comunità, Milano, 1975
- RAUNAUD. P. e RIALS S. (a cura di), *Dictionnaire de Philosophie politique*, PUF, Paris, 2003
- REID L., *Charles James Fox: A Man for the People*, 1969
- RIDOLFI R., *Vita di Girolamo Savonarola*, Firenze, Sansoni, 1974
- RUSH M., *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*, Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, 1992; trad. it. *Politica e società: introduzione alla sociologia politica*, Il Mulino, Bologna 1998
- RUSSELL B., *Power: A new Social Analysis*, London, Allen & Unwin 1938; trad. it. *Il potere. Una nuova analisi sociale*, Feltrinelli, Milano, 1981
- SABINE G. H., *A History of Political Theory*, 1961; trad. it.: *Storia delle dottrine politiche*, EtasLibri, Milano, 1995
- SPINOZA B., *1670. Tractatus Theologico-Politicus - Additiones ad Tractatum theologico-politicum (Trattato teologico-politico - Annotazioni al Trattato teologico-politico)*, a cura di Proietti O., in *Spinoza Opere*, Mondadori, Milano, 2007
- SPINOZA B., *1675/76. Tractatus Politicus (Trattato politico)* [incompiuto], a cura di Proietti O., in *Spinoza Opere*, Mondadori, Milano, 2007
- SPINOZA B., *Tractatus politicus/Trattato politico*, edizione e traduzione di Cristofolini P., Edizioni ETS, Pisa, 1999
- SPINOZA B., *Tractatus theologico-politicus, Trattato teologico-politico*, a cura di Totaro P., Bibliopolis, Napoli, 2007
- STRAUSS L., *What is political philosophy?: And others studies*, Chicago,

- 1988; trad. it.: *Che cos'è la filosofia politica?*, in Id., *Che cos'è la filosofia politica?: Scritti su Hobbes e altri saggi*, a cura di Pier Franco Taboni, Argalia Editore, Urbino, 1977
- SARTORI G., *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Il Mulino, Bologna, 2004
- SPAMPANATO V., *Documenti della vita di Giordano Bruno*, Olschki, Firenze, 1933
- TRONCARELLI B., *Dinamiche giuridiche nella società dell'informazione. Tra privacy e sicurezza*, Mimesis, Milano, 2009
- TRENCHARD J., GORDON T., *Cato's Letters*, Liberilibri, Macerata, 1997
- VECA S., *La filosofia politica*, Laterza, Roma-Bari, 1998
- VEGETTI M., *Quindici lezioni su Platone*, Einaudi, Torino, 2003
- VISENTIN S., *La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza*, Edizioni ETS, Pisa, 2001
- WARE A. Ware, *Citizens, parties, and the state*, Polity, Cambridge, 1988
- WOLF H., *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Donzelli, Roma, 2006
- ZAGHI C., *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Utet, Torino, 1986
- ZUCCA D., *Essere, linguaggio, discorso. Aristotele filosofo dell'ordinario*, Mimesis, Milano, 2006

*Non potest gratis constare libertas.  
Hanc si magno aestimas, omnia parvo aestimanda sunt*

Lucio Anneo Seneca



## FILOSOFIE

Collana diretta da *Pierre Dalla Vigna e Luca Taddio*

Ultime uscite:

49. Pietri Susi, *L'opera inaugurale. Gli scrittori-lettori della Comédie Humaine I*
50. Rainone Antonio, *Il doppio mondo dell'occhio e dell'orecchio*
51. Giacomantonio Francesco, *Introduzione al pensiero politico di Habermas. Il dialogo della ragione dilagante*
52. Profumi Emanuele, *L'autonomia possibile. Introduzione a Castoridis*
53. Vander Fabio, *Essere e non-essere. La Scienza della logica e i suoi critici*
54. Verrucci Gianluca, *Ragion pratica e normatività. Il costruttivismo kantiano di Rawls, Korsgaard e O'Neill*
55. Mariani Emanuele, *Kierkegaard e Nietzsche. Il Cristo e l'Anticristo*
56. Meschesi Viviana, *Sistema e trasgressione. Logica e analogia in F. Rosenzweig, W. Benjamin ed E. Levinas*
57. Brianese Giorgio, *L'arco e il destino. Interpretazione di Michelstaedter*
58. Cavicchioli Roberta, *Breve storia di un'ingratitude. Victor Cousin nell'album di famiglia della scuola repubblicana*
59. Crotti Ornella, *La bellezza del bene. Il debito di Hannah Arendt nei confronti di Immanuel Kant*
60. Magliulo Nicola, *Cacciari e Severino. Quaestiones disputatae*
61. Scheu René, *Il soggetto debole. Sul pensiero di Aldo Rovatti*
62. Andrea Amato, *Agli esordi dell'esserci. Ancor privi del senso del bene e del male*
63. Manti Franco (a cura di), *Res publica*
64. Marchetti Luca, *Oltre l'immagine*
65. Di Giacomo Giuseppe (a cura di), *Ripensare le immagini*
66. Bonito Oliva Rossella, *Labirinti e costellazioni. Un percorso ai margini di Hegel*
67. Gasparri Luca, *Filosofia dell'illusione. Lineamenti di glottologia e di critica concettuale*
68. Ponzio Julia, Mininni Giuseppe, Ponzio Augusto, Solimini Maria, Petrilli Susan, Ponzio Luciano, *Roland Barthes. La visione ottusa*
69. Duarte German A., *La scomparsa dell'orologio universale. Peter Watkins e i mass media audiovisivi*
70. Cavicchioli Roberta, *Breve storia di un'ingratitude. Victor Cousin nell'album di famiglia della scuola repubblicana*
71. Lavecchia Salvatore, *Oltre l'uno ed i molti. Bene ed essere nella filosofia di Platone*

72. Sacchi Dario (a cura di), *Passioni e ragione fra etica ed estetica*
73. D'oriano Pietro, Rocchi Draga (a cura di), *Il male e l'essere. Atti del convegno internazionale di studi – Roma*
74. Alcaro Mario (a cura di), *L'oblio del corpo e del mondo nella filosofia contemporanea*
75. Arcella Luciano, *L'innocenza di Zarathustra. Considerazioni sul I libro di Così parlò Zarathustra di F. Nietzsche*,
76. Carena Tiziana, *La pneumatologia teologico-estetica di Vincenzo Gioberti*
77. Zampieri, *Introduzione alla vita filosofica*
78. Vincenzo Comerci, *Filosofia e mondo. Il confronto di Carlo Sini*
79. Felice Accame, Mario Valentino Bramè, *La strana copia. Carteggio fra due avversari su natura e funzione della filosofia con documentazione a sostegno di entrambi*
80. Carlo Burelli, *E fu lo stato. Hobbes e il dilemma che imprigiona*
81. Di Chiro Antonio, *La notte del mondo. Luoghi del senso, luoghi del divino*
82. Lucchini, *Il bene come possibile processo concreto. Natura e ontologia sociale*
83. Cruz, *La memoria si dice in molti modi*
84. Giovanni Invitto, *Marleau-Ponty par lui-même. Una pratica filosofica della narrazione di sé*
85. Valentina Tirloni, *L'enigma del colore. Un approccio fenomenologico e simbolico*
86. Alessia Cervini, *La ricerca del metodo. Antropologia e storia delle forme in S.M. Ejzenštejn*
87. Luciano Ponzio, *L'iconauta e l'artesto. Configurazioni della scrittura iconica*
88. Giacomo Fronzi, *Contaminazioni. Esperienze estetiche nella contemporaneità*
89. Giorgia Bordoni, *Nomi di Dio*
90. Filippo Silvestri, *Segni significati intuizioni. Sul problema del linguaggio nella fenomenologia di Husserl*
91. Romeo Bufalo, Giuseppe Cantarano, Pio Colonnello (a cura di), *Natura storia società. Studi in onore di Mario Alcaro*
92. Stefano Bracaletti, *Individualismo metodologico, riduzionismo, microfondazione. Problematiche e sviluppi del paradigma individualista nelle scienze sociali*
93. Giovanni Invitto, *La lanterna di Diogene e la lampada di Aladino*
94. Andrea Camparsi, Irene Angela Bianchi, *L'autocoscienza e la prospettiva sul mondo*
95. Veronica Santini, *Il filosofo e il mare. Immagini marine e nautiche nella Repubblica di Platone*
96. Jean-Pierre Vernant, *L'immagine e il suo doppio. Dall'era dell'idolo all'alba dell'arte*

97. Barbara Chitussi, *Immagine e mito. Un carteggio tra Benjamin e Adorno*
98. Marco Jacobsson, *Heidegger e Dilthey. Vita, morte e storia*
99. Lorenzo Bernini, Mauro Farnesi Camellone, Nicola Marcucci, *La sovranità scomposta. Sull'attualità del Leviatano*
100. Francesco Barba, *Il persecutore di Dio. San Paolo nella filosofia di Nietzsche*
101. Augusto Mazzone, *Il gioco delle forme sonore. Studi su Kant, Hanslick, Nietzsche e Stravinskij*
102. Aldo Trucchio (a cura di), *Cartografie di guerra. Le ragioni della convivenza a partire da Kant*
103. Victorino Pérez Prieto, *Oltre la frammentazione del sapere e la vita: Raimon Panikkar*
104. Fabio Martelli, *Un libertino nel "Plenilunio delle monarchie"*
105. Angelica Polverini, *L'inganno dei sensi. La percezione sinestetica tra vista e tatto dall'antichità all'arte del Cinquecento*
106. Federica Negri, *Ti temo vicina ti amo lontana. Nietzsche, il femminile e le donne*
107. Maieron Mario Augusto, *Alla ricerca dell'isola che non c'è. Ragionamenti sulla mente*
108. Casini Leonardo, *Corporeità. La corporeità nelle Ergänzungen al Die Welt di Schopenhauer e altri scritti*, a cura di Viviana Meschesi
109. Giuseppe Campesi, *Soggetto, disciplina, governo. Michel Foucault e le tecnologie politiche moderne*
110. Bertolini Mara Meletti (a cura di), *Ragion pratica e immaginazione. Percorsi etici tra logica, psicologia ed estetica*
111. Cattaneo Francesco, *Domandare con Gadamer*
112. Pantano Alessandra, *Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia asoggettiva di Jan Patočka*
113. Luisetti Federico, *Una vita. Pensiero selvaggio e filosofia dell'intensità*
114. Fichte Johann Gottlieb, *Lezioni sulla destinazione del dotto (1811). La Dottrina della Scienza, esposta nel suo profilo generale (1810)*
115. Marcello Ghilardi, *Il visibile differente. Sguardo e relazione in Derrida*
116. Farotti Fabio, *Ex Deo-ex nihilo. Sull'impossibilità di creare/annientare*
117. Paolo Aldo Rossi, Paolo Vignola (a cura di), *Il clamore della filosofia. Sulla filosofia francese contemporanea*
118. Vallori Rasini (a cura di), *Aggressività. Un'indagine polifonica*
119. Francesco Paparella, *Imago e verbum. Filosofia dell'immagine nell'alto Medioevo*
120. Gaspare Polizzi, *Giacomo Leopardi: la concezione dell'umano tra utopia e disincanto*



121. F. Mazzocchio, *Le vie del logos argomentativo. Intersoggettività e fondazione in K.-O. Apel*
122. Soardo Andrea, *Accade l'accadere*
123. Antonio Martone, *Le radici della disuguaglianza. La potenza dei moderni*
124. Pierre Macherey, *Jules Verne o il racconto in difetto*, 2011
125. Elena Irrera, *Il bello come causalità in Aristotele*, 2011
126. Alessandro Amato, *L'etica oltre lo Stato. Filosofia e politica in Giovanni Gentile*, 2011
127. Carlo Chiurco, *Etica e sacro. Il Bene e l'Autentico oltre l'Occidente*, 2011
128. Augusto Ponzio, *In altre parole*, 2011
129. Grigenti Fabio, Giacomini Bruna, Sanò Laura (a cura di), *La passione del pensare. In dialogo con Umberto Curi*, 2011
130. Scoto Eriugena Giovanni, *Il cammino di ritorno a Dio. Antologia di testi dal Periphyseon*, a cura di Vittorio Chietti, 2011
131. Di Bernardo Mirko, *I sentieri evolutivi della complessità biologica nell'opera di S. A. Kauffman*, 2011
132. Pierpaolo Marrone, *Etica, utilità, contratto*, 2011

Il volume ripercorre la genesi e l'evoluzione delle libertà di manifestazione del pensiero negli ordinamenti politici, a partire dal V secolo a.C., analizzando, nel contesto storico, gli aspetti filosofici e giuridici di quello che è divenuto oggi un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale. L'opera analizza, quindi, il connubio indissolubile tra libertà di stampa e costituzionalismo e i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, in particolare in relazione all'istituto della privacy.

L'evoluzione millenaria del pensiero filosofico, politico e del diritto, a partire dalla *pòlis* greca, ha portato a considerare il diritto a manifestare liberamente il pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21 Cost. italiana), tra i diritti naturali (e per questo fondamentali). Non si tratta di un diritto riconosciuto ai soli cittadini di uno Stato, ma a tutti gli uomini.

La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta da tutte le moderne Costituzioni adottate degli Stati democratici, sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Onu del 1948 e tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici del 1966. L'affermazione di questo diritto è frutto di un percorso durato duemila e cinquecento anni, a partire dalla Grecia del V secolo a.C. (contrapposizione *nomos* e *physis*), passando per la Rivoluzione francese ed il periodo napoleonico, che hanno segnato la conquista definitiva della libertà di opinione, divenuta nel frattempo libertà di stampa.

**Marco Marsili**, giornalista, politologo, insegna giornalismo presso l'Università degli Studi dell'Insubria a Varese. È coordinatore scientifico e didattico del Master in Comunicazione e giornalismo multimediale, e docente di Copyright and other Legal Issues presso il Sae International Technological Institute. Fondatore e direttore de *La Voce d'Italia* (voceditalia.it), è accreditato presso il ministero della Difesa in qualità di inviato in zone di guerra, ed è osservatore elettorale Osce e Ue (è stato in Afghanistan, Kazakhstan e Armenia). Ha pubblicato *La rivoluzione dell'informazione digitale in Rete* (Odoya, Bologna, 2009), *Onorevole bunga-bunga: Berlusconi, Ruby e le notti a luci rosse di Arcore* (Bepress Edizioni, Lecce, 2011), *Gheddafi: le mie verità* (Termidoro Edizioni, Milano, 2011), *Dalla P2 alla P4. Trent'anni di politica e affari all'ombra di Berlusconi* (Termidoro Edizioni, Milano, 2011). [www.marcomarsili.it](http://www.marcomarsili.it)

Cover design  
Mimesis Communication  
[www.mim-c.net](http://www.mim-c.net)

Mimesis Edizioni  
Filosofie  
[www.mimesisedizioni.it](http://www.mimesisedizioni.it)

16,00 euro

